

dossier

XIX Legislatura

24 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Edizione provvisoria

A.C. 2750

Volume II
Articolo 1, commi 419-973

Profili finanziari



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

TEL. 06 6760.2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 414

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Comma 419 (<i>Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana</i>)	11
Commi 420 e 421 (<i>Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente</i>)	13
Comma 422 (<i>Misure in materia di dipendenze patologiche</i>)	17
Commi 423 e 424 (<i>Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie</i>).....	18
Comma 425 (<i>Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria</i>).....	19
Comma 426 (<i>Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207</i>)	20
Commi 427-436 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</i>).....	21
Articolo 438-447 (<i>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate</i>)	32
Commi da 448 a 452 (<i>Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica</i>)	36
Comma 453 (<i>Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio</i>)	40
Commi da 454 a 459 (<i>Credito d'imposta per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	41
Commi 460-466 (<i>Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura</i>).....	44
Comma 467 (<i>Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili</i>).....	51
Articolo 468 (<i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i>).....	51
Commi da 469 a 471 (<i>Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese</i>)	53
Comma 472 (<i>Fondo Unico Nazionale per il Turismo – FUNT</i>)	56
Commi 473-474 e 479 (<i>Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico</i>)	59
Commi da 475 a 478 (<i>Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali</i>)	63
Comma 480 (<i>Disposizioni in materia di collegamenti stradali e mobilità</i>)	70
Commi 481 - 484 (<i>Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma</i>)	71
Comma 485 (<i>Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità</i>)	76
Comma 486 (<i>Sicurezza gallerie ferroviarie</i>).....	76
Commi da 487 a 494 (<i>Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori</i>)	78
Comma 495 (<i>Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero</i>).....	82
Comma 496 (<i>Reclutamento di personale diplomatico presso il MAECI</i>)	86
Comma 497 (<i>Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero</i>)	87
Comma 498 (<i>Promozione economica e culturale finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli</i>).....	90
Commi 499 e 500 (<i>Borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari</i>)	92
Comma 501 (<i>Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa</i>)	94

Comma 502 (<i>Contributo in favore della Fondazione Med-Or</i>)	94
Commi 503 e 504 (<i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i>)	95
Commi da 505 a 510 (<i>Interventi in favore dell'Ucraina</i>).....	98
Commi da 511 a 514 (<i>Misure per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana</i>).....	101
Commi da 515 a 517 (<i>Misure in materia di istruzione</i>)	104
Comma 518 (<i>Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri scolastici</i>)	106
Comma 519 (<i>Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria</i>)	107
Commi da 520 a 526 (<i>Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche</i>)	108
Commi 527 e 528 (<i>Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici</i>).....	111
Comma 534 (<i>Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities</i>).....	119
Comma 535 (<i>Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano</i>)	120
Commi 536 e 537 (<i>Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario</i>)	121
Commi da 538 a 549 (<i>"Bonus Valore Cultura"</i>)	121
Comma 550 (<i>Interventi nella città di Matera</i>)	125
Commi 551 e 552 (<i>Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale</i>)...	126
Comma 553 (<i>Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione</i>)	127
Comma 554 (<i>Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220</i>)	128
Commi da 555 a 558 (<i>Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale</i>)	132
Commi da 559 a 562 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Disposizioni concernenti il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009</i>)	133
Commi da 563 a 567 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Disposizioni concernenti i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012</i>).....	136
Comma 568 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Applicazione del Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione per gli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici 2012</i>).....	139
Comma 569 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroga dell'impiego di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012</i>).....	140
Comma 570 e 796 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – prosecuzione della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>).....	141
Comma 571 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – ulteriori disposizioni per la prosecuzione della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>).....	145
Comma 572 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Ulteriori misure per la prosecuzione della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>).....	146
Comma 573 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Convenzioni tra Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016/17 e Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A.</i>)	148

Commi da 574 a 579 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Misure di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017</i>)	149
Comma 580 (<i>Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale</i>)	152
Commi 581 e 582 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017</i>).....	155
Comma 583 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione –Riduzione di canoni pubblicitari dovuti ai comuni dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>)	156
Comma 584 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali</i>)	158
Comma 585 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Compensazione della perdita del gettito TARI per i Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017</i>).....	159
Comma 586 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016</i>).....	160
Comma 587 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016-2017</i>).....	161
Comma 588 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Piattaforme informatiche del Commissario per gli eventi sismici 2016-2017</i>).....	163
Comma 589 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Misure di supporto al Commissario per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017</i>)	164
Comma 590 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 2016-2017</i>).....	165
Comma 591 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Proroga di termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i>).....	166
Commi da 592 a 594 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23</i>)	168
Comma 595 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria</i>)	171
Commi 596 e 597 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – Interventi nei dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017</i>).....	173
Commi 598 e 599 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022</i>) .	177
Commi da 600 a 603 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 nella Regione Molise e nell'Area Etna</i>).....	180
Commi 604 e 605 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroghe per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024</i>)	184
Commi 606 e 607 (<i>Struttura di supporto Commissario straordinario per le alluvioni nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche</i>)	188
Commi 608-609 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroga dell'incarico e modifica delle funzioni del Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica</i>)	190

Commi 610 e 611 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroga disposizioni relative al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</i>).....	193
Comma 612 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso</i>).....	194
Comma 613 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009</i>)	195
Comma 614 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022</i>).....	196
Comma 615 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione - Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23</i>)	197
Commi 616-618 (<i>Incremento del contributo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009</i>).....	198
Comma 619 (<i>Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione</i>)	202
Comma 620 (<i>Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità</i>)	203
Comma 621 (<i>Disposizioni in materia di ricostruzione post sisma in Abruzzo</i>)	205
Commi 622 e 623 (<i>Disposizioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano</i>).....	206
Comma 624 (<i>Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR</i>)	207
Commi da 625 a 627 (<i>Stabilizzazione di personale a tempo determinato assunto presso Enti territoriali, Enti parco e Uffici speciali della ricostruzione ricompresi nei territori dei comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017</i>).....	208
Comma 628 (<i>Tavolo tecnico per la verifica del contenzioso in materia di indebito versamento di imposte nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990</i>)	209
Commi 629-630 (<i>Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei</i>)	211
Commi 631-634 (<i>Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea</i>).....	214
Commi da 635 a 637 (<i>Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario</i>).....	217
Commi da 638 a 644 (<i>Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni</i>).....	224
Comma 645 (<i>Tavolo tecnico per i comuni in dissesto</i>)	236
Commi da 646 a 648 (<i>Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio</i>)	237
Comma 649 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF</i>)	239
Comma 650 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF</i>)	240
Comma 651 (<i>Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario</i>) ...	241
Commi da 652 a 656 (<i>Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica</i>)	243
Comma 657 (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome</i>)	247

Comma 658 (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome</i>)	248
Commi da 659 a 662 (<i>Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali</i>).....	249
Commi da 663 a 665 (<i>Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo</i>).....	255
Comma 666 (<i>Interventi in materia di federalismo demaniale</i>)	259
Commi da 667 a 671 (<i>Cessione di aeree del demanio idrico al patrimonio disponibile del Comune di Caorle</i>).....	261
Commi da 672 a 674 (<i>Interventi in materia anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali</i>)	265
Comma 675 (<i>Variazioni tra i capitoli di bilancio concernenti i fondi in favore di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, commi 783, 784 e 785, della legge n. 178 del 2020</i>).....	267
Comma 676 (<i>Abrogazione di divieti di spesa per le province delle regioni a statuto ordinario</i>)	268
Comma 677 (<i>Termine per l'approvazione dei i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle relative tariffe</i>)	269
Commi 678 e 679 (<i>Misure in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali</i>).....	270
Commi 680 e 681 (<i>Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni</i>)	271
Comma 682 (<i>Estinzione anticipata prestiti obbligazionari</i>)	275
Commi 683 e 684 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno</i>)	276
Commi 685 e 686Articolo 122 (em. 122.1) (<i>Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria</i>).....	277
Comma 687 (<i>Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti</i>)	279
Comma 688 (<i>Costituzione enti esponenziali per l'amministrazione dei beni di proprietà collettiva</i>).....	282
Comma 689 (<i>Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali</i>).....	283
Comma 690 (<i>Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura</i>).....	284
Comma 691 (<i>Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni</i>).....	285
Commi da 692 a 694 (<i>Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”</i>)	286
Comma 695 (<i>Misure per l'attuazione del PNRR - Gazzetta amministrativa</i>)	287
Comma 696 (<i>Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>)	288
Comma 697 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2011</i>)	289
Commi da 698 a 705 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” - Prestazioni sociali</i>).....	290

Commi da 706 a 711 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità</i>).....	297
Commi da 712 a 714 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione”</i>)	303
Commi 715-716 (<i>Disposizioni in materia di revisione e di razionalizzazione della spesa</i>).....	304
Commi da 717 a 719 (<i>Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa in campo previdenziale</i>).....	310
Comma 720 (<i>Riduzione risorse programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato”</i>)	313
Comma 721 (<i>Versamento all’entrata di somme residue del Fondo sviluppo e coesione</i>).....	314
Comma 722 (<i>Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta</i>)	316
Commi 723-724 (<i>Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici</i>).....	318
Comma 725 (<i>Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA</i>).....	320
Commi 726-730 (<i>Disposizioni in materia attività di ricerca, soccorso o salvataggio da parte di Guardia di finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Corpo delle Capitanerie di porto</i>)	322
Commi 731-732 (<i>Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà</i>)	323
Comma 733 (<i>Versamento all’entrata di somme residue del Fondo sviluppo e coesione</i>).....	324
Comma 734 (<i>Rifinanziamento Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria</i>).....	325
Comma 735 (<i>Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>)	327
Comma 736 (<i>Riduzione contributo ACI</i>)	329
Comma 737 (<i>Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale</i>)	330
Comma 738 (<i>Piano Italia 1 Giga</i>).....	333
Commi 739 e 740 (<i>Fondo nazionale per la connettività</i>).....	335
Commi 741-743 (<i>Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR</i>).....	335
Commi da 744 a 746 (<i>Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie</i>).....	340
Commi 747-749 (<i>Piani di analisi e valutazione della spesa</i>).....	341
Commi 750-755 (<i>Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>)	343
Commi 756 e 757 (<i>Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato</i>).....	349
Comma 758 (<i>Risorse per lavoro straordinario nelle amministrazioni dello Stato</i>).....	351
Commi da 759 a 761 (<i>Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole</i>)	352

Commi da 762 a 765 (<i>Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	353
Comma 766 (<i>Incremento risorse per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paraolimpiche</i>)	356
Comma 767 (<i>Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro</i>)	357
Commi 768 e 769 (<i>Misure a sostegno delle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei</i>)	360
Comma 770 (<i>Fondo per misure a favore delle imprese</i>)	362
Comma 771 (<i>Misure in materia di contributi sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti</i>)	363
Commi 772 e 773 (<i>Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in diversi settori</i>)	365
Commi da 774 a 782 (<i>Fondo sociale per il clima</i>)	366
Commi 783-784 (<i>Disposizioni per il Piano casa Italia</i>)	370
Comma 785 (<i>Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali</i>)	372
Comma 786 (<i>Accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis</i>)	373
Comma 787 (<i>Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia</i>) ..	374
Comma 788 (<i>Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie</i>)	377
Comma 789 (<i>Misure in materia di economia circolare</i>)	379
Comma 790 (<i>Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili degli enti del Terzo settore e delle onlus</i>)	380
Comma 791 (<i>Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368</i>)	385
Comma 792 (<i>Disposizioni in materia di procedure concorsuali per il reclutamento di assistenti amministrativi presso il Ministero dell'interno</i>)	387
Comma 793 (<i>Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa</i>)	388
Comma 794 (<i>Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare</i>)	389
Comma 795 (<i>Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione e cura dell'obesità</i>) ..	390
Comma 797 (<i>Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca</i>)	390
Comma 798 (<i>Efficientamento Poliambulatorio "Montezemolo"</i>)	391
Commi 799 e 800 (<i>Disposizioni in materia di genetica agraria</i>)	392
Commi da 801 a 805 (<i>Contributo ai produttori di acciaio green</i>)	394
Comma 806 (<i>Vie e Cammini di San Francesco</i>)	397
Commi da 807 a 811 (<i>Riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità"</i>)	398
Comma 812 (<i>PSN – Polo Strategico Nazionale</i>)	400
Commi da 813 a 817 (<i>Finanziamento del progetto "Educare al rispetto – Sport e Salute" e fondo per il contrasto al cyberbullismo</i>)	401
Commi 818 e 819 (<i>Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976</i>)	403
Commi 820 e 821 (<i>Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale</i>)	404

Commi 822 - 824 (<i>Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale nonché contributi in ambito culturale</i>)	405
Commi 825-827 (<i>Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano</i>)	408
Comma 828 (<i>Disposizioni per la distruzione delle armi chimiche</i>)	409
Comma 829 (<i>Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo</i>)	410
Comma 830 (<i>Misure in materia di investimenti territoriali</i>).....	411
Commi 831 e 832 (<i>Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi</i>)	412
Comma 833 (<i>Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali</i>).....	413
Comma 834 (<i>Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province</i>).....	415
Commi da 835 a 839 (<i>Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali</i>).....	416
Comma 840 (<i>Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo</i>).....	417
Comma 841 (<i>Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata</i>).....	420
Comma 842 (<i>Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura</i>).....	421
Comma 843 (<i>Istituzione del Fondo per sostegno alla mobilità pediatrica</i>).....	422
Comma 844 (<i>Contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol</i>)	423
Comma 845 (<i>Finanziamento di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico</i>).....	424
Comma 846 (<i>Autorizzazione di spesa in favore della Comunità della Val di Non</i>).....	425
Commi 847 e 848 (<i>Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali</i>)	426
Comma 849 (<i>Incremento Fondo diritti e pari opportunità</i>).....	427
Comma 850 (<i>Progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento</i>)	428
Comma 851 (<i>Iniziative per il contrasto all'antisemitismo</i>).....	428
Comma 852 (<i>Contributo ai proprietari delle unità immobiliari della "Torre di via Antonini"</i>).....	429
Commi 853-856 (<i>Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali</i>).....	430
Commi 857 e 858 (<i>Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</i>).....	436
Comma 859 (<i>Riduzione dell'accisa sulla birra</i>)	440
Commi da 860 a 862 (<i>Estensione di esoneri contributivi</i>)	442
Comma 863 (<i>Fondo per il benessere psicologico</i>).....	446
Commi da 864 a 866 (<i>Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso</i>).....	447
Commi 867-869 (<i>Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale</i>)	448
Comma 870 (<i>Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria</i>)	450
Comma 871 (<i>Piano di rientro sanitario della Regione Molise</i>).....	451
Commi 872-874 (<i>Misura a sostegno alla mobilità</i>)	454
Commi 875 e 876 (<i>Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free</i>)	455

Comma 877 (<i>Rifinanziamento distretti del cibo</i>).....	456
Commi 878-881 (<i>Disposizioni in materia di garanzie</i>).....	457
Comma 882 (<i>Destinazione di risorse ai progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med”</i>)	461
Comma 883 (<i>Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere</i>).....	462
Commi 884-894 (<i>Disposizioni in materia di housing universitario</i>)	463
Comma 895 (<i>Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights</i>).....	472
Comma 896 (<i>Assegnazione di un contributo straordinario al CNR</i>).....	472
Comma 897 (<i>Finanziamento in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli</i>)	473
Comma 898 (<i>Finanziamento Fondazione I Pomeriggi Musicali</i>).....	474
Commi 899 e 900 (<i>Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci</i>)	475
Comma 901 (<i>Contributi in materia di divulgazione culturale</i>).....	476
Commi 902 e 903 (<i>Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre</i>) .	477
Comma 904 (<i>Rifinanziamento del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”</i>).....	478
Comma 905 (<i>Contributo in favore del Festival dei due Mondi</i>)	479
Comma 906 (<i>Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa in favore dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole</i>).....	479
Comma 907 (<i>Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali</i>).....	481
Comma 908 (<i>Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli</i>)	482
Comma 909 (<i>Misure per il programma di completamento della carta geologica ufficiale d’Italia</i>).....	483
Comma 910 (<i>Contributo in favore del Comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della Pubblica Amministrazione</i>) .	484
Comma 912 (<i>Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano</i>)	485
Comma 913 (<i>Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS</i>)	486
Comma 914 (<i>Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell’ASVIS</i>).....	487
Commi da 915 a 921 (<i>Benefici in favore dei superstiti di vittime civili della violenza politica</i>).....	488
Commi 922-924 (<i>Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare</i>)	493
Commi 925 e 926 (<i>Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica</i>).....	499
Commi da 927 a 931 (<i>Contributi a favore di enti del Terzo settore e organismi rappresentativi delle persone con disabilità</i>)	502
Comma 932 (<i>Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</i>).....	504
Comma 933 (<i>Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale</i>).....	505

Commi 934 - 936 (<i>Semplificazioni in materia di IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea</i>)	509
Comma da 937 a 939 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sanità</i>)	511
Comma 940 (<i>Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari</i>).....	516
Commi 941 e 943 (<i>Misure per le dimissioni ospedaliere protette</i>).....	518
Commi da 944 a 946 (<i>Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate nonché dei ceramisti</i>)	520
Comma 947 (<i>Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</i>)	521
Commi 948 e 949 (<i>Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca</i>)	524
Comma 950 (<i>Misure in favore della minoranza linguistica slovena nel Friuli-Venezia Giulia</i>).....	525
Comma 951 (<i>Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo</i>).....	526
Commi 952 e 953 (<i>Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi</i>) .	527
Commi da 954 a 956 (<i>Screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.</i>)	528
Commi da 957 a 959 (<i>Fondi per Vibo Valentia</i>)	529
Commi 960-961 (<i>Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu</i>)	531
Comma 962 e 965 (<i>Credito d'imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale</i>)	532
Comma 966 (<i>Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano</i>)	535
Comma 967 (<i>Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</i>)	536
Comma 968 (<i>Misure di potenziamento delle reti del servizio idrico integrato</i>)	537
Comma 969 (<i>Programma Tourism Digital Hub</i>)	539
Commi 970 e 971 (<i>Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Pescara</i>).....	540
Comma 972 (<i>Rifinanziamento distretti del cibo</i>).....	541
Comma 973 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	542

Comma 419

(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana)

Normativa vigente L'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 9 del 2022 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana (PSA). Il Commissario:

- coordina i servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, per l'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
- definisce il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale;
- individua all'interno del piano le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti;
- ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
- monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
- verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
- in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Nella zona infetta, regioni e province autonome attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, il Commissario opera anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia. Per la messa in opera di recinzioni e strutture temporanee è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13 milioni di euro per l'anno 2025. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate (comma 2-bis).

Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario è autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 2-sexies)

Le norme inseriscono il comma 2-septies all'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo che il Commissario straordinario con proprio provvedimento definisca i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le Regioni interessate al depopolamento dei cinghiali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, con proprio provvedimento definisca i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies del medesimo articolo 2 tra le Regioni interessate al depopolamento dei cinghiali.

Il suddetto comma 2-sexies autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 al fine di consentire il riconoscimento da parte del Commissario di un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in quanto le disposizioni in esame non modificano lo stanziamento già previsto a legislazione vigente dal sopra ricordato articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 9 del 2022.

Commi 420 e 421

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

Le norme incrementano di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 le risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica¹ (comma 420).

Si prevede altresì che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, sia riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992 (comma 421).

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, definisce persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Il successivo comma 3 prevede altresì che, qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno sia intensivo e determini priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹ Di cui all'articolo 1, comma 338, della legge n. 205 del 2017.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo bambini affetti da malattie oncologiche (comma 420)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alle persone affette da epilessia farmaco-resistente – prestazioni (comma 421)	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1	15,5	15,8	16,1
Prestazioni connesse al riconoscimento della connotazione di gravità alle persone affette da epilessia farmaco-resistente – contribuzione figurativa (comma 421)	5,1	5,2	5,3						

La relazione tecnica in relazione al comma 420 nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Con riferimento al comma 421, la RT ricorda che la disposizione prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato e a seguito di accertamento sanitario, sia riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992.

Pertanto, a seguito di tale riconoscimento, vengono conseguentemente estese le tutele ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (3 giorni di permesso al mese) e dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo straordinario) per la cura e l'assistenza di persone affette da epilessia farmaco-resistente in situazione di gravità. Considerata una stima in circa 150.000 individui affetti da epilessia farmaco-resistente (circa il 30% del numero complessivo di affetti da epilessia), gli stessi sono stati nettizzati della platea di coloro che svolgono

un lavoro dipendente pubblico o dai dipendenti pubblici che assisteranno la persona affetta. Per tali lavoratori, infatti dalla disposizione in esame, non sorge alcun onere che sarebbe comunque a carico dello Stato parimenti alla retribuzione e alla copertura figurativa per i periodi di lavoro nel settore pubblico. Tale abbattimento è stato ipotizzato pari al 25% portando la platea dei soggetti potenzialmente interessata dalle misure in esame a 112.500.

Dagli archivi dell'INPS, per il periodo 2018-2023 sono state desunte le informazioni sintetizzate di seguito:

- individui relativi ai primi riconoscimenti di epilessia 49.100, di cui con epilessia parziale non trattabile, senza alterazione della coscienza (30,5%) circa 15.000;
- individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (non grave) 10.500;
- individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (non grave e non trattabile) 3.200;
- percentuale di individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (non grave e non trattabile) 6,3%.

Applicando tale ultima percentuale al numero dei dipendenti da privati ipotizzato (112,500) si ottiene una platea di 7.000 potenziali beneficiari delle prestazioni in esame. Sono state altresì considerate le seguenti ipotesi di lavoro distintamente per le due prestazioni oggetto dell'estensione:

Congedo straordinario art 42, c. 5 D.Lgs 151/2001

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	1%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	70
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%
Importo medio annuo congedo 2025 (euro)	33.800

Permessi Art. 33, c. 3, L. 104/1992

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	50%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	3.500
N° gg permesso mensili	3
N° mesi	12
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

Ann o	Permessi (art. 33, c. 3, L. 104/1992)			Congedo straordinario (art.42, c. 5, D.Lgs. 151/2001)			Onere complessivo		
	Prestazio ne	Contribuzi one figurativa	Totale	Prestazio ne	Contribuzi one figurativa	Totale	Prestazion e	Contribuzi one figurativa	Totale
2026	13,0	4,3	17,3	2,5	0,8	3,3	15,5	5,1	20,6
2027	13,3	4,4	17,7	2,5	0,8	3,3	15,8	5,2	21,0
2028	13,6	4,5	18,1	2,5	0,8	3,3	16,1	5,3	21,4
2029	13,9	4,6	18,5	2,5	0,8	3,3	16,4	5,4	21,8
2030	14,2	4,7	18,9	2,6	0,8	3,4	16,8	5,5	22,3
2031	14,5	4,8	19,3	2,7	0,8	3,5	17,2	5,6	22,8
2032	14,8	4,9	19,7	2,8	0,8	3,6	17,6	5,7	23,3
2033	15,1	5,0	20,1	2,9	0,8	3,7	18,0	5,8	23,8
2034	15,4	5,1	20,5	3,0	0,8	3,8	18,4	5,9	24,3
2035	15,7	5,2	20,9	3,1	0,8	3,9	18,8	6,0	24,8

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni di cui al comma 420 incrementano di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 le risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In relazione al comma 421, le disposizioni riconoscono alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente la connotazione di gravità. Da tale riconoscimento, in base a quanto affermato dalla RT, discende l'erogazione ai soggetti interessati del congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità abbia diritto a fruire del congedo per eventi e cause particolari².

L'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 afferma che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.

Al riguardo, la RT fornisce i parametri in base ai quali la quantificazione risulta verificata. Ciò premesso, appare necessario acquisire chiarimenti circa la prudenzialità della platea utilizzata. Infatti, in base a quanto riportato dalla RT, la platea totale viene indirettamente quantificata in circa

² Di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Il successivo comma 5-ter specifica che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

500.000 soggetti. Peraltro, nell'Osservatorio Epilessia 2024, realizzato da IQVIA per la Federazione Italiana Epilessia, si stima che in Italia siano affette da tale patologia 500.000-600.000 persone (1 su 100 persone).

Infine, andrebbero esplicitate le ipotesi metodologiche utilizzate per quantificare le platee di soggetti che utilizzano il congedo straordinario (1 per cento del totale) e i permessi retribuiti (50 per cento del totale).

Comma 422 ***(Misure in materia di dipendenze patologiche)***

Normativa vigente L'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche sia trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, includendo in aggiunta tra le finalizzazioni della quota, pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma estende gli interventi (includendovi, in particolare, lo sviluppo dei programmi di formazione degli operatori socio sanitari e progetti in materia di prevenzione, valutazione, raccolta ed elaborazione dei dati), ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti, comunque, della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, estendendo gli interventi ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che resta ferma la percentuale della quota del Fondo per le dipendenze patologiche oggetto di trasferimento, come anche osservato dalla RT.

Commi 423 e 424

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

Le norme istituiscono un tavolo tecnico³ allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario (comma 423).

Al tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e province autonome, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 424).

Si segnala che l'Analisi sull'aumento dei costi energetici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche tra il 2021 e il 2022, pubblicata dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), riporta che a livello nazionale, la spesa sanitaria relativa ai costi energetici di tutte le Regioni per l'anno 2022 è aumentata complessivamente di 1.415.612.935 euro (1.791.551.010 euro nel 2021 e 3.207.163.944 nel 2022, per un aumento di circa il 79 per cento), corrispondente ad un aumento medio *pro-capite* di 23,98 euro.

In particolare, la voce "Utenze elettricità", che rappresenta il 52,3% della spesa complessiva nel 2022, ha subito un aumento, rispetto all'anno precedente, di 822.411.776,09 euro (+96,2%); la voce "Riscaldamento", che corrisponde al 36,3% della spesa, nello stesso periodo ha subito un aumento di 508.839.115,33 euro (+77,5%); la voce "Altre utenze", che rappresenta l'11,4% della spesa complessiva, registra invece un aumento nel 2022 di 84.362.043,09 euro (+30,1%).

³ Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario. Ai partecipanti al suddetto tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che l'istituzione e la gestione, nonché lo svolgimento delle attività del Tavolo tecnico, alcune delle quali presumibilmente ad alto grado di specializzazione, siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 425

(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

Normativa vigente L'articolo 1, comma 304, della legge n. 207 del 2024 prevede l'individuazione di un sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria disciplinato dal decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019⁴.

Le norme prevedono che il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari nazionali, di cui all'articolo 1, comma 304, della legge n. 207 del 2024, sia integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴ In particolare, il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019 ha introdotto Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), strumento che rende possibile la verifica dell'erogazione a tutti i cittadini italiani delle cure e delle prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in base ai parametri di equità, efficacia e appropriatezza. Tale verifica utilizza i dati messi a disposizione dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e si basa su 88 indicatori individuati dall'Allegato 1 al medesimo decreto.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari nazionali, di cui all'articolo 1, comma 304, della legge n. 207 del 2024, sia integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard.*

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le predette attività di monitoraggio, come integrate, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 426 **(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato⁵, inserendo il comma 304-bis alla legge n. 207 del 2024, prevedono che sia sottoposta ad *audit*⁶ da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA la regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro e non oltre i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento del Governo 93.0.1000.

⁶ ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019.

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e afferma che l'intervento è diretto a individuare le necessarie azioni da adottare per assicurare il raggiungimento entro e non oltre i successivi due anni della soglia di garanzia minima nelle macro-aree interessate o nei predetti singoli indicatori. Restano comunque ferme le ordinarie procedure di verifica degli adempimenti ai fini dell'erogazione della quota del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. La disposizione, di natura procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prevedono l'audit da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA nelle regioni che non raggiungono la soglia minima degli indicatori di monitoraggio, al fine di individuare gli interventi necessari a colmare le carenze entro due anni.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le attività di audit da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 427-436

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁷, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, sia maggiorato in relazione agli investimenti:

- di cui al successivo comma 429;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (comma 427).

Il costo di acquisizione è maggiorato nelle seguenti misure:

- 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

⁷ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 4.1001, 94.9 (testo 2) (id. 94.46 testo 2 e 94.48 testo 2).

- 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Tale beneficio non spetta alle imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267 del 1942⁸, dal decreto legislativo n. 14 del 2019⁹, o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001¹⁰.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (comma 428).

La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV¹¹ e V¹² che la norma annette alla legge in esame, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021¹³,

⁸ Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

⁹ Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

¹⁰ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

¹¹ Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0".

¹² Beni immateriali (*software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

¹³ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Ai sensi del citato articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili

compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge n. 181 del 2023¹⁴ (comma 429).

Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili (comma 430). Si prevede, inoltre, che il beneficio sia cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024¹⁵ (comma 431).

ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso.

¹⁴ Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Gli impianti agevolabili ai sensi della norma sono quelli con: *b*) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; *c*) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

¹⁵ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Ai sensi del citato articolo 1, comma 446, il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178 del 2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (comma 432).

La norma prevede altresì che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, siano stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio (comma 433).

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo (comma 434).

Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 436 (comma 435).

Viene altresì previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalla norma in esame al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ai sensi dei commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi) della legge n. 196 del 2009¹⁶ (comma 436).

In particolare, il comma 12-*bis* prevede che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provveda con proprio decreto, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti

¹⁶ Legge di contabilità e finanza pubblica.

iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Qualora tali stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi dei decreti, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine previsto, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Il comma 12-ter prevede che nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provveda ai sensi del comma 13. Il comma 13 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 (Interventi correttivi del costo del personale) del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 12-quater prevede che, per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provveda con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

La norma modifica, infine, l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, innalzando da 1.000 a 5.000 euro la soglia di importo delle operazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate, effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti, da parte dei soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia i soggetti per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente, nonché le agenzie di viaggio e turismo cui si applica il regime speciale IVA di cui al medesimo articolo 74-ter (comma 437).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale regionale (comma 427)		1,9	6,8						
Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale comunale (comma 427)		0,9	2,9						
Minori entrate tributarie									
Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) – IRES (comma 427)		354,7	1.103,7		354,7	1.103,7		354,7	1.103,7
Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) – IRPEF (comma 427)		56,7	178,4		56,7	178,4		56,7	178,4
Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale regionale (comma 427)					1,9	6,8		1,9	6,8
Maggiorazione quote d'ammortamento per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (iper-ammortamento) - addizionale comunale (comma 427)					0,9	2,9		0,9	2,9

La **relazione tecnica** afferma che i commi da 427 a 436 prevedono l'introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 429, con esclusivo riferimento alla

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “iper ammortamento”).

In particolare, ai sensi del comma 427, risultano agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, relativi a beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, è prevista una maggiorazione delle quote d’ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla presente legge e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

In particolare, il comma 427 prevede che il costo di acquisto - anche per il pagamento dei canoni di locazione finanziaria – sostenuto per gli investimenti, concernenti i predetti beni, realizzati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 è maggiorato ai fini dell’ammortamento, del 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.

Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell’anno d’imposta 2023 per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

(in milioni di euro)

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti <i>Made in UE</i> fino al 30 settembre 2028
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50%-180%

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25 per cento rispetto a quelli Transizione 4.0.

All'esclusione dei moduli fotovoltaici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 181 del 2023, che comporta una riduzione del perimetro oggettivo della disposizione e quindi determinerebbe una riduzione degli investimenti agevolati, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, anche considerando che i contribuenti, per beneficiare dell'agevolazione, potrebbero modificare le proprie decisioni di investimento a vantaggio di beni inclusi negli allegati.

Al fine di determinare la quota di investimenti in beni materiali 4.0 e 5.0 provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea è stato calcolato il rapporto tra il totale delle importazioni italiane provenienti da Paesi al di fuori all'Unione Europea in beni strumentali (categorie "Macchinari e apparecchi n.c.a" e "Computer apparecchi elettronici e ottici) e il totale degli investimenti in beni materiali effettuati dalle imprese italiane nell'anno d'imposta 2023, pari al 20 per cento. La relazione tecnica ritiene che tale quota possa costituire una *proxy* degli investimenti Extra UE ultimati nel 2026, in quanto plausibilmente già pianificati all'entrata in vigore della norma. La relazione assume invece che, per effetto dell'esclusione degli investimenti Extra UE dall'agevolazione, a partire dal 2027, le imprese modificheranno le loro scelte di investimento in riferimento all'area di provenienza dei beni e tale quota sarà ridotta al 10 per cento.

Infine, la relazione tecnica assume che, in linea con il decreto del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ires	-202,7	-717,6	-1.234,8	-1.436,4	-1.436,4	-1.233,7	-735,7	-221,9	0,0	0,0
Irpef	-32,4	-115,8	-195,0	-225,6	-225,5	-193,1	-115,3	-33,7	0,0	0,0
Addizionale regionale	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,7	-2,4	-4,0	-4,7	-4,7	-4,0	-2,4	-0,7	0,0	0,0
Totale	-237,7	-842,6	-1.445,2	-1.679,9	-1.679,8	-1.442,1	-860,1	-258,2	0,0	0,0

Con un acconto Ires-Irpef del 75 per cento, gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:

(in milioni di euro)

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ires	0	-	-	-	-	-	-	-	163,5	166,4	0,0
Irpef	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
Totale	0	414,2	1.291,9	1.893,0	1.854,1	1.679,8	1.265,6	427,8	188,9	191,9	0

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia, una **maggiorazione del costo di acquisizione** di tali beni, ai fini della deduzione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** dalle imposte sui redditi. Il beneficio spetta per gli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari al 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; al 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui alla norma in esame.

Gli investimenti agevolabili riguardano i beni materiali e immateriali strumentali di Industria 4.0 compresi negli allegati IV (Beni funzionali alla

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0") e V (Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese) che vengono annessi alla legge in esame, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, con limiti specifici per gli impianti con moduli fotovoltaici.

La norma individua altresì le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e precisa che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che in specifiche ipotesi.

In particolare, il beneficio **non spetta** alle imprese in situazioni concorsuali (tra cui fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità), a quelle con procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni, né a quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Per le imprese ammesse, la fruizione è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi.

Per accedere all'agevolazione, le imprese devono trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**) una comunicazione telematica con le informazioni e le certificazioni richieste. La maggiorazione è cumulabile con altri incentivi, purché non finanzino le stesse quote di costo, e non si applica agli investimenti che già godono della disciplina prevista dalla legge n. 207 del 2024. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Se il bene agevolato viene ceduto o trasferito all'estero durante il periodo di fruizione, l'impresa può continuare a beneficiare delle quote residue solo se, entro lo stesso periodo d'imposta, lo sostituisce con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Un decreto ministeriale dovrà definire le modalità attuative della norma, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. Il GSE gestirà le procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché lo sviluppo della piattaforma informatica, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al monitoraggio degli oneri al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli stessi rispetto alle previsioni. Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà ai sensi dei commi da 12-

bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che disciplina il meccanismo di compensazione dei maggiori oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si verifichino rispetto alle previsioni ivi contenute.

La norma modifica, infine, l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, innalzando da 1.000 a 5.000 euro la soglia di importo delle operazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate, effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti, da parte dei soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia i soggetti per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente, nonché le agenzie di viaggio e turismo cui si applica il regime speciale IVA di cui al medesimo articolo 74-ter.

La relazione tecnica, a cui si rinvia per maggiori dettagli, illustra la metodologia di quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame e fornisce i risultati della stessa, ancorando le stime relative all'ammontare degli investimenti ai dati delle dichiarazioni dei redditi provvisori 2023 relativi al credito d'imposta "Transizione 4.0" e applicando, in assenza di dati sulla "Transizione 5.0", un incremento forfettario del 25 per cento agli investimenti agevolabili. Per i beni immateriali, in ragione dell'innalzamento dei massimali, si stima una crescita degli investimenti pari a 2,5 volte il dato storico. La quantificazione, effettuata tramite modelli di microsimulazione Ires e Irpef, considera l'investimento fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 per quelli immateriali. Con specifico riferimento al vincolo di provenienza europea, la relazione assume che la quota di investimenti extra-UE (stimata al 20 per cento nel 2023) resti esclusa dall'agevolazione nel 2026, ma ipotizza che dal 2027 tale quota si riduca al 10 per cento per effetto di una parziale sostituzione con beni prodotti nell'UE/SEE. Analogamente, per il fotovoltaico, non vengono ascritti risparmi derivanti dalle restrizioni sui moduli extra-UE, assumendo prudenzialmente che gli investimenti si riversino interamente sui beni ammessi.

Al riguardo, appare necessario che vengano esplicitate le aliquote effettivamente applicate per la quantificazione delle minori entrate fiscali e quale sia l'incidenza prevista dell'incapienza fiscale, così da consentire una verifica della congruità della perdita di gettito stimata rispetto ai volumi di investimento stimati. Tale approfondimento appare tanto più necessario in considerazione del perimetro dei beni agevolabili (allegati IV e V che la norma annette al provvedimento), che appare più ampio rispetto a quello che il testo originario della medesima norma, cui la relazione tecnica fa ancora riferimento per la parte in esame, inizialmente individuava mediante rinvio agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

Per quanto riguarda la piattaforma che il GSE dovrà sviluppare, considerata l'assenza di indicazioni sugli oneri connessi, appare necessario un chiarimento in merito alla necessità di una sua realizzazione ex novo, nel qual caso andrebbero quantificati i relativi oneri, o al previsto utilizzo di sistemi già esistenti, a invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Articolo 438-447 **(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)**

Normativa vigente. L'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023¹⁷, come novellato dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), prevede per il 2024 e il 2025 la concessione di un credito d'imposta alle imprese operanti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE¹⁸, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE¹⁹ delle regioni rientranti nella ZES unica per l'acquisizione dei beni strumentali da realizzare entro il 15 novembre 2025, autorizzando a tal fine la spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024 e 2,2 miliardi per il 2025. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024²⁰.

L'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024²¹ ha previsto la concessione di un credito d'imposta, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2024, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (8 maggio 2024) e fino al 15 novembre 2024, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n.

¹⁷ Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

¹⁸ Si tratta degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni ultraperiferiche, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.

¹⁹ Si tratta degli aiuti, riconosciuti compatibili con il mercato interno, destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

²⁰ Si rammenta che la legge di bilancio 2025 ha predisposto un meccanismo di monitoraggio e riproporzionamento delle domande relative alla fruizione dei crediti d'imposta tale da garantire l'osservanza del predetto limite complessivo di spesa; ha consentito, nell'ipotesi in cui il beneficio individuale risulti inferiore al massimo richiedibile e al sussistere di talune altre condizioni, di agevolare gli investimenti effettuati anche a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027.

²¹ Recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

205 del 2017 (legge di bilancio 2018)²², limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. In proposito, si ricorda che l'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024²³, come novellato dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 171 del 2025²⁴, ha prorogato l'applicazione della misura di cui al predetto articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2025²⁵.

Con riferimento alle predette zone, si rammenta che l'articolo 1, comma 1, della richiamata legge n. 171 del 2025 ha disposto l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, all'intero territorio di Marche ed Umbria, riconosciute dalla normativa europea, insieme all'Abruzzo, come regioni in transizione²⁶. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 171 del 2025 ha modificato l'ambito territoriale delle ZLS (adesso limitato alle aree portuali delle regioni sviluppate ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 del TFUE), espungendo il riferimento alle regioni in transizione dal citato articolo 1, comma 61, della legge di bilancio 2018 e abrogando, per ragioni di coordinamento normativo, l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 60 del 2024, disposizione che aveva consentito l'istituzione delle ZLS anche nelle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica. Al contempo, il medesimo articolo 3, comma 1, ha esteso alle zone delle regioni Marche ed Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE l'applicazione della agevolazione di cui al citato articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024 (cfr. *supra*).

Le norme, novellando l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, prorogano fino al 2028 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Tale misura agevolativa è stata, altresì,

²² L'articolo 1, comma 61, della legge di bilancio 2018, come novellato dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 171 del 2025, prevede la possibilità di istituire zone logistiche semplificate (ZLS) nelle aree portuali delle regioni più sviluppate ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, in cui le imprese che vi operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.

²³ Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

²⁴ Recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

²⁵ Si ricorda che il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024 è stato incrementato da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro per l'anno 2025 per effetto della novella introdotta dal citato articolo 3, comma 4, della legge n. 171 del 2025.

²⁶ In base all'Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027). Le regioni in transizione dell'Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, registrano un PIL pro-capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media UE, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060 che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027.

estesa ai territori delle regioni Marche e Umbria²⁷ che, per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 171 del 2025 erano state incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 124 del 2023. È autorizzata a tal fine una spesa nel limite di 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1 miliardo di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni per l'anno 2028 (comma 438).

Sono altresì previste disposizioni volte a:

- definire condizioni e modalità ai fini della fruizione del predetto credito d'imposta, fissando in particolare termini decadenziali per le comunicazioni degli investimenti effettuati o programmati e per le comunicazioni integrative per gli investimenti effettivamente realizzati (comma 439);
- demandare a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica (comma 440), nonché il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia degli investimenti realizzati e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto (comma 442);
- definire il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. In particolare, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta individuale moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle citate comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 441).

Contestualmente, con una novella all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, le norme prorogano il credito d'imposta nelle zone logistiche semplificate in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, autorizzando a tal fine la spesa, nel limite di 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (comma 444).

Anche con riguardo a tale misura agevolativa, sono stabiliti:

- le condizioni e modalità per la relativa fruizione, quali i termini decadenziali per le comunicazioni degli investimenti effettuati o programmati (comma 445);
- il rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione dei modelli di comunicazione, nonché per la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica (comma 446);

²⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 112.10 (testo 2).

- il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7. Nel dettaglio, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta individuale moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, è precisato che, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa annuale stabilito dal comma 7, la percentuale testé enunciata è pari al 100 per cento (comma 446).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento di credito di imposta ZES di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023 [comma 438, lettera c)]	2.300,0	1.000,0	750,0		2.300,0	1.000,0	2.300,0	1.000,0	750,0
Estensione del credito di imposta ZES di cui all'art. 13 del D.L. 60/2024 (comma 444)	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

La **relazione tecnica** evidenzia gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame. Essi ammontano:

- in termini di indebitamento netto, a 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 per il credito d'imposta relativo alla ZES unica di cui ai commi da 438 a 443 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il credito d'imposta per le ZLS, disciplinato dai commi da 444 a 447;
- in termini di fabbisogno, tenuto conto della tempistica di utilizzo dei crediti d'imposta, a 2.300 milioni di euro per l'anno 2027, 1000 milioni di euro per l'anno 2028 e 750 milioni di euro per l'anno 2029

per il credito d'imposta ZES e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per il credito d'imposta per le ZLS.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono agli anni dal 2026 al 2028 il credito d'imposta nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Sono altresì definite le modalità applicative della misura agevolativa concernenti gli obblighi degli interessati (comma 439), i requisiti formali e di trasmissione delle relative comunicazioni (comma 440), il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa (comma 441) nonché ulteriori contenuti attuativi da stabilire con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 442).

Analogamente, è prorogato per gli anni dal 2026 al 2028 il credito d'imposta per le medesime tipologie di investimenti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2023 realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nelle zone logistiche semplificate (ZLS), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del predetto triennio (comma 444). Anche con riguardo a tale misura, vengono regolati i profili attuativi, quali gli obblighi degli interessati (comma 445), i requisiti formali e di trasmissione delle relative comunicazioni (comma 446), nonché il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa (comma 447).

In proposito, con riferimento agli oneri derivanti dalle predette disposizioni non si formulano osservazioni, dal momento che gli stessi risultano limitati all'entità degli stanziamenti previsti e che le norme prevedono espressamente un'apposita procedura per il rispetto di tali limiti.

Commi da 448 a 452

(Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 486, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) definisce le modalità applicative dell'erogazione del credito di imposta previsto ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023²⁸,

²⁸ Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

fissando in particolare termini decadenziali per le comunicazioni degli investimenti effettuati o programmati dagli operatori economici. In particolare:

- con una comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, deve essere indicato l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- con una comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate, deve essere attestata l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁹, riconoscono un credito d'imposta, nell'anno 2026, alle imprese operanti nella ZES unica che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa attestante gli investimenti in beni strumentali realizzati di cui all'articolo 1, comma 486, della legge di bilancio 2025. Il predetto contributo – aggiuntivo rispetto al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 – è pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la menzionata comunicazione integrativa, a condizione che le suddette imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento agli investimenti oggetto della medesima comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (comma 448).

Si rammenta che l'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, con l'istituzione e la disciplina del piano Transizione 5.0, ha riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 hanno effettuato nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalla medesima disposizione.

Sono altresì stabilite le modalità applicative della misura agevolativa in argomento. In particolare:

- oltre alla definizione di specifici obblighi per i beneficiari³⁰, è precisato che la somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi delle norme in

²⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 40.1000 (Governo).

³⁰ Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il

esame, nonché di quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge di bilancio del 2025³¹, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge (comma 449);

- sono estese al credito d'imposta in argomento le ipotesi di esclusione e i criteri di rideterminazione degli importi riferiti ai crediti d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023³² (comma 450);
- il credito d'imposta in esame è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione³³ (comma 451).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

<i>milioni di euro</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti	532,6			532,6			532,6		

16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella predetta comunicazione e le modalità di trasmissione della stessa.

³¹ L'articolo 1, comma 488, della legge di bilancio 2025 definisce il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. In particolare, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta individuale moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

³² Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

³³ Presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

nella ZES unica, di cui all'art. 16, del D.L. 124/2023									

La **relazione tecnica**, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione, rappresenta che, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 570046 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è pari a 3.643.520.511 euro. Pertanto, il contributo di cui al comma 448 risulta determinato nella misura massima di 532,64 milioni di euro (14,6189 per cento* 3.643.520.511) nell'ipotesi, prudentiale, che tutti gli importi richiesti con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 presentino i prescritti requisiti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono un credito d'imposta aggiuntivo a quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 alle imprese operanti nella ZES unica che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, della legge di bilancio 2025. Tale contributo è stabilito pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, sulla base di specifiche condizioni (comma 448). Sono altresì precisate le modalità applicative dell'erogazione di tale contributo aggiuntivo, con particolare riferimento ai limiti d'importo dello stesso, nonché all'estensione delle ipotesi di esclusione e dei criteri di rideterminazione degli importi riferiti ai crediti d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (commi 449 e 450).

La relazione tecnica evidenzia che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è pari a 3.643.520.511 euro. Pertanto, il contributo di cui al comma 10-bis risulta determinato nella misura massima di 532,64 milioni di euro (14,6189 per cento*3.643.520.511) nell'ipotesi, prudentiale, che tutti gli importi richiesti con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 presentino i requisiti di cui al comma 10-bis.

Al riguardo, pur considerando che la quantificazione risultante dalla RT appare verificabile sulla base dei dati da essa forniti e del criterio di calcolo

stabilito dal comma 448., appare opportuno che il Governo assicuri la presenza delle occorrenti disponibilità per far fronte alla misura di cui trattasi e che il loro utilizzo non determini effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto ai tendenziali di finanza pubblica.

Comma 453

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³⁴, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche, nonché negli agglomerati industriali nei comuni ricompresi nella zona LAZ3-LAZ 4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7³⁵, dispone l'istituzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, di Zona Franche Doganali intercluse³⁶, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 70 del decreto legislativo n. 141 del 2024 (AG 166), recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, stabilisce che le zone franche

³⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 95.0.10.

³⁵ Indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 *final* del 18 dicembre 2023. Nella Carta i territori delle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise) sono integralmente ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107.3, lettera a), del TFUE ("zone a"). Le zone ammissibili alle deroghe dell'articolo 107.3, lettera c), ("zone c") non predefinite, sono state individuate nell'ambito delle aree svantaggiate dell'Abruzzo e delle regioni del Centro Nord. Inoltre, la Carta definisce le intensità massime di aiuto applicabili. Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari a:

- 40% dei costi sostenuti per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
- 10% nelle "zone c non predefinite" con un PIL *pro capite* superiore al 100% della media dell'UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;
- 15% dei costi sostenuti nelle altre "zone c non predefinite".

³⁶ Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 243 a 249 del Codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013, le "Zone Franche Doganali – ZFD" sono spazi del territorio doganale dell'Unione Europea dove è possibile: (i) depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, (ii) effettuare manipolazioni usuali e (iii) svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale.

doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge, che deve individuare il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta, nonché i poteri di gestione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, alle attività di carattere amministrativo volte alla perimetrazione e al controllo della ZFD, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone l'istituzione, nei comuni ricompresi nella zona LAZ3-LAZ 4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, di una "Zona Franca Doganale – ZFD", ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché alle attività di carattere amministrativo volte alla perimetrazione e al controllo della ZFD, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli argomenti della relazione tecnica volti a suffragare l'assenza di oneri ascrivibili alla disposizione in esame.

Commi da 454 a 459

(Credito d'imposta per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

Le norme, modificate durante l'esame al Senato³⁷, dispongono la concessione di credito d'imposta alle imprese del settore della produzione

³⁷ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 40.1000 (Governo) e 94.47 (testo 3).

primaria di prodotti agricoli e in quello della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi in appositi elenchi annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028. Il predetto credito d'imposta è concesso nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro. Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (commi 454 e 457).

Sono, altresì, definite le condizioni per la fruizione del citato credito d'imposta. A tal fine, sono previsti:

- una specifica disciplina nel caso in cui gli investimenti siano effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (comma 455).

In tal caso si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- la non applicazione del credito d'imposta in commento per gli investimenti che beneficino del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025)³⁸, e della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 94 del presente provvedimento. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (comma 456);

³⁸ L'articolo 1, comma 446, della legge di bilancio 2025 riconosce il credito d'imposta, già previsto dall'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per l'acquisto di beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2026, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Detto limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della medesima legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

- specifici adempimenti in capo ai soggetti beneficiari, pena la revoca del beneficio³⁹. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4 (comma 458).

Infine, le norme affidano ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la fissazione dei criteri e delle modalità in attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 (comma 459).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta per investimenti nel settore produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (comma 454-459)		2,1	2,1		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Credito d'imposta per investimenti nel settore produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (comma 457)	2,1			2,1			2,1		

³⁹ Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni in esame. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, rileva che il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per l'anno 2026 e che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la concessione di un credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro, con un limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura in beni strumentali nuovi compresi in appositi elenchi annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino 28 settembre 2028 (commi 454 e 457). Sono, altresì, definite le condizioni di fruizione del predetto credito d'imposta, quali una specifica disciplina nel caso in cui gli investimenti siano effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (comma 455), la compatibilità con altri crediti d'imposta previsti a legislazione vigente (comma 456), specifici adempimenti in capo ai soggetti beneficiari (comma 458).

Infine, le norme affidano ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione dei criteri e delle modalità in attuazione delle disposizioni in esame per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 (comma 459).

Al riguardo, si osserva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rileva maggiori spese in conto capitale sui tre saldi di finanza pubblica per ciascun anno del triennio 2026-2028, evidenziando separatamente quelle relative al 2026 (corrispondenti alla versione originaria del testo del disegno di legge) e quelle relative al 2027 e 2028 (corrispondenti alle annualità aggiunte al Senato). Tuttavia, in termini di indebitamento netto l'onere di 2,1 milioni di euro viene evidenziato due volte in relazione all'anno 2026. La RT invece non tiene conto delle modifiche introdotte dal Senato. Ciò stante, in merito ai predetti profili, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Commi 460-466 **(Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura)**

Normativa vigente. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023⁴⁰, come novellato dall'articolo 1, commi da 544 a 546, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), ha disposto, per il 2024 e il 2025, la concessione di un credito d'imposta alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE delle regioni rientranti nella ZES unica per l'acquisizione dei beni strumentali da realizzare entro il 15 novembre 2025, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, è stabilito che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁴¹, intervengono sulla disciplina concernente la concessione del credito d'imposta alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in quello della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali, recata dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023. In particolare, è disposta la rideterminazione delle percentuali rese note, ai sensi del comma 2-*ter* del citato articolo 16-*bis*, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate⁴² nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. È precisato che tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge (comma 460). Agli

⁴⁰ Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

⁴¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 40.1000 (Governo).

⁴² Provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2025.

oneri in termini di indebitamento netto derivanti da tale previsione, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio⁴³, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui del Fondo per la gestione delle emergenze istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024)⁴⁴ (comma 461).

Inoltre, novellando il predetto articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023, le norme dispongono:

- la proroga al 2026 del credito d'imposta in argomento, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 (comma 462);
- la definizione di condizioni e modalità ai fini della fruizione del predetto credito d'imposta, fissando in particolare termini decadenziali per le comunicazioni degli investimenti effettuati o programmati e per le comunicazioni integrative per gli investimenti effettivamente realizzati (comma 463);
- la definizione del criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. In particolare, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle citate comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 464);
- l'esclusivo utilizzo in compensazione del credito d'imposta (comma 465).

Infine, le norme precisano che il suddetto credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea⁴⁵ ed è

⁴³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge n. 202 del 2024.

⁴⁴ L'articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2024, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

⁴⁵ I regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 stabiliscono categorie aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato⁴⁶ e stabiliscono specifiche condizioni per la fruibilità del credito d'imposta in parola da parte delle grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli⁴⁷ (comma 466).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Rideterminazione delle percentuali del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, relativi al settore agricolo e della pesca ed acquacoltura, di cui all'art. 16-bis, del D.L. 124/2023, ed estensione della misura al 2026 [commi 460-462]	50,0			183,3			50,0		

La **relazione tecnica**, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alle norme, rappresenta che, con riferimento al credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 544, della legge n. 207 del 2024, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, è pari a 310.227.164 euro, a fronte di 50.000.000 euro di risorse disponibili, articolato come segue:

- 286.246.254 euro per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 2.336.507 euro per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;

⁴⁶ Purché tali aiuti abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento

⁴⁷ Le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalle norme in esame, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 21.644.403 euro per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La RT prosegue, rilevando che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 570047 del 12 dicembre 2025 ha reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al:

- 15,2538 per cento ($43.663.493/286.246.254$) dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805 per cento ($4.000.000/21.644.403$) dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.

A tal riguardo, la disposizione ridetermina nella misura del 58,7839 per cento la percentuale riferita agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e del 58,6102 per cento la misura riferita agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli oneri finanziari derivanti dalle predette rideterminazioni sono pari a 133,289 milioni di euro di cui:

- 124,60 milioni di euro con riferimento agli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale delle microimprese e delle piccole e medie imprese $[(58,7839 \text{ per cento} - 15,2538 \text{ per cento}) * 286.246.254]$;
- 8,69 milioni di euro con riferimento agli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli delle grandi imprese $[(58,6102 \text{ per cento} - 18,4805 \text{ per cento}) * 21.644.403]$.

Con riferimento alle coperture ai predetti oneri, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 in termini indebitamento netto, la RT precisa che le stesse sono articolate come segue:

- quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge n. 202 del 2024, in relazione ai risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziato per il credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria di cui al menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 202 del 2024;

- quanto a 71 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca⁴⁸.

Infine, con riguardo all'estensione all'anno 2026 del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, la RT, ribadendo quanto disposto dai commi da 462 a 466, sottolinea che la predetta misura genera oneri pari a 50 milioni di euro per il 2026, corrispondenti al limite di spesa stabilito dalle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina concernente la concessione del credito d'imposta alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in quello della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali, recata dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, rideterminando percentuali di cui al comma 2-ter del citato articolo 16-bis, nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (comma 460). Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti da tale previsione, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede

- quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio⁴⁹, in relazione ai risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziare per il credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 202 del 2024;
- quanto a 71 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443,

⁴⁸ Il Fondo è stato istituito con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies del decreto-legge n. 202 del 2024

della legge n. 213 del 2023, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca (comma 461).

In proposito, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, appare necessario che il Governo assicuri che le stesse non afferiscano a impegni giuridicamente perfezionati e che tale utilizzo non comprometta comunque la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riguardo all'imputazione all'anno 2025 degli oneri di cui al citato comma 461, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di risorse già destinate a spesa e considerando che la disposizione che incide sull'esercizio 2025 dovrebbe entrare in vigore prima della chiusura dell'esercizio medesimo.

Le rimanenti disposizioni, novellando il predetto articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, dispongono la proroga al 2026 del credito d'imposta in argomento, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 (comma 462), definendo le modalità applicative della misura agevolativa concernenti gli obblighi degli interessati (comma 463) e il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa (comma 465).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento invece al complessivo regime agevolativo prorogato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 462 a 466, si rileva che, successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame, è entrata in vigore la legge 18 dicembre 2025, n. 171, che ha disposto l'estensione della ZES unica ai territori delle Marche e dell'Umbria. Ciò stante, si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità, fermi restando i predetti limiti di spesa, di includere, attraverso una novella all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, anche i territori delle regioni Marche e Umbria tra quelli cui si applica il credito d'imposta di cui trattasi, in modo da poterli espressamente equiparare, anche sotto questo profilo, a quelli dell'Abruzzo, conformemente a quanto risulta dalla relazione illustrativa a corredo dell'AS 1639 che ha originato la predetta legge n. 171⁵⁰.

⁵⁰ La relazione illustrativa riferiva, in particolare, che l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica sarebbe stato finalizzato ad equiparare la posizione delle due regioni all'Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche

Comma 467
(Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, dispone - con una modifica al decreto legislativo n. 190 del 2024 – che gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti da fonti rinnovabili esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione, siano subordinati alla sdemanializzazione delle medesime aree. La norma specifica, inoltre, che tali interventi, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non devono comportare incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto già esistente e che l'indennità di esproprio è versata al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, subordina gli interventi di revisione della potenza degli impianti da fonti rinnovabili esistenti, abilitati o autorizzati, che insistono su aree di demanio civico, alla sdemanializzazione delle aree medesime.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione di cui trattasi.

Articolo 468
(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Normativa vigente. Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013⁵¹ e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti

economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.

⁵¹ Recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente l'accesso a finanziamenti agevolati e a contributi statali per investimenti in beni strumentali.

La norma incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la concessione di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, da parte di micro, piccole e medie imprese, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini).

Con riferimento ai profili applicativi della misura in argomento, si rammenta che l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 precisa, tra l'altro, che l'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con decreto interministeriale⁵². In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Il successivo comma 8-ter dispone che alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse destinate alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) (comma 468)	200,0	450,0		200,0	450,0		200,0	450,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

⁵² Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa nella misura di 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni di euro per il 2027 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 per la concessione di finanziamenti e contributi per gli investimenti, da parte di micro, piccole e medie imprese in beni strumentali (c.d. Nuova Sabatini).

In proposito, pur considerando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa gli effetti finanziari della misura, giacché questi ultimi sono rappresentati in modo identico sui tre saldi. Si rileva, infatti, che le risorse in questione, ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, essendo versate su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, determinano un effetto immediato pari all'intero stanziamento disposto sul saldo netto da finanziare; invece, almeno gli effetti in termini di fabbisogno, dovrebbero dipendere dall'effettiva erogazione dei contributi ministeriali che, secondo il comma 4 del citato articolo 2, è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con decreto, e solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.

Commi da 469 a 471

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 502 a 507, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) hanno autorizzato la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, affidando ad un decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo⁵³, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. In tale quadro, è previsto che le funzioni relative alla gestione dell'intervento⁵⁴

⁵³ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio 2025.

⁵⁴ Compresa quella relativa alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'attuazione dell'intervento.

possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.–Invitalia, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.) (comma 505). Per tali finalità è autorizzata, a valere sulle risorse sopra indicate, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 (comma 506).

Le norme, sostituendo il comma 502 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, affidano ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo⁵⁵ – con l'eliminazione del riferimento alla necessità di una previa intesa con la Conferenza permanente, nonché della consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, come previsto dall'attuale formulazione della disposizione – la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati nel settore turistico e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti (comma 1). Le norme, inoltre, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni al medesimo decreto di cui al comma 1. In tale quadro, è previsto che una quota non superiore all'1% delle predette risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, possa essere destinata alle funzioni relative alla gestione degli interventi come definite dall'articolo 1, comma 505, della citata legge di bilancio 2025 (comma 2). Infine, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni di euro per il 2028 e 250 milioni di euro per il 2029 per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008⁵⁶ (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁵⁵ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

⁵⁶ Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0
Finanziamento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008		250,0	50,0		250,0	50,0		175,0	35,0

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire sostanzialmente il contenuto delle norme, evidenzia che:

- la disposizione di cui al comma 1 è volta a modificare il comma 502 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, nell'ottica di apportare alcune semplificazioni procedurali in materia di definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ivi previste;
- con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 2, si prevede di riconoscere contributi a fondo perduto per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 30 milioni annui dal 2026 al 2028;
- con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 3, si prevede di riconoscere contributi a fondo perduto per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, sostituendo il comma 502 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, affidano ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni a supporto degli investimenti privati nel settore turistico (comma 469). Le norme, inoltre, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (di cui una quota non superiore all'1% destinabile alla gestione degli interventi), per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, demandando la relativa disciplina attuativa al medesimo decreto di cui al comma 1 (comma 470). Infine, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2027, di 50 milioni di euro per il 2028 e di 250 milioni di euro per il 2029 per il finanziamento dei contratti di

sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 (comma 471).

La relazione tecnica evidenzia che, con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 470, si prevede di riconoscere contributi a fondo perduto per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 30 milioni annui dal 2026 al 2028, mentre, con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 471, si prevede di riconoscere contributi a fondo perduto per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto e tenuto conto dei chiarimenti della relazione tecnica circa gli effetti dei contributi e finanziamenti in esame in termini di indebitamento netto, non si formulano osservazioni.

Comma 472

(Fondo Unico Nazionale per il Turismo – FUNT)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 366 e 368, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, i seguenti fondi da ripartire:

- il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di razionalizzare gli interventi volti a favorire l'attrattività e la promozione turistica nel territorio nazionale e sostenere gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzato a incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico.

Il successivo comma 369 ha affidato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi sopra descritti. Inoltre, con riguardo alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, il comma 370 ha disposto che il menzionato decreto ministeriale individui un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca

in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁵⁷, intervengono sulla disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale recata dall'articolo 1, commi da 366 a 370, della legge di bilancio 2022 come segue:

- al comma 366, ferma restando la finalità degli interventi finanziati dal Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, viene eliminato il riferimento al sostegno degli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza [lettera a)];
- con la sostituzione del comma 369, viene ridefinita la procedura concernente l'erogazione delle risorse dei predetti Fondi, essendo precisato che le risorse annualmente stanziare sugli stessi siano attribuite per la quota del 1'80 per cento per iniziative cofinanziate dalle Regioni e per la quota del 20 per cento per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. È, altresì, demandata ad un decreto del Ministro del turismo la definizione delle modalità di attuazione dell'accesso ai citati Fondi e di riparto dei medesimi.

Inoltre, è previsto che, per le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, il citato decreto ministeriale definisca le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi [lettera b)];

- con l'inserimento del comma 369-bis, è previsto che l'assegnazione delle risorse dei predetti Fondi sia affidata ad un decreto del Ministro del turismo, il quale, con specifico riferimento alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, definisce altresì un Piano per l'individuazione degli interventi.

Il Piano deve indicare i codici unici di progetto, i soggetti attuatori e il cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del predetto Fondo, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369 (cfr. *infra*) [lettera c)];

- con la sostituzione del comma 370, è stabilito che, per le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, la cui programmazione è su base triennale, il decreto di cui al comma 369, come modificato dalla

⁵⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 98.1000 (Governo).

novella in esame (cfr. *infra*), è adottato entro e non oltre il 31 marzo del primo anno di ciascun triennio a decorrere dal 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate, sia con riferimento a tale previsione sia in relazione alla previsione di cui al comma 369-*bis* introdotto dalla novella in esame, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite [lettera d)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione interviene sulla procedura relativa alla concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale, istituiti dall'articolo 1, commi 366 e 368, della legge di bilancio 2022 e successivamente rifinanziato, ai fini di garantire una migliore programmazione e di adeguare la disciplina ai criteri della nuova *governance* economica europea.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, intervenendo sulla disciplina relativa alla concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente e sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale, istituiti dall'articolo 1, commi da 366 a 370, della legge di bilancio 2022, dispongono la ridefinizione della procedura concernente l'erogazione delle risorse dei predetti Fondi, affidando a decreti ministeriali la definizione dei profili attuativi relativi all'erogazione delle predette risorse, quali l'accesso ai Fondi, il riparto degli stessi e l'assegnazione delle relative risorse. Inoltre, con riferimento alle risorse del Fondo di conto capitale, ai predetti decreti è demandata la disciplina delle modalità di monitoraggio degli interventi, delle ipotesi di revoca delle medesime risorse e uno specifico Piano degli interventi. Infine, è stabilito che le risorse revocate sulla base di quanto stabilito dalle norme in esame sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite.

La relazione tecnica evidenzia che le norme in esame sono volte a garantire una migliore programmazione e ad adeguare la disciplina ai criteri della nuova *governance* economica europea.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le norme si limitano a introdurre una disciplina più puntuale dei profili procedurali concernenti i finanziamenti a valere sui menzionati Fondi, senza incidere né

sull'ammontare delle risorse, né sulla dinamica della relativa erogazione previsti a legislazione vigente.

Commi 473-474 e 479
**(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di
ammodernamento del sistema idrico)**

Normativa vigente. L'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009⁵⁸ ha disposto che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il comma 1021 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) – il quale disciplinava il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale – è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A., ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006⁵⁹ è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. La medesima disposizione precisa, altresì, che ANAS S.p.A. provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Il citato comma 9-bis ha inoltre stabilito che i pagamenti dovuti ad ANAS S.p.A. a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione. Successivamente, l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010⁶⁰ ha integrato la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

⁵⁸ Recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

⁵⁹ L'articolo 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007 ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura del canone annuo corrisposto dagli enti concessionari di autostrade allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 537 del 1993 nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari, stabilendo altresì che il 21 per cento di tale quote sia corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.

⁶⁰ Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Le norme autorizzano a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite a titolo di canone annuo dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 78 del 2009 e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 473). Inoltre, al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)”, di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), è riconosciuta la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) (comma 474).

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge n. 197 del 2022, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, ha previsto la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente, il cui eventuale compenso, il cui importo è fissato dal medesimo DPCM, non può superare la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011⁶¹. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del predetto compenso sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. È, altresì, stabilito che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate⁶², può avvalersi della società ANAS S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 261 antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

⁶¹ L'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari ad acta sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

⁶² Il comma 474 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 stabilisce che il Commissario straordinario provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per lo svolgimento delle predette attività, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

È, altresì, previsto che, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera⁶³, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. (comma 479).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Contributo a favore di ANAS S.p.A. per attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale (comma 1)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

La **relazione tecnica**, con riguardo alla disposizione di cui al comma 1, precisa che l'integrazione delle risorse, già attribuite ad ANAS ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, per un importo pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, da destinare alle attività stabilite

⁶³ Di cui all'Allegato IV al decreto-legge n.77 del 2021 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dal medesimo comma 1, è necessaria al fine di far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, la RT evidenzia che la stessa è volta a chiarire il perimetro delle attività del Commissario straordinario per la realizzazione del Collegamento intermodale Roma (Tor de Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), riconoscendo la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Infatti, la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. Tale disposizione è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente.

Infine, con riguardo alla disposizione di cui al comma 3, la RT afferma che dalla stessa non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano, a favore di ANAS S.p.A., la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale ad integrazione delle risorse già attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 178 del 2009 e dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 473). Inoltre, è riconosciuta al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)” la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (comma 474).

Le norme, infine, prevedono la possibilità di rideterminare la durata – che non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni – della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa (comma 479).

La relazione tecnica precisa che l'integrazione delle risorse autorizzata dal comma 473 è necessaria al fine di far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri

costi per le attività di ANAS, mentre non ascrive oneri alle rimanenti disposizioni, evidenziando, in particolare, che la disposizione di cui al comma 473 è volta a chiarire il perimetro delle attività del Commissario straordinario al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente.

In proposito, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 473, si rileva che, sebbene l'onere sia limitato all'entità dello stanziamento autorizzato, andrebbero forniti elementi informativi circa l'entità del fabbisogno incrementale asserito dalla relazione tecnica.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.

Commi da 475 a 478 **(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, assegnano alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026 al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.210.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge n. 213 del 2023 (comma 475).

La disposizione al citato comma 76 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali.

Le norme, inoltre, inserendo il comma 280-bis all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, prevedono che il Commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria adriatica, nominato ai sensi del comma 280, assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 476).

Con una modifica all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, il Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana di Torino viene autorizzato ad aprire una contabilità speciale per la sola gestione

e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico e al suo compenso, in conformità con le procedure previste per le contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019 (comma 477).

Si ricorda che il citato articolo 32-*bis* ha autorizzato la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da ripartire in 100.000 euro per il compenso del Commissario e 50.000 euro per le spese relative all'eventuale supporto tecnico.

Le norme, inoltre, inserendo il comma 1-*bis*, all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 73 del 2025 recano un'ulteriore autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, fermo restando quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 8.

In proposito, si ricorda che l'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della società RAM S.p.a., per le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo. Nel dettaglio, il comma 1 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per gli atti convenzionali da stipularsi tra la società "RAM- Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.", società in-*house* del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle citate linee di intervento.

Si evidenzia che la Società RAM S.p.A. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026:

- per 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020;

Il citato comma 671 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio

2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale⁶⁴.

- per 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge, n. 34 del 2020;

Il citato articolo 214, comma 3, autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subito direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020⁶⁵.

- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020 (comma 478).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶⁴ L'autorizzazione di spesa è stata ridotta:

- di 1,5 milioni per l'anno 2025 e 1 milione per il 2026 dall'articolo 18, comma 3-ter, del decreto-legge n. 104 del 2023;
- di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 208 del 2024;
- di 240.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge n. 208 del 2024;
- di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027 dall'articolo 10, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2025;

⁶⁵ L'autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 23, che recano oneri per i seguenti importi:

- ☐ 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa (comma 1);
- ☐ 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci (comma 2-bis)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Risorse destinate all'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica	1,0	2,0		1,0	2,0		1,0	2,0	
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo straordinario alla Provincia di Potenza al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera	1,2			1,2			1,2		
Minori spese correnti									
Riduzione delle risorse destinate alla razionalizzazione dell'assetto logistico di Roma Capitale, di cui all'art. 1, c. 76, della L. 213/2023	1,2			1,2			1,2		

Riduzione delle risorse destinate a sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, di cui all'art. 214, c. 3, del D.L. 34/2020	-0,7			-0,7			-0,7		
Riduzione delle risorse destinate a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale, per gli effetti economici imputabili all'emergenza COVID-19, di cui all'art. 1, c. 671, della L. 178/2020	-0,3	-2,0		-0,3	-2,0		-0,3	-2,0	

La **relazione tecnica** afferma che:

- il comma 475, al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, assegna un contributo straordinario pari a 1.210.000 euro per l'anno 2026 in favore della Provincia di Potenza da destinare alla realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera sulla ex SS 93. Ai relativi oneri, pari a euro 1.210.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che presenta le necessarie disponibilità;

- il comma 476 prevede l’inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di attribuire al Commissario straordinario nominato per gli interventi della linea ferroviaria adriatica anche le attività finalizzate al completamento della progettazione, all’affidamento e alla realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, per lo svolgimento dei compiti assegnati, è espressamente previsto che al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, la struttura di supporto del Commissario è in grado di svolgere le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.
- il comma 477 introduce un ulteriore periodo all’articolo 32-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, autorizzando, per la gestione delle spese connesse al funzionamento del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino", l’apertura di una contabilità speciale per il pagamento del compenso del Commissario e delle spese per il supporto tecnico.
- il comma 478, novellando l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, autorizza un ulteriore stanziamento pari a euro 1.000.000 per l’anno 2026 e a euro 2.000.000 per l’anno 2027 per l’ampliamento delle attività di supporto in materia di economia del mare e logistica negli ambiti della mobilità, dello sviluppo e della digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica relative all’affiancamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per la gestione operativa di progetti e misure indicati dalle diverse Direzioni come da Missioni e Programmi MIT per gli anni 2026-2027.

In particolare, si tratta di attività svolte in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica da parte della società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. mediante atti convenzionali tra la stessa società e il MIT.

Il costo del Personale interno include per l’anno 2026 la valorizzazione della rendicontazione di giornate uomo di quattro risorse senior già contrattualizzate nonché di quindici risorse di terzo livello da contrattualizzare a tempo determinato ai sensi dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105. Per il 2027 si prevedono i costi per la

valorizzazione della rendicontazione di giornate uomo di quattro risorse senior già contrattualizzate nonché delle suddette quindici risorse a tempo determinato contrattualizzate nel 2026 da utilizzarsi secondo gli *effort* progettuali richiesti dal MIT. Il costo del personale è composto da retribuzioni, oneri sociali e buoni pasto. L'impegno si prefigura come limite massimo per la copertura dei costi sostenuti, che verranno riconosciuti solo a dimostrazione e certificazione degli effettivi costi liquidati dalla Società sulla base dell'Accordo di servizio vigente. La relazione tecnica assicura infine che le autorizzazioni di spesa delle quali è previsto l'utilizzo presentano le necessarie disponibilità e il loro impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, assegnano alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026 per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge n. 213 del 2023, relativa a contratti di locazione di immobili stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In proposito, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa, alla luce delle informazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Le norme, inoltre, prevedono che il Commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria adriatica assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della "Piattaforma logistica di Valle Ufita", autorizzandolo a nominare fino a due subcommissari per tale finalità. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In proposito, anche alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

Con una modifica all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, il Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana di Torino viene autorizzato ad aprire una contabilità speciale per la sola gestione e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico e al suo compenso.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

Le norme, inoltre, inserendo il comma 1-bis, all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2025 recano un'ulteriore autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026, per 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, e per 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge, n. 34 del 2020;

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

In proposito, alla luce delle informazioni contenute nella relazione tecnica, appare utile acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in merito all'articolazione delle risorse tra le diverse tipologie di costo per ciascuna annualità, così come illustrato nella relazione tecnica riferita all'articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2025.

La disposizione prevede, infatti, per l'anno 2027 un'autorizzazione di spesa di importo doppio rispetto a quella prevista per il 2026, senza che vengano esplicitate le motivazioni alla base di tale differenza. Per entrambe le annualità, viene tuttavia indicato che il costo del personale interno comprende la valorizzazione di quattro risorse senior già contrattualizzate e di ulteriori quindici risorse senior da contrattualizzare.

Si ricorda che il citato articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2025 dispone uno stanziamento complessivo pari a 2 milioni di euro, di cui 700.000 euro destinati alle spese per il personale interno, 920.000 euro ai costi generali, 19.345 euro alle spese per viaggi e trasferte e 360.655 euro all'IVA.

Comma 480

(Disposizioni in materia di collegamenti stradali e mobilità)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁶⁶, autorizzano la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040 (complessivamente 270 milioni di euro), al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse". È, altresì, affidata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottare

⁶⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.1001 (Governo).

entro il 31 marzo 2026, la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancato aggiornamento dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata adozione del predetto decreto è prevista la revoca delle risorse assegnate, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa autorizzano la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse", prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.*

In proposito, dal momento che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti, non si formulano osservazioni.

Commi 481 - 484

(Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma)

Normativa vigente. L'addizionale sui diritti d'imbarco è disciplinata dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Per quanto riguarda la destinazione delle somme, la quota corrispondente a 1 euro per passeggero stabilita inizialmente dall'art. 2, co. 11 della legge n. 350 citata e destinata all'entrata del bilancio dello Stato, viene riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, secondo i seguenti criteri:

- a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
- b) il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.

L'addizionale, fissata inizialmente nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato, è stata successivamente incrementata, con specifica destinazione delle relative somme, nelle misure di seguito indicate, con una serie di interventi legislativi:

- di 1 euro a passeggero dal decreto-legge n. 7 del 2005, poi portati a 3 euro a passeggero dal decreto-legge 134 del 2008 (per la destinazione di tale incremento v. infra);
- di 50 centesimi di euro a passeggero a decorrere dall'anno 2007, destinati a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti (articolo 1, comma 1328 della legge n. 296 del 2006);
- di 2 euro a passeggero imbarcato a decorrere dal 1° luglio 2013 (articolo 4, comma 75 della legge n. 92 del 2012), con specifica destinazione di tali somme all'INPS, con versamento da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e con la previsione che il versamento da parte delle compagnie aeree avvenga entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo (art. 2, comma 48, lett. b) della legge n. 92/2012).

L'incremento dell'addizionale, pari ai 3 euro previsti dall'articolo 6-quater, comma 2, del DL n. 7 del 2005, è stato destinato, a seguito di diverse proroghe, fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) e, per l'anno 2019, all'alimentazione dello stesso Fondo nella misura del cinquanta per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tali maggiori somme sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88).

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 744, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), reca disposizione circa le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei; il successivo comma 745 ha disposto l'incremento dell'addizionale di 50 centesimi a passeggero dal 1° aprile 2025 per i voli con destinazioni extra UE in partenza da aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni annui di passeggeri.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, prevede, al fine di incrementare il flusso turistico negli aeroporti dell'Emilia-Romagna che abbiano fatto registrare meno di 700.000 viaggiatori annui nel 2024, che non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La norma stabilisce che ai comuni della Regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei sopra richiamati non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del comma 11 della legge 350 del 2003 e la Regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

Inoltre, si dispone che la Regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 1.912.300 euro annui, dei quali:

- la somma di 1.471.000 euro annui è trasferita all'INPS a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.
- l'importo di 294.200 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 350 del 2003;
- l'importo di 147.100 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).

Si prevede che, in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro il termine prescritto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate extra-tributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Emilia-Romagna	1,9	1,9	1,9						
Minori spese correnti									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Emilia-Romagna				1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Maggiori spese correnti									

Disapplicazione nella Regione Emilia-Romagna dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili - trasferimenti all'INPS	1,5	1,5	1,5						
Minori entrate extra-tributarie									
Disapplicazione nella Regione Emilia-Romagna dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili	0,4	0,4	0,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

La relazione tecnica quantifica il mancato gettito annuo per l'erario a regime a decorrere dal 2026, come illustrato nella seguente tabella:

Aeroporto	Passeggeri	Aliquota (€)	Totale mancato gettito (€)
Rimini	161.590	6,5	1.050.335
Parma	66.590	6,5	432.835
Forlì	66.020	6,5	429.130
Totale	294.200		1.912.300

La RT espone i dati su cui si basa la stima delle minori entrate

Aeroporti interessati

Sulla base delle statistiche ENAC per l'anno 2024, risultano interessati dalla disposizione i seguenti aeroporti:

- Rimini: 161.590 passeggeri
- Forlì: 66.020 passeggeri
- Parma: 66.590 passeggeri

Totale passeggeri coinvolti: 294.200

Composizione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco

L'addizionale vigente è pari a €6,50 per passeggero, così ripartita:

- €5,00: destinati all'INPS (Fondo GIAS e Fondo per il settore del trasporto aereo)

- €0,50: destinati alla copertura dei costi del servizio antincendio aeroportuale

- €1,00: destinati a ENAC e finalità di sicurezza (tra cui una quota ai Comuni aeroportuali)

Ripartizione del ristoro a carico della Regione Emilia-Romagna

La regione Emilia-Romagna versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato 1.912.300 euro, da ripartire come segue:

- INPS: € 1.471.000

- Servizio antincendio: € 147.100
- ENAC / sicurezza: € 294.200

La misura garantisce la neutralità finanziaria per lo Stato grazie al ristoro integrale da parte della Regione che dovrà provvedere al versamento al bilancio dello Stato della somma pari a 1.912.300 euro annui entro il 30 aprile di ciascun anno a valere su risorse del bilancio regionale. La Regione dovrà parimenti ristorare i comuni afferenti agli scali aerei interessati per i mancati trasferimenti (16.026,20 euro per il 2024 come comunicato dal Ministero dell'interno). Le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono state rinvenute nel bilancio regionale dandogli apposita evidenza contabile.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026. Si prevede che le somme dovute ai comuni interessati a valere sulle entrate derivanti dall'addizionale in oggetto non siano corrisposte e che la Regione Emilia-Romagna provveda a ristorare i suddetti comuni per la mancata entrata. Si prevede, altresì, che la medesima Regione provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2026, le somme occorrenti a compensare il mancato gettito erariale, pari a 1.912.300 euro annui, dei quali:

- la somma di 1.471.000 euro annui è trasferita all'INPS a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.
- l'importo di 294.200 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 350 del 2003;
- l'importo di 147.100 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).

In caso di mancato versamento da parte della Regione Emilia-Romagna delle somme così quantificate, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo sulle somme spettanti all'Emilia Romagna.

La relazione tecnica quantifica il mancato gettito annuo per l'erario a regime a decorrere dal 2026, in 1,91 milioni di euro a regime. La misura garantisce la neutralità finanziaria per lo Stato grazie al ristoro integrale da parte della Regione Emilia Romagna che dovrà provvedere al versamento al bilancio dello Stato della citata somma entro il 30 aprile di ciascun anno a valere su risorse del bilancio regionale. La RT assicura che le risorse delle

quali è previsto l'utilizzo sono state rinvenute nel bilancio regionale dandogli apposita evidenza contabile.

In proposito, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla RT la quantificazione delle minori entrate risulta verificabile.

Comma 485

(Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità)

La norma, introdotta dal Senato⁶⁷, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi normativi in materia di mobilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Interventi normativi in materia di mobilità	200,0	150,0		200,0	150,0		200,0	150,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi normativi in materia di mobilità.

In proposito, dal momento che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti, non si formulano osservazioni.

Comma 486

(Sicurezza gallerie ferroviarie)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁶⁸, nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di consentire

⁶⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 40.1000 Governo.

⁶⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 99.0.19.

al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dall'articolo 13 (proroga termini in materia di infrastrutture e trasporti), comma 17-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge n. 183 del 2020⁶⁹.

Si rammenta l'articolo 13, comma 17-bis, quarto periodo, del decreto-legge n. 183 del 2020 prevede che nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che detti apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, in caso di incidente, i gestori debbano assicurare, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>milioni di euro</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio, di cui al c. 2 del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotta dal Senato, nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di consentire al gestore

⁶⁹ Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Commi da 487 a 494

(Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, demanda ad un decreto interministeriale la definizione del prezzo nazionale recante i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori, da aggiornare annualmente (comma 487). Ai fini della definizione del prezzo e del monitoraggio dei prezzi viene istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche che, tra l'altro, svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti d'appalto di importo superiore a 100 milioni di euro (comma 488). L'Osservatorio opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione ed è composto da un numero massimo di 10 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2026 per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione (comma 489).

Vengono, altresì, dettate specifiche disposizioni volte a:

- prevedere per gli appalti pubblici di lavori, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, che per i relativi contratti, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) - afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori - venga adottato applicando i prezziari regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezziari speciali adottati ai sensi del medesimo decreto legislativo. I maggiori

- importi derivanti dall'applicazione dei summenzionati prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 6 e 7, nella misura del 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (comma 490);
- modificare il comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che nel testo vigente estende la disciplina introdotta dal medesimo articolo – per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori – anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e dei soggetti operanti nei c.d. settori speciali. Tali modifiche, in particolare, prorogano, fino a non oltre il 31 dicembre 2026 (in luogo del termine del 31 dicembre 2025 attualmente vigente), l'applicazione, ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data del 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, di un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022. Viene, altresì, esteso fino alla data di fine lavori, la non applicazione della suddetta disciplina agli interventi⁷⁰ infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Viene, quindi disposto, per gli interventi da ultimo citati un adeguamento massimo del 35% degli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali. L'adeguamento è calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni (comma 491);
 - prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proceda alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche

⁷⁰ Individuati dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023.

rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Per far fronte ai maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall'applicazione dei medesimi commi 490 e 491, ferma restando l'applicazione della normativa vigente concernente il Fondo per le opere indifferibili⁷¹ viene stabilito che le stesse utilizzano le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti (comma 492);

- prevedere che la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi (come determinate ai sensi del comma precedente) risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, attivi in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme (comma 493).

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 494).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Compensi per esperti e convenzioni dell'Osservatorio (comma 489)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che queste intervengono in materia di aumento dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell'energia che ha colpito gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 30 giugno 2023. Con riguardo al comma 489 viene precisato che è composto da un numero

⁷¹ Di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto- legge n. 50 del 2022.

massimo di dieci esperti. In merito al comma 491 viene evidenziato che con lo stesso si intende garantire la continuità nella realizzazione di 3 grandi interventi infrastrutturali relativi al Progetto unico del Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi, Verona-Bivio Vicenza e Brescia est-Verona, compresi nel PNRR, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative lavorazioni. Il limite massimo del 35 per cento, che garantisce uno strumento di “flessibilità controllata” che consente un adeguamento dei prezzi di contratti stipulati da lungo tempo, non più compatibili con quelli dell’attuale mercato, è stato determinato sulla base della metodologia di calcolo adottata per le medesime opere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il riconoscimento degli effettivi fabbisogni aggiuntivi, nell’ambito della procedura di verifica adottata per dare attuazione all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023. In merito al comma 493 viene riferito che il meccanismo ivi previsto è concepito per assicurare la neutralità finanziaria, evitando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, istituisce presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche. L’Osservatorio opera, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, ed è composto da un numero massimo di 10 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2026 per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l’eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione (commi da 487 a 489).

In proposito, pur prendendosi atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della verifica dell’importo della spesa autorizzata, si rileva l’opportunità di acquisire elementi di valutazione in merito agli ulteriori profili di onerosità derivanti dall’istituzione della suddetta struttura, con riguardo, specifico alle risorse umane e strumentali di cui necessiterà l’Osservatorio, di cui non si fa menzione nel testo e nella relazione tecnica. Considerato che a riguardo la norma si limita a demandare all’adozione di un decreto interministeriale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento e svolgimento delle attività dello stesso, andrebbe acquisto l’avviso del Governo circa la possibilità che l’Osservatorio possa operare in condizioni di neutralità finanziaria, come peraltro prescritto dal comma 494.

Le norme dispongono, altresì, l'applicazione di un meccanismo di rideterminazione dei prezzi (in aumento rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente) con riguardo a specifici contratti d'appalto pubblici a cui sono tenute le stazioni appaltanti (in particolare società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. e dei soggetti operanti nei c.d. settori speciali), al fine di tener conto degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, intervenuti in relazione ai medesimi appalti pubblici (commi 490, 491 e 493). Viene, altresì, previsto che, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proceda alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione delle suddette disposizioni, indicando per ogni intervento le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Inoltre, per far fronte ai maggiori oneri per le stazioni appaltanti, ferma restando l'applicazione della normativa vigente concernente il Fondo per le opere indifferibili, viene stabilito che le stesse utilizzano le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, nonché le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti (comma 492).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto che, i suddetti maggiori oneri trovino copertura nei limiti delle risorse oggetto di ricognizioni da parte del Ministero dei trasporti e pertanto, come prescritto dal comma 494 in condizioni di neutralità finanziaria.

Comma 495

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

La norma autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere del MAECI ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 66 del 2010⁷², a norma del quale all'Arma dei carabinieri è affidata la garanzia dei servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁷² Recante codice dell'ordinamento militare.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Risorse destinate al rafforzamento e alla stabilizzazione del contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere, di cui all'art. 158 del D.Lgs. 66/2010 – effetti riflessi				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

La **relazione tecnica** riferisce che il costo, corrispondente all'autorizzazione di spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, da destinare al finanziamento aggiuntivo per il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'estero, è stato calcolato sulla base delle Indennità di Servizio all'estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e sedi limitrofe) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione). Con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie.

	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

Per la stabilizzazione della presenza aggiuntiva del personale dell'Arma in Ucraina e nei Paesi limitrofi, il calcolo degli oneri è desunto dalla seguente tabella.

Nr	Sede	Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO						ONERE PER 12 MESI	VIAGGI Spese viaggio di assegnazione breve (A/R) (cap. 1292/3)
						Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		
1	Amb. Kiev	1				1	€ 141.456	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 36.586	€ 194.245	€ 1.260
2	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
3	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
4	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
5	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
6	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
7	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
8	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
9	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
10	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
11	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
12	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
13	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 940
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
15	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
17	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
18	Amb. Minsk				1	1	€ 50.426	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.170	€ 69.436	€ 984
19	Amb. Tallin				1	1	€ 37.683	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.029	€ 57.551	€ 660
20	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.020
21	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 520
22	Amb. Bucarest				1	1	€ 35.949	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.767	€ 55.555	€ 760
23	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 7.600
24	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 7.000
						24	€ 1.647.822	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 403.836	€ 2.298.885	€ 37.324
												TOTALE GENERALE	€ 2.336.209

Per le restanti 15 posizioni, non si può fare riferimento a sedi specifiche e si è pertanto fatto ricorso alla media dell'indennità di servizio all'estero del personale dell'Arma incaricato di funzioni di vigilanza e sicurezza delle sedi all'estero (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio).

L'onere può essere suddiviso nelle seguenti componenti del trattamento economico (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio):

ISE netta con carichi di famiglia	77.964
Ritenute erariali	5.004
Ritenute previdenziali	1.326
Ritenute a carico amministrazione	3.508
Maggiorazione alloggio	21.871
Indennità prima sistemazione *	6.091
Ritenute erariali su IPS *	2.020
Ritenute previdenziali su IPS *	581
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	1.537
Indennità rientro *	4.737
Ritenute erariali su IPS *	1.112
Ritenute previdenziali su IPS *	320
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	847
Provvidenze scolastiche *	11.793
Contributo trasporto effetti *	6.395
Viaggio trasferimento *	3.475
Viaggio congedo **	3.972
TOTALE	152.553

* Importo medio su due anni, tenuto conto che l'indennità è dovuta non ogni anno, ma solo all'atto del trasferimento. Prudenzialmente, si considera una periodicità dei trasferimenti al compimento del periodo minimo di permanenza in sede di due anni.

** Importo calcolato sui valori medi rilevati sulla base del regime vigente fino al 2024, non essendo ancora disponibili dati relativamente a seguito della modifica dell'articolo 181 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere del MAECI ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

La relazione tecnica evidenzia che il costo, corrispondente all'autorizzazione di spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, da destinare al finanziamento aggiuntivo per il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'estero, è stato calcolato sulla base delle Indennità di Servizio all'estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche sedi presso cui il personale è già impiegato o sarà dislocato, fornendo dati ed elementi informativi utilizzati per la quantificazione dello stesso.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Comma 496
(Reclutamento di personale diplomatico presso il MAECI)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Ministero degli affari esteri a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretari di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1 ° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1 ° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1 ° novembre 2028. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 555.867 per il 2026, di euro 3.891.069 per il 2027, di euro 7.226.271 per il 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dal 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (comma 496).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Assunzione di personale diplomatico presso il MAECI (comma 496)	0,6	3,9	7,2	0,6	3,9	7,2	0,6	3,9	7,2
Assunzione di personale diplomatico presso il MAECI – spese di reclutamento (comma 496)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Assunzione di personale diplomatico presso il MAECI – effetti riflessi (comma 496)				0,3	1,9	3,5	0,3	1,9	3,5

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e quantifica i relativi oneri sulla base della retribuzione pro capite annua (“lordo stato”) prevista per il grado di segretario di legazione (grado iniziale della carriera) che viene indicata, con riferimento al primo anno (sulla base di dati e parametri sintetizzati in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) in euro 95.291,48. La carriera diplomatica non prevede nel primo decennio di carriera scatti stipendiali o promozioni. La proiezione temporale dell'onere è stata quantificata considerando

l'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di 35 unità di segretario di legazione a decorrere dal 1° novembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, come illustrato nel prospetto seguente:

(euro)				
	35 unità nel 2026	35 unità nel 2027	35 unità nel 2028	Totale
2026	555.867			555.867
2027	3.335.202	555.867		3.891.069
2028	3.335.202	3.335.202	555.867	7.226.271
Dal 2029	3.335.202		3.335.202	10.005.606

Tenuto conto che l'accesso alla carriera diplomatica può avvenire esclusivamente per concorso pubblico e dal grado iniziale (articolo 99, ultimo comma, del DPR n. 18 del 1967), con riferimento agli oneri di ciascuna delle tre procedure concorsuali, secondo le modalità previste per lo svolgimento della prova preselettiva e delle prove scritte e orali, il costo stimato è di 400.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza il Ministero degli affari esteri a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretari di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La decorrenza delle assunzioni è fissata, per ciascun anno, al 1° novembre. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 555.867 per il 2026, di euro 3.891.069 per il 2027, di euro 7.226.271 per il 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dal 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento è, altresì, autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono la verifica e la conferma della quantificazione degli importi delle spese autorizzate. La relazione tecnica, con riguardo alla progressione della dinamica retributiva del personale in riferimento, riferisce che la carriera diplomatica non prevede nel primo decennio di servizio scatti stipendiali o promozioni.

Comma 497

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

La norma autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani

all'estero di cui alla legge n. 286 del 2003⁷³ e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge n. 368 del 1989⁷⁴.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Risorse destinate allo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla L. 286/2003 e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla L. 368/1989	14,0			14,0			14,0		

La **relazione tecnica**, con riferimento agli oneri indicati dalla norma in esame, evidenzia che nel 2021 per l'organizzazione delle medesime operazioni elettorali furono stanziati 9 milioni di euro che sono stati pressoché integralmente spesi e rivede al rialzo la previsione per le prossime elezioni, in ragione dei seguenti fattori: 1) l'accresciuta consistenza del corpo elettorale rispetto al 2021 in virtù di un consistente incremento dei connazionali iscritti all'AIRE, passati da 5.652.080 ad un totale di 6.412.752 (dati al 30 settembre 2025); 2) l'aumento delle spese postali, soprattutto in alcuni Paesi dove risiedono le collettività italiane tra le più numerose e che sono caratterizzati da elevatissimi tassi di inflazione (si pensi ad esempio ad Argentina e Venezuela). Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, l'Indice dei prezzi al consumo a livello mondiale ha avuto un picco di crescita tra il 2022 ed il 2023 (+8,7%), cui è seguito un ulteriore aumento del 6,7% nel 2024, mentre si stima, per il 2025, un nuovo incremento di oltre il 4%. Di particolare rilevanza è proprio il caso dell'Argentina, dove risiede il più alto numero di elettori, e dove è stato registrato un tasso di inflazione del 211% nel 2023 e del 117% nel 2024, combinato ad una estrema volatilità del tasso di cambio. Come confermato anche in occasione delle recenti operazioni referendarie svolte all'estero nel 2025, i costi legati all'invio dei plichi elettorali si attestano tipicamente intorno al 70% della spesa totale dell'esercizio elettorale; 3) la progressiva istituzione di nuovi Comitati. Entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione *ex lege* (articolo 23, comma 3, della

⁷³ Recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

⁷⁴ Recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

legge n. 286 del 2003) di almeno altri nove Comites, in considerazione delle circoscrizioni consolari che avranno superato la soglia numerica di tremila iscritti all'AIRE. La somma è prudenzialmente stimata al fine di ottemperare l'obbligo di coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità per i componenti dei seggi e quelli derivanti dalla stampa, dall'invio e dall'affrancatura di ritorno dei plichi elettorali inviati agli elettori che ne avranno fatto richiesta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.67 del 2012, come introdotto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n.109 del 2014. Al riguardo, l'importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate chiaramente al più elevato numero di aventi diritto stimati per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo scrutinio avviene direttamente presso le sedi estere. Quanto alle indennità dovute ai componenti dei seggi, si stima di costituire circa 340 seggi, sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 286 del 2003 prevede la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori. Ogni seggio è formato da un presidente, un segretario e quattro scrutatori, ai quali spettano, sulla base del vigente decreto interministeriale MAECI-MEF adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della suddetta legge n. 286 del 2003 e nelle more di un possibile adeguamento (considerato che l'ultimo decreto interministeriale di fissazione dei corrispettivi risale ormai al 2004), rispettivamente 143,06 euro, 122,40 euro e 122,40 euro. L'onere totale stimato per le indennità spettanti ai componenti di un singolo seggio è quindi pari a 755,06 euro e, per il totale dei 340 seggi di cui si stima necessaria la costituzione, è pari a 256.720,40 euro. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro per tenere conto di possibili seggi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in considerazione di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La relazione tecnica, sulla base del dato storico dello stanziamento per l'organizzazione delle medesime operazioni elettorali (9 milioni di euro nel 2021, pressoché integralmente spesi), rivede al rialzo la previsione per le prossime elezioni, in ragione dell'accresciuta consistenza del corpo elettorale rispetto al 2021, dell'aumento delle spese postali e della

progressiva istituzione di nuovi Comitati, fornendo dati e parametri tali da consentire di ricostruire l'onere stimato per le indennità spettanti ai componenti dei seggi e assicurando, altresì, che il medesimo troverebbe capienza nello stanziamento complessivo previsto dalla norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è configurato come limite di spesa e tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

Comma 498

(Promozione economica e culturale finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il potenziamento di iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri. Nel corso dell'esame al Senato⁷⁵ è stata, altresì, disposta l'attribuzione di una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del predetto fondo alla prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della medesima città e del suo territorio.

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 634, della legge di bilancio 2025 ha autorizzato, in favore del MAECI, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁷⁵ Emendamento 102.1000.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione, nello stato di previsione del MAECI, di un fondo per la promozione economica e culturale dell'Italia all'estero	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto della norma, precisa che lo stanziamento destinato ad attività connesse alla celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della medesima città e del suo territorio, dal quale derivano oneri pari a 6 milioni per l'anno 2026, costituisce una finalizzazione a specifiche attività di una quota parte dello stanziamento già previsto dalla medesima disposizione, peraltro configurato come tetto massimo di spesa, e pertanto lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli derivanti dallo stanziamento complessivo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI. È altresì prevista, nell'ambito del predetto fondo, l'attribuzione di una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 alla prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1, comma 634, della legge di bilancio 2025, connesse alla celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della medesima città e del suo territorio.

In proposito, non si formulano osservazioni né con riguardo all'onere derivante dallo stanziamento complessivo disposto dalla norma, che risulta configurato come limite massimo di spesa, né in relazione all'onere derivante dallo stanziamento destinato alle attività di valorizzazione e promozione della città di Napoli, giacché lo stesso, configurato anch'esso come limite di spesa e individuato come quota del predetto stanziamento complessivo, non determina l'insorgenza di oneri aggiuntivi rispetto a quest'ultimo, come peraltro evidenziato dalla relazione tecnica.

Commi 499 e 500

(Borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

Normativa vigente. L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025⁷⁶ ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, il Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi⁷⁷, con una dotazione di 1 milione euro per l'anno 2025, affidando altresì la definizione di requisiti, criteri e modalità di erogazione delle borse di studio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport. La relazione tecnica riferita alla misura in argomento precisava che lo stanziamento di 1 milione di euro avrebbe consentito di erogare, per l'anno 2025, 200 borse di studio di 5.000 euro cadauna.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁷⁸, novellando l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 2025, dispongono un'integrazione del Fondo sport per studenti universitari con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di garantire continuità all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi (comma 499). Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili⁷⁹ (comma 500).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁷⁶ Recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

⁷⁷ Ai sensi del medesimo articolo 13, comma 1, le borse di studio possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

⁷⁸ Emendamento 102.1001 (Governo).

⁷⁹ Istituito dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari», di cui all'art. 13, c. 1, del D.L. 96/2025 (comma 499)	5,0			5,0			5,0		
Minori spese in conto corrente									
Riduzione del «Fondo per le politiche giovanili», di cui all'art. 19, c. 2, del D.L. 223/2006 (comma 500)	5,0			5,0			5,0		

La **relazione tecnica**, oltre a evidenziare la finalità della disposizione in esame e a ribadire i relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili, precisa che quest'ultimo presenta le necessarie disponibilità e che tale riduzione non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono un'integrazione del Fondo sport per studenti universitari di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025 con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili.

La relazione tecnica evidenzia che il citato Fondo presenta le necessarie disponibilità e che la riduzione dello stesso per l'attuazione delle norme in esame non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica e considerato che l'onere derivante dall'attuazione delle norme risulta configurato come limite massimo di spesa.

Comma 501

(Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa)

La norma, introdotta al Senato⁸⁰, concede un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma per lo svolgimento di attività culturali sul tema, tra l'altro, dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, finalizzato alle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Ue e della difesa dei valori europei	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, concede un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 502

(Contributo in favore della Fondazione Med-Or)

La norma, introdotta al Senato⁸¹, concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche,

⁸⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 102.8 (testo 2).

⁸¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 102.8 (testo 2).

studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore della Fondazione Med-Or, finalizzato alle ricerche, agli studi e alle pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Commi 503 e 504

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 474, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha istituito, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981 (c.d. Fondo 394/81, istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia), le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A., ciascuna con contabilità separata:

- a) "Sezione crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni,

partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali⁸²;

- b) “Sezione investimenti infrastrutture”, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all’acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane⁸³;
- c) “Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi”, per le finalità di cui all’articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019 (operazioni di *venture capital* a livello internazionale).

L’articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011⁸⁴ ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese⁸⁵, al quale sono state trasferite le risorse già destinate all’ICE per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero.

Le norme incrementano di 100 milioni di euro per l’anno 2026 la dotazione della “Sezione *Venture Capital* e investimenti partecipativi” di cui all’articolo 1, comma 474, lettera c), della legge di bilancio 2025, a valere sulle disponibilità del Fondo 394/81, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 474 della medesima legge di bilancio 2025 (comma 503). Al contempo, viene incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la dotazione del fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011 (comma 504).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁸² Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori.

⁸³ Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.

⁸⁴ Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

⁸⁵ A decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il fondo è stato trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, c. 19, del D.L. 98/2011 (comma 504)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

La **relazione tecnica** evidenzia che all'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione della "Sezione *Venture Capital* e investimenti partecipativi" (VCIP), di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge di bilancio 2025, si provvede, tenuto conto del profilo di rischio non peggiorativo, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La RT, nel ribadire quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 503, evidenzia che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendono le dotazioni delle sezioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Sezione crescita" e "Sezione investimenti infrastrutture"). Inoltre, fa presente che la legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST S.p.A., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *venture capital*⁸⁶. Tale rifinanziamento, considerati anche i rientri attesi sul portafoglio in essere, è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie per il 2026. Infatti, alla data del 31 dicembre 2025 la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria. La RT riferisce, altresì, che, sulla base delle stime di operatività del Fondo 394 per l'anno 2026, complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati.

⁸⁶ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 477, della legge di bilancio 2025, la "Sezione *Venture Capital* e investimenti partecipativi" di cui al comma 474, lettera c), è subentrata automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* gestito dalla Simest, che viene soppresso.

Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 504, la RT si limita a ribadire il contenuto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 100 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione della "Sezione Venture Capital e investimenti partecipativi" di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge di bilancio 2025, istituita nell'ambito del Fondo 394/81, utilizzando a tal fine le disponibilità del medesimo Fondo, al netto delle dotazioni delle Sezioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 474 (comma 503). Viene, altresì, incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la dotazione del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011 (comma 2).

La relazione tecnica evidenzia che all'incremento disposto dal comma 503 si provvede, tenuto conto del profilo di rischio non peggiorativo, a valere sulle disponibilità del Fondo 394, precisando che le disponibilità residue del medesimo utilizzate a copertura di tale intervento, complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro, risultano pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerati, da un lato, gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica con riguardo a quanto disposto dal comma 503, dall'altro, la circostanza che l'incremento della dotazione del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è configurato dal comma 504 come limite massimo di spesa.

Commi da 505 a 510 ***(Interventi in favore dell'Ucraina)***

Le norme istituiscono, per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato (comma 505), finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina e vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane (comma 506).

Inoltre, nel disciplinare le condizioni attuative di tale previsione, le norme stabiliscono che:

- il Ministero dell'economia e delle finanze possa affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del predetto Fondo, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione (comma 507);
- per la gestione dei citati interventi sia autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le predette società controllate sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla menzionata convenzione (comma 508);
- con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle medesime società, secondo le modalità stabilite nella convenzione, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame (comma 509);
- per le attività oggetto della convenzione è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo dell'istituendo Fondo (comma 510).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici (comma 505)	50,0			50,0			50,0		
Maggiori spese correnti									
Contributo a beneficio del Governo dell'Ucraina finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici - spese di gestione (comma 510)	0,1			0,1			0,1		

La **relazione tecnica** precisa che il fondo istituito dalla disposizione di cui al comma 505 è destinato all'erogazione di un contributo a dono di 50 milioni di euro a favore del Governo dell'Ucraina (comma 505) e per 100 mila euro per l'anno 2026 per gli oneri e le spese connessi alla concessione del suddetto contributo (comma 510).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato (comma 505), vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane (comma 506). In tale quadro, le norme stabiliscono, tra l'altro: la facoltà per il Ministero dell'economia e delle finanze di affidare l'erogazione del citato contributo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, a società partecipate e sottoposte al suo controllo, secondo le modalità stabilite con apposita convenzione (comma 507); la definizione dei termini e delle modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 505 con un accordo di contribuzione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Governo dell'Ucraina, secondo le modalità stabilite nella predetta convenzione (comma 509); l'autorizzazione, nell'anno 2026, della spesa per le attività oggetto della citata convenzione, fino a un massimo di 100 mila euro, a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del Fondo (comma 510).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulato considerato che l'onere è configurato come limite di spesa. Andrebbero comunque forniti elementi di informazione in merito alla disposizione di cui al comma 506, per altro non considerata dalla relazione tecnica, che prevedendo che l'azione di sostegno sia vincolata all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane, potrebbe non risultare coerente con la disciplina europea e potrebbe pertanto comportare l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Commi da 511 a 514
(Misure per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁸⁷, al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, incrementano di (comma 511):

- 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero [lettera a)];
- 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani [lettera b)];
- 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari [lettera c)];
- 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero⁸⁸ [lettera d)].

Per le medesime finalità di cui al comma 511, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa (comma 512):

- 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero [lettera a)];
- 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero [lettera b)].

Inoltre, la legge n. 91 del 1992⁸⁹ è novellata come segue (comma 513):

- all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), è modificato, da 1 a 3 anni dalla nascita del minore⁹⁰, il termine entro il quale è possibile presentare la dichiarazione ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per il minore straniero e apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita [lettera a)];
- all'articolo 9-bis, comma 2, è precisato che la vigente previsione secondo la quale le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza⁹¹ sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro non si applica alle

⁸⁷ Per effetto dell'approvazione della nuova riformulazione degli emendamenti 100.0.4, 100.0.8, 103.20, 103.21, 103.22, 104.0.29, 104.0.30 e 104.0.14.

⁸⁸ Di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

⁸⁹ Recante norme sulla cittadinanza.

⁹⁰ O dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

⁹¹ Ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare

dichiarazioni di cui al citato articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), come modificato dalla presente legge. Inoltre, tenuto conto di tale precisazione introdotta dalle norme in esame, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari [lettera *b*]).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Risorse per gli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero [comma 511, lettera <i>a</i>)]	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Risorse per le scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani [comma 511, lettera <i>b</i>)]	1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
Risorse in favore della rete dei consoli onorari [comma 511, lettera <i>c</i>)]	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Risorse in favore del Consiglio generale degli italiani all'estero [comma 511, lettera <i>d</i>)]	0,5			0,5			0,5		
Risorse in favore dei Comitati degli italiani all'estero [comma 512, lettera <i>a</i>)]	0,7			0,7			0,7		
Contributo in favore della Camere di commercio italiane all'estero [comma 512, lettera <i>b</i>)]	1,0			1,0			1,0		
Finanziamento di progetti del Dip. libertà civili e immigrazione per collaborazione internazionale e assistenza ai Paesi terzi - Oneri attività istruttorie (comma 513)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto delle norme, precisa che il Consiglio generale degli italiani all'estero non è un ente dotato di propria personalità giuridica, ma è una struttura consultiva collegiale istituita dalla legge n. 368 del 1989 presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che n. 18 del 2023 le norme in esame, introdotte dal Senato, al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero, incrementano di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. Al medesimo fine sono altresì disposte le autorizzazioni di spesa di 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero e di 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero. Inoltre, con una novella all'articolo 9-bis, comma 2, alla legge n. 91 del 1992, è precisato che la vigente previsione secondo la quale le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro non si applica alle dichiarazioni ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per il minore straniero e apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), come modificato dalle norme in esame. Inoltre, tenuto conto della menzionata novella, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.

Al riguardo, con riferimento agli incrementi di autorizzazioni di spesa già previste e alle nuove autorizzazioni di spesa, non si formulano osservazioni, giacché gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti dalle norme in esame. Per quanto concerne, invece, la novella all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1992 volta a escludere il pagamento del contributo per le dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, appare necessario che il Governo chiarisca se da tale esclusione

derivino minori entrate e, in tal caso, fornisca altresì elementi di informazione per la quantificazione e la copertura delle stesse.

Commi da 515 a 517 **(Misure in materia di istruzione)**

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevede la possibilità per il dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, prevedendo per quest'ultimo la conservazione del trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza qualora venisse impiegato in gradi di istruzione inferiore.

Le norme, intervenendo sull'articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015, dispongono l'obbligo, anziché la possibilità, per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Viene, altresì, stabilito che, per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene la facoltà di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi (comma 515). Viene, inoltre, intervenendo sull'articolo 1, comma 696, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), in materia di monitoraggio, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. In particolare, viene previsto che il citato monitoraggio passi da trimestrale a quadrimestrale. Inoltre, viene ampliato e dettagliato maggiormente l'oggetto del medesimo monitoraggio, riguardando, oltre alle spese per supplenze brevi e saltuarie, anche le assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale), nonché le relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione (comma 516). Viene, inoltre, previsto che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del suddetto comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, siano destinati⁹² all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta

⁹² Per effetto dell'emendamento 15.1000 del Governo, il quale ha precisato che gli eventuali risparmi di spesa in parola "sono", anziché "possono essere", destinati all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF).

formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui al suddetto articolo 1, comma 696, della legge n. 190 del 2014, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del provvedimento in esame (comma 517).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, con riferimento al comma 516, relativo al monitoraggio dell'andamento della spesa e dell'utilizzo dei contratti di supplenza breve e saltuaria, la disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività già svolta a legislazione vigente. Con riferimento al comma 517, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione, sottolineando che alla medesima sarà data attuazione fermo il rispetto dei saldi di finanza pubblica e del limite della spesa netta previsto dal Piano Strutturale di Bilancio di medio termine.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, intervenendo sull'articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015, stabiliscono l'obbligo, in luogo della facoltà, per il dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti su posti comuni delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica. Si interviene, inoltre, sul monitoraggio delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, di cui all'articolo 1, comma 696, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), prevedendo che lo stesso sia quadrimestrale, anziché trimestrale, nonché estendendo e dettagliando maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso. Viene, inoltre, previsto che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del predetto intervento sull'articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015, siano destinati, con la legge di assestamento, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

Al riguardo, dovrebbe essere valutata la coerenza della disposizione con la vigente disciplina contabile, laddove prevede che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dal comma 515 siano destinati "con la legge di assestamento" all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, posto che il predetto incremento verrebbe in tal modo disposto mediante una legge meramente formale.

Comma 518
(Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri scolastici)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁹³, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Viene, altresì, disposto che con decreto ministeriale siano stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo, anche al fine del rispetto del predetto limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato all'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo nuovi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000€	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato all'erogazione,

⁹³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.7 (testo 5).

per il tramite dei comuni, di contributi destinati ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici nelle scuole secondarie di secondo grado.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere recato dalla disposizione in esame risulta configurato come limite di spesa.

Comma 519

(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁹⁴, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino ad euro 1.500 agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000, prevedendo, inoltre, che le relative modalità di attuazione siano stabilite con decreto ministeriale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria	20,0			20,0			20,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino ad euro 1.500 agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

⁹⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 105.23 (testo 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere recato dalla disposizione in esame risulta configurato come limite di spesa.

Commi da 520 a 526
***(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione
dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni
scolastiche)***

Le norme, modificate al Senato⁹⁵, sostituendo il comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, stabiliscono che l'organico dell'autonomia sia determinato annualmente, anziché con cadenza triennale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite decreto ministeriale annuale⁹⁶, consentendo comunque che, nell'ambito del predetto decreto, possa essere definita una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento, nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 520). Viene conseguentemente soppresso il riferimento al carattere "triennale" dell'organico dell'autonomia nella disposizione, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), che prevede la possibilità di una rimodulazione, ad invarianza finanziaria, delle riduzioni riferite al personale docente mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 521).

Vengono, inoltre, apportate modificazioni all'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. In particolare, intervenendo sul comma 335, viene previsto l'obbligo di acquisire il parere delle Conferenza unificata⁹⁷ per l'adozione del decreto ministeriale annuale volto, tra l'altro, a determinare, come stabilito dal suddetto comma 1, l'organico dell'autonomia [comma 522, lettera a)]. Integrando, inoltre, il comma 335-bis, viene stabilito che, per garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non venga effettuata, con il predetto decreto ministeriale annuale, la rilevazione, tra l'altro, del numero di posti dell'organico dell'autonomia, nel caso in cui la riduzione dell'organico, derivante dall'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017, avvenga con esclusivo riferimento alla

⁹⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 106.7.

⁹⁶ Di cui all'articolo 1, commi 335, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022)

⁹⁷ Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni.

dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa [comma 522, lettera b)].

Viene, altresì, novellato l'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevedendo che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici possa essere definito anche nell'ambito del decreto ministeriale annuale⁹⁶ di determinazione dell'organico dell'autonomia, in luogo dello specifico decreto interministeriale previsto dal citato articolo 26-bis (comma 523).

Viene disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente (comma 524).

Viene, inoltre, stabilito che il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori per l'insegnamento dell'italiano per stranieri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024, mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza (comma 525).

Si ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024, prevede la possibilità di assegnare con decreto ministeriale, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle classi che presentino le caratteristiche specificate nella medesima disposizione (comma 1), stabilendo, tra l'altro, che la predetta assegnazione di docenti sia disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 (comma 3).

Viene precisato, con norma introdotta al Senato, che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali (comma 526).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le disposizioni di cui ai commi da 520 a 524 hanno carattere ordinamentale. Riguardo al comma 520, la relazione tecnica precisa, inoltre, che la disposizione posticipa all'anno scolastico 2027/2028 il riequilibrio territoriale dei percorsi musicali al fine di poterlo calibrare sull'esito delle riduzioni di organico del personale docente previste dalla normativa vigente per gli anni scolastici 2025/2026 e seguenti, affermando che la medesima disposizione incide sulla determinazione dell'organico dell'autonomia, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a consentire un'eventuale diversa distribuzione delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo al comma 525, la relazione tecnica asserisce che lo stesso ha natura meramente interpretativa del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 che, al fine di consentire la presenza del docente esperto nell'insegnamento dell'italiano per stranieri su tutte le classi (con esclusione della scuola dell'infanzia) che presentino le caratteristiche individuate dalla norma stessa, prevede che il personale docente abilitato sulla classe di concorso A-23 sia dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle classi ricadenti nei parametri individuati dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 71 del 2024. Pertanto, al fine di chiarire la portata di tale disposizione e consentire ai dirigenti scolastici il più efficace impiego delle risorse umane per i fini previsti, la norma si limita a chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23, ove impiegato nei gradi di istruzione inferiori, mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. La disposizione, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il docente - già assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato - è incardinato nell'organico dell'autonomia della scuola (generalmente un istituto comprensivo).

Riguardo al comma 526, la relazione tecnica precisa che la disposizione salvaguarda le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA svolte nell'anno scolastico 2025/2026. Al fine assicurare la certezza del diritto, la continuità didattica e la regolare prosecuzione dell'anno scolastico l'intervento normativo proposto consolida e salvaguarda la posizione di tutto il personale scolastico già destinatario dei movimenti per mobilità nell'anno scolastico 2025/2026 sulla base dell'ipotesi di CCNI della mobilità per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. Il CCNI in questione, infatti, è stato sottoscritto il 29 gennaio 2025 e non è stato ancora certificato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le procedure di mobilità si svolgono senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono che l'organico dell'autonomia sia determinato con decreto ministeriale annuale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con cadenza annuale anziché triennale, consentendo comunque una previsione pluriennale dello stesso per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento. Viene, tra l'altro, stabilito l'obbligo di acquisire il parere delle Conferenza unificata per l'adozione del suddetto decreto ministeriale annuale, nonché prevista la

possibilità di non eseguire, a determinate condizioni, la rilevazione, tra l'altro, del numero di posti dell'organico dell'autonomia. Viene, altresì, disposto che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici possa essere definito anche nell'ambito del suddetto decreto ministeriale annuale. Si stabilisce, inoltre, che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Viene garantito che il personale docente impiegato per l'insegnamento dell'italiano per stranieri, in classi che presentino specifiche caratteristiche, mantenga il trattamento economico di appartenenza.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi da 520 a 524 hanno carattere ordinamentale. Con riferimento al comma 525, dedicato al personale docente impiegato per l'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle classi ricadenti nei parametri individuati dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024, la relazione tecnica afferma che la disposizione in parola non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il docente - già assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato - è incardinato nell'organico dell'autonomia della scuola.

In proposito, atteso il carattere ordinamentale dei commi da 520 a 524, come confermato dalla relazione tecnica, e considerati gli elementi di informazione forniti dalla medesima relazione tecnica per quanto concerne il comma 525, non si formulano osservazioni. Infine non si hanno osservazioni da formulare neppure per quanto riguarda la norma introdotta al Senato di cui al comma 526.

Commi 527 e 528 **(Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici)**

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge n. 198 del 2022 ("Milleproroghe 2023"), stabilisce che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione, destinato a determinati partecipanti al corso-concorso per dirigenti scolastici, indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017, sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. In proposito, viene specificato che le immissioni in ruolo vengano effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di cui al decreto ministeriale n. 194 del 2022, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del

suddetto corso-concorso indetto nel 2017 fino al suo esaurimento. Viene, altresì, previsto che, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vadano ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria del predetto corso-concorso indetto nel 2017, stabilendo, inoltre, che detti posti siano reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Il successivo comma 11-*speties*.1, prevede che, esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludano in tempo utile per le immissioni in ruolo, a dette immissioni si provveda attingendo dalla graduatoria del citato corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al predetto comma 11-*septies*. I posti utilizzati per le suddette immissioni in ruolo sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto del 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017.

Le norme, introdotte al Senato⁹⁸, apportano delle modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022 ("Milleproroghe 2023"). In particolare, novellando il comma 11-*septies* del suddetto articolo, viene disposto che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito secondo le modalità ordinarie⁹⁹ siano effettuate fino ad esaurimento della medesima graduatoria [comma 527, lettera a)].

Viene inoltre soppressa, dal citato comma 11-*septies*, la previsione del reintegro, in occasione di una procedura assunzionale o concorsuale successiva, dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017 di cui al comma 11-*quinqies* del suddetto decreto-legge [comma 527, lettera b)].

Inoltre, intervenendo al comma 11-*septies*.1 del medesimo articolo, viene soppressa la disposizione con cui si prevede che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate tramite la disciplina transitoria di cui al medesimo comma 11-*speties*.1 siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 2023, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare

⁹⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 106.7.

⁹⁹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 194 del 2022.

attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017 [comma 527, lettera c)].

Viene, altresì, stabilito che le graduatorie regionali del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 2023 siano integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie, che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili¹⁰⁰ (comma 528).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse disciplinano esclusivamente i criteri e i presupposti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte al Senato, novellando l'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge n. 198 del 2022 ("Milleproroghe 2023"), prevedono, tra l'altro, che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito secondo le modalità ordinarie¹⁰¹ siano effettuate fino ad esaurimento della medesima graduatoria. Intervenendo, inoltre, al comma 11-septies.1 del citato articolo, viene escluso che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate tramite la disciplina transitoria di cui al medesimo comma 11-septies.1 siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 2023, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017.

Viene, altresì, stabilito che le graduatorie regionali del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 2023 siano integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie, che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.

¹⁰⁰ Fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997, attraverso cui viene annualmente stabilito il numero massimo complessivo di assunzioni da effettuare nelle amministrazioni dello Stato.

¹⁰¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 194 del 2022.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come confermato dalla relazione tecnica, le disposizioni in esame non incidono sulle facoltà assunzionali delle predette istituzioni ma sui criteri di immissione in ruolo.

Commi 529 e 533

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

Le norme, modificate al Senato¹⁰², prevedono che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM¹⁰³ afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC) (comma 529).

Viene stabilito che il Piano triennale della ricerca sia approvato con decreto ministeriale entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento, prevedendo che con il suddetto decreto siano disciplinati, tra l'altro, gli obiettivi e le caratteristiche delle attività e dei progetti, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione del predetto Piano. Viene inoltre stabilito che entro il 30 aprile di ogni anno del triennio siano adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate (comma 530).

Viene, altresì, disposto che gli effetti prodotti dalle agevolazioni e dai contributi erogati in attuazione del Piano in parola possano essere oggetto di valutazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui al successivo articolo 130 (comma 531).

Viene quindi disposta l'istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Viene, altresì, stabilito che nel predetto Fondo confluiscono le risorse finanziarie afferenti ai seguenti fondi:

¹⁰² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.1 (testo 2).

¹⁰³ Alta formazione artistica musicale e coreutica.

- Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998;
- Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021);
- Fondo italiano per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021;
- Fondo italiano per le scienze applicate, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);
- Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

La dotazione iniziale del suddetto FPR è pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032 (comma 532).

Viene, altresì, stabilito che il predetto FPR sia incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) (comma 533).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti) (comma 532)				3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione del Fondo programmazione della ricerca (include la riprogrammazione risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti) (comma 532)	259,0	257,6	285,7	255,7	254,3	282,4	255,7	254,3	282,4
Rifinanziamento del Fondo programmazione delta ricerca per progetti di rilevante interesse nazionale (comma 533)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Minori spese correnti									
Abrogazione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (comma 532)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Minori spese in conto capitale									
Abrogazione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, del Fondo italiano per la scienza, del Fondo italiano per le scienze applicate, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-finanziamento progetti di cooperazione internazionale (comma 532)	437,8	436,4	486,4	437,8	436,4	486,4	437,8	436,4	486,4

La relazione tecnica ribadisce che la programmazione dei finanziamenti alla ricerca viene definita all'interno di un Piano triennale approvato con decreto del Ministro competente, il quale disciplina, tra l'altro, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di

attivazione, nonché le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano stesso. Gli effetti prodotti dalle agevolazioni e dai contributi erogati in attuazione del Piano triennale della ricerca possono essere oggetto di valutazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Alle predette attività si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4 prevede la costituzione di un Fondo di nuova istituzione denominato “Fondo per la programmazione della Ricerca (FPR)” su quale vengono iscritte le risorse dei seguenti Fondi:

Numero capitolo	Denominazione Corrente Ridotta PG	Autorizzazione sintetica
7310	Fondo integrativo speciale per la ricerca	DLGS n. 204/1998 art. 1, comma 3
1812	Fondo per la ricerca in campo economico e sociale	LdB n. 178/2020 art. 1, comma 554
7720	Fondo italiano per la scienza	DL n. 73/2021 art. 61
7725	Fondo italiano per le scienze applicate	LdB n. 234/2021 art. 1, comma 312
7245	Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica	LF n. 296/2006 art. 1, comma 870
7345	Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – finanziamento progetti di cooperazione internazionale	LF n. 296/2006 art. 1, comma 870

Il fondo per la programmazione della ricerca viene istituito con una dotazione di euro 259.029.354 milioni nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 milioni per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 a decorrere dall'anno 2032.

La dotazione del fondo corrisponde alla disponibilità dei preesistenti fondi pari a euro 441.163.472 milioni per il 2026, euro 439.767.121 milioni per il 2027, euro 489.767.121 milioni per il 2028 ed euro 483.767.121 milioni a decorrere dal 2029 e tiene conto della riprogrammazione delle risorse pari a euro 182.134.118 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 204.063.755 per l'anno 2028 che sono imputate rispettivamente agli anni 2029-2030 e 2031, al fine di allineare le risorse all'andamento temporale di erogazione dei contributi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, modificate al Senato, stabiliscono che i

finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata siano programmati con un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente e approvato con decreto ministeriale, che disciplina, tra l'altro, gli obiettivi e le caratteristiche delle attività e dei progetti, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione del predetto Piano. Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono le risorse finanziarie afferenti a specifici fondi (Fondo integrativo speciale per la ricerca, Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, Fondo italiano per la scienza, Fondo italiano per le scienze applicate e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). La dotazione iniziale del Fondo in parola è pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032. Viene, inoltre, disposto che, per il finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), il suddetto Fondo sia incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Riguardo alle attività poste in capo al Ministero, ai sensi dei commi da 529 a 531, attinenti alla pianificazione dei finanziamenti tramite il Piano triennale della ricerca, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come asserito dalla relazione tecnica, le predette attività verranno espletate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la dotazione iniziale del predetto fondo è costituita dalle risorse afferenti a specifici fondi preesistenti, come riprogrammati, e che, comunque, la stessa è configurata dalla norma come limite massimo di spesa.

Nulla da osservare, infine, in merito all'incremento del fondo disposto dal comma 533, atteso che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 534

(Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities)

La norma, introdotta dal Senato¹⁰⁴, rifinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026 la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Incremento delle risorse da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale, di cui all'art. 105, c. 3-ter, del D.L. 34/2020	0,3			0,3			0,3		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, rifinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026 la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata"

¹⁰⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.7 (testo 4).

per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana.

In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 535

(Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato¹⁰⁵, rifinanzia il Fondo per l'Erasmus italiano per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Il Fondo per l'Erasmus italiano, è stato istituito dall'articolo 1, comma 312, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del DM n. 270 del 22 ottobre 2004.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	(milioni di euro)								
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento del Fondo per l'Erasmus italiano	3,0			3,0			3,0		

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame rifinanzia di 3 milioni di euro per il 2026 il Fondo per l'Erasmus italiano.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento.

¹⁰⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.70 (testo 2).

Commi 536 e 537
(Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)

La norma, introdotta dal Senato¹⁰⁶, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un "Fondo per la promozione del dialogo", con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2026, volto alla promozione di attività formative, laboratoriali e seminariali volte a rafforzare il dialogo interculturale, la cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza e a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza e antisemitismo, demandando a un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità attuative.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del Fondo per la promozione del dialogo (FPD) (comma 536)	0,1			0,1			0,1		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un "Fondo per la promozione del dialogo", con una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2026.

In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Commi da 538 a 549
("Bonus Valore Cultura")

Le norme, modificate al Senato¹⁰⁷, introducono, a decorrere dall'anno 2027, un *bonus* elettronico denominato "Bonus Valore Cultura", destinato ai

¹⁰⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.110 (testo 3).

¹⁰⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 108.2 (testo 2).

giovani che, a partire dall'anno 2026, conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore non oltre il diciannovesimo anno di età. Detto *bonus* viene assegnato nell'anno successivo a quello di conseguimento del diploma (comma 538).

Viene stabilito che il *bonus* sia assegnato attraverso Carta Giovani Nazionale¹⁰⁸ e consista in un credito, utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi culturali¹⁰⁹ (comma 539).

Viene disposto che il *bonus* sia concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, precisando, inoltre, che le somme assegnate con il *bonus* non costituiscano reddito imponibile e non rilevino ai fini ISEE (comma 540).

Viene stabilito che gli importi nominali da assegnare, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del “*Bonus Valore Cultura*” siano definiti tramite decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura da adottare entro il 30 novembre 2026. Detto decreto è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento suddetto (comma 541).

Viene, altresì, stabilito che il Ministero della cultura provveda al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del *bonus*, nonché alla comunicazione delle relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 542).

Viene disposto che il suddetto Ministero vigili sul corretto funzionamento del *bonus*, stabilendo inoltre i provvedimenti che lo stesso può adottare in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative (comma 543).

Viene attribuito il potere sanzionatorio al prefetto per le violazioni di cui al precedente comma 543, regolandone inoltre l'esercizio (comma 544).

Viene stabilito, intervenendo sull'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito” siano concesse fino all'anno 2026, precisando che la disciplina al riguardo trova applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025

¹⁰⁸ Di cui articolo all'articolo 1, comma 413, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito un fondo denominato “Fondo per la Carta giovani nazionale”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, volto a promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni.

¹⁰⁹ In particolare, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

(comma 545), nonché prevedendo che, attraverso una modifica al comma 357-*sexies* della predetta legge di bilancio, ai fini del pagamento del credito maturato dagli esercenti presso cui è possibile utilizzare le suddette Carte, i medesimi esercenti sono tenuti a procedere agli adempimenti richiesti per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa (comma 546).

Viene previsto che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare il “*Bonus Valore Cultura*” debbano provvedere, per conseguire il pagamento del credito maturato, alla trasmissione della relativa fattura e di ogni altro adempimento richiesto, entro il termine di novanta dalla conclusione dell'iniziativa (comma 547).

Viene, altresì, la stipula di una convenzione tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza per il controllo dei dati concernenti l'utilizzo del *bonus Valore Cultura* (comma 548).

Viene, infine, disposta l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle disposizioni di cui ai commi 357-*bis*, 357-*ter*, 357-*quater*, 357-*quinquies*, 358 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), recanti la disciplina del funzionamento della “Carta della cultura giovani” e della “Carta del merito” (comma 549).

In particolare, viene disposta l'abrogazione del citato comma 357-*bis*, il quale stabilisce che la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito” sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Assegnazione di una Carta elettronica "Valore", utilizzabile dagli studenti che conseguono il diploma di maturità dal 2026, per acquisto di prodotti culturali (comma 540)		180,0	180,0		180,0	180,0		180,0	180,0
Minori spese correnti									
Abrogazione della Carta del Merito e della Carta Giovani di cui all'art.1, c.357-bis, c.357-ter, c.357-quater, c.357-quinquies, c.358 della L. 234/2021 (comma 549)		180,5	180,5		180,5	180,5		180,5	180,5

La relazione tecnica ribadisce che il “*Bonus Valore Cultura*”, concesso nel limite complessivo dello stanziamento di 180 milioni di euro a partire dal 2027, sostituisce le previgenti carte elettroniche, che vengono abrogate a partire dallo stesso anno. Gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento previsto, le modalità e i criteri di attribuzione e di utilizzo del bonus, sono definiti con un decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2026. Il decreto è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540. Ai fini dell'adozione del citato decreto si tiene conto dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749. Ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti si tiene conto degli esiti del suddetto monitoraggio. A tali attività, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

La previsione della stipula di un'apposita convenzione fra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del predetto *bonus*, già prevista dalla normativa vigente per le carte previgenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri previsti per l'introduzione del “*Bonus Valore Cultura*”, si provvede mediante l'abrogazione, a partire dall'anno 2027, del comma 357-

bis della legge n. 234 del 2021 (le relative risorse sono iscritte nel capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura). Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a euro 180.499.714.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, istituiscono un nuovo bonus elettronico denominato “Bonus Valore Cultura”, finalizzata all’acquisto di beni e servizi culturali e destinata ai giovani che, a partire dall’anno 2026, conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore non oltre il diciannovesimo anno di età. Viene, altresì stabilito che il Bonus in parola, che sostituisce, a decorrere dall’anno 2027, la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, sia concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che l’onere risulta limitato all’ammontare dello stanziamento previsto. Appare comunque utile che siano forniti dati riferiti alla presunta platea dei beneficiari del nuovo “Bonus Valore Cultura”, nonché alla numerosità degli assegnatari delle vigenti “Carta della cultura Giovani” e “Carta del merito”, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare.

Comma 550 **(Interventi nella città di Matera)**

La norma, introdotta dal Senato¹¹⁰, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi nella città di Matera designata «Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026», demandando a uno o più decreti ministeriali il compito di individuare le relative modalità di attuazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹¹⁰ Per effetto dell’approvazione dell’emendamento 36.0.24 (testo 2).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Risorse da destinare alla realizzazione del programma di interventi della città di Matera, designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»	1,0			1,0			1,0		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi nella città di Matera designata «Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026».

In proposito, dal momento che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti, non si formulano osservazioni.

Commi 551 e 552

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali (comma 551).

Viene demandato ad un decreto ministeriale il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del predetto Fondo, prevedendo, altresì, che tale riparto possa essere modificato annualmente per tenere conto di eventuali modifiche dei fabbisogni (comma 552).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo per il federalismo museale (FNFM), per un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali (comma 551)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, demandando ad un decreto ministeriale il compito di stabilire un piano di riparto, modificabile annualmente, relativo alle risorse del Fondo in parola.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

Comma 553

(Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione)

La norma, introdotta dal Senato¹¹¹, stanZIA 5 milioni di euro per l'anno 2028 in favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Contributo a favore del Teatro alla Scala di Milano, per le celebrazioni del 250° anniversario dalla sua fondazione			5,0			5,0			5,0

¹¹¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 36.0.24 (testo 2).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, stanZIA 5 milioni di euro per l'anno 2028 in favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.*

In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 554 **(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)**

Normativa vigente. La legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), al fine di contribuire al finanziamento e allo sviluppo del cinema e del settore dell'audiovisivo (articolo 12), ha istituito il "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" (articolo 13).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il Fondo è destinato al finanziamento di specifici interventi¹¹², disciplinati dalla medesima legge, il cui complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, in determinati settori di attività concernenti il cinema e il settore audiovisivo¹¹³. Il successivo comma 5 dispone che il riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti dalla legge in parola avvenga con decreto ministeriale, imponendo comunque che una quota del Fondo, entro una percentuale minima e una massima, sia destinata alla tipologia dei contributi selettivi e per quelli alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva.

Gli incentivi fiscali, annoverati tra le tipologie di intervento a cui è destinato il Fondo, includono i crediti di imposta per le imprese di produzione (articolo 15) e i crediti di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografica e audiovisivi (articolo 19).

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i vari crediti di imposta previsti dalla legge in parola, ad esclusione di quelli ai citati articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro

¹¹² Gli interventi in parola sono articolati nelle seguenti categorie: incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Oltre a detti interventi, il Fondo finanzia anche il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, nonché il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

¹¹³ Specificamente, ai seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

il limite massimo complessivo indicato nel predetto decreto ministeriale di riparto del Fondo (di cui all'articolo 13, comma 5). Viene, altresì, stabilito che con il medesimo decreto si provveda al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta, prevedendo che tale riparto possa essere, con le medesime modalità, modificato in corso d'anno, qualora necessario.

Le norme apportano alcune modificazioni alla legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo. In particolare:

- intervenendo sull'articolo 13, viene ridotto, al comma 2, l'importo minimo del complessivo livello di finanziamento degli interventi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, portandolo da 700 milioni di euro annui a 610¹¹⁴ milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Viene, altresì, modificato il meccanismo di riparto del Fondo di cui al comma 5, espungendo la norma che predetermina, per i contributi selettivi (di cui all'articolo 26) e i contributi alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva (di cui all'articolo 27, comma 1), la soglia minima e quella massima di finanziamento, nonché demandando al decreto ministeriale di riparto il compito di stabilire, al fine del rispetto dei limiti di spesa, i criteri e le modalità di attuazione degli incentivi fiscali [lettera a)];
- intervenendo sull'articolo 21, viene disposto, al comma 1, che il decreto ministeriale di riparto (di cui all'articolo 13, comma 5) stabilisca il limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta (previste dagli articoli da 15 a 20). Viene, altresì, specificato che, nel caso sia necessario incrementare il limite previsto dal predetto decreto ministeriale per quanto riguarda il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (di cui all'articolo 19), tale incremento non possa comunque superare il limite massimo complessivo previsto per tutti i summenzionati crediti di imposta. Aggiungendo, inoltre, il comma 1-bis, viene introdotto un sistema di monitoraggio trimestrale, effettuato dal Ministero della cultura, sulla spesa per i contributi e sul tiraggio dei crediti di imposta previsti dalla legge in oggetto [lettera b)];
- modificando l'articolo 27 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), viene soppresso il riferimento alla quota minima di contributo previsto alla lettera i) del comma 1 [lettera c)];

¹¹⁴ Per effetto dell'emendamento 110.1000 del Governo, è stato ridotto il decremento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo per l'anno 2026. Il minore importo iscritto nel Fondo rispetto a quello previsto a legislazione vigente è stato quindi aumentato da 550 a 610 milioni di euro.

- modificando l'articolo 28, comma 1, e l'articolo 29, comma 1, vengono eliminati i riferimenti alle soglie massime di finanziamento, demandando al decreto ministeriale di riparto (di cui all'articolo 13, comma 5) la determinazione annua delle risorse destinate, rispettivamente, al piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e al piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo [lettere d) e e)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, c.2 della L. 220/2016 - <i>Tax credit</i> cinema [comma 554, lettera a)]	90	200,0	200,0		106,3	181,3	90,0	200,0	200,0
Minori spese in conto capitale									
Versamento in entrata dei residui FSC 2014-2020, di cui al D.Lgs.88/2011 [comma 554, lettera a)]				50,0			50,0		
Maggiori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, c.2 della L. 220/2016 - <i>Tax credit</i> cinema [comma 554, lettera a)]				22,5					
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento in entrata dei residui FSC 2014-2020, di cui al D.Lgs.88/2011 [comma 554, lettera a)]	50,0								

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono la rideterminazione della dotazione Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nella misura di 610¹¹⁵ milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

¹¹⁵ A seguito della integrazione, ai 550 milioni di euro previsti nel testo originario del provvedimento in esame per l'anno 2026, di 60 milioni di euro, disposta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 110.1000 del Governo.

Si evidenzia che la relazione tecnica a corredo dell'emendamento 110.1000 del Governo, con il quale la dotazione del predetto Fondo è stata integrata, per l'anno 2026, di 60 milioni di euro (rispetto alla dotazione di 550 milioni di euro prevista nel testo originario del provvedimento in esame per l'anno 2026), specifica che agli oneri relativi all'integrazione in parola si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro per l'annualità 2026, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 50 milioni di euro di somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, a valere sulle risorse già assegnate dal CIPE, con la delibera n. 36 del 28 luglio 2020, ad integrazione del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, e non impegnate;
- b) quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale di cui alla tabella B del provvedimento in esame, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Sono poi previste specifiche modifiche volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla suddetta legge nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

Vengono, altresì, soppressi i vincoli di spesa minima precedentemente previsti, per alcuni specifici contributi e finalità (articoli 27, 28 e 29 della legge n. 220 del 2016). Secondo la relazione tecnica, trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella suddetta rideterminazione della spesa complessiva.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, viene rimodulato l'importo minimo del complessivo livello di finanziamento degli interventi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, ridotto da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Viene, altresì, modificato il meccanismo di riparto del Fondo, disponendo, tra l'altro, che i criteri e le modalità di attuazione degli incentivi previsti dalla legge in parola siano stabiliti tramite il decreto ministeriale con cui si provvede al riparto del citato Fondo tra le

tipologie di contributi previsti. Viene, inoltre, previsto che il predetto decreto ministeriale di riparto stabilisca il limite massimo complessivo dei crediti di imposta previsti dalla legge in oggetto. Viene, tra l'altro, introdotto un sistema di monitoraggio trimestrale, effettuato dal Ministero della cultura, sulla spesa per i contributi e sul tiraggio dei menzionati crediti di imposta e vengono soppresse le soglie di finanziamento concernenti specifici interventi¹¹⁶, rimettendo la determinazione delle relative risorse al succitato decreto ministeriale di riparto del Fondo.

Al riguardo, posto che le norme in commento dispongono, alla lettera a), la rideterminazione della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, operante in ogni caso nell'ambito della dotazione prevista a bilancio, non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda l'introduzione del sistema di monitoraggio trimestrale di cui alla lettera b), andrebbe acquisita la conferma che tale attività possa espletarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne, infine, l'eliminazione delle soglie di finanziamento di cui alle lettere c), d) ed e), posto che, come affermato dalla relazione tecnica, i relativi effetti finanziari sono già considerati nella predetta rideterminazione della spesa complessiva, trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo in parola, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi da 555 a 558

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2026 finalizzato a ridurre l'esposizione a situazioni di rischio, che interessano il territorio nazionale, connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche (comma 555). Le risorse del fondo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali, nei termini e con le modalità previste con decreto ministeriale, mediante il quale sono, altresì, definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo (commi

¹¹⁶ Specificamente, i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, il piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, nonché il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

556 e 557). I contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (comma 558).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione del Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale (comma 555)	350,0			350,0			350,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

n merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2026 finalizzato a ridurre l'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale, le cui risorse sono destinate, a titolo di contribuzione - secondo modalità e termini la cui definizione sono demandati all'adozione di un decreto ministeriale - per la realizzazione di interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali.

Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità delle dotazioni del Fondo, appare opportuno specificare quali siano le situazioni di rischio naturale poste a fondamento degli interventi che saranno finanziati con modalità e termini definiti con decreto ministeriale.

Infine, poiché non è escluso che le risorse non siano integralmente erogate nell'anno 2026, dovrebbero essere evidenziate le ragioni per cui nel prospetto riepilogativo degli oneri si prevede un impatto integrale degli effetti della disposizione sui tre saldi nel solo esercizio 2026.

Commi da 559 a 562

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Disposizioni concernenti il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)

Le norme, con riguardo alle esigenze connesse alla ricostruzione del Comune de L'Aquila e di altri comuni del cratere sismico 2009, in particolare:

- prorogano fino al 2026 la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico, di cui all'articolo 2 *bis*, comma 38, del decreto-legge n. 148 del 2017, autorizzando, a tal fine, la spesa di 2,85 milioni di euro per il 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere (comma 559);
- modificano l'articolo 9 *sexies* del decreto-legge n. 123 del 2019 che, nel testo vigente, consente per il 2026 al Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato - in deroga ai limiti in materia di spese di personale¹¹⁷ di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78, del 2010 - nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale e fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. La novella incrementa per il 2026 di 500.000 euro il suddetto limite massimo di spesa e consente l'avvalimento in riferimento anche per il 2027, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (comma 560);
- autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per il 2026 in favore del Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009¹¹⁸ (comma 561);
- assegnano¹¹⁹ per il 2026 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico diversi da l'Aquila [comma 562, lettera a)] e riconoscono per il 2026 un contributo di 500.000 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere [comma 562, lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹¹⁷ Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78, del 2010.

¹¹⁸ Ai sensi dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.

¹¹⁹ Novellando l'articolo 3 del decreto-legge n. 113, del 2016.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2026 di contratti a tempo determinato (Sisma 2009) (comma 559)				2,9			2,9		
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga al 31 dicembre 2026 di contratti a tempo determinato (Sisma 2009) (comma 559)	2,9								
Contributi straordinario in favore del Comune de L'Aquila" e degli altri comuni del cratere (commi 561 e 562)	7,0			7,0			7,0		
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Proroga al 31 dicembre 2026 di contratti a tempo determinato (Sisma 2009) – effetti riflessi) (comma 559)				1,4			1,4		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, con riguardo alle esigenze connesse alla ricostruzione post sisma 2009 del Comune de L'Aquila e di altri comuni del cratere sismico:

- consentono la proroga fino al 2026 dei contratti a tempo determinato stipulati dai medesimi comuni, autorizzando, a tal fine, la spesa complessiva di 2,85 milioni di euro per il 2026 (comma 559);
- consentono per il 2026 al Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, incrementando di 500.000 euro il limite massimo di spesa già a tal fine previsto a normativa vigente (portandolo quindi a 1, 5 milioni) e estendendo la possibilità di avvalimento anche per il 2027, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (comma 560);
- autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per il 2026 in favore del Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione (comma 561);

- assegnano¹²⁰ per il 2026 un contributo di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, nonché un contributo di 500.000 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei medesimi comuni (comma 562).

Con riguardo ai commi 559, 561 e 562 non si formulano osservazioni considerato che i relativi oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. In merito al comma 560, considerata la portata non prescrittiva della disposizione e che la possibilità di avvalimento a tempo determinato di personale da parte del comune dell'Aquila è prevista, già nell'assetto vigente, a valere sulle disponibilità del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, non si formulano osservazioni.

Tanto premesso, con specifico riferimento alle disposizioni che prorogano i contratti del personale a tempo determinato, si rileva comunque l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità dell'ulteriore possibilità di rinnovo di tali rapporti (alcuni, presumibilmente risalenti al 2009), con la disciplina europea in materia di durata massima dei contratti a termine; ciò al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo alle amministrazioni di cui trattasi.

Commi da 563 a 567

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Disposizioni concernenti i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)

Le norme, con riguardo gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, in particolare:

- dispongono, per il completamento degli interventi di ricostruzione, l'applicazione, in quanto compatibili, della legge n. 40 del 2025 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) (comma 563);
- prescrivono che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per il periodo dell'emergenza, trasmetta al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza, una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle risorse economiche stanziare, di quelle erogate e di quelle disponibili al 31 dicembre 2025 (comma 564);

¹²⁰ Novellando l'articolo 3 del decreto-legge n. 113, del 2016.

- dichiarano di rilievo nazionale il relativo stato di ricostruzione per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 565);
- dispongono la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato.

In virtù di una modifica apportata al Senato, il Commissario subentra, altresì, in tutti procedimenti giurisdizionali pendenti e o non definitivi facenti capo al medesimo Commissario delegato e in tutti i rapporti comunque connessi. Il Commissario straordinario si avvale¹²¹, inoltre, in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Con uno o più DPCM si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario. Per le spese relative al funzionamento della struttura, all'assistenza tecnica e alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici, viene autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura). Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 (comma 566).

L'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi;

- autorizzano il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, a provvedere anche a mezzo di ordinanze. Restano, in ogni caso in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del

¹²¹ Ai sensi dell'articolo 1 del RD n. 1611 del 1933.

Commissario delegato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 567).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, con riguardo agli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, dispongono, tra l'altro, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione che subentra al già operante Commissario delegato per il periodo dell'emergenza, demandando, ad uno o più DPCM, la costituzione, l'organizzazione e la disciplina del funzionamento della Struttura di supporto al Commissario. Per le spese relative al funzionamento di tale struttura, all'assistenza tecnica e alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici, viene autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura). Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione disciplinato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 (c.d. legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) (comma 566).

Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, si rileva l'esigenza di acquisire dati ed elementi di valutazione in merito all'ammontare delle spese relative al funzionamento della struttura, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi, ciò anche al fine di consentire la verifica della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma. Si evidenzia, altresì, che le disponibilità giacenti sul summenzionato fondo (Cap. 2066 – dello stato di previsione della spesa del MEF) per le annualità 2026 e 2027 corrispondono a quelle della spesa autorizzata e che, pertanto, le dotazioni del fondo appaiono integralmente destinate dalla presente disposizione.

Non si hanno osservazioni da formulare, altresì, in merito ai commi da 563 a 565 e al comma 567. Stante il carattere ordinamentale delle stesse.

Nulla da osservare infine con riguardo alla modifica apportata al Senato al comma 566, che precisa il subentro del Commissario straordinario al Commissario delegato, anche, in tutti procedimenti giurisdizionali pendenti e o non definitivi e in tutti i rapporti comunque connessi, allo stesso intestati, nonché la possibilità per il medesimo Commissario straordinario di avvalersi in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Comma 568

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Applicazione del Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione per gli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici 2012)

La norma dispone che al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207, del 2024 (comma 568).

Si evidenzia che citati commi 644-646 dell'articolo 1 della legge n. 207, del 2024 hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo da ripartire con uno o più DPCM, destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze dalla stessa derivanti, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Si evidenzia, altresì, che l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 65 del 2025, con l'inserimento dell'articolo 20-novies.1, comma 4, nel decreto-legge n. 61 del 2023, ha previsto l'utilizzo di una quota, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, del suddetto fondo per il finanziamento degli interventi previsti dal programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (cd. PSIRRII) nei territori Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. Con l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 65 del 2025 è stata prevista, inoltre, la destinazione di una quota, pari a 100 milioni di euro per il 2027, delle risorse del medesimo fondo per interventi vari nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che per il finanziamento delle attività di ricostruzione riferite ai territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 2012, di cui al comma 563 trovino applicazione i commi da 644 a 646 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le risorse utilizzate sono già destinate a spese della medesima tipologia di quelle indicate dalle disposizioni in esame.

Comma 569

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroga dell'impiego di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)

La norma novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità, per le imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di utilizzare i finanziamenti agevolati, ivi previsti a favore delle medesime imprese. In particolare, in base alla disposta proroga, si prevede che le somme depositate sui conti correnti vincolati – sui quali sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore delle suddette imprese – saranno utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori comunque entro la data del 31 dicembre 2026 (e non più entro il 31 dicembre 2025, come previsto nell'assetto vigente) (comma 569).

Si evidenzia che la disposizione è stata, da ultimo, prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 dal comma 1 dell'articolo 36-bis del decreto-legge n. 19 del 2024. Alla norma originaria e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'applicazione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si ribadisce il contenuto della norma e precisa che gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31 dicembre 2018. La disposizione in esame non necessita, dunque, di ulteriori coperture finanziarie, in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo di somme già concesse.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma si limita ad estendere dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 - senza necessità di ulteriori coperture finanziarie, come confermato dalla relazione tecnica - il termine per la fruizione di finanziamenti già disposti e trasferiti sui conti correnti vincolati dei

destinatari dei medesimi finanziamenti. Si evidenzia, altresì, che a precedenti analoghi interventi di proroga della misura in esame non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Comma 570 e 796

(Esigenze connesse alla ricostruzione – prosecuzione della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)

La norma, ai fini della prosecuzione della gestione straordinaria degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, dispone che le previsioni di cui agli articoli 3 (uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016), 50 (struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali) e 50-bis (disposizioni concernenti il personale dei Comuni) del medesimo decreto-legge, si applicano per il 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. A tal fine viene autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale, di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 [comma 570, lettera a)].

Trattasi, in virtù del rinvio effettuato dalla summenzionata disposizione ad altre norme dell'articolo 50, di personale pubblico in mobilità da altre amministrazioni pubbliche;

- 3 milioni di euro per personale a tempo determinato di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 [comma 570, lettera b)];

- 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 [comma 570, lettera c)].

La norma richiamata fa riferimento a personale che i comuni possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto del numero di procedimenti facenti carico ai medesimi comuni in ordine alle misure emergenziali;

- 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 [comma 570, lettera d)];

- 2 milioni di euro per il personale amministrativo contabile con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1-ter, del decreto legge n.

123 del 2019 e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 [comma 570, lettera e)].

Si evidenzia che la lettera e) del comma in riferimento è stata modificata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato nei termini sopra riportati. Il testo originario della disposizione destinava 3 milioni di euro al summenzionato personale amministrativo contabile con contratto a tempo determinato.

Viene altresì previsto che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026 (comma 796).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016 (comma 570)	58,0			58,0			58,0		
Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016 [comma 570, lett. e)]	1,0			1,0			1,0		
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016-effetti riflessi (comma 570)				28,1			28,1		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 796)				0,5			0,5		

La **relazione tecnica** afferma che la norma prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 59 milioni di euro per il 2026, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

		(euro)
		2026
Articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 2016	Personale Commissariale struttura	18.500.000
Articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 2016	Personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	3.000.000
Articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 2016	Personale destinato a regioni, province e comuni	21.500.000
Articolo 3, del decreto-legge n. 189 2016	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Articolo 1-ter, del decreto-legge n. 123 del 2019 (modifica articolo 3 del decreto-legge n. 189 2016)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	2.000.000
Articolo 3 del decreto-legge n. 189 2016	Spese di funzionamento USR	1.000.000

Con riguardo alla compensazione degli oneri, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, derivanti dalla lettera e) alla luce dell'utilizzo, per le spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, si è provveduto al successivo comma 796, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Con riferimento alle spese di personale di cui all'articolo 50-bis, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, la relazione tecnica rappresenta che, rispetto all'anno 2025, la somma si è ridotta di euro 12,8 milioni a seguito delle stabilizzazioni di personale nel frattempo intervenute.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini della prosecuzione della gestione straordinaria degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, dispone che specifiche previsioni del medesimo decreto-legge, afferenti agli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (articolo 3), alla struttura del Commissario straordinario (articolo 50) e al personale dei Comuni e di altri enti territoriali (articolo 50-bis) si applichino anche per il 2026. A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di 59 milioni di euro (per il 2026) di cui: 18,5 milioni per personale della struttura commissariale; 3 milioni per personale a tempo determinato tecnico-amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a

tempo determinato; 21,5 milioni per ulteriore personale reclutato con contratto a tempo determinato destinato, ai sensi della norma, a regioni, province e comuni; 13 milioni per il personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, 2 milioni di euro per personale a tempo determinato amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter, del decreto legge n. 123 del 2019 e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali (comma 570). Con riferimento alla disposizione in parola il comma 796 prevede che alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente nella misura di euro 485.000 per il 2026.

Al riguardo, si prende atto delle precisazioni della relazione tecnica fornite con esclusivo riguardo alle spese di personale di cui all'articolo 50 bis, commi 1 e 1 ter, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che rispetto al 2025, a seguito delle stabilizzazioni di personale nel frattempo intervenute, il relativo fabbisogno per le finalità della disposizione si sarebbe ridotto di euro 12,8 milioni.

Tanto premesso, stante il tenore letterale della norma, dalla quale non appare ricostruibile la complessiva entità del personale interessato dalla posticipazione applicativa delle numerose disposizioni indicate dalla stessa, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione delle singole voci che integrano l'importo della complessiva autorizzazione di spesa recata dalla norma. In particolare, andrebbero evidenziate puntualmente le categorie di personale pubblico in mobilità assegnato alla Struttura di supporto e la platea complessiva dei titolari di rapporti d'impiego non stabilizzato, interessati dalle norme richiamate nel testo.

Comma 571

(Esigenze connesse alla ricostruzione – ulteriori disposizioni per la prosecuzione della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)

La norma, introdotta al Senato, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 - salva espressa rinunzia degli interessati - del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto presso gli Uffici regionali speciali per la ricostruzione previsti per gli interventi relativi agli eventi sismici del 2016 (di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016) e presso la Struttura di supporto al Commissario straordinario prevista nell'ambito dei medesimi interventi (di cui all'articolo 50, comma 3, lettera a), del medesimo decreto-legge) (comma 571).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione di cui al comma 571 prevede la proroga automatica del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, in servizio presso le strutture impegnate nella ricostruzione post-sisma 2016 fino alla data di cessazione della gestione straordinaria di tale ricostruzione, fissata al 31 dicembre 2026 dal comma precedente, che già considera anche i costi del personale in questione.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto presso gli Uffici regionali speciali per la ricostruzione previsti per gli interventi relativi agli eventi sismici del 2016 e presso la Struttura di supporto al Commissario straordinario prevista nell'ambito dei medesimi interventi.*

Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la proroga in oggetto opera entro il termine di durata della gestione commissariale in riferimento, la cui cessazione è fissata al 31 dicembre 2026 dal comma precedente e, pertanto all'interno di questa sono già considerati anche i costi del personale in questione. Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

Comma 572

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Ulteriori misure per la prosecuzione della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)

La norma autorizza la spesa di euro 470.000 per il 2026 per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 (un dirigente generale, tre dirigenti non generali, cinque esperti) (comma 572).

Si evidenzia che il **comma 655 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024**, di cui la disposizione in esame riproduce complessivamente il contenuto, ha autorizzato per le medesime finalità la spesa di 470.000 euro per il 2025.

Si rammenta, altresì, che l'**articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016** ha previsto che, nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del DPR 9 settembre 2016 di nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, siano comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale. La norma

ha, inoltre, assegnato alla struttura del Commissario straordinario in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche e fino a cinque esperti incaricati, per un importo massimo di 40.000 euro, per ciascun incarico.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (personale), (comma 572)	0,5			0,5			0,5		
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Proroga al 2026 della struttura commissariale sisma 2016 (personale) – effetti riflessi (comma 572)				0,2			0,2		

La **relazione tecnica** afferma che la norma prevede la proroga per il 2026 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, come individuato dall'articolo 57, comma 3-ter, del decreto-legge 104 del 2020, in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per il 2025 dall'articolo 1, comma 655, della legge 207 del 2024. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga per il 2026 le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardanti il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, autorizzando la spesa di euro 470.000 per il 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che vengono confermati i medesimi oneri annui, che valgono come limiti massimi di spesa, previsti da precedenti misure di proroga.

Comma 573
(Esigenze connesse alla ricostruzione – Convenzioni tra
Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016/17 e
Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A.)

La norma prevede che il Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 possa, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla Struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* (con Invitalia S.p.A.) e *c)* (con Fintecna S.p.A.) dello stesso decreto-legge, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2026. A tale fine viene autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2026 (comma 573).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2026 dell'utilizzo di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 573)	7,5			7,5			7,5		

La **relazione tecnica** afferma che la norma prevede la proroga per il 2026 dell'utilizzo, mediante convenzione, di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Commissario straordinario per la gestione post sisma del 2016 possa destinare ulteriori unità di personale delle società Invitalia e Fintecna - mediante ampliamento delle convenzioni già a tal fine stipulabili ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 - agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla Struttura commissariale, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2026, autorizzando, a tal fine, una spesa di 7,5 milioni di euro per

il 2026. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa.

Commi da 574 a 579

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Misure di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)

Le norme, con riguardo alle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017, prevedono:

- la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle esenzioni tariffarie nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, assicurativo e della telefonia, previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2019 a favore delle utenze relative ad immobili ivi localizzati (commi 574 e 575).

Si evidenzia che dette agevolazioni, disciplinate dalle autorità di regolazione di settore (ARERA, IVASS e AGCOM), trovano copertura in apposite componenti tariffarie. Si rammenta, altresì, che le misure in riferimento sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, commi 657 e 658 della legge n. 207 del 2024;

- il differimento delle rate dei mutui, di cui all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 189 del 2016, concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai comuni e alle province colpite dal sisma in scadenza nel 2026 al nono anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (comma 576).

Si rammenta che attualmente l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 659, della legge n. 207 del 2024, prevede il differimento delle rate in scadenza fino al 2025 negli otto anni successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento;

- la proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, del termine - di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016 – per la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere sottoscritti dalle attività economiche e produttive site nei comuni del cratere Centro Italia, dei mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, sottoscritti da soggetti privati, nonché dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni mobili strumentali ad un'attività produttiva o professionale (comma 577). Il successivo comma 578 allinea conseguentemente i termini temporali indicati dall'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017 che

disciplina, in particolare, i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario non informa il beneficiario circa la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, i costi e i tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Si rammenta che le misure in esame sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, commi 660 e 661 della legge n. 207 del 2024;

- il concorso dello Stato, in tutto o in parte, agli oneri di cui ai commi 577 e 578 derivanti dalla sospensione delle rate e dei canoni dei mutui e dei finanziamenti di cui sopra nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2026 (comma 579).

Il evidenza che il comma 662 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, con riguardo al 2025, reca una disposizione di contenuto analogo a quella in riferimento, prevedendo il concorso dello Stato, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalla sospensione delle rate e dei canoni dei mutui e dei finanziamenti di cui ai commi 660 e 661 della medesima legge nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Sisma 2016 - Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel 2026 dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali dei territori colpiti dal sisma, del 2016 (comma 576)	0,8	08		0,8	08		0,8	08	
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga della sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (commi da 577 a 579)	1,5			1,5			1,5		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che:

- dai commi 574 e 575 non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle summenzionate agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- il comma 576 comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- il comma 578 proroga al 31 dicembre 2026 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- il comma 579 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2026 della misura che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2026 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 578, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano la proroga per il 2026 di vigenti misure di agevolazione sul pagamento di utenze, rate di mutui e finanziamenti previste con riguardo alle zone interessate da eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017. Con riferimento alla proroga delle agevolazioni sulle utenze di cui ai commi 574

e 575, non si formulano osservazioni, considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, i relativi oneri trovano copertura a valere sulla componente tariffaria a carico degli utenti. In merito all'ulteriore differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni interessati dagli eventi sismici (comma 576), pur considerato che gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica (0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027), come riportati anche sul prospetto riepilogativo, sono d'importo identico a quelli ascritti alla proroga della medesima misura intervenuta, con riguardo al 2025, per effetto, da ultimo, dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 207 del 2024, appare comunque opportuno che siano forniti i dati e i parametri sottostanti la sua determinazione.

Nulla da osservare, infine, con riguardo alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui ai commi da 577 a 579, considerato che il relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (1,5 milioni di euro per il 2026).

Comma 580

(Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)

La norma modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016¹²², prorogando i termini delle agevolazioni fiscali previste per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e distrutti o dichiarati inagibili. In particolare, la norma estende l'esclusione dei redditi di tali fabbricati dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all'anno d'imposta 2025, in luogo dell'anno d'imposta 2024 previsto a legislazione vigente [comma 580 (lettera a)].

La norma proroga altresì l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)¹²³ e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)¹²⁴ fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, in luogo del 31 dicembre 2025 previsto a legislazione vigente [comma 580 (lettera b)].

¹²² Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

¹²³ Di cui all'articolo 13 del decreto-legge, n. 201 del 2011.

¹²⁴ Si ricorda che il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, è stato soppresso a decorrere dal 2020 nell'ambito dell'abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) e della contestuale riforma dell'IMU operata dall'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiore spesa corrente									
Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 – QUOTA COMUNE	14,3								
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – addizionale regionale	0,1								
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – addizionale comunale	0,0								
Maggiori entrate tributarie									
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – IRPEF/IRES		1,4			1,4			1,4	
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – addizionale comunale				0,0			0,0		
Minori entrate tributarie									
Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 – QUOTA STATO	0,6			0,6			0,6		
Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito				14,3			14,3		

degli eventi sismici del 2016 – QUOTA COMUNE									
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – IRPEF/IRES	3,3			3,3			3,3		
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia – addizionale regionale				0,1			0,1		

La **relazione tecnica** afferma che il comma 21 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016. La disposizione, alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2025 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	-3,3	1,4	0,0
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,03	0,0	0,0
Totale	-3,43	1,4	0,0

Alla disposizione di cui alla lettera a) la relazione tecnica ascrive, pertanto, oneri pari a 3,43 milioni di euro per l'anno 2026.

Alla lettera b), viene disposta la proroga all'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, la relazione tecnica stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 14,9 milioni di euro, di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 18,33 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando i termini delle agevolazioni fiscali previste per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e distrutti o dichiarati inagibili. In particolare, la norma estende l'esclusione dei redditi di tali fabbricati dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all'anno d'imposta 2025, in luogo dell'anno d'imposta 2024 previsto a legislazione vigente.

La norma proroga altresì l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)¹²⁵ fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, in luogo del 31 dicembre 2025 previsto a legislazione vigente.

La relazione tecnica stima gli effetti di ordine finanziario sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2024 e ascrive oneri pari a 3,43 milioni di euro per l'anno 2026 alla disposizione di cui alla lettera a) e, relativamente alla lettera b), una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 14,9 milioni di euro, di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 18,33 milioni di euro per l'anno 2026.

Si rileva che, sotto il profilo metodologico, la quantificazione è coerente con quella operata per la precedente proroga (articolo 1, comma 663, della legge n. 207 del 2024), sebbene nel confronto con la stima precedente, che indicava un onere totale di 18,64 milioni di euro, si registri una flessione di circa 0,31 milioni di euro. Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto che tale riduzione sia da imputarsi al progressivo rientro degli immobili nel perimetro impositivo a seguito della riacquisita agibilità.

Commi 581 e 582

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017)

La norma in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e del 2017, nonché ai materiali da scavo relativi ai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere connesse

¹²⁵ Si ricorda che il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, è stato soppresso a decorrere dal 2020 nell'ambito dell'abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) e della contestuale riforma dell'IMU operata dall'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019.

all'emergenza, proroga¹²⁶ di un anno, fino al 31 dicembre 2026, i termini relativi alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo di macerie e di incrementare le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento, nonché in merito al regime giuridico speciale previsto per i suddetti materiali da scavo (comma 581).

Viene, altresì, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2026, del termine (recato dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016), fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti ai medesimi summenzionati eventi sismici, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero (comma 582).

I termini oggetto della proroga in esame sono già stati differiti più volte nel corso degli ultimi anni, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, per effetto, dei commi 664 e 665 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. Alle norme oggetto di proroga e a quelle da ultimo citate non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che dalle stesse non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme, con riguardo ai territori interessati dai sismi del 2016 e del 2017, prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2026, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e al regime giuridico dei medesimi materiali (comma 581), nonché della possibilità di derogare ai limiti quantitativi stabiliti per i rifiuti non pericolosi, per attività di costruzione e demolizione nelle aree interessate dai medesimi summenzionati eventi sismici, ai fini della loro gestione e recupero (comma 582). Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame*

Comma 583

(Esigenze connesse alla ricostruzione –Riduzione di canoni

¹²⁶ Novellando i commi 7 e 13-ter del decreto-legge n. 189 del 2016.

***pubblicitari dovuti ai comuni dei territori colpiti dal sisma nel 2016
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)***

La norma prevede che il Commissario straordinario del Governo¹²⁷ per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possa, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per il 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria¹²⁸. A tal fine viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2026 che costituisce limite di spesa (comma 583).

Si evidenzia che il comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto per il 2025 l'esenzione dal pagamento dei canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuti agli enti locali, a favore delle attività con sede legale od operativa nei medesimi summenzionati territori. Per il ristoro di tali comuni a fronte delle minori entrate, la norma ha, altresì, disposto un incremento di 5 milioni di euro per il 2025 del fondo a tal fine istituito dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Proroga dell'esenzione canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma del 2016 (comma 583)				5,0			5,0		
Maggiori spese in conto capitale									
dell'esenzione canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma del 2016 (comma 583)	5,0								

¹²⁷ Di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023.

¹²⁸ Di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2026, al fine di consentire, al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori interessati dal Sisma 2016, di ripartire nel 2026 il menzionato importo tra i comuni dei suddetti territori che adottino iniziative per la riduzione dei canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Al riguardo non si formulano osservazioni posto che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

Comma 584

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)

La norma modifica il comma 986 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 al fine di prevedere, anche per il 2026, l'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), dal quale dipende l'accesso e l'intensità di talune agevolazioni previste a normativa vigente (comma 584).

Tale esclusione, disposta dalla citata legge n. 145 del 2018, è stata da ultimo prorogata per il 2025 dal comma 667 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. La relazione tecnica, relativa alla suddetta legge, con riguardo alla misura in riferimento, evidenzia che la stessa opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2025, con un effetto di pari importo scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto per il 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga Esclusione dall'ISEE, per il 2026, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali (comma 584)				2,0			2,0		

La **relazione tecnica** afferma che l'esclusione dall'ISEE degli immobili distrutti o resi inagibili a seguito di calamità naturali è disposta nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026 e che la disposizione determina oneri pari a 2 milioni per il 2026 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, prorogando anche per il 2026 l'applicazione di quanto al riguardo previsto dal comma 986 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, esclude, con riferimento al citato esercizio, gli immobili e i fabbricati distrutti o non agibili a seguito di calamità naturali dal calcolo dell'ISEE. La relazione tecnica afferma che tale esclusione è disposta nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026. Al riguardo, premessa l'esigenza di acquisire i dati sottostanti la stima del suddetto onere, anche alla luce degli eventuali dati di consuntivo relativi alle proroghe fino ad ora intercorse, si osserva che quanto sopra riferito dalla relazione tecnica non pare trovare espressa conferma nel testo della norma. In merito a tale profilo nonché alle modalità con le quali sarà garantito il rispetto di tale limite di spesa, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.*

Comma 585

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Compensazione della perdita del gettito TARI per i Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2026, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni¹²⁹ interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017 (comma 585).

Si rammenta che un analogo intervento stato, da ultimo, disposto per il 2025 dall'**articolo 1, comma 668, della legge n. 207 del 2024.**

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹²⁹ Di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi sismici 2016-2017 (comma 585)				10,0			10,0		
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga della compensazione TARI per i comuni interessati dagli eventi sismici 2016-2017 (comma 585)	10,0								

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che la somma della spesa autorizzata è trasferita sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2026, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017. Al riguardo, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire le ragioni per cui la spesa in riferimento è classificata di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Comma 586

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016)

La norma prevede che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni [previste dall'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del D.L. 189/2016] con Invitalia S.p.A. e con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del

2001 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (comma 586).

Si rammenta che un analogo intervento stato, da ultimo, disposto per il 2025 dall'articolo 1, comma 669, della legge n. 207 del 2024. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore e che dalla stessa non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma reca disposizioni per la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 - in deroga a specifici limiti temporali prescritti a normativa vigente - dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché di analoghi contratti disciplinati in via convenzionale e stipulati con Invitalia S.p.A. e con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate. Al riguardo, pur considerato il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermata anche dalla relazione tecnica, e pur tenuto conto che a passati analoghi interventi (da ultimo l'articolo 1, comma 669, della legge n. 207 del 2024) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità delle disposizioni con la relativa normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione; ciò al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo alle amministrazioni di cui trattasi.*

Comma 587

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016-2017)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2026 l'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione previsto dall'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 a favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in

parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi. per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. A tal fine, si autorizza la spesa di 82 milioni di euro per il 2026 (comma 587).

Si rammenta che un’analoga proroga per il 2025 è stata, da ultimo, disposta dall’articolo 1, comma 670, della legge n. 207 del 2024, autorizzando, per il medesimo anno, la spesa di 92 milioni di euro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga fino al 31 dicembre 2026 del “contributo per il disagio abitativo” nei territori interessati dal sisma 2016-2017 (comma 587)	82,0			82,0			82,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

La relazione tecnica, con riguardo alla norma di cui al comma 590 (Cfr. *infra*) precisa che il contributo di autonoma sistemazione richiamato dall’articolo 9-duodecies, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2024, è cessato dal 1° settembre 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA), previsto con riguardo ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 2017. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 82 milioni di euro per il 2026. Al riguardo, pur considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire la verifica della congruità dell’importo stanziato rispetto alle finalità della norma, anche alla luce delle misure finora adottate per il superamento strutturale del suddetto disagio abitativo. Sul punto, si ricorda che l’autorizzazione di spesa per il 2025, prevista dal comma 670 dell’articolo 1

della legge n. 207 del 2024 per analoghe finalità, è stata di 92 milioni di euro, 10 milioni superiore rispetto a quella recata dalla disposizione in esame.

Comma 588

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Piattaforme informatiche del Commissario per gli eventi sismici 2016-2017)

La norma, modificando il comma 743 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, stanziava un milione di euro, anche per il 2026 al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche riferite al Commissario per la ricostruzione, dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 588).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 743, della legge n. 197 del 2022 aveva a tal fine autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2023 e attribuito al Commissario la facoltà di stipulare apposite convenzioni con Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A. o società da esse interamente controllate. Il comma 671 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, novellando la suddetta disposizione, ha stanziato per le medesime finalità 1 milione di euro per il 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Piattaforme informatiche del Commissario per i sismi 2016-2017 (comma 588)	1,0			1,0			1,0		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per il 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stanziava anche per il 2026 un milione di euro, anche per il 2026 per le esigenze delle piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici 2016-2017. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione è limitato all'entità dello stanziamento.

Per altro, si evidenzia che, laddove la relazione tecnica qualifica tale onere di parte corrente, il relativo stanziamento viene riportato sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della norma come avente natura in conto capitale.

Comma 589

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Misure di supporto al Commissario per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017)

La norma reca specifiche modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 volte ad assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale. In particolare, viene autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale il Commissario per la ricostruzione:

- è autorizzato ad avvalersi, nel limite di spesa di 0,9 milioni di euro, di un contingente massimo di otto esperti (per un importo massimo complessivo di euro 108.000 per singolo incarico, in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione);
- può avvalersi, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A., (comma 589).

Si rammenta che le due misure, ora differite fino al 2026, sono state oggetto di proroga per gli anni 2023 e 2024 ad opera del comma 760 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e per il 2025 per effetto del comma 672 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento risorse supporto personale PNC per l'attuazione degli interventi a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 (comma 589)	3,4			3,4			3,4		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le misure attivabili dal Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale ai sensi dei commi 1 (avvalimento di esperti) e 2 (avvalimento di INVITALIA S.p.A.) dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei medesimi territori. A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di 3,4 milioni di euro per il 2026 (0,9 milioni per l'avvalimento di esperti e 2,5 milioni per l'avvalimento del supporto di INVITALIA S.p.A.).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa.

Comma 590

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 2016-2017)

La norma, al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell'Italia centrale, inserisce il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, con il quale si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il relativo stato di emergenza di cui al comma 4 bis del medesimo articolo 1 (comma 590).

Si evidenzia che lo stato di emergenza in riferimento è stato disciplinato, fino al 31 dicembre 2018, dal comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (inserito dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018) che ha provveduto, altresì, alla determinazione e alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Tale termine è stato via via prorogato dal 2018 al 2024, per effetto dei commi da 4-ter a 4-octies dell'articolo 1, introdotti con ulteriori interventi legislativi che hanno provveduto, anch'essi, alla determinazione e alla copertura dei relativi rispettivi oneri. Da ultimo, il comma 673 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, con l'inserimento del comma 9-novies, ha prorogato la disposizione fino al 31 dicembre 2025. A tale ultima proroga intervenuta in ordine di tempo non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla medesima legge, con riguardo alla disposizione, chiariva che l'assenza di oneri era dovuto alla cessazione del contributo di autonoma sistemazione a far data dal 1° settembre 2024.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che alla disposizione non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n.76 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, lo stato d'emergenza deliberato a seguito degli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, già fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi dei commi 4 bis e 4-novies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso anche atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri ascritti alle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, per effetto della cessazione del contributo di autonoma sistemazione a far data dal 1° settembre 2024.

Comma 591

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Proroga di termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

La norma estende anche al 2026, l'operatività delle esenzioni fiscali e contributive previste, per il 2025 dal vigente testo dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023, nel limite di 11,7 milioni di euro, con riguardo ai territori della zona franca urbana istituita nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di sostenere la ripresa economica e sociale. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 11,7 milioni per il 2026 (comma 591).

Si evidenzia che le suddette esenzioni fiscali e contributive recate dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023 sono state da ultimo prorogate al 2025 per effetto dell'articolo 4, comma 5 del decreto legge n. 95 del 2025 che a tal fine in termini analoghi alla norma in esame ha autorizzato la spesa di 11,7 milioni per il 2025.

L'articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023 prevede che le esenzioni in riferimento afferiscono agli aiuti “*de minimis*” concessi ai sensi del pertinente regolamento dell'UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (comma 2) e si applicano nei territori compresi nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia istituita dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017. In virtù di tale disposizione in questa Zona franca, che interessa i comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici in

oggetto, prevede le seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (comma 2), nonché alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, salvo eccezioni individuate dalla medesima disposizione (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2026 delle esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia (comma 591)	11,7			11,7			11,7		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l'applicazione anche per il 2026 di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma. Le esenzioni sono previste entro un limite di spesa di 11,7 milioni di euro e, a tal fine, viene autorizzata una corrispondente spesa per il 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che il relativo onere è in linea con quello

relativo alla proroga già concessa per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legge n. 95 del 2025 e costituisce un limite di spesa.

Per altro, si evidenzia che, sul prospetto riepilogativo, alla disposizione viene ascritto un identico effetto di maggiore spesa corrente sui tre saldi (corrispondente all'importo della spesa autorizzata) laddove, sul prospetto riepilogativo relativo al decreto-legge n. 95 del 2025, con riguardo all'analoga disposizione di proroga per il 2025, a fronte di un effetto di maggiore spesa di 11,7 milioni di euro sul saldo netto da finanziare, gli effetti riportati sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno erano ascritti a titolo di minori entrate tributarie (per 4,0 milioni di euro) e di minori entrate contributive (per 7,7 milioni di euro).

Commi da 592 a 594

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23)

Normativa vigente. Il comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2025 e di 7 milioni di euro per il 2026 per le attività di progettazione. Tali risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023.

La norma prevede a decorrere dal 1° gennaio 2026 la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori delle Marche e dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024. A far data dalla cessazione del predetto contributo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2026, un contributo denominato “Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”.

Per effetto di una modifica approvata al Senato, è stato precisato che il contributo è riconosciuto a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottarsi entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto da specifiche ordinanze del Commissario straordinario.

Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze del Commissario straordinario, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Sono, comunque, esclusi dal contributo i soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (comma 592).

I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo, anche ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, sono disciplinati dal Commissario straordinario¹³⁰ del governo con proprie ordinanze. Il contributo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le medesime ordinanze. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità (comma 34).

A tal fine è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026. In virtù di una modifica apportata al Senato, le risorse in riferimento non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario (comma 594).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹³⁰ Di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (commi da 592 a 594)				2,5			2,5		
Maggiori spese in conto capitale									
Sisma Umbertide Ancona - contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (commi da 592 a 594)	2,5								

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024, che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, e contestualmente dispongono l'istituzione di un nuovo contributo nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2026 denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione". A tal fine viene autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026, prescrivendo, per effetto di una modifica introdotta al Senato che le risorse in riferimento, non utilizzate entro il 31 dicembre 2026, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario. Al riguardo, pur considerato che l'onere è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, appare opportuno fornire ulteriori elementi di valutazione in merito alla idoneità delle risorse stanziare rispetto alle finalità delle norme in parola, anche alla luce dell'entità delle risorse già destinate a normativa vigente nel quadro del contributo per l'autonoma sistemazione di cui viene disposta la soppressione.

Andrebbbero, inoltre, evidenziate le ragioni della diversa imputazione della spesa in esame sul prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare (in conto capitale,) e su quelli di fabbisogno e indebitamento netto (in parte corrente).

Comma 595

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria)

La norma prevede l'applicazione anche per il 2026, nel limite complessivo di euro 300.000, delle esenzioni IMU previste dal comma 560-bis dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tale disposizione, introdotta dal comma 679 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha riconosciuto per il 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili (comma 595).

Si evidenzia che il comma 679 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede esenzione, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per il 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per il 2025 per la regione Marche. Il successivo comma 680 determina gli oneri complessivi derivanti dal comma 679 in euro. Agli oneri derivanti dal comma 679, pari a 196.400 euro per il 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Sisma Umbertide Ancona - Proroga per il 2026 dell'esenzione IMU in a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici (comma 595)	0,3								
Minori entrate tributarie									
Sisma Umbertide Ancona - Proroga per il 2026 dell'esenzione IMU in a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici (comma 595)				0,3			0,3		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, sulla base dei dati trasmessi al Ministero dell'interno dal Commissario straordinario di Governo e utilizzati nell'istruttoria per l'emanazione del decreto interministeriale (Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze) del 27 agosto 2025 per il ristoro delle minori entrate IMU relative al 2025, è stata stimata una perdita di gettito IMU per il 2026 pari a 0,3 milioni di euro, con un conseguente onere per il bilancio dello Stato al fine di procedere alla compensazione delle relative minori entrate a favore dei comuni interessati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riconosce anche per il 2026, nel limite complessivo di euro 300.000, l'esenzione dall'IMU, già prevista fino al 31 dicembre 2025, in forza di analoga disposizione della legge bilancio 2025 (commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Al riguardo, premesso che i commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che hanno introdotto tale esenzione, hanno indicato ai fini della sua applicazione un limite massimo di 198.600 euro per il 2025, e che la

norma in esame aggiorna in euro 300.000 il limite massimo di spesa per la proroga della medesima esenzione per il 2026, stimando lo stesso, come riferito dalla relazione tecnica, alla luce della perdita di gettito per il 2025 desunta sulla base dei dati trasmessi dal Commissario straordinario, si rileva l'opportunità che siano evidenziati gli elementi sottostanti tale stima al fine di verificare la congruità dello stanziamento.

Commi 596 e 597

(Esigenze connesse alla ricostruzione – Interventi nei dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017)

Le norme recano la proroga al 31 dicembre 2026 del termine della gestione straordinaria, di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa agli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. In particolare, con riguardo alle attività¹³¹ relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2026 in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione (comma 596).

Si evidenzia che il termine di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2025 dal comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che, a tal fine, ha autorizzato, per il medesimo anno, la spesa di 4,5 milioni di euro.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per il 2026, di cui:

- 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 31, del decreto-legge n. 109 del 2018 (massimo di 12 unità di personale non dirigenziale, 1 unità di personale dirigenziale non generale e 3 esperti) [comma 597, lettera a)].

L'articolo 31, del decreto-legge n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) ha disposto che il Commissario straordinario per gli interventi previsti dal medesimo decreto-legge si avvale, tra l'altro, di una Struttura posta, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale

¹³¹ Di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018.

dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche e di un numero massimo di 3 esperti. All'attuazione della disposizione si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per il 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario;

- 641.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022 (ulteriori unità per un 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 2 esperti) [comma 597, lettera b)].

L'articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022, ha disposto il rafforzamento della Struttura commissariale, prevista dall'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, di cui si avvale il Commissario ai fini dell'esercizio delle funzioni, ampliandola di 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale non generale scelte, tra il personale delle amministrazioni pubbliche e 2 esperti, nominati con provvedimento del Commissario. All'attuazione della disposizione si provvede nei limiti di spesa di 641.000 euro per il 2023 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

- 1,5 milioni di euro per la proroga delle convenzioni con INVITALIA S.p.A. di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 [comma 597, lettera c)];
- 1 milione di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco ameno e Casamicciola terme di cui all'articolo 30 *ter* del decreto-legge n. 41 del 2021 (assunzioni a tempo determinato, già prorogate, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per il 2021) [comma 597, lettera d)].

L'articolo 30 *ter* del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, ha autorizzato i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, ad assumere a tempo determinato personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per il 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato. I relativi oneri sono indicati dalla medesima disposizione pari a euro 420.000 per il 2021.

Si evidenzia che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 597 consente la proroga per il 2026 delle summenzionate richiamate disposizioni, che sono state oggetto di un analogo intervento di proroga per il 2025 da parte del comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. Questo, in particolare, ha autorizzato per il 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare: per 1.409.000 euro agli oneri riferibili alla Struttura commissariale di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018; per 641.000 euro al rafforzamento della medesima struttura commissariale ai sensi dell'articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022; per 2 milioni di euro per la facoltà per il Commissario di avvalersi in via convenzionale di Invitalia S.p.A. e per 1 milione di euro per le assunzioni di personale a tempo determinato nei comuni

di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, ai sensi dell'articolo 30-ter del decreto-legge 41 del 2021.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Sisma e frana Ischia - Proroga dell'assistenza alla popolazione (comma 596)	4,0			4,0			4,0		
Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale - personale [comma 597, lettere a) e b)]				2,1			2,1		
Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale personale [comma 597, lettera d)]	1,0			1,0			1,0		
Maggiori spese in conto capitale									
Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale - personale [comma 597, lettere a) e b)]	2,1								
Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale, - convenzioni [comma 597, lettera c)]	1,5			1,5			1,5		
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale - personale - effetti riflessi [comma 597, lettere a) e b)]				1,0			1,0		
Sisma e frana Ischia - Potenziamento della struttura commissariale personale - effetti riflessi [comma 597, lettera d)]				0,5			0,5		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e fornisce il dettaglio (riportato a seguire) delle spese relative al comma 597, lettere a) e b).

(euro)		
		Previsione di spesa
Personale ed esperti, ex articolo 31 decreto-legge n. 109 del 2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti, ex articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca la proroga del termine per la gestione straordinaria, di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, per l'attuazione degli interventi nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 e a tal fine autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2026 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (comma 596). Al riguardo, pur considerato che la norma opera nell'ambito di un limite massimo di spesa, premesso che nell'ambito della proroga della suddetta gestione commissariale intervenuta per il 2025 (per effetto del comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024), per le medesime finalità, è stata autorizzata la spesa di 4,5 milioni, si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione dell'importo della spesa autorizzata per il 2026 evidenziando le ragioni della sua maggior incidenza rispetto a quella disposta per il 2025. La norma, conseguentemente alla proroga disposta dal comma 597 autorizza, inoltre, la spesa di 4.550.000 euro per il 2026, di cui:

- 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale che, ai sensi dell'articolo 31, del decreto-legge n. 109 del 2018, si compone di un massimo 12 unità di personale non dirigenziale, 1 unità di personale dirigenziale non generale e 3 esperti [comma 597, lettera a)];
- 641.000 euro per le spese di funzionamento della medesima struttura commissariale come potenziata, ai sensi dell'articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022, per un ulteriore numero massimo di 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale non generale e 2 esperti [comma 597, lettera b)];

- 1,5 milioni di euro per la proroga delle convenzioni con INVITALIA S.p.A. di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 [comma 597, lettera c)];

- 1 milione di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco ameno e Casamicciola terme, che, in base all' articolo 30-ter del decreto-legge n. 41 del 2021 hanno potuto effettuare assunzioni a tempo determinato - già oggetto di proroga-rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per il 2021 [comma 597, lettera d)].

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa che appare finalizzata a prorogare anche per l'esercizio 2026 l'applicazione di specifiche misure di impiego di personale da parte della Struttura commissariale, già prorogate per il 2025 per effetto del comma 683 della legge n. 207 del 2024. Per altro, con riguardo alla ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato attivati presso i summenzionati comuni dell'Isola d'Ischia (risalenti presumibilmente al 2021) andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità della disposizione con la relativa normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato nella pubblica amministrazione; ciò al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo alle amministrazioni di cui trattasi.

In merito agli effetti finanziari evidenziati sui saldi di finanza pubblica, si segnala che la proroga della gestione commissariale, con riguardo agli oneri di personale, è classificata sul saldo netto da finanziare come spesa in conto capitale, mentre gli effetti d'impatto attesi in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono classificati come maggiori spese correnti. Si osserva, inoltre, che con riferimento alla proroga delle convenzioni con Invitalia la relativa spesa è classificata su tutti i saldi come spesa in conto capitale, laddove sul prospetto riepilogativo relativo alla legge n. 207 del 2024, l'analogo intervento veniva imputato tra le maggiori spese correnti. Al riguardo, andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo.

Commi 598 e 599

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022)

Le norme autorizzano per il 2026 le spese di:

- 1,8 milioni di euro, per le attività di assistenza, di cui al comma 684 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, alla popolazione dell'Isola

d'Ischia conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola a partire dal 26 novembre 2022 (comma 598). Il comma 685 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2025;

- 1,7 milioni di euro, per le finalità dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 (assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (comma 599, primo periodo);
- 900.000 euro per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 (comma 599, secondo periodo).

Si evidenzia che l'articolo 32, comma 3 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che, al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto- legge (comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017) la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere a valere sulle risorse della contabilità speciale allo stesso intestata, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento al 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI (tributo e corrispettivo).

Il comma 689 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per le medesime finalità della norma in esame (garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ha autorizzato la spesa di 1,8 milioni di euro per il 2025, in favore dei comuni dell'Isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e 1 milione di euro per il 2025 per quelli dell'Isola colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Sisma e frana Ischia - Proroga assistenza alla popolazione (comma 598)	1,8			1,8			1,8		
Sisma e frana Ischia - Proroga compensazione TARI per i comuni dell'Isola di Ischia (comma 599)	2,6								
Minori entrate fiscali									
Sisma e frana Ischia - Proroga compensazione TARI per i comuni dell'Isola di Ischia (comma 599)				2,6			2,6		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 599 precisa che questo è finalizzato ad assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni dell'isola di Ischia colpiti, rispettivamente, dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (primo periodo del comma) e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (secondo periodo del comma).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 1,8 milioni di euro per il 2026, per le attività di assistenza alla popolazione dell'Isola d'Ischia colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (comma 598). Vengono inoltre autorizzate le spese di 1,7 milioni di euro e di 900.000 euro per il 2026 per i maggiori costi sostenuti dai comuni dell'isola di Ischia, rispettivamente, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (comma 599, primo periodo) e dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (comma 599, secondo periodo), per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le minori entrate ricevute a titolo di TARI.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle disposizioni appaiono limitati all'ammontare delle rispettive autorizzazioni di spesa, che mostrano di essere, nel complesso, sovrapponibili a quelle disposte, per il 2025, da analoghe norme della legge n. 207 del 2024.

Commi da 600 a 603

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 nella Regione Molise e nell'Area Etnea)

La norma proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 i termini – indicati dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019 – di durata dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie. La medesima proroga di un anno è prevista anche per i termini relativi alle strutture commissariali e al personale, nonché per i termini per assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale da parte della città metropolitana di Catania previsti dall’articolo 14-bis e 18 del decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per il 2026, di cui:

- 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri, di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, per le assunzioni a tempo determinato consentite (fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021) dalla richiamata disposizione per i comuni della città metropolitana di Catania [comma 600, lettera a)];
- 736.500 euro, a copertura degli oneri, di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per le attività di ricostruzione nella città metropolitana di Catania [comma 600, lettera b)];
- 263.500 euro, a copertura degli oneri, di cui all’articolo 18, del decreto-legge n. 32 del 2019, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per le attività di ricostruzione nella provincia di Campobasso [comma 600, lettera b)].

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 2019 i compensi da riconoscere ai Commissari straordinari sono fissati, con il decreto di nomina, in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ovvero, per la parte fissa in misura non superiore a 50 mila euro annui e, per la parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi, in misura non superiore a 50 mila euro annui. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai medesimi Commissari.

Ai sensi dell’articolo 18, del decreto-legge n. 32 del 2019 i Commissari straordinari si avvalgono ciascuno di propria struttura di supporto composta da un contingente di personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche nel numero massimo di 20 unità di cui 3 unità dirigenziale non generali. Nell'ambito

del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati 4 esperti o consulenti.

Si evidenzia che il comma 600 in esame riproduce il contenuto del comma 689 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che ha disposto, in termini identici, per il 2025.

La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale previsti, con riguardo alla città metropolitana di Catania ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, sono effettuati, limitatamente al 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (comma 601).

Si evidenzia che anche il comma 601 in esame riproduce il contenuto di una precedente norma della legge n. 207 del 2024 (il comma 690) che ha disposto in termini identici per il 2025.

Viene, quindi, rifinanziato per 800.000 euro, per il 2026, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai suddetti eventi sismici, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge, dal Commissario alla ricostruzione nei territori della provincia di Campobasso con INVITALIA S.p.A. (comma 602).

Viene, inoltre, novellato il comma 692 della legge n. 207 del 2024 che, in relazione alla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), relativo all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha interessato la provincia di Catania, disposto dal comma 691 della medesima legge, ha istituito un "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS, la cui abitazione sia stata distrutta, gravemente danneggiata o sgomberata in conseguenza del suddetto evento sismico e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione, autorizzando a tal fine la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2025. La novella estende di un anno (fino al 31 dicembre 2026) il riconoscimento del suddetto contributo e, a tal fine, autorizza la spesa di 1,3 milioni di euro per il 2026 (comma 603).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga gestioni commissariali per gli eventi sismici che hanno interessato il Molise e l'Area Etnea - personale struttura e presso enti (commi 600 e 601)				2,8			2,8		
Proroga contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in relazione all'evento sismico che ha interessato l'Area Etnea (comma 603)				1,3			1,3		
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga gestioni commissariali per gli eventi sismici che hanno interessato il Molise e l'Area Etnea - personale struttura e presso enti (commi 600 e 601)	2,8								
Proroga gestioni commissariali per gli eventi sismici che hanno interessato il Molise - Convenzioni (commi 603)	0,8			0,8			0,8		
Proroga contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in relazione all'evento sismico che ha interessato l'Area Etnea (comma 603)	1,3								
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Proroga gestioni commissariali per gli eventi sismici che hanno interessato il Molise e l'Area Etnea - personale struttura e presso enti - effetti riflessi (commi 600 e 601)				1,4			1,4		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 600 precisa che i relativi oneri sono di parte corrente.

In merito al comma 601 viene evidenziato, altresì, che da tale disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 600) proroga, fino al 31 dicembre 2026, i termini relativi alle gestioni commissariali, previste dall'articolo 6, comma 2 decreto-legge n. 32 del 2019, per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, autorizzando, a tal fine la spesa di euro 2,82 milioni di euro per il 2026, con una destinazione specificamente individuata dalla medesima disposizione (per 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri per la proroga di assunzioni a tempo determinato disposte nei comuni della città metropolitana di Catania; per 736.500 euro, a copertura degli oneri per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per le attività di ricostruzione nella medesima città metropolitana e 263.500 euro, a copertura degli oneri per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per le attività di ricostruzione nella provincia di Campobasso).

Al riguardo, premesso che la norma, con riguardo al 2026, riproduce il contenuto di un'identica previsione recata con riferimento al 2025 dal comma 689 della legge n. 207 del 2024, e che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa, con riferimento alla proroga delle suddette assunzioni a tempo determinato, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità di tali previsioni con la relativa normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti pubblici; ciò al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo ai medesimi soggetti. La richiesta appare opportuna, posto che, con riguardo a tali contratti, viene prevista (comma 601) l'espressa deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla vigente disciplina di settore. Per altro, con riguardo a tale deroga la relazione tecnica si limita a riferire che questa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Andrebbero forniti, inoltre, chiarimenti in merito agli eventuali ulteriori oneri discendenti dalla proroga delle gestioni commissariali in riferimento che non sono considerati dalla norma. Ci si riferisce, in particolare, a quelli concernenti i compensi da riconoscere ai Commissari straordinari che, in virtù di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2019, norma che viene espressamente interessata dalla proroga in esame, sono fissati, con rinvio all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, nel limite massimo annuo di 100.000 euro e sono posti a carico

delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai medesimi Commissari.

Andrebbbero, quindi, forniti chiarimenti circa le ragioni per cui le spese di cui al comma 600 sono classificate in conto capitale, sul saldo netto da finanziare, e di parte corrente su quelli di fabbisogno e indebitamento netto. La richiesta appare opportuna, anche, considerato che la relazione tecnica qualifica espressamente tali spese come di natura corrente.

La norma prevede, inoltre, il rifinanziamento per 800.000 euro per il 2026 del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni sottoscritte dal Commissario degli eventi sismici della Regione Molise e Invitalia (comma 602). Al riguardo, pur considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione del medesimo importo, chiarendo se questo vada riferito al rinnovo di impegni convenzionali già assunti in passato o a nuove intese da sottoscrivere.

Viene, infine, prorogato (comma 603) al 31 dicembre 2026 il contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha interessato la provincia di Catania, autorizzando, a tal fine, la spesa di 1,3 milioni di euro per il 2026. Al riguardo, pur considerato che l'onere è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all'idoneità delle risorse stanziato rispetto alle finalità della norma in parola, anche alla luce della superiore entità della spesa autorizzata per il 2025 per le medesime finalità (euro 1,7 milioni). Andrebbbero, inoltre, evidenziate le ragioni della diversa imputazione della spesa in esame sul prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare (in conto capitale,) e su quelli di fabbisogno e indebitamento netto (in parte corrente).

Commi 604 e 605

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroghe per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024)

Le norme, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di ricostruzione conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna, dispongono:

- la proroga dal 31 maggio al 31 dicembre 2026 del termine, di cui al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della Struttura di supporto di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20-ter viene autorizzata la spesa di 3,05 milioni di euro per il 2026. Con riguardo, altresì, alla attività di cui al comma 8 dello stesso articolo 20-ter, riferite alle convenzioni stipulabili (con amministrazioni centrali dello Stato, organismi *in house* delle medesime, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e società da questa controllate) da parte del Commissario per lo svolgimento dei propri compiti, è autorizzata, inoltre, la spesa di 7,05 milioni di euro per il 2026 (comma 604).

La norma riproduce, nel complesso, il contenuto del comma 693 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2025) delle suddette attività ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2025, per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della Struttura di supporto e la spesa di 12,5 milioni di euro per il 2025, per le attività per le quali il Commissario si avvale di convenzioni con i summenzionati soggetti. Il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 65 del 2025, con copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8 dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023;

- la rideterminazione in 36 mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028 (24 mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, nell'assetto vigente) della durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto legge, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dai summenzionati eventi calamitosi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per il 2026, di euro 4.697.149 per il 2027 e di euro 3.262.415 per il 2028 (comma 605).

Il comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 ha autorizzato le regioni e gli enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027 fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.

Il successivo comma 8-ter, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. i), decreto-legge n. 65 del 2025, ha incrementato, a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente, fino a un massimo di 25 unità (di cui un dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Alluvione 2023 - Proroga delle attività struttura e Commissario da giugno a dicembre 2026 - convenzioni (commi 604)	7,5			7,5			7,5		
Alluvione 2023 - Proroga delle attività struttura e Commissario da giugno a dicembre 2026 - personale (commi 604)	3,1			3,1			3,1		
Proseguimento e ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato (comma 605)	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3	3,2	4,7	3,3
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Alluvione 2023 - Proroga attività struttura e Commissario da giugno a dicembre 2026 - personale - effetti riflessi (commi 604)					1,5		1,5		
Ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche - contratti a tempo determinato - effetti riflessi (comma 605)				1,5	2,3	1,6	1,5	2,3	1,6

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 604 riferisce che la quantificazione degli oneri di personale tiene conto degli stessi parametri utilizzati per la determinazione dell'onere relativo ai primi 5 mesi dell'anno 2026.

La quantificazione degli oneri recati dal comma 605 è riportata nella tabella sottoindicata che tiene conto del costo sostenuto per i contratti a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati.

STANZIAMENTO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis	11.438.000,00 €					
FABBISOGNO EFFETTIVO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 62/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis - riparto OCS 18/2024	10.045.935,15 €		ONERE MEDIO MENSILE	837.161,26 €		
STANZIAMENTO 12 MESI PER 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter	1.112.328,00 €					
FABBISOGNO effettivo 12 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter - riparto OCS 51/2025	1.108.913,53 €		ONERE MEDIO MENSILE	92.409,46 €		
	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE MESI
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	9	12	3	0	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	0	0	9	3	0	
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	6	12	6	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	0	0	6	6	
24 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	8	12	4	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	0	0	8	4	

	2026	2027	2028	TOTALE ONERI
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	3.195.285,30 €	1.065.095,10 €	- €	10.045.935,24 €
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	- €	2.892.777,42 €	2.892.777,42 €	
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	- €	739.275,68 €	369.637,42 €	1.108.913,10 €
FABBISOGNO PER ANNUALITA'	3.195.285,30 €	4.697.148,20 €	3.262.414,84 €	11.154.848,34 €

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 604), intervenendo su specifiche disposizioni dell'articolo*

20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, proroga al 31 dicembre 2026 l'attuale termine del 31 maggio 2026 di durata in carica del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della Struttura di supporto è autorizzata la spesa di 3,05 milioni di euro per il 2026, per le attività per le quali il Commissario si avvale di convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato, organismi in house delle medesime, di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e società da questa controllate, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2026.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che i suddetti oneri sono limitati all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa. La determinazione degli stessi, anche sulla base di quanto precisato nella relazione tecnica, appare, per altro, nel complesso confrontabile con gli importi risultanti dall'analoga autorizzazione di spesa disposta per il 2025 dal comma 693 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, nonché da quanto risultante dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 65 del 2025 che ha prorogato [articolo 2, comma 1, lettera a)] le medesime disposizioni dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Viene, altresì, disposta (comma 605) l'estensione da 24 a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) della durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati (nel corso del 2024 e del 2025 in base a quanto precisato dalla relazione tecnica) da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dai summenzionati eventi calamitosi, ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 3.195.286 per il 2026, di euro 4.697.149 per il 2027 e di euro 3.262.415 per il 2028. Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare i suddetti importi.

Commi 606 e 607

(Struttura di supporto Commissario straordinario per le alluvioni nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche)

Le norme modificano la disciplina relativa al Commissario straordinario per gli interventi nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche interessati dalle alluvioni verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023. In particolare, viene:

- introdotto il comma 4-bis.1 all'articolo 20-ter del decreto-legge, al fine di autorizzare il Commissario straordinario, con riguardo alla propria Struttura di supporto, fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo del medesimo articolo 20-ter (50 unità di personale, dirigente e non, in mobilità da altre amministrazioni) e il limite delle risorse finanziarie disponibili per il 2026 per il funzionamento della medesima Struttura di supporto, a conferire specifici incarichi di livello dirigenziale non generale (nel limite massimo di due unità (comma 606);
- l'introduzione del comma 6-bis.1 all'articolo 20-ter del decreto-legge, al fine di prevedere che il Commissario straordinario, all'esito di specifica attività di ricognizione, possa destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies allo stesso intestata, per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica (comma 607).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 606 riferisce che questo, tenuto conto del richiamo al rispetto del limite massimo di spesa per il 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 607 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente alla ricostruzione privata sono sufficienti per far fronte alle esigenze originariamente previste, anche al netto dei 400 milioni previsti dalla disposizione e tenendo conto delle informazioni sugli impegni programmati e sul profilo temporale atteso delle erogazioni, come comunicati a dicembre 2025 dalla struttura commissariale competente. In particolare, la stima dell'articolazione pluriennale delle erogazioni per la ricostruzione pubblica, prospettata dalla struttura commissariale, prevede una spesa pari a 40 milioni di euro nel 2026, 210 milioni nel 2027 e 150 milioni nel 2028 secondo un profilo coerente con quello complessivamente scontato nei tendenziali e senza, dunque, comportare oneri aggiuntivi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme modificano la disciplina relativa al Commissario straordinario per gli interventi nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche interessati dalle alluvioni verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, consentendo al medesimo Commissario

straordinario, con riguardo alla propria Struttura di supporto, fermi restando i limiti complessivi della relativa dotazione di personale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il 2026 per il funzionamento della medesima Struttura di supporto, come definite nell'assetto vigente, a conferire specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite massimo di due unità (comma 606); nonché di destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata, per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica (comma 607).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'attuazione delle disposizioni appare subordinata al rispetto di specifici vincoli finanziari e afferenti alle dotazioni di personale della struttura di supporto, come definiti a normativa vigente.

Commi 608-609

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroga dell'incarico e modifica delle funzioni del Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica)

La norma introduce il comma 5-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 che prevede che il Commissario straordinario per il contrasto della scarsità idrica individui, con apposito provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2026, gli interventi urgenti da realizzare. Per la realizzazione di tali interventi è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. In caso di mancato utilizzo delle risorse, entro il 31 dicembre 2026, le stesse sono revocate e versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato [comma 608, lettera a)].

Viene, inoltre, modificato il comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, al fine di prorogare di due anni, dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2027, il termine ultimo di durata dell'incarico del summenzionato Commissario [comma 608, lettera b), n. 1].

Vengono, quindi, ridefiniti i compiti e le funzioni dello stesso Commissario [comma 608, lettera b), nn. da 2 a 2.2]. La previsione è stata modificata nel corso dell'esame al Senato.

Per l'attuazione della suddetta disposizione di proroga viene autorizzata la spesa complessiva di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge in riferimento, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per

la proroga della Struttura di supporto allo stesso di cui all'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto-legge (comma 609).

L'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, prevede che al Commissario possa essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (per la parte fissa in misura non superiore a 50 mila euro, annui e per la parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi, in misura non superiore a 50 mila euro annui).

Il comma 6 del medesimo articolo 3, prevede che la Struttura di supporto del Commissario si compone di un contingente massimo di personale pari a 12 unità, di cui 2 unità di personale dirigenziale non generale con conferimento dell'incarico, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 10 unità di personale non dirigenziale, in mobilità da altre pubbliche amministrazioni centrali ed enti territoriali. La Struttura può avvalersi altresì fino a un massimo di 5 esperti o consulenti, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Si evidenzia che l'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 63 del 2024 ha modificato il suddetto articolo 3, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata dell'incarico del Commissario straordinario. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo relativo al medesimo decreto-legge, in relazione alla suddetta proroga, determinano l'onere relativo al compenso del Commissario, in 132.700 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, e gli oneri connessi alla struttura commissariale, in 1.497.584 euro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Interventi per il contrasto della scarsità idrica (comma 608)	41,0			41,0			41,0		
Maggiori spese correnti									
Struttura commissariale alla scarsità idrica compenso commissario e struttura di supporto (comma 609)	1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Struttura commissariale alla scarsità idrica compenso commissario e struttura di supporto – effetti riflessi (comma 609)				0,8	0,8		0,8	0,8	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 41 milioni per il 2026 per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Viene, altresì, disposta la proroga per due anni (fino al 31 dicembre 2027) della durata della gestione commissariale (comma 608) autorizzando la spesa di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con riferimento al compenso da riconoscere al Commissario, e di 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della Struttura commissariale di supporto al medesimo Commissario (comma 609). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i suddetti oneri appaiono limitati all'entità delle rispettive disposte autorizzazioni di spesa. Con riguardo, particolare, alla proroga della gestione commissariale si evidenzia, inoltre, che i relativi oneri, afferenti al compenso del Commissario e alla Struttura commissariale appaiono in linea con quelli riferiti all'esercizio in corso.

Commi 610 e 611

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Proroga disposizioni relative al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Normativa vigente. L'articolo 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica. In particolare, comma 10, prevede che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, possa avvalersi del numero massimo di 2 esperti o consulenti. A questi spetta un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di euro 87.500 per il 2023 e di euro 150.000 per il 2024 con copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili¹³². La disposizione è stata prorogata fino al 2025 per effetto dell'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto -legge n. 202 del 2024 che ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 150.000 per il 2025 confermando, anche la relativa copertura finanziaria sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Le norme, introdotte al Senato, prorogano di due anni, fino al 2027 la facoltà del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, di avvalersi di due esperti o consulenti (comma 610). A tal fine, è autorizzata una spesa pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili¹³³ (comma 611).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹³² Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

¹³³ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Spesa per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia crisi idrica (comma 610)	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
Minori spese correnti									
Riduzione FEI (comma 611)	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prorogano di due anni (fino al 2027) la possibilità per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, di avvalersi di due esperti o consulenti, autorizzando una spesa pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo non si formulano osservazioni posto che il relativo onere appare coerente con quello risultante dalla norma oggetto di proroga e risulta comunque limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 612

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso)

La norma, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge n. 32 del 2019 nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, rifinanzia il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea, di 10 milioni di euro per il 2026 (comma 612).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etna, per la ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 (comma 612)	10,0			10,0			10,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma rifinanzia per 10 milioni di euro per il 2026 il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etna, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata specificamente riferiti, dalla medesima norma, ai territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità del rifinanziamento previsto.

Comma 613

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

La norma incrementa di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma avvenuto nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (comma 613).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 39 del 2009 (SISMA 2009 - ricostruzione abitazioni private) (comma 613)	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 614

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022)

La norma, per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni per il 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per il 2026 e a 24 milioni di euro per il 2027 è finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica e una quota pari a 4 milioni di euro per il 2026 e a 6 milioni di euro per il 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e consistenti nella predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme (comma 614).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia (SISMA E FRANA ISCHIA-ricostruzione pubblica e privata) (comma 614)	20,0	30,0		20,0	30,0		20,0	30,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni per il 2027 destinata, nei termini specificati dalla stessa, al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nonché al contrasto del dissesto idrogeologico nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Comma 615

(Esigenze connesse alla ricostruzione - Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23)

La norma, per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2026, 90 milioni di euro per il 2027 e 220 milioni di euro per il 2028. Il Commissario straordinario provvede alla definizione della disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I suddetti importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario (comma 615).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Finanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei territori dagli eventi sismici della regione Marche e della regione Umbria (comma 615)	20,0	90,0	220,0	20,0	90,0	220,0	20,0	90,0	220,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2026, 90 milioni di euro per il 2027 e 220 milioni di euro per il 2028, per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. Il Commissario straordinario provvede alla definizione della disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare al riguardo, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Commi 616-618

(Incremento del contributo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009)

La norma, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario intervenuta nel corso dell'esame al Senato¹³⁴, prevede che, al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione¹³⁵, ciascuno per il territorio di competenza, siano

¹³⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 112.0.48 testo 3 e identici.

¹³⁵ Costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese).

autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione¹³⁶, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge introdotto dalla norma in esame (v. sotto). L' incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari, in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura¹³⁷. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 (comma 616).

Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziare ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali, nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 617).

La norma prevede infine che i Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscano i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le

¹³⁶ I contributi per la ricostruzione previsti in relazione ai sismi oggetto della norma sono disciplinati dal decreto-legge n. 74 del 2012 (Sisma 2012 regione Emilia-Romagna), dal decreto-legge n. 109 del 2018 (Sisma Isola di Ischia 2017), dal decreto-legge n. 32 del 2019 (Sisma provincia di Campobasso 2018 e Sisma città metropolitana di Catania 2018), dal decreto-legge n. 39 del 2009 (Sisma Abruzzo 2009) e dal decreto-legge n. 189 del 2016 (Sisma Centro Italia 2016).

¹³⁷ Di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Si ricorda che l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante per interventi edilizi agevolati, per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tale facoltà è stata soppressa in via generale dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, essa continua ad applicarsi, in deroga, per i soli interventi realizzati nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo e Centro Italia il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga opera nel limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni riferiti agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 39 del 2024.

ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento (comma 618).

Allegato VI

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia di Campobasso 2018	3,90
Sisma città metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma centro Italia 2016	1.328,00

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 616)		251,7	152,1		251,7	152,1		251,7	152,1

La **relazione tecnica** afferma che i commi da 616 a 618 prevedono che, al fine di favorire il completamento dei principali processi di ricostruzione, le autorità competenti siano autorizzate a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione. L'incremento è destinato a coprire esclusivamente le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024. Per le finalità di cui ai presenti commi è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

La distribuzione delle risorse è stabilita nei seguenti importi:

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia di Campobasso 2018	3,90
Sisma città metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma centro Italia 2016	1.328,00

Si prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proceda al riparto delle risorse. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario intervenuta nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 ° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, siano autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge, introdotto dalla norma in esame (v. sotto). L' incremento è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari, in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al comma in esame è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 (comma 616).

Il riparto delle risorse stanziato tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali, nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI, e il monitoraggio almeno annuale della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale, con trasmissione degli esiti per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono demandati al Dipartimento Casa Italia

della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre la definizione dei criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento è rimessa ai Commissari straordinari e agli Uffici speciali competenti (commi 617 e 618).

Al riguardo, si osserva che la norma in esame autorizza una spesa complessiva di circa 1,62 miliardi di euro nell'arco del decennio 2027-2036 (articolata in 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e 152,11 milioni di euro annui per il periodo 2028-2036). Poiché tale stanziamento è espressamente configurato come limite di spesa massimo e la norma prevede un meccanismo di monitoraggio della spesa, non si formulano osservazioni.

Comma 619

(Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione)

Le norme, introdotte dal Senato, modificano i commi 644 e 645 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo da ripartire destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Le novelle, in particolare prevedono:

- l'integrazione del comma 644 al fine di precisare che il finanziamento degli interventi di ricostruzione opera anche attraverso i finanziamenti dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture dei Commissari straordinari, istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti dall'articolo 6 della legge n. 40 del 2025 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) [lettera a)];
- la sostituzione del comma 645, che nel testo vigente disciplina le modalità di ripartizione delle suddette risorse mediante l'adozione di uno o più DPCM. La disposizione introdotta nel confermare, nel complesso, le suddette modalità di ripartizione, precisa che a tal fine si debba tener conto, altresì, dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento del summenzionato articolo 6, della legge 40 del 2025, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale disciplinati dall'articolo 2 della medesima legge [lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente di utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione, anche i rifinanziamenti dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (legge n. 40 del 2025), prevedendo, altresì che, ai fini della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui ai commi 644 e 645 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi dal 2028), si provveda anche tenendo conto dell'esigenza di assicurare, attraverso i previsti rifinanziamenti, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

Al riguardo non si formulano osservazione stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

Comma 620

(Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)

La norma reca specifiche modifiche alla legge n. 40 del 2025 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità). La disposizione, in particolare:

- specifica all'articolo 3, comma 6, lettera *d*), i compiti del Commissario straordinario con riguardo alle attività di ricognizione e attuazione degli interventi da effettuare per le più urgenti necessità [comma 620, lettera *a*)];
- novella l'articolo 6, comma 1, prevedendo - con riguardo al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e per il quale viene fatto rinvio all'utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione - che per tali esigenze, siffatto fondo sia rifinanziato ai sensi dei commi 644 e 645 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (Fondo da ripartire destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028) [comma 620, lettera *b*)];

- modifica l'articolo 9, comma 1, disponendo che le tipologie di intervento di ricostruzione privata, le cui modalità di individuazione sono disciplinate dalla medesima norma (con disposizioni di legge nel testo vigente) siano definite (con DPCM) nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della summenzionata legge 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 (cfr. *supra*) [comma 620, lettera c)];
- modifica l'articolo 10, comma 1, prevedendo che, con riguardo agli ulteriori contributi per la ricostruzione privata adottabili con disposizione di legge, ai sensi da tale norma, si provveda, con DPCM, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207 del 2024, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 [comma 620, lettera e)];
- modifica l'articolo 13 comma 1, prevedendo, anche in tal caso, con specifico riguardo all'individuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, che allo stanziamento delle relative risorse economiche si provvede con DPCM (disposizioni di legge nel testo vigente) nei limiti delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207 del 2024, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 [comma 620, lettera f)];
- novella l'articolo 14, comma 3 che, nel testo vigente, con riguardo agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi rientranti nella competenza di ANAS S.p.A., prevede che la medesima società provvede in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo (MEF) per il miglioramento della capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS¹³⁸, reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 (Cfr. *supra*). La modifica espunge dalla disposizione, con riguardo al rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, il rinvio effettuato all'articolo 13, comma 1 [comma 620, lettera g)].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

¹³⁸ Di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche alla legge n. 40 del 2025 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) volte, a prevede, in particolare, che, ai fini del finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale e alle relative attività di ricostruzione privata e pubblica - per i quali, nell'assetto vigente si prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione istituito dalla predetta legge quadro – il medesimo Fondo sia rifinanziato a valere e nei limiti delle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui ai commi 644 e 645 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il finanziamento degli interventi viene comunque espressamente ricondotto entro il limite risorse stanziato ai sensi dei commi 644 e 645 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025.

Comma 621

(Disposizioni in materia di ricostruzione post sisma in Abruzzo)

La norma modifica l'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013, relativa alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo, disponendo la soppressione della previsione ivi recata del possesso del requisito dell'interesse storico-artistico degli immobili pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPESS può destinare finanziamenti per la ricostruzione e la riparazione ai sensi della medesima disposizione (comma 621).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la norma prevedendo una facoltà che il CIPESS esercita nell'ambito delle risorse già stanziato per la ricostruzione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, dispone la soppressione della previsione vigente del possesso del requisito dell'interesse storico-artistico degli immobili pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPESS può destinare finanziamenti per gli interventi di costruzione e riparazione post sisma in

Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013. Al riguardo non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni, confermate anche dalla relazione tecnica.

Commi 622 e 623

(Disposizioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano)

La norma posticipa di 6 mesi i seguenti termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 18 del 2023:

- il termine (non oltre il 12 gennaio 2026 nel testo vigente), entro il quale le regioni, le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della “somma di PFAS” (comma 622);

- il termine (dal 13 gennaio 2026, nel testo vigente) a partire dal quale il controllo relativo al rispetto dei summenzionati parametri da parte dei medesimi sopra richiamati soggetti diventi obbligatorio.

Viene, inoltre, precisato che nelle more della decorrenza del primo termine sopra indicato, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS” (comma 623).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma posticipa di 6 mesi specifici termini recati dall'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 18 del 2023, entro i quali le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili sono tenuti ad adottare misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo rispettino specifici valori limite (non oltre il 12 gennaio 2026 nel testo vigente), nonché in merito all'obbligatorietà dei controlli attivabili (a decorrere dal 13 gennaio 2026, nel testo vigente) da parte dei medesimi soggetti in merito al rispetto dei summenzionati valori limite.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le proroghe disposte risultino coerenti con la disciplina europea, al fine di escludere l'avvio di eventuali procedure di infrazione a carico dell'Italia, con conseguenti possibili effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 624

(Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, con riguardo all'attuazione degli obiettivi del PNRR della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice di contratti pubblici) con riguardo alla disciplina delle penali e dei premi di accelerazione. In particolare la disposizione, che nel testo vigente, prevede che se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione il cui ammontare è commisurato nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, viene integrata prevedendo che il medesimo premio, fermo restando il suddetto limite, sia commisurato anche nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta (comma 624).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che le relative previsioni sono volte ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del PNRR e, in particolare, l'efficace attuazione del traguardo M1C1-97ter in scadenza al 31 dicembre 2025, attraverso l'introduzione di forme di incentivazione per gli operatori economici esecutori degli interventi.

A tal fine, la disposizione in commento modifica l'articolo 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per consentire alle stazioni appaltanti di utilizzare, come ulteriore fonte di copertura per la corresponsione dei premi di accelerazione, le economie derivanti dai ribassi d'asta, nel limite del 50%. La disposizione chiarisce, inoltre, che resta ferma la disciplina relativa al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Specificatamente, nel caso di interventi beneficiari di risorse del Fondo, l'articolo 6, comma 6, del DPCM 28 luglio 2022 e l'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023 stabiliscono che

eventuali economie derivanti da ribassi d'asta rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi e, se risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere restituite al Fondo....

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice di contratti pubblici) con riguardo alla disciplina dei premi di accelerazione, al fine di prevedere che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione il cui ammontare è commisurato, fermo restando il limite delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, prescritto nel testo vigente, anche nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che la modifica opera nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

Commi da 625 a 627

(Stabilizzazione di personale a tempo determinato assunto presso Enti territoriali, Enti parco e Uffici speciali della ricostruzione ricompresi nei territori dei comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

La norma prevede che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 (15 unità) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al successivo comma 627, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse (commi 625 e 626).

Le suddette assunzioni possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 (comma 627).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che le suddette assunzioni trovano copertura nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le Regioni, gli enti locali, gli Enti parco nazionali, già autorizzati ad assunzioni di personale a tempo determinato, ricompresi nei territori dei comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possano assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 627, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato in servizio presso i medesimi enti, nonché presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e in possesso di specifici requisiti indicati dalla medesima norma (comma 625). Tali assunzioni possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in virtù di pregresse procedure di stabilizzazione (comma 627). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che le suddette stabilizzazioni sono previste in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni degli enti interessati e nei limiti del comma 627 che, a tal fine, fa riferimento a budget assunzionali derivanti da cessazioni di personale in servizio a tempo indeterminato. Per altro, al fine di assicurare una maggiore aderenza del citato comma 627 alla ratio complessiva delle disposizioni, si valuta l'opportunità di modificare il testo di tale comma in modo da prevedere che le stabilizzazioni siano disposte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Comma 628

(Tavolo tecnico per la verifica del contenzioso in materia di indebito versamento di imposte nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

La norma proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, dei lavori del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, relative al sisma del 1990 (comma 628).

L'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle

finanze, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. Il tavolo tecnico verifica l'attuazione delle disposizioni del comma 665¹³⁹ dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7-bis, le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il tavolo tecnico è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2025 per effetto del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto -legge n. 95 del 2025. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziario sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che la proroga non comporta oneri finanziari o organizzativi, in quanto il tavolo tecnico continuerà a operare con le risorse già stanziata a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, i lavori del tavolo tecnico istituito per la verifica dell'attuazione della disciplina relativa al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposte dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che il comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 76 del 2024, che istituisce il tavolo tecnico e ne disciplina le funzioni, prescrive l'attuazione della disposizione in condizioni di neutralità finanziaria, escludendo, inoltre, espressamente, la corresponsione ai componenti del tavolo tecnico di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si evidenzia, altresì, che alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della suddetta disposizione, da ultimo intervenuta per effetto del comma 5-bis dell'articolo

¹³⁹ Il citato comma 665 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede, in particolare, che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento abbiano diritto, a determinate condizioni, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma, previa presentazione di istanza di rimborso. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (1° marzo 2008).

4 del decreto -legge n. 95 del 2025, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Commi 629-630

(Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

Le norme recano specifiche modifiche all'articolo 9-ter, del decreto-legge n. 76 del 2024, concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. La norma, in particolare:

- modifica il comma 7, al fine di prevedere che, fino alla chiusura della relativa contabilità speciale – già destinata, tra l'altro agli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone della Campania interessate dal fenomeno bradisismico - e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possano essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio [comma 629, lettera a)];
- apporta specifiche modifiche di coordinamento normativo al comma 12 [comma 629, lettera b)];
- sostituisce con un nuovo testo il comma 13, che nell'assetto vigente demanda ad un DPCM l'individuazione degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone della Campania interessate dal fenomeno bradisismico [lettera a)] e delle relative risorse nazionali ed europee utilizzabili allo scopo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle della spesa appositamente autorizzate dal comma 10, lettera b) del medesimo articolo, suscettibili di essere assegnati ai sensi del comma 14, al Commissario straordinario [lettera b)]. La disposizione introdotta, al fine di definire i procedimenti giudiziari ed il contenzioso relativi ai summenzionati interventi e a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, prevede la nomina del Commissario straordinario quale commissario liquidatore della gestione commissariale relativa all'area flegrea di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già

instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 [comma 629, lettera c)];

- sostituisce con un nuovo testo il comma 14, che nell'assetto vigente affida al Commissario straordinario la realizzazione degli interventi già individuati ai sensi del vigente comma 13, lettera a) (cfr. *supra*). La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. A tale fine, il Commissario straordinario, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziare o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla relativa contabilità speciale ed accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b) [629, lettera d)].

Viene, altresì, modificato il comma 1 dell'articolo 9-*quater* che, nel testo vigente, indica gli interventi riferiti a programmi del decreto-legge n. 76 del 2024 specificamente individuati dalla norma che sono dalla stessa dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo. La modifica sostituisce l'applicazione della disposizione con riguardo agli interventi individuati con il rinvio al comma 13 dell'articolo 9-*ter* con il rinvio a quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario (comma 630).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni:

- in merito al comma 629, lettera *b*), la relativa disposizione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che agli oneri del personale della struttura commissariale, pari a circa 40.000 mila euro annui, si provvede a valere sulle somme disponibili nella contabilità speciale del Commissario;
- il comma 629, lettera *c*), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano modifiche all'articolo 9-ter, del decreto-legge n. 76 del 2024, concernenti la gestione commissariale per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei specificamente riferiti a quelli relativi all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, per le quali viene disposto che non possono essere intraprese azioni esecutive, con conseguente inefficacia dei pignoramenti già notificati. Al fine di definire i procedimenti giudiziari contenziosi relativi ai summenzionati interventi relativi al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario per gli interventi nell'area flegrea viene nominato commissario liquidatore della precedente gestione commissariale relativa alla medesima area, subentrando nella titolarità della relativa contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale precedente titolare della gestione, con il compito di estinguere i suddetti contenziosi, anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. A tal fine, il Commissario liquidatore può avvalersi mediante apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato e di un'Unità tecnico amministrativa già all'uopo istituita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Al Commissario straordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è altresì, affidata la realizzazione ed il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area flegrea, già attribuiti al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, provvedendo agli stessi nei limiti delle disponibilità finanziarie già destinate a tale finalità a normativa vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, prendendosi atto della natura ordinamentale e della neutralità finanziaria della norma, evidenziate anche dalla relazione tecnica.

Commi 631-634
(Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea)

Le norme modificano:

- il comma 4 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 95 del 2025 che nel testo vigente ha finanziato il Fondo regionale di protezione civile¹⁴⁰ nella misura di 20 milioni di euro per il 2025. La novella incrementa le risorse del Fondo di euro 40 milioni di euro per il 2026, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 (comma 631);
- il comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 che, nel testo vigente, ha autorizzato la spesa di 92 milioni di euro nel 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché per quelli verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni. La novella integra la suddetta autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2027 (portandola, per tale anno a complessivi 100 milioni di euro) e di 50 milioni di euro per il 2028 (comma 632);
- il comma 674, della legge n. 197 del 2022 che, nel testo vigente, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-ALERT. La novella integra le dotazioni del Fondo di euro 2.350.000 per il 2026 (comma 633);
- il comma 725 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che, nel testo vigente ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un

¹⁴⁰ Di cui all'articolo 45, del decreto legislativo n. 1, del 2018 (codice della protezione civile).

fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nel 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, finalizzato a promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili. La novella integra le finalità del fondo con il riferimento alle politiche della dimensione subacquea [comma 634, lettera a)] e ne incrementa la dotazione finanziaria di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (portandola, a decorrere da tale anno a complessivi 10 milioni di euro) [comma 634, lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento Fondo regionale di protezione civile (comma 631)				40,0	60,0	60,0	40,0	60,0	60,0
Rifinanziamento Fondo per adeguamento tecnologico sistema allerta pubblico (IT-ALERT) (comma 633)	2,4			2,4			2,4		
Incremento Fondo politiche dimensione subacquea [comma 634, lettera b)]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento Fondo regionale di protezione civile (comma 631)	40,0	60,0	60,0						
Incremento risorse per interventi di protezione civile per interventi emergenziali (comma 632)		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, in merito al comma 632, afferma che le ulteriori risorse stanziare sono in particolare destinate al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, secondo le modalità definite con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento al comma 633 di rifinanziamento del fondo finalizzato all'implementazione del sistema di allarme pubblico IT-ALERT la relazione

tecnica evidenzia che questo è finalizzato a consentire la completa attivazione del sistema.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme:

- incrementano, di 40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni annui a decorrere dal 2029, le dotazioni del Fondo regionale di protezione civile (comma 631);
- incrementano, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, lo stanziamento già autorizzato a normativa vigente per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione ad eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (comma 632);
- integrano, di euro 2.350.000 per il 2026, le dotazioni del fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-ALERT (comma 633);
- aggiungono la promozione delle politiche della dimensione subacquea alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili, integrando di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, le relative dotazioni finanziarie (comma 634).

Pur considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono configurati come limiti massimi di spesa appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alle ragioni per cui il rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile (comma 631) è riportato sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spesa in conto capitale per il saldo netto da finanziare e come spesa corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Il chiarimento appare opportuno anche, considerato che con riguardo al rifinanziamento del medesimo Fondo intervenuto da ultimo per effetto del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2025 il relativo prospetto riepilogativo registrava la spesa in conto capitale su tutti i e tre i saldi.

In relazione al comma 632, andrebbero, altresì, chiarite le ragioni per cui, pur registrando sul prospetto riepilogativo il relativo intervento come avente natura in conto capitale, si evidenzi un medesimo effetto sui tre saldi di finanza pubblica.

Commi da 635 a 637
***(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a
statuto ordinario)***

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, ha disposto che le regioni a statuto ordinario assicurino, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, che ha previsto un ulteriore contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029.

Il riparto del summenzionato concorso alla finanza pubblica è effettuato, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, commi 789 e 790, della legge n. 207 del 2024, ha disciplinato le modalità del contributo alla finanza pubblica di cui al citato comma 786. In particolare, il comma 789 ha disposto che, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, le regioni e gli enti locali iscrivano nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente. La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Il comma 790 ha disposto, inoltre, che, alla fine di ciascun esercizio, il summenzionato fondo:

- per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione;
- per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Si evidenzia, infine, che al comma 790, con riferimento alla parte che regola gli enti in avanzo, ipotizzando l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sono stati ascritti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno di cassa ed indebitamento netto, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930

milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035.

La norma riduce, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024 (comma 635).

Conseguentemente, per la medesima annualità, sono ridotti proporzionalmente gli importi del concorso alla finanza pubblica di ciascuna Regione, indicati nella tabella 1, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo del citato all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024 (comma 636).

Si prevede, inoltre, che le Regioni a statuto ordinario possano rinunciare al contributo destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio¹⁴¹ di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026 a fronte di una corrispondente riduzione dei relativi contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 e all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024.

L'opzione della rinuncia al citato contributo per opere pubbliche è comunicata dalle Regioni a statuto ordinario al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il 15 gennaio 2026; entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola Regione e sono conseguentemente rivisti i richiamati contributi alla finanza pubblica.

Qualora le Regioni a statuto ordinario abbiano già assunto obbligazioni a valere sul contributo destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio¹⁴², le medesime Regioni vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024¹⁴³.

Ove tutte le Regioni esercitino l'opzione di rinuncia:

- il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026;
- il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e

¹⁴¹ Di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge n.145 del 2018.

¹⁴² Di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge n.145 del 2018.

¹⁴³ L'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, prevede che l'equilibrio sia rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare¹⁴⁴, per l'anno 2026, sono attribuiti al Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso¹⁴⁵.

Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035¹⁴⁶, sono attribuite al Fondo di conto capitale per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029¹⁴⁷ (comma 637).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 786, della L. 207/2024 - ampliamento della capacità di spesa degli enti (comma 635)				100,0			100,0		

La relazione tecnica specifica che la disposizione di cui al comma 635 comporta oneri a carico della finanza pubblica per 100 milioni di euro nell'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di concorso alla finanza pubblica disciplinate dai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, (accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione), viene, evidenziato che i minori accantonamenti per l'anno 2026, comportino minori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a carico della finanza pubblica negli esercizi successivi derivanti dai minori investimenti per un importo complessivo, nel periodo 2027-2033, di 15,6 milioni di euro (0,8

¹⁴⁴ Risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023.

¹⁴⁵ Di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023.

¹⁴⁶ Risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024.

¹⁴⁷ Di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024.

milioni di euro nell'anno 2027, 4,9 milioni di euro nell'anno 2028, 6,4 milioni di euro nell'anno 2029, 2,8 milioni di euro nell'anno 2030, 0,4 milioni di euro nell'anno 2031, 0,2 milioni di euro nell'anno 2032 e 0,1 milioni di euro nell'anno 2033).

Per ciò che concerne il comma 7, viene rilevato che le risorse, destinate a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio¹⁴⁸, con vincolo di assegnazione per il 70 per cento ai comuni, sono già state oggetto di riduzione con la legge di bilancio per l'anno 2025 (304,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro nell'anno 2033 e 200 milioni di euro nell'anno 2034).

Tanto premesso, viene rappresentato che le risorse disponibili per l'anno 2026 risultano pari a 259,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 85,635 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro nell'anno 2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le Regioni).

La norma in esame nell'ipotesi di esercizio da parte di tutte le Regioni della facoltà di rinuncia, nella parte in cui prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica nel periodo 2026-2029, comporta i seguenti effetti finanziari:

- comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2026 (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno complessivo per tutte le Regioni);
- comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le regioni).

A questi si sommano gli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento (comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) pari a circa 1,2 milioni di euro nell'anno 2028, 9,1 milioni di euro nell'anno 2029, 22 milioni di euro nell'anno 2030, 24,7 milioni di euro nell'anno 2031, 14,7 milioni di euro nell'anno 2032, 4,8 milioni di euro nell'anno 2033, 0,7 milioni di euro nell'anno 2034 (complessivi per tutte le Regioni).

Di seguito sono rappresentati in formato tabellare gli effetti del comma 3.

¹⁴⁸ Di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018.

	Saldo netto da finanziare									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo c. 134 (l. n. 145 del 2018)	-259.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso c. 527 (l. n. 213 del 2023)	85.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso c. 786 (l. n. 207 del 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza	-173.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Indebitamento netto e Fabbisogno									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo c. 134 (l. n. 145 del 2018)	-85.635	-85.635	-88.230	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso c. 527 (l. n. 213 del 2023)	85.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso c. 786 (l. n. 207 del 2024)	-	85.635	89.430	9.100	-	-	-	-	-	-
Minori investimenti derivanti minor concorso c. 786 (l. n. 207 del 2024)	-	-	-1.200	-9.100	-22.000	-24.700	-14.700	-4.800	-0.700	-0.040
Differenza	-	-	-	-	-22.000	-24.700	-14.700	-4.800	-0.700	-0.040

Pertanto, conclude la relazione, la misura risulta coperta, liberando coperture per circa 174 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di circa 67 milioni di euro, nel periodo 2030-2035, in termini di indebitamento netto (complessivi per tutte le Regioni) che confluiranno, rispettivamente, nel Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso¹⁴⁹ e di cui al Fondo per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029¹⁵⁰.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame riduce, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con l'effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica riportata nella relazione tecnica.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la misura in parola, tenuto conto delle modalità di concorso alla finanza pubblica disciplinate dai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, (accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione), comporta minori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a

¹⁴⁹ Di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023.

¹⁵⁰ Di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024.

carico della finanza pubblica negli esercizi successivi derivanti dai minori investimenti per un importo complessivo, nel periodo 2027-2033, di 15,6 milioni di euro¹⁵¹.

In merito, sebbene tali effetti non siano stati scontati sui saldi di finanza pubblica, sarebbe in ogni caso utile che il Governo fornisse i criteri e gli elementi utilizzati per la relativa quantificazione.

La norma prevede, inoltre, che le Regioni possano rinunciare al contributo destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio¹⁵² di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026 a fronte di una riduzione dei relativi contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 e all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024¹⁵³.

Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare¹⁵⁴, per l'anno 2026, sono attribuiti al Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso¹⁵⁵ mentre eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035¹⁵⁶, sono attribuite al Fondo di conto capitale per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029¹⁵⁷.

In proposito, la relazione tecnica rappresenta che le risorse disponibili per il citato contributo risultano pari a: 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, in termini di saldo netto da finanziare; 85,635 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro nell'anno 2028, in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le Regioni).

Nell'ipotesi di esercizio da parte di tutte le Regioni della facoltà di rinuncia, nella parte in cui prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica nel periodo 2026-2029, comporta i seguenti effetti finanziari:

¹⁵¹ Nello specifico, 0,8 milioni di euro nell'anno 2027, 4,9 milioni di euro nell'anno 2028, 6,4 milioni di euro nell'anno 2029, 2,8 milioni di euro nell'anno 2030, 0,4 milioni di euro nell'anno 2031, 0,2 milioni di euro nell'anno 2032 e 0,1 milioni di euro nell'anno 2033.

¹⁵² Di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge n.145 del 2018.

¹⁵³ Qualora le Regioni a statuto ordinario abbiano già assunto obbligazioni a valere sul contributo destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le medesime Regioni vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024.

¹⁵⁴ Risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023.

¹⁵⁵ Di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023.

¹⁵⁶ Risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024.

¹⁵⁷ Di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024.

- comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2026 (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno complessivo per tutte le Regioni);
- comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029, in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le regioni).

A questi sono, infine, sommati gli effetti positivi, già citati anche con riferimento alla precedente disposizione, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal minore accantonamento di cui al comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, pari a circa 1,2 milioni di euro nell'anno 2028, 9,1 milioni di euro nell'anno 2029, 22 milioni di euro nell'anno 2030, 24,7 milioni di euro nell'anno 2031, 14,7 milioni di euro nell'anno 2032, 4,8 milioni di euro nell'anno 2033, 0,7 milioni di euro nell'anno 2034 (complessivi per tutte le Regioni).

Al riguardo, non si formulano rilievi per quanto concerne gli effetti diretti (rinuncia al contributo, minor contributo alla finanza pubblica) della disposizione in commento

Invece, con riferimento ai minori oneri derivanti dalle modalità di concorso alla finanza pubblica di cui ai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che a differenza di quanto descritto precedentemente, appaiono, come riportato dalla relazione tecnica, scontati sui saldi di finanza pubblica, sarebbe necessario che il Governo desse conto delle ipotesi alla base della quantificazione degli stessi, considerato che la medesima relazione non fornisce ulteriori dettagli circa la stima di tali effetti positivi.

Atteso che tali effetti risultano determinanti per l'effetto finanziario complessivo della misura sui saldi di finanza pubblica (neutralità per gli esercizi 2026-2029 e minori oneri dal 2030 a 2035), il chiarimento richiesto è necessario anche al fine di permettere un confronto tra la quantificazione in esame e quella effettuata in riferimento alla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024, descritto in precedenza.

Sul punto, si segnala che la relazione tecnica riferita ai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che prevedono l'accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e la destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione, ha scontato gli effetti di maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930 milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035.

Commi da 638 a 644
(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Normativa vigente. Si ricorda che:

- 1) l'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, ha autorizzato lo Stato ad anticipare alle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nell'ambito del risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. Il successivo comma 47 dell'articolo 2, legge n. 244 del 2007, ha stabilito un periodo massimo di 30 anni per la restituzione delle somme ricevute da parte delle regioni;
- 2) l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 35 del 2013, ha autorizzato lo Stato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito dall'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013;
- 3) l'articolo 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, ha previsto che regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari (di cui al punto 2), possono richiedere allo Stato l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili¹⁵⁸. Il comma 8 del medesimo articolo, ha disposto che le disposizioni in parola si applichino anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. La norma stabilisce un periodo massimo di 30 anni per la restituzione delle somme ricevute da parte delle regioni;
- 4) l'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha previsto che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, gli enti locali, le regioni e le province autonome, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere alla Cassa

¹⁵⁸ Di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013.

depositi e prestiti S.p.A. (CDP) un'anticipazione di liquidità. La norma ha previsto che le anticipazioni di liquidità siano gestite da CDP, a valere sulle risorse di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - e restituite con piano di ammortamento a rate costanti con durata fino a un massimo di 30 anni;

- 5) l'articolo 1, comma 833, della legge n. 178 del 2020, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescano a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possano chiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il successivo comma 838 ha stabilito che la restituzione dell'anticipazione avvenga con piano di ammortamento a rate costanti con durata fino a un massimo di 30 anni;
- 6) l'articolo 2, comma 98, della legge n. 91 del 2009, ha autorizzato lo Stato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni.

La norma, modificata durante l'esame al Senato, cancella, dal 1° gennaio 2026, il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 35 del 2013, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge n. 178 del 2020 (comma 638).

Dalla medesima data, viene posto a carico del bilancio dello Stato il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 91 del 2009¹⁵⁹.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai

¹⁵⁹ Tale ultima previsione è stata introdotta da un emendamento introdotto durante l'esame al Senato.

piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le Regioni

Quanto rappresentato non opera:

- in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5;
- per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera del proprio organo legislativo finalizzata a vincolare l'utilizzo del risultato di amministrazione di cui al medesimo comma 5 (comma 639).

Si prevede, inoltre, che, dal 2026 al 2051, le Regioni beneficiare delle citate misure versino annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato IV alla presente legge.

Gli importi ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai relativi minori oneri, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono determinati, entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁶⁰ (comma 640).

Il versamento deve avvenire annualmente entro il 30 giugno; qualora ciò non avvenga, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità (comma 641).

Per limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, si prevedono dei limiti all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte delle regioni.

Nel dettaglio, su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, viene disposto che, con delibera del proprio organo legislativo:

- a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, dal 2026 al 2051, e la regione Sicilia, dal 2026 al 2045, si impegnino ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024¹⁶¹, non superiore:
 - 1) a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è negativa¹⁶²;
 - 2) al risultato di amministrazione, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31

¹⁶⁰ D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

¹⁶¹ Ovvero pari all'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio.

¹⁶² Limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è positiva o pari a 0;

b) la Regione Abruzzo si impegna:

- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
- 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 5.000.000 euro;

c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si impegnano:

- 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato V alla presente legge;
- 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la Regione Lazio si impegna:

- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo individuato dall'allegato V;
- 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro e degli importi individuati dall'allegato V;
- 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro;

e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, possano, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato V, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro¹⁶³;

f) le Regioni che non rispettino i summenzionati limiti siano tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo corrispondente al

¹⁶³ Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all'allegato V, da applicare per l'esercizio in corso.

Si evidenzia, inoltre, che l'importo totale previsto di cui all'allegato V è stato incrementato da 120 a 160 milioni di euro per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato. Il medesimo emendamento ha, altresì, modificato la ripartizione sostituendo il citato allegato V.

maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento non sia effettuato, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità (comma 642).

Si prevede, infine, che, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non sia più accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni (comma 643).

Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dalla norma in parola, sono pari a 41 milioni di euro nel 2026, a 90,9 milioni di euro nel 2027, a 138,2 milioni di euro nel 2028, a 157,4 milioni di euro nel 2029, a 160 milioni di euro nel 2030, a 119 milioni di euro nel 2031, a 69,1 milioni di euro nel 2032, a 21,8 milioni di euro nel 2033 e a 2,6 milioni di euro nel 2034¹⁶⁴ (comma 644).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Cancellazione delta restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi) - ampliamento della capacità di spesa degli enti (comma 638)				312,7	300,6	288,3	312,7	300,6	288,3
Maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni originariamente contratto con CdP - ampliamento della capacità di spesa degli enti (comma 639)				312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni (quota	81,1	77,7	74,2						

¹⁶⁴ Il comma in esame è stato sostituito per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato. Nel testo originario gli oneri previsti, in termini di fabbisogno e indebitamento risultavano pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034

interessi) - maggiore spesa del BdS a favore di CdP, a seguito dell'accollo del debito delle Regioni s e originariamente contratto con CdP (comma 639)									
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni ampliamento della capacità di spesa degli enti, al netto delle specifiche limitazioni di utilizzo disposte (comma 644)				41,0	90,0	138,2	41,0	90,0	138,2
Minori entrate extratributarie									
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore delle Regioni (quota interessi) (comma 640)	312,7	300,6	288,3						
Minori spese correnti									
Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità - riduzione della capacità di spesa degli enti (comma 640)				312,7	300,6	288,3	312,7	300,6	288,3
Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito - riduzione della capacità di spesa degli enti (comma 640)				312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità (comma 640)	312,7	300,6	288,3						
Versamento compensativo allo Stato, da parte delle Regioni, degli importi dovuti a CdP a seguito dell'accollo del debito (comma 640)	312,8	312,8	312,8						

La relazione tecnica, al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 638 e 639 che cancellano il debito

delle Regioni nei confronti dello Stato e della Cassa Depositi e prestiti, riporta il relativo piano di ammortamento:

Comma 638

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	466.812.842,93	312.666.887,00	779.479.729,93
2027	888.707.235,71	300.613.831,17	1.189.321.066,88
2028	900.985.003,32	288.336.063,55	1.189.321.066,00
2029	913.492.335,37	275.828.731,48	1.189.321.066,85
2030	926.234.204,83	263.086.862,08	1.189.321.066,91
2031	939.215.707,84	250.105.359,02	1.189.321.066,86
2032	952.442.067,99	236.878.998,83	1.189.321.066,82
2033	965.918.639,28	223.402.427,61	1.189.321.066,89
2034	979.650.909,68	209.670.157,12	1.189.321.066,00
2035	993.171.477,89	195.676.561,27	1.188.848.039,16
2036	1.007.419.655,64	181.428.383,48	1.188.848.039,13
2037	1.021.940.509,81	166.907.529,30	1.188.848.039,11
2038	1.036.740.095,55	152.107.943,57	1.188.848.039,12
2039	1.051.824.621,98	137.023.417,15	1.188.848.039,14
2040	1.067.200.456,66	121.647.582,44	1.188.848.039,10
2041	1.082.874.130,03	105.973.909,14	1.188.848.039,00
2042	1.098.852.340,01	89.995.699,12	1.188.848.039,00
2043	1.115.141.956,96	73.706.082,18	1.188.848.039,13
2044	1.102.372.843,86	57.098.010,72	1.159.470.854,58
2045	574.056.913,18	40.993.819,10	615.050.732,27
2046	358.158.227,39	34.100.888,76	392.259.116,00
2047	354.589.757,87	28.612.631,08	383.202.388,96
2048	360.130.167,82	23.072.221,11	383.202.388,00
2049	365.763.201,99	17.439.187,04	383.202.389,03
2050	367.271.284,42	11.711.980,17	378.983.264,00
2051	373.078.695,47	5.904.569,10	378.983.264,57
Totale	21.264.045.283,50	3.803.989.732,60	25.068.035.016,10

Comma 639

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	231.677.085,21	81.122.376,18	312.799.461,39
2027	235.099.328,78	77.700.132,61	312.799.461,39
2028	238.574.427,80	74.225.033,59	312.799.461,39
2029	242.103.238,41	70.696.222,98	312.799.461,39
2030	245.686.631,42	67.112.829,97	312.799.461,39
2031	249.325.492,36	63.473.969,03	312.799.461,39
2032	253.020.721,83	59.778.739,56	312.799.461,39
2033	256.773.235,74	56.026.225,65	312.799.461,39
2034	260.583.965,66	52.215.495,73	312.799.461,39
2035	264.453.858,95	48.345.602,44	312.799.461,39
2036	268.383.879,26	44.415.582,13	312.799.461,39
2037	272.375.006,53	40.424.454,00	312.799.461,39
2038	276.428.237,65	36.371.223,74	312.799.461,39
2039	275.879.563,07	32.254.875,26	308.134.438,33
2040	280.011.357,47	28.123.080,86	308.134.438,33
2041	284.207.841,03	23.926.597,30	308.134.438,33
2042	267.793.937,87	19.723.996,74	287.517.934,61
2043	271.883.087,08	15.634.847,53	287.517.934,61
2044	276.037.380,73	11.480.553,88	287.517.934,61
2045	175.012.622,02	7.616.878,05	182.629.500,07
2046	139.521.069,13	4.885.116,62	144.406.185,75
2047	141.941.868,23	2.464.317,52	144.406.185,75
2048	-	-	-
2049	-	-	-
2050	-	-	-
2051	-	-	-
Totale	5.406.773.836,23	918.018.152,23	6.324.791.988,46

La relazione evidenzia che l'emendamento che ha introdotto il riferimento anche alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 91 del 2009, oltre a quelle già previste dal testo originario, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le anticipazioni di liquidità concesse in attuazione di tale norma erano già considerate nella tra gli effetti complessivi della misura in esame.

Ciò rappresentato, la relazione riferisce, pertanto, i seguenti effetti negativi:

- sul saldo netto da finanziare di importo pari alla somma delle rate che lo Stato non incassa (comma 638) e delle rate che lo Stato deve pagare (comma 639), in ciascun esercizio dal 2026 al 2051;
- sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa delle Regioni rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare, cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- sull'indebitamento netto e fabbisogno per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)

accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa delle Regioni.

In merito agli effetti negativi di cui alle lettere a) e b), viene riferito che gli stessi sono interamente compensati dai commi 640 e 641 che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle Regioni, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute.

Per quanto concerne la lettera c), i relativi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica sono limitati dal comma 645, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascuna Regione per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente, determinati sulla base dei rendiconti 2024 comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità, incrementati dal 2026 al 2030 di 160 milioni di euro annui.

Il riparto tra le Regioni dell'incremento di tale limite è definito dall'allegato V, che si riporta di seguito.

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.790.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00

Si rappresenta che l'allegato V è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

La relazione tecnica rappresenta, infine, che, in considerazione della compensazione di cui ai commi 640 e 641 e dell'impegno di cui al comma 641, gli oneri sui saldi di finanza pubblica previsti dalla norma in esame derivano esclusivamente dall'incremento, dal 2026 al 2030, del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione di 160 milioni di euro annui di cui si è ipotizzato un utilizzo in più esercizi.

Sulla base di tali valutazioni, gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno sono pari a 41 milioni di euro nel 2026, a 90,9 milioni di euro nel 2027, a 138,2 milioni di euro nel 2028, a 157,4 milioni di euro nel 2029, a 160 milioni di euro nel 2030, a 119 milioni di euro nel 2031, a 69,1 milioni di euro nel 2032, a 21,8 milioni di euro nel 2033 e a 2,6 milioni di euro nel 2034¹⁶⁵.

¹⁶⁵ Il comma in esame è stato sostituito per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato. Nel testo originario gli oneri previsti, in termini di fabbisogno e indebitamento risultavano pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni

Le modifiche introdotte durante l'esame al Senato determinano oneri aggiuntivi pari a 10,3 milioni di euro nel 2026, a 22,7 milioni di euro nel 2027, a 34,5 milioni di euro nel 2028, a 39,3 milioni di euro nel 2029, a 40 milioni di euro nel 2030, a 29,7 milioni di euro nel 2031, a 17,3 milioni di euro nel 2032, a 5,5 milioni di euro nel 2033 e a 0,7 milioni di euro nel 2034.

Per completezza, si riporta, infine, l'allegato IV al presente provvedimento in cui sono indicati i versamenti che le Regioni devono effettuare, a fini compensativi, al bilancio dello Stato.

Anno	Versamenti delle Regioni al bilancio dello Stato
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477, 47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,00
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
Totale	31.392.827.004,56

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, cancella, dal 1° gennaio 2026, il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante

di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034

specifiche anticipazioni di liquidità¹⁶⁶ e pone, inoltre, a carico del bilancio di quest'ultimo il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 91 del 2009¹⁶⁷.

Le Regioni beneficiarie delle citate misure versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute¹⁶⁸.

Per limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, la norma dispone, altresì, che su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli organi legislativi regionali, previa deliberazione del proprio organo legislativo, applichino, diversamente a seconda dell'ente, dei limiti all'utilizzo del relativo risultato di amministrazione¹⁶⁹.

Quanto rappresentato non opera in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la summenzionata delibera del proprio organo legislativo.

Si prevede, infine, che, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non sia più accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.

Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dalla norma in parola, risultano a 41 milioni di euro nel 2026, a 90,9 milioni di euro nel 2027, a 138,2 milioni di euro nel 2028, a 157,4 milioni di euro nel 2029, a 160 milioni di euro nel 2030, a 119 milioni di euro nel 2031, a 69,1 milioni di euro nel 2032, a 21,8 milioni di euro nel 2033 e a 2,6 milioni di euro nel 2034¹⁷⁰.

¹⁶⁶ In particolare si fa riferimento alle anticipazioni di liquidità di cui di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 35 del 2013, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge n. 178 del 2020.

¹⁶⁷ Tale ultima previsione è stata introdotta da un emendamento introdotto durante l'esame al Senato.

¹⁶⁸ Gli importi complessivi sono indicati nell'allegato IV alla presente legge.

¹⁶⁹ Nello specifico, la norma disciplina i limiti all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in modo differenziato per singola Regione.

¹⁷⁰ Il comma in esame è stato sostituito per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato. Nel testo originario gli oneri previsti, in termini di fabbisogno e indebitamento risultavano pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034.

Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la norma ha effetti negativi in termini di:

- a) saldo netto da finanziare di importo pari alla somma delle rate che lo Stato non incassa e delle rate che lo Stato deve pagare, in ciascun esercizio dal 2026 al 2051;*
- b) indebitamento netto e sul fabbisogno per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa delle Regioni rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare, cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;*
- c) indebitamento netto e fabbisogno per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa delle Regioni.*

La relazione rappresenta, altresì, che i primi due effetti sono completamente compensati dal versamento annuale a favore del bilancio dello Stato previsto per le Regioni beneficiarie mentre l'ampliamento della capacità di spesa derivante dall'eliminazione del FAL è compensata solo in parte dalle disposizioni che limitano l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente degli enti coinvolti.

Con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari tra la cancellazione dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità delle Regioni da parte dello Stato con i conseguenti versamenti regionali, non si formulano osservazioni, preso atto degli elementi riportati dalla relazione tecnica.

Si evidenzia, tuttavia, che i relativi dati sono, però, forniti in aggregato senza che sia indicata la suddivisione a livello regionale né a quale anticipazione di liquidità siano riferiti.

Inoltre, non si formulano osservazioni sull'emendamento che pone a carico del bilancio dello Stato anche le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 91 del 2009, posto che le stesse erano già state scontate nella relazione tecnica della norma in esame.

Per quanto attiene gli effetti non compensati, invece, non risultano chiari i criteri utilizzati per la suddivisione dell'onere tra i diversi esercizi. Sul punto la relazione tecnica, infatti, si limita a riferire che gli oneri sui saldi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento, previsti dalla norma in esame derivano, per il periodo dal 2026 al 2030, esclusivamente dalla previsione di un limite meno stringente sull'utilizzo del risultato di amministrazione per le regioni Campania, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e

Toscana di complessivi 160 milioni di euro annui (di cui all'allegato V del presente provvedimento) di cui viene ipotizzato un utilizzo in più esercizi¹⁷¹.

Ciò premesso, sarebbe, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di dettaglio in merito all'ipotizzato utilizzo.

Sempre a tal riguardo, sarebbero, altresì, necessari ulteriori elementi atti a chiarire perché non siano stati considerati nel computo degli oneri derivanti dalla norma in esame i vincoli meno stringenti all'utilizzo del risultato di amministrazione finalizzato a compensare l'ampliamento della capacità di spesa previsti per specifiche regioni non ricompresi nell'allegato V.

Nello specifico, si fa riferimento alla possibilità di incremento di utilizzo del risultato di amministrazione data: alla regione Abruzzo per 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2051; alla regione Lazio per 404 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quanto indicato nell'allegato V, per ciascun anno dal 2027 al 2051.

Si rileva, infine, che il termine per l'adozione del decreto ministeriale con cui è determinata la ripartizione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni beneficiarie delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito coincide con il termine di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere degli organi legislativi regionali atte a limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al fine di compensare l'ampliamento della capacità di spesa.

Comma 645

(Tavolo tecnico per i comuni in dissesto)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che individui le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possano accedere alle disposizioni sulla cancellazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 638 e seguenti, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dal comma 664. Ai componenti

¹⁷¹ Si evidenzia che l'importo complessivo della norma e il relativo riparto tra le regioni di cui all'allegato V sono stati incrementati da 120 a 160 milioni di euro nel corso dell'esame al Senato.

del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la norma non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che individui le modalità con cui i comuni in disavanzo con specifiche caratteristiche possano accedere alle disposizioni sulla cancellazione delle anticipazioni di liquidi cui al comma 1 e seguenti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, come espressamente previsto dal testo della disposizione, l'istituzione del tavolo avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti dello stesso non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Commi da 646 a 648

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

La norma reca modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Nel dettaglio:

- novellando l'articolo 18, comma 1, lettera c), si prevede che gli enti approvino il bilancio consolidato entro il 31 ottobre e non più entro il 30 settembre [comma 646, lettera a)];
- intervenendo sull'articolo 51, comma 4, sono ampliate le competenze che il responsabile finanziario della Regione può svolgere nell'ambito delle attività ordinariamente previste. In particolare, si prevede che il responsabile finanziario possa effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie [comma 646, lettera b)];

- inserendo l'articolo 51-*bis* (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale), si permette alle Regioni e alle Province autonome di adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale. Il consiglio regionale, entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre, deve ratificare, a pena di decadenza, tale delibera; qualora ciò non avvenisse il consiglio, entro la medesima data, è tenuto ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata [comma 646, lettera c)];
- inserendo il comma 5-*bis* all'articolo 68, viene previsto che i bilanci consolidati siano trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro sette giorni dalla loro approvazione [comma 646, lettera d)].

La norma reca, altresì, modifiche di coordinamento agli articoli 151, comma 8, e 161, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2016 (commi 647 e 648).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma, e specifica che le disposizioni di cui ai commi 464 (lettere a), c), d), e), ed f)), 647 e 648, riguardano aspetti procedurali e, pertanto, non determinano effetti finanziari.

Il comma 646, lettera b), non determina effetti finanziari, in quanto l'estensione delle competenze del responsabile finanziario della Regione può essere svolta nell'ambito delle attività ordinariamente previste. Inoltre, viene chiarito che le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, devono avere una copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce modifiche procedurali in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio.

Tra le modifiche introdotte, si evidenzia l'estensione delle competenze del responsabile finanziario della Regione che, nell'ambito delle attività ordinariamente previste, potrà effettuare variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso.

Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto:

- l'estensione delle competenze del responsabile finanziario della Regione può essere svolta nell'ambito delle attività ordinariamente previste;*
- le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, devono avere una copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso.*

Ciò premesso non si formulano osservazioni.

Nulla da osservare anche con riferimento alle restanti disposizioni atteso il carattere procedurale delle stesse.

Comma 649

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 727 e 728, della legge n. 207 del 2024, ha previsto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'entrata in vigore della legge in esame (comma 727). La norma prevede, inoltre, che, nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento (comma 728).

Si rappresenta, inoltre, che le summenzionate disposizioni hanno prorogato quanto già previsto, per il 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

In merito, si evidenzia che ad entrambe le norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, novellando l'articolo 1, commi 727 e 728, della legge n. 207 del 2024, proroga, per l'esercizio 2028, la possibilità che le regioni e le province autonome, determinino aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito. In mancanza di tale individuazione restano ferme le aliquote vigenti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma, e specifica che analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023 e, per gli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 207 del 2024.

Pertanto, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati, non vengono ascritti effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare anche per l'anno 2028 le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2027 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novellando l'articolo 1, commi 727 e 728, della legge n. 207 del 2024, proroga, per l'esercizio 2028, la possibilità che le Regioni e le Province autonome, determinino aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la misura si limita a concedere alle citate amministrazioni la facoltà di modulare, anche per l'anno 2028, le aliquote in quattro scaglioni e ricordato, altresì, che alle norme prorogate, come riferito anche dalla relazione tecnica, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 650

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 751 e 752, della legge n. 207 del 2024, ha previsto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per l'anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le citate aliquote è fissato al 15 aprile 2025. La norma ha previsto, inoltre, che, nell'ipotesi in cui i comuni non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 1, commi 751 e 752, della legge n. 207 del 2024, proroga, per l'esercizio 2028, la possibilità che i comuni, determinino aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito. In mancanza di tale individuazione restano ferme le aliquote vigenti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, proroga, per l'esercizio 2028, la possibilità che i comuni, determinino aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito. In mancanza di tale individuazione restano ferme le aliquote vigenti.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la misura si limita a concedere alle citate amministrazioni la facoltà di modulare, anche per l'anno 2028, le aliquote in quattro scaglioni e ricordato, altresì, che alle norme prorogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 651

(Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)

Normativa vigente. L'articolo 1 commi 455 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, prevede, tra l'altro, che, nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, superiore a euro 1.500, è riconosciuto per gli anni dal 2024 al 2033 un contributo annuo complessivo di euro 20 milioni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo ad assicurare, per ciascun anno, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso le diverse misure, da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, tra cui l'incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente.

L'accordo è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 1, commi 455 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, interviene sulla disciplina relativa all'erogazione di un contributo complessivamente pari a 20 milioni di euro annui alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, viene, tra l'altro, previsto che:

- il contributo sia riconosciuto per gli anni dal 2026 al 2034 invece che dal 2024 al 2033 come previsto a legislazione vigente;
- le regioni beneficiarie assicurino per ciascun anno, risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo (rispetto al 50 per cento previsto a legislazione vigente);
- l'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF finalizzata ad assicurare parte delle risorse annue, in proporzione al contributo ricevuto, avvenga in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023 e non più in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente.

La norma inserendo il comma 458-*bis* all'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, prevede, altresì, che, con i summenzionati accordi, le regioni si impegnino a:

- presentare alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti¹⁷² almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente¹⁷³;
- presentare alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo¹⁷⁴;
- ridurre dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo¹⁷⁵, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁷² Di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145 del 2018

¹⁷³ Calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013.

¹⁷⁴ Calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013.

¹⁷⁵ Di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo alle Regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo, di cui all'art. 1, c. 455-463, della L. 213/2023 (comma 651)									

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la modifica che prevede che il contributo sia riconosciuto per gli anni dal 2026 al 2034 invece che dal 2024 al 2033 determina un onere pari a 20 milioni di euro nel 2034. Le ulteriori disposizioni, invece, non determinano effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modificando l'articolo 1, commi 455 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, interviene sulla disciplina relativa all'erogazione di un contributo alle regioni a statuto ordinario complessivamente pari a 20 milioni di euro annui, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

In particolare, viene, tra l'altro, previsto che il summenzionato contributo sia riconosciuto per gli anni dal 2026 al 2034 invece che dal 2024 al 2033, come previsto a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare, anche con riferimento alle restanti disposizioni.

Commi da 652 a 656

(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, in attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 5 dicembre 2025 (Accordo), attribuisce alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. In tale ambito, si prevede, inoltre, che, entro il 30 aprile 2026, sia riavviato il tavolo tecnico-

politico¹⁷⁶ per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative (comma 652).

Si dispone, altresì, che:

- in attuazione del punto 3 dell'Accordo, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, siano definiti in apposito tavolo con la Regione entro il 31 luglio 2026 (comma 653);
- in applicazione del punto 5 dell'Accordo al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la Regione Sardegna e l'Agenzia regionale Forestas, in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione¹⁷⁷, possano assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, è incrementato a valere sulle summenzionate risorse per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti in materia di spesa di personale previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 654);

- in applicazione del punto 6 dell'Accordo, le facoltà assunzionali della Regione, per il triennio 2026-2028, siano effettuate sulla base della regola del *turn over* al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di

¹⁷⁶ Di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019.

¹⁷⁷ Di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021.

personale derivante dall'incremento del venticinque per cento della percentuale del *turn over* ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006 (comma 655);

Si ricorda che l'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006.

- in applicazione del punto 7 dell'Accordo, la Regione Sardegna possa approvare apposita norma legislativa con la quale è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e, in ogni caso, ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (comma 656).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Attribuzione alla regione Sardegna di risorse a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, in attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Governo e la regione stessa in materia di finanza pubblica del 5 dicembre 2025 (comma 652)	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e chiarisce, inoltre, che il comma 1, comporta oneri per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, in attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 5 dicembre 2025, prevede, tra l'altro, che:

- sia attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

In tale ambito, si prevede, inoltre, che, entro il 30 aprile 2026, sia riavviato il tavolo tecnico-politico¹⁷⁸ per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative;

- i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, siano definiti in apposito tavolo con la Regione entro il 31 luglio 2026;
- la Regione Sardegna e l'Agenzia regionale Forestas, possano assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato.

A tal fine, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, è incrementato, a valere sulle summenzionate risorse per il triennio 2026-2028, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti in materia di spesa di personale previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;

- le facoltà assunzionali della Regione, per il triennio 2026-2028, siano effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2029.

La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del venticinque per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006 che, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, prevede che gli enti assicurino il contenimento delle spese di personale con

¹⁷⁸ Di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019.

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Con riferimento al contributo attribuito alla regione Sardegna, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Sulle possibilità assunzionali riconosciute alla medesima regione e all'Agenzia regionale Forestas, non si formulano osservazioni posto che le stesse avvengono, come specificato dalla norma, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale e considerato, inoltre, che tali amministrazioni devono rispettare l'equilibrio di bilancio e osservare i vincoli di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

Per tale considerazione, non si effettuano, altresì, rilievi circa la disposizione che determina un aumento del turn over per la stessa regione Sardegna.

Non si hanno osservazioni da formulare, infine, in merito alle restanti disposizioni.

Comma 657

(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, in attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025¹⁷⁹, riconosce a tali enti l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione al minor gettito conseguente alle misure in materia fiscale di cui alla legge n. 207 del 2024.

Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nell'allegato V-bis, riportato di seguito.

Regione/Provincia Autonoma	Contributo 2026 (mln €)	Contributo 2027 (mln €)	Contributo 2028 (mln €)
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4
Friuli-Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6
Provincia Autonoma di Trento	10,9	11,7	6
Provincia Autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8
Sicilia	43,5	42,2	20,8
Sardegna	18,1	17,2	8,4
Totale	100,0	100,0	50,0

¹⁷⁹ Sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge n. 207 del 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Attribuzione risorse autonomie speciali, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge n.207 del 2024 (comma 657)	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l’esame al Senato, in attuazione dell’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le autonomie speciali in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, riconosce a questi ultimi enti l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028, in relazione al minor gettito conseguente alle misure in materia fiscale di cui alla legge n. 207 del 2024 (gli importi riconosciuti per singola regione e provincia autonoma sono riportati nell’allegato V-bis).*

Al riguardo, pur considerato che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare opportuno che siano forniti i dati alla base della quantificazione.

Comma 658

(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali derivanti dal presente provvedimento, il Governo e le medesime autonomie speciali promuovano un’intesa¹⁸⁰, entro il 30 aprile 2026, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

¹⁸⁰ Ai sensi dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina nuovi oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali conseguente alle misure fiscali derivanti dal presente provvedimento, il Governo e le medesime autonomie speciali promuovano un'intesa¹⁸¹, entro il 30 aprile 2026, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonomia interessata.

Al riguardo, si osserva che la norma prevede un'intesa tra Governo e autonomie speciali da cui potrebbero derivare eventuali oneri per il bilancio dello Stato a cui sembrerebbe doversi comunque provvedere con successivo provvedimento legislativo. In merito a tale ricostruzione appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Commi da 659 a 662

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

La norma dispone che, entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato¹⁸², siano aggiornati i principi contabili applicati della programmazione (allegato 4/1), della contabilità finanziaria (allegato 4/2) e lo schema del bilancio di previsione (allegato 9)¹⁸³ di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, riferiti alle Regioni e agli enti locali, al fine di:

- a) consentire una diversa determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni. La modalità introdotta può essere applicata, sulla base del

¹⁸¹ Ai sensi dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023.

¹⁸² Adottato ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

¹⁸³ L'aggiornamento allo schema del bilancio di previsione è stato introdotto da un emendamento durante l'esame al Senato.

- risultato dell'esercizio nel caso l'ente abbia accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
- b) garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra;
 - c) promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
 - d) favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa (comma 659).

Si ricorda che la disciplina del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è recata nell'Allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo n. 118 del 2011. La richiamata disciplina, tra l'altro, prevede che l'ammontare dell'accantonamento al fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per effetto di una modifica introdotta durante l'esame al Senato, modificando il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, si prevede, inoltre, che al verificarsi di determinate condizioni, anche per i contratti sottosoglia, sia possibile conservare nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto le risorse accantonate nel medesimo fondo per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti.

Le risorse possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato a condizione che: siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; sia stata completata la verifica del

progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo (comma 660).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono, altresì, ridefinite le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), da parte delle Regioni, degli enti locali e dei relativi enti strumentali¹⁸⁴, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il summenzionato monitoraggio (comma 661).

La norma reca, inoltre, modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, in materia di riscossione locale, con l'inserimento dei commi da 2-*bis* a 2-*undicies*.

Nel dettaglio, si prevede che enti locali possano deliberare di affidare, anche con riferimento ai carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente scaricati, il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – *Asset management company* S.p.A. (AMCO).

AMCO provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione che restano nella titolarità delle amministrazioni locali alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento.

Nell'ambito della propria attività, AMCO può costituire, per un valore anche superiore al 10 per cento del proprio patrimonio netto, uno o più patrimoni destinati¹⁸⁵.

Gli enti locali che non si avvalgono della citata società e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore ad una percentuale prefissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁸⁶, sono obbligati al ricorso ad AMCO per la riscossione coattiva.

Per l'attività di riscossione coattiva AMCO si avvale di uno o più operatori iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti

¹⁸⁴ Di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

¹⁸⁵ La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

¹⁸⁶ La percentuale di riscossione è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.

locali¹⁸⁷ dotati di specifici requisiti, da selezionarsi a seguito di procedura competitiva¹⁸⁸ nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

Ad AMCO, sono, infine, attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione in materia di riscossione coattiva¹⁸⁹ e accesso ai dati¹⁹⁰.

I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti (comma 662).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità- ampliamento della capacità di spesa degli enti [comma 659, lett. a)]				87,5	265,5	340,5	87,5	265,5	340,5

La relazione tecnica riferisce che il comma 659, lettera a), determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa degli enti derivante dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Nel dettaglio, viene riportato che la stima degli oneri, pari a 87,5 milioni di euro nel 2026, a 262,5 milioni di euro nel 2027, 340,3 milioni di euro nel 2028, 366,5 milioni di euro nel 2029, 199,8 milioni di euro nel 2030, 77,8 milioni di euro nel 2031 e 23,6 milioni di euro nel 2032, è stata elaborata individuando i possibili enti beneficiari della norma in un esercizio, facendo riferimento alla capacità di riscossione degli stessi risultante dai rendiconti degli enti dal 2018 al 2024, determinando il relativo onere complessivo e

¹⁸⁷ Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

¹⁸⁸ La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti ad AMCO con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.

¹⁸⁹ Di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 33 del 2025.

¹⁹⁰ Di cui all'articolo 224 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

ipotizzando la seguente graduale adozione della norma da parte degli enti e la conseguente distribuzione annuale di tale onere:

- 1) nel corso del 2026, dagli enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo, il cui 10% in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2026) e il 20% in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2027);
- 2) nel corso del 2027, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2028;
- 3) nel corso del 2028, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2029.

Si è, inoltre, ipotizzato che enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo non applicheranno la norma.

La relazione chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 659, lettere b), c) e d), e di cui al comma 661, riguardando aspetti procedurali, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, si chiarisce che la norma di cui al comma 660 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, tenendo conto che a legislazione vigente sono spendibili nel corso dell'anno sia le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato sia il risultato di amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone, tra l'altro, che, entro il 31 marzo 2026, aggiornando i principi contabili applicati della programmazione (allegato 4/1), della contabilità finanziaria (allegato 4/2) di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, e lo schema del bilancio di previsione (allegato 9)¹⁹¹, siano apportate delle modifiche alla disciplina delle modalità di calcolo degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli enti locali (FCDE).

Nel dettaglio, si prevede una diversa modalità del calcolo degli accantonamenti del FCDE, qualora, sulla base del risultato dell'esercizio, l'ente abbia accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il

¹⁹¹ L'aggiornamento allo schema del bilancio di previsione è stato introdotto da un emendamento durante l'esame al Senato.

rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi.

In proposito, la relazione tecnica riferisce che tale disposizione, ampliando la capacità di spesa degli enti, determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa pari a 87,5 milioni di euro nel 2026, a 262,5 milioni di euro nel 2027, 340,3 milioni di euro nel 2028, 366,5 milioni di euro nel 2029, 199,8 milioni di euro nel 2030, 77,8 milioni di euro nel 2031 e 23,6 milioni di euro nel 2032.

La medesima relazione rappresenta che, una volta individuata la platea dei possibili enti beneficiari, in base alla capacità di riscossione degli stessi, risultante dai rendiconti degli enti dal 2018 al 2024, la stima dei summenzionati oneri sia stata elaborata, ipotizzando che soltanto il 70 per cento degli enti interessati adotti la metodologia introdotta e che tra questi l'adozione avvenga scaglionata su più esercizi.

Nel dettaglio, si è ipotizzato che la diversa modalità sia adottata: nel 2026, dagli enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo di cui il 10% in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2026); gli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo); nel corso del 2028, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo. Con oneri a decorrere dall'esercizio successivo a quello di adozione.

Tanto premesso, sarebbe necessario che il Governo:

- fornisca i dati analitici utilizzati al fine di rendere verificabile la congruità dell'onere stimato;*
- chiarisca i criteri sottostanti le ipotesi sulle percentuali di adozione della misura introdotta da parte degli enti, fornendo in particolare elementi atti a valutarne la prudenzialità.*

La norma riconosce, inoltre, la facoltà agli enti locali di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO Asset management company s.p.a. (AMCO).

Per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali, AMCO si avvale di uno o più operatori da selezionarsi a seguito di procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali¹⁹².

¹⁹² Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il ricorso alla suddetta società diviene obbligatorio nel caso in cui sia registrata una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1 e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, andrebbe garantito che la società AMCO, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, possa attuare quanto previsto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, si prevede che per i contratti sottosoglia, sia possibile conservare, sotto determinate condizioni, nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto le risorse accantonate nel medesimo fondo per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti.

In proposito la relazione tecnica riferisce che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che a legislazione vigente sono spendibili nel corso dell'anno sia le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato sia il risultato di amministrazione.

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi volti ad escludere che l'inclusione delle risorse relative ai contratti sottosoglia nel Fondo pluriennale vincolato possa implicare una maggiore spendibilità delle stesse rispetto alla loro inclusione nel risultato di amministrazione prevista a legislazione vigente, con conseguenti effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Al riguardo, appare opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito alla s da parte del Governo.

Commi da 663 a 665
(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli
enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi
vincolati da parte degli enti in disavanzo)

Normativa vigente. Si ricorda che, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il comma 897 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, prevede che gli enti locali possano applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello risultante dal prospetto del risultato di amministrazione al netto della quota minima obbligatoria del FCDE e del fondo

anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il comma 898 prevede, altresì, che qualora il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La norma, inserendo il comma 1-*quater* all'articolo 259 al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali¹⁹³, prevede che gli enti locali in dissesto rideterminino il proprio risultato di amministrazione¹⁹⁴, al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità. Le citate amministrazioni possono ripianare l'eventuale disavanzo risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti (comma 663).

È, altresì, inserito il comma 898-*bis* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, in materia di quote vincolate, accantonate e destinate dell'avanzo di amministrazione degli enti locali.

Nel dettaglio, la norma consente alle citate amministrazioni, che abbiano integralmente recuperato, nell'esercizio in corso, la quota di disavanzo prevista nel bilancio di previsione definitivo, di applicare, successivamente all'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente dell'esercizio precedente in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione.

Si prevede, inoltre, che, entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato¹⁹⁵, siano aggiornati gli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dalla presente norma (comma 664).

Infine, per effetto di una modifica introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi

¹⁹³ Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

¹⁹⁴ Approvando il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

¹⁹⁵ Di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011.

sull'ordinamento degli enti locali¹⁹⁶, si prevede che per gli enti in dissesto, la misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256 del medesimo Testo Unico, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente (comma 665).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo - ampliamento della capacità di spesa degli enti (comma 664)				105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0

La relazione tecnica riferisce che il comma 663, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'ampliamento della capacità di spesa, derivante dal ripiano pluriennale, è compensato dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata dall'applicazione della disciplina prevista per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all'articolo 1, commi da 897 a 900, della legge n. 145 del 2018.

Con riferimento al comma 664, viene, altresì, rappresentato che la disposizione, ampliando la capacità di spesa degli enti locali, determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto. L'ipotesi alla base delle stime si basa sul calcolo della massa spendibile degli avanzi, sulla possibilità del suo utilizzo già previsto a legislazione vigente e su una ipotesi di spendibilità nel corso dell'esercizio.

In particolare, viene specificato che, utilizzando i dati dei rendiconti 2024 trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, è stata calcolata la massa spendibile degli avanzi. Di questi è stato ipotizzato un utilizzo nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, aumentato della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione; mentre per gli enti con risultato di amministrazione negativo, è stato considerato il limite della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione.

L'impatto sui saldi di finanza pubblica è stato determinato, quindi, calcolando l'importo dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi

¹⁹⁶ Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

nell'esercizio 2023, non coperto dal limite dell'utilizzo degli avanzi, determinato, come sopra rappresentato, in conformità ai commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018.

I risultati ottenuti sono stati messi a confronto con la base dati dei rendiconti 2022 e 2023 per verificare la presenza di andamenti anomali, ottenendo i seguenti dati di sintesi, espressi in milioni di euro:

	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi formatosi nell'ultimo esercizio	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente nell'ultimo esercizio nell'ipotesi che solo il 70
2022	179,46	125,62
2023	134,73	94,31
2024	145,34	101,74
Media	153,18	107,22

Ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto), è stata considerata la media degli impatti distintamente calcolati per ogni anno del triennio, pari a 150 milioni di euro.

È stato, infine, ipotizzato che solo il 70 per cento degli enti faccia ricorso alla facoltà prevista dalla disposizione in parola, pertanto gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno risultano pari 105 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Viene, infine, riferito che la disposizione che regola il tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata durante l'esame al Senato, prevede, tra l'altro, che gli enti locali in dissesto rideterminino il proprio risultato di amministrazione¹⁹⁷, al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità, consentendo, contestualmente, alle medesime amministrazioni di ripianare l'eventuale disavanzo risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale è compensato dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata dall'applicazione dei limiti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in

¹⁹⁷ Approvando il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

disavanzo di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, come riferito anche dalla relazione tecnica.

La norma consente, inoltre, agli enti locali, che abbiano integralmente recuperato, nell'esercizio in corso, la quota di disavanzo prevista nel bilancio di previsione definitivo, di applicare, successivamente all'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente dell'esercizio precedente in deroga ai richiamati limiti previsti dai commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018.

In proposito, la relazione tecnica rappresenta che la disposizione, ampliando la capacità di spesa degli enti locali, determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto. In particolare, la relazione riferisce quali sono stati i criteri adottati nella stima dell'onere e fornisce una quantificazione complessiva degli stessi.

Ciò premesso, riguardo ai criteri adottati, il Governo dovrebbe chiarire perché nella stima dell'onere effettivo sia stato ipotizzato che solo il 70 per cento degli enti faccia ricorso alla facoltà prevista dalla disposizione in parola.

Al fine di consentire una valutazione dei complessivi effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, il Governo dovrebbe, altresì, fornire dati più dettagliati (numero di comuni coinvolti, maggiore capacità di spesa media) non riportati nella relazione tecnica.

Si evidenzia, infine, che l'onere rappresentato nel prospetto riepilogativo e richiamato nel testo della relazione tecnica, pari a 105 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, non sembrerebbe coerente con quanto riportato nella tabella di sintesi della relazione stessa in cui viene riportato un onere medio di oltre 107 milioni.

Non si hanno invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.

Comma 666 **(Interventi in materia di federalismo demaniale)**

Normativa vigente. Si rappresenta che l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, è intervenuto in merito al c.d. "federalismo demaniale"¹⁹⁸, di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

Nel dettaglio, al comma 2, la norma ha previsto che dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

¹⁹⁸ Di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale).

che intendano acquisire la proprietà di tali beni presentino domanda all'Agenzia del demanio.

Il termine per le richieste è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015.

Il comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, ha, altresì, previsto una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento dei beni.

È stato, infine, previsto che, ove non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si proceda al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se risultassero non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

La norma novellando l'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, disapplica, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la previsione della riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà a titolo gratuito beni immobili dello Stato (federalismo demaniale) utilizzati a titolo oneroso. Si prevede, altresì, che non si dia luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del D.L. 69/2013- ampliamento della capacità di spesa degli en (comma 666)				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Minori entrate extratributarie									
Abolizione dei meccanismi di recupero delle entrate da federalismo demaniale, di cui all'art. 56-bis, c. 7, del O.L. 69/2013 (comma 666)	15,0	15,0	15,0						

La relazione tecnica specifica la norma comporta oneri in termini di minori entrate che sono state stimate partendo dai circa 560 enti che, a oggi,

hanno acquisito il trasferimento gratuito di immobili, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, e che sono stati destinatari del decreto di riduzione delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo. I predetti enti assicurano, infatti, a regime un'entrata da federalismo demaniale pari a circa 7,7 milioni di euro.

Inoltre, sulla base delle istruttorie in itinere presso la Ragioneria generale dello Stato e di quelle in corso presso l'Agenzia del Demanio, in attesa dell'emissione del relativo atto di trasferimento o pendenti per approfondimenti istruttori, quantificabili in circa 300 pratiche, viene stimata, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, un'entrata da federalismo demaniale a regime per lo Stato di un importo pari a 15 milioni di euro annui.

Nel predetto importo sono comprese anche le entrate erariali derivanti:

- dalle riduzioni delle risorse finanziarie a seguito di trasferimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, (cosiddetto, "federalismo demaniale culturale"), in quanto basate sull'estensione, in via interpretativa, delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 di cui si dispone la disapplicazione a decorrere dal 1 ° gennaio 2026;
- dal recupero delle annualità pregresse ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, comma parimenti disapplicato, in virtù del richiamo ivi contenuto al precedente comma 7, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026.

Pertanto, la disposizione comporta minori entrate per il bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disapplica, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la previsione della riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà a titolo gratuito beni immobili dello Stato (federalismo demaniale) utilizzati a titolo oneroso.

Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la valutazione dell'onere a regime della disposizione in parola.

Commi da 667 a 671

(Cessione di aeree del demanio idrico al patrimonio disponibile del Comune di Caorle)

La norma prevede che:

- l'area del comprensorio denominato «Falconera - Palangon» del comune di Caorle, specificamente individuata nell'Allegato V-bis al

- provvedimento in esame, venga trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo (comma 667);
- in considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta della Regione Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui al suddetto allegato, fa venire meno le pretese della Regione del Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione (comma 669);
 - il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui al suddetto allegato, fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione (comma 670);
 - in relazione alle suddette aree, dalla data di presentazione della domanda di alienazione da parte di privati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione (comma 671);

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate extratributarie									
Trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Caorle dell'area del comprensorio denominato «Falconera - Palangon» (comma 667)	0,7	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame affrontano la questione delle aree demaniali in località Falconera–Palangon (Comune di Caorle), occupate da privati da decenni senza titolo formale. Si prevede, in particolare, di trasferire al patrimonio disponibile del Comune le aree del

demanio marittimo e idrico, consentendo la successiva cessione ai privati, e definendo le pretese dello Stato sulle aree del demanio marittimo.

In particolare, risulta che:

- le posizioni complessive censite nell'area sono 85, di cui 7 riconducibili al demanio marittimo e 78 al demanio idrico;
- per il demanio marittimo:
 - arretrati certi per 5 posizioni: euro 326.762,72 (periodo 2011–2023);
 - canoni correnti per il 2024: circa euro 80.000;
 - canoni correnti per il 2025: circa euro 80.000;
 - una posizione “senza titolo” con indennità non ancora calcolata, ma non inferiore al canone minimo di legge (euro 3.225,50), con possibili maggiorazioni e annualità pregresse.
- per il demanio idrico, la Regione ha stimato canoni pregressi per euro 1.550.000 e canoni futuri per euro 133.000/anno, ma ha deliberato la rinuncia a tali pretese senza oneri per lo Stato e con oneri a suo carico.

Le sentenze TAR Veneto n. 2375/2024 e n. 2435/2024 hanno annullato il verbale di ricognizione dell'8 luglio 2020, che riclassificava come marittime alcune aree prima considerate idriche. Il TAR ha rilevato gravi vizi procedurali (difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio) e ha imposto il riavvio del procedimento di delimitazione ai sensi dell'articolo 31 del codice della navigazione. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha espresso parere contrario all'impugnazione e ha suggerito di avviare un nuovo procedimento tecnico, coinvolgendo anche il Ministero dell'Ambiente per gli aspetti idrogeologici. Questo orientamento conferma che la riclassificazione del 2020 non è più valida e che non si può assumere che l'intera area sia demanio marittimo. La precedente istruttoria aveva ipotizzato una perdita di entrate erariali pari a circa 4.000.000 euro, calcolata considerando tutte le occupazioni come demanio marittimo e includendo canoni e indennità dal 2011 ad oggi. Questa stima era legata all'ipotesi – oggi superata – che l'intero comprensorio fosse marittimo. Dopo le sentenze TAR e il parere dell'Avvocatura, tale ipotesi infatti non è più sostenibile:

- il TAR ha annullato la riclassificazione e imposto un nuovo procedimento tecnico;
- l'Avvocatura ha escluso l'appello e indicato la necessità di ripartire da zero;
- la Regione rinuncia alle pretese sul demanio idrico senza oneri per lo Stato.

Pertanto, la copertura riguarda esclusivamente le posizioni marittime certe.

Quantificazione dell'onere

- Arretrati certi (5 posizioni): euro 326.762,72.

- Canoni correnti 2024 (7 posizioni): euro 80.000.
- Canoni correnti 2025: euro 80.000
- Canoni annui a partire dal 2026: euro/anno 80.000
- Riserva cautelativa per la posizione “senza titolo”: almeno euro 3.225,50 (x 15 anni), con margine per maggiorazioni e annualità pregresse=euro 50.000;
- Margine di salvaguardia per coprire eventuali differenze e spese accessorie.

Dalla superiore ricognizione deriva l'onere stimato per il 2026: euro 326.762,72 + euro 80.000 + euro 80.000 + euro 80.000 + riserva + margine ≈ euro 655.000. A tale importo si somma quello concernente il venir meno dei canoni annui a partire dal 2027: euro/anno 80.000.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dispongono la cessione di specifiche aeree del demanio idrico situate nella Regione Veneto (individuate dalle stesse nell'allegato V-bis annesso al provvedimento in esame) al patrimonio disponibile del Comune di Caorle con il conseguente venire meno delle pretese della Regione Veneto e dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione. Con riguardo a tali aree, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di alienazione da parte di privati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 177 del 1992, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree demaniali interessate. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

Dall'attuazione di tali previsioni, derivano minori entrate quantificate dalla relazione tecnica, che riporta le ipotesi e i dati utilizzati, in 655.000 euro per il 2026 e in 80.000 euro a decorrere dal 2027 (commi 667-671).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei suddetti dati che consentono di confermare e verificare la quantificazione del minore gettito atteso.

Commi da 672 a 674
***(Interventi in materia anticipazioni di tesoreria, fondo per
l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)***

La norma proroga, fino all'anno 2028, la possibilità per gli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi (comma 672).

Viene, altresì, incrementato, di 150 milioni di euro per l'anno 2026, il fondo per l'assistenza ai minori¹⁹⁹ (comma 673).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è, infine, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti.

Il summenzionato fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale (comma 674).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁹⁹ Di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'art. 1, c. 759, della L. 207/2024 (comma 673)	150,0			150,0			150,0		
Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027 (comma 674)		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Istituzione di un fondo per l'incremento del trattamento accessorio fisso e ricorrente del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027 – effetti riflessi (comma 674)					24,3	48,5		24,3	48,5

La relazione tecnica si limita a specificare che il comma 672 non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, fino all'anno 2028, l'incremento, da tre a cinque dodicesimi, del limite massimo del ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria previsto dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019.

In proposito, non si formulano osservazioni considerato che sia all'intervento originario (articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019), sia alla successiva proroga (articolo 1, comma 782, della legge n. 197 del 2022) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, la misura comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero effettuati nell'anno di riferimento.

La norma prevede, inoltre:

- l'incremento, di 150 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo per l'assistenza ai minori²⁰⁰;
- l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni.

In merito, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 675

(Variazioni tra i capitoli di bilancio concernenti i fondi in favore di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, commi 783, 784 e 785, della legge n. 178 del 2020)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 783 a 785, della legge n. 178 del 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard²⁰¹.

I citati fondi, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario²⁰², sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno²⁰³.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, inserendo il comma 785-bis all'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernenti i fondi in favore di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, commi 783, 784 e 785, della citata legge n. 178 del 2020.

²⁰⁰ Di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

²⁰¹ Di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.

²⁰² Di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014.

²⁰³ Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa, di carattere procedurale, non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, inserendo il comma 785-bis all'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernenti i fondi in favore di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, commi 783, 784 e 785, della citata legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la relazione tecnica circa il carattere procedurale della norma.

Comma 676

(Abrogazione di divieti di spesa per le province delle regioni a statuto ordinario)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, abrogando le lettere a) e b) di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, fa venire meno il divieto per le province delle regioni a statuto ordinario di ricorrere a mutui non rientranti in specifiche funzioni²⁰⁴ e di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, abrogando le lettere a) e b) di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, fa venire

²⁰⁴ Nello specifico, la norma abrogata faceva divieto di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

meno il divieto per le province delle regioni a statuto ordinario di ricorrere a mutui non rientranti in specifiche funzioni²⁰⁵ e di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che le amministrazioni cui la norma è rivolta sono, in ogni caso, soggette a complessivi vincoli di finanza pubblica.

Comma 677

(Termine per l'approvazione dei i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle relative tariffe)

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, posticipa, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine entro cui i comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo

²⁰⁵ Nello specifico, la norma abrogata faceva divieto di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, posticipa, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine entro cui i comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

A riguardo, non si formulano osservazioni.

Commi 678 e 679

(Misure in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

Normativa vigente. L'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, come modificato dall'articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 14-quinquies, del decreto-legge n. 202 del 2024, in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, prevede che, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli enti locali possano effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza dei finanziamenti in essere per le medesime annualità, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga, fra l'altro, all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge n. 448 del 2001, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, proroga, per il 2026, le misure in favore degli enti locali volte a contrastare l'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 (comma 678).

Sempre per effetto di una modifica introdotta al Senato, novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, viene, altresì, prorogata, al 2028, la possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi²⁰⁶ (comma 679).

²⁰⁶ La norma specifica che tra tali risorse sono comprese anche quelle derivanti operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altra fonte di prestito.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, proroga, per il 2026, le misure in favore degli enti locali concernenti rinegoziazione o sospensione di mutui volte a contrastare l'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Sempre per effetto di una modifica introdotta al Senato, novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, viene, infine, prorogata, al 2028, la possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi²⁰⁷.

In proposito, non si formulano osservazioni, anche in virtù del fatto che tale misura è già stata consentita fino al 2025 con norma considerata priva di effetti finanziari.

Commi 680 e 681

(Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, incrementa il Fondo di solidarietà comunale (Fondo) per circa 15,1 milioni di euro per il 2026, circa 5,1 milioni circa per il 2027, circa 0,3 milioni per il 2028 e circa 0,1 milioni a decorrere dal 2029²⁰⁸ (comma 680).

La norma, intervenendo sul comma 449 del citato l'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dispone altresì le finalità del suddetto aumento.

Nel dettaglio:

²⁰⁷ La norma specifica che tra tali risorse sono comprese anche quelle derivanti operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altra fonte di prestito.

²⁰⁸ In particolare, la dotazione del ciato fondo è rideterminata in em 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 pet l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.1 13 annui a decorrere dal 2031.

- novellando la lettera *a*), viene incrementata, di 110.000 euro annui a decorrere dal 2026, la quota del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni²⁰⁹ [comma 681, lettera *a*)];
- inserendo la lettera *d-duodecies.1*), viene prevista l'esclusione, a decorrere dal 2026, del comune di Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale (basata sulla differenza tra i fabbisogni standard di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale). Gli importi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale sono fissati.

In particolare, il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del Comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale²¹⁰ è fissato, nell'anno 2026, in euro 79.622.195, nell'anno 2027, in euro 69.622.195 e in euro 57.622.195 a decorrere dall'anno 2028.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'Imposta Municipale Propria trattenuta dall'Agenzia delle Entrate al Comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale è fissata in euro 217.035.438 [comma 682, lettera *c*)];

- modificando la lettera *c*), viene incrementata la quota “tradizionale” del Fondo, di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, per compensare in parte gli effetti derivanti dall'esclusione di Roma Capitale delle modalità di riparto della quota storica e perequativa del Fondo²¹¹ [comma 683, lettera *b*)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²⁰⁹ In particolare, le modifiche stabiliscono che tale quota del fondo sia pari a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026. Nella formulazione originaria tale importo era pari a euro 3.753.279.000.

²¹⁰ Di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

²¹¹ Le modifiche prevedono che la ripartizione del fondo per tali finalità sia, per l'anno 2026, pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027, pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028, pari a euro 1.885.843.345,70 e, a decorrere dall'anno 2029, pari a euro 1.885.643.345,70. Nella formulazione originaria l'importo era fissato in 1.885.643.345,70 annui.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'art.1, c. 448, della L. 232/2016, connesso all'esclusione di Roma capitale dall'applicazione dei criteri di riparto di tipo perequativo e in seguito all'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze (comma 680)	15,1	5,1	0,3	15,1	5,1	0,3	15,1	5,1	0,3

La relazione tecnica, con riferimento al comma 680, specifica che lo stesso determina un onere a carico del bilancio dello Stato pari a 15.110.000 euro per l'anno 2026, 5.110.000 euro per l'anno 2027, 310.000 euro per l'anno 2028 e 110 mila euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Per quanto attiene al comma 681, lettera *a*), viene riportato che l'incremento per tale finalità del fondo deriva dalla stima che il minor gettito IMU terreni dei comuni interessati dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare n. 9 del 1993 che disciplina l'esenzione IMU dei terreni in esame risulta pari a 110.000 euro su base annua.

La relazione rappresenta, inoltre, che il comma 682, lettera *c*), prevede l'esclusione di Roma Capitale, a decorrere dall'anno 2026, dall'applicazione delle modalità di riparto di cui al comma 449, lettera *e*), della legge n. 232 del 2016, basate sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*, ristabilendo contestualmente importi fissi in termini di versamento storico e perequazione (lettera B8 del portale del sito del Ministero dell'interno) a carico di Roma Capitale al Fondo di solidarietà comunale:

Anno	Versamento storico + perequazione
2026	79.622.195 euro
2027	69.622.195 euro
2028 e seguenti	57.622.195 euro

Viene, inoltre, fissata, sempre dal 2026, la quota di IMU trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per Roma Capitale al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale nella misura di 217.035.438 euro annui.

La fuoriuscita di Roma Capitale dal meccanismo perequativo è volta a tener conto del particolare rilievo riconosciuto alla stessa dalla Costituzione.

Al fine di mitigare gli impatti sul comparto comunale derivanti dalla fuoriuscita di Roma dal meccanismo perequativo, è previsto, comma 683, lettera b), un incremento di risorse della perequazione verticale di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016.

Ne consegue che la fuoriuscita di Roma Capitale da tale meccanismo comporterà la liberazione di risorse in favore del Fondo di solidarietà comunale, ossia dei restanti comuni, stimate, sulla base delle attuali note metodologiche, in circa 23 milioni di euro per l'annualità 2029 e in circa 34 milioni di euro annui a partire dal 2030.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa il Fondo di solidarietà comunale per circa 15,1 milioni di euro per il 2026, circa 5,1 milioni circa per il 2027, circa 0,3 milioni per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029.

Tali incrementi, sono destinati per 110.000 euro annui a decorrere dal 2026, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni²¹²; mentre la restante parte incrementa la quota "tradizionale" del Fondo, di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, per compensare in parte gli effetti derivanti dall'esclusione di Roma Capitale delle modalità di riparto della quota storica e perequativa del Fondo.

La norma prevede, infatti, l'esclusione, a decorrere dal 2026, del comune di Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale (basata sulla differenza tra i fabbisogni standard di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale). Gli importi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale sono fissati.

In particolare, il versamento per risorse storiche e perequazione a carico del Comune di Roma Capitale da assegnare al Fondo di solidarietà comunale²¹³ è fissato, nell'anno 2026, in euro 79.622.195, nell'anno 2027, in euro 69.622.195 e in euro 57.622.195 a decorrere dall'anno 2028.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'Imposta Municipale Propria trattenuta dall'Agenzia delle Entrate al Comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale è fissata in euro 217.035.438.

Sull'incremento del fondo destinato ad esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, considerato che la relazione tecnica riferisce che

²¹² In particolare, le modifiche stabiliscono che tale quota del fondo sia pari a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026. Nella formulazione originaria tale importo era pari a euro 3.753.279.000.

²¹³ Di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

l'onere è effettuato su una stima senza fornire ulteriori dettagli, sarebbe necessario acquisire gli elementi utilizzati per la quantificazione in parola.

Con riferimento all'esclusione di Roma capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale e agli effetti finanziari che ne derivano sul meccanismo complessivo di perequazione, la relazione tecnica rappresenta che dallo stesso deriverebbe, per gli anni dal 2026 al 2028, una diminuzione delle risorse del Fondo per effetto di una minor perequazione "orizzontale", compensata in parte dal maggior contributo statale, mentre, a partire dal 2029, tale previsione liberebbe maggiori risorse per i restanti comuni, stimate in circa 23 milioni di euro per l'annualità 2029 e in circa 34 milioni di euro annui a partire dal 2030.

In proposito, posto che la relazione tecnica si limita a descrivere l'effetto complessivo della misura, anche a tal riguardo si richiedono al Governo ulteriori elementi al fine di poter verificare la portata finanziaria della norma in esame.

Comma 682

(Estinzione anticipata prestiti obbligazionari)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 35, comma 7, della legge n. 724 del 1994, prevede che gli enti locali possano provvedere all'estinzione anticipata di prestiti obbligazionari anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita a eliminare esclusivamente il vincolo per il quale il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 35, comma 7, della legge n. 724 del 1994, prevede che gli enti locali possano provvedere all'estinzione anticipata di prestiti obbligazionari anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 683 e 684

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

La norma proroga, per l'anno 2026, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, interessati dalle misure di cui all'articolo 1, comma 492, della legge n. 213 del 2023 (Giubileo 2025), di incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.

Il maggior gettito derivante è destinato:

- per il 70 per cento agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di turismo, manutenzione di beni ambientali e culturali locali e raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- per il 30 per cento al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità²¹⁴ e al fondo per l'assistenza ai minori²¹⁵.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze²¹⁶, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui sopra, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito da destinare ai summenzionati fondi, nonché le modalità di riparto e di destinazione della stessa.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma, e specifica che la norma determina un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni.

La relazione specifica, altresì, che le modalità di compensazione previste nel decreto ministeriale risultano indispensabili per assicurare che il 30 per cento del maggior gettito, garantito mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, sia destinato all'incremento dei fondi per interventi a favore delle persone con disabilità e dei minori.

²¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

²¹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

²¹⁶ Di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, per l'anno 2026, la possibilità che specifiche amministrazioni comunali²¹⁷ possano incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno, fino a 2 euro per notte di soggiorno. La norma disciplina, inoltre, la destinazione del maggior gettito derivante.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che il maggior gettito potenziale derivante dalla norma non viene scontato sui saldi di finanza pubblica.

Commi 685 e 686 Articolo 122 (em. 122.1) **(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)**

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024, ha concesso un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata²¹⁸, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti.

L'articolo 1, comma 777, della legge n. 207 del 2024, ha previsto, inoltre, che la restituzione dell'anticipazione di cui sopra sia effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, intervenendo sull'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024, incrementa di 25 milioni, per l'anno 2026, l'anticipazione ivi prevista per comuni in dissesto finanziario. La norma, tenendo fermo l'utilizzo della suddetta anticipazione prevede, altresì, che della stessa possano beneficiare i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente che fissava tale limite a 1.000 abitanti (comma 685).

Si evidenzia che la norma nella formulazione originaria teneva fermo il contributo previsto a legislazione vigente (25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) ed incrementava la platea dei comuni beneficiari a quelli con popolazione inferiore ai 7.000 abitanti.

Per effetto di una modifica introdotta al Senato, si prevede, altresì, che tale anticipazione sia restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa.

²¹⁷ I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, interessati dalle misure di cui all'articolo 1, comma 492, della legge n. 213 del 2023 (Giubileo 2025).

²¹⁸ Prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nel dettaglio, la restituzione avviene: nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni; c) oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.

I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione (comma 686)

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la norma in esame prevede un incremento dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024, da 25 a 50 milioni di euro per l'anno 2026 Tale anticipazione, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il saldo della contabilità speciale n. 5727 intestata al "fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in grave squilibrio finanziario", al 12 dicembre 2025, è pari a euro 1.061.060.429,11.

Inoltre, le modifiche introdotte non alterano le modalità di assegnazione delle risorse, atteso che continueranno ad avvenire previa ricognizione del fabbisogno effettivo e tenuto conto di eventuali anticipazioni già erogate.

Infine, non viene determinato un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, in quanto si tratta di risorse utilizzate dagli Organismi straordinari di liquidazione per pagare i debiti inseriti nella massa passiva e non possono essere destinate a finanziare nuova spesa.

Pertanto, da quanto rappresentato non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte durante l'esame al Senato, viene chiarito che la modifica temporale del rimborso interessa esclusivamente le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024 (stanziamento 2025 pari a 25 milioni di euro e stanziamento

2026 pari a 50 milioni di euro) e che i risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, intervenendo sull'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024, incrementa di 25

milioni, per l'anno 2026, l'anticipazione ivi prevista per comuni in dissesto finanziario. La norma, tenendo fermo l'utilizzo della suddetta anticipazione prevede, altresì, che della stessa possano beneficiare i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente che fissava tale limite a 1.000 abitanti.

Al riguardo, considerato che il contributo è a valere sul fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in grave squilibrio finanziario, che al 12 dicembre 2025 aveva una dotazione pari a euro 1.061.060.429,11, e l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non si formulano osservazioni; ciò premesso, andrebbe chiarito se l'incremento del contributo risulti congruo rispetto all'estensione della platea dei comuni beneficiari.

In proposito, si ricorda, infatti, che la relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024, specificava che l'individuazione della soglia demografica dei 1.000 abitanti rispondeva all'esigenza di assegnare agli enti in dissesto di piccolissime dimensioni, che presentano maggiori difficoltà nel reperire ed incrementare la propria massa attiva, un contributo che risultasse adeguato a fronteggiare l'esposizione debitoria relativa alla gestione liquidatoria. Un'eventuale soglia più ampia, infatti, e una platea di destinatari più estesa avrebbe determinato l'assegnazione ai comuni beneficiari di un contributo non idoneo a perseguire le finalità dell'intervento normativo.

Sul punto si richiede, pertanto, l'avviso del Governo.

Nulla da osservare anche con riferimento alla modalità di restituzione, ora prevista in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, in luogo dei dieci anni previsti a legislazione vigente, considerato che la norma vincola i risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Comma 687

(Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

Normativa vigente. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, ha istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».

Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che le risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti²¹⁹, conservate in conto residui, relative agli anni 2023 e 2024, siano versate in entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati.

Le spese da sostenere devono riguardare le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026.

Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali²²⁰.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²¹⁹ Di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.

²²⁰ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Riassegnazione al Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 113/2016, in favore dei comuni obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta in media degli ultimi due rendiconti approvati	0,9			0,9			0,9		
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 113/2016, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024	0,9								
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006				0,9			0,9		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma specificando che la stessa comporta un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 870.000 euro per l'anno 2026. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che le risorse del Fondo per

i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti²²¹, conservate in conto residui, relative agli anni 2023 e 2024, siano versate in entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate, nello stesso esercizio finanziario, al medesimo fondo al fine di contribuire a sostenere le spese dei comuni condannati a erogare risarcimenti conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali.

Tali risorse sono destinate ad erogare contributi, nel 2026, ai comuni per le richieste di risarcimento che essi non abbiano soddisfatto per le sole annualità 2023 e 2024.

Alla norma sono associati oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 870.000 per l'anno 2026.

Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Comma 688

(Costituzione enti esponenziali per l'amministrazione dei beni di proprietà collettiva)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, sostituendo l'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 168 del 2017, prevede che la costituzione degli enti esponenziali finalizzati all'amministrazione dei beni di proprietà collettiva da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla legge n. 278 del 1957 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) diversamente da quanto previsto a legislazione vigente secondo cui l'adozione di tale procedura è prevista solo come facoltà.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, sostituendo l'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 168 del 2017, prevede che la costituzione degli enti esponenziali finalizzati all'amministrazione dei beni di proprietà

²²¹ Di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.

collettiva da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla legge n. 278 del 1957²²².

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

Comma 689

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, sospende, fino al 31 dicembre 2028, il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard²²³, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*) del comma 449, articolo 1, della legge n. 232 del 2016, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi²²⁴ ;
- trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, sospende, fino al 31 dicembre 2028, il blocco di specifici trasferimenti statali agli enti locali in caso di mancata presentazione da parte di questi ultimi dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard²²⁵.

²²² Recante Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

²²³ Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

²²⁴ Di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023.

²²⁵ Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che il blocco dei trasferimenti, sospeso dalla norma in parola, rappresentando una sanzione meramente eventuale, non è scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

Comma 690

(Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, le Province a trasferire alle relative società *in house*, al fine di procedere alla chiusura delle medesime, le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla legge n. 56 del 2014.

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, al comma 5, prevede che le Province non possano, tra l'altro, effettuare trasferimenti straordinari verso società a partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti finanziari, in quanto attribuisce una facoltà alle province, che la esercitano nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, le Province a trasferire alle relative società *in house*, al fine di procedere alla chiusura delle medesime, le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla legge n. 56 del 2014.

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 56 del 2014 ha disposto il trasferimento di alcune funzioni dalle Province ad altri enti territoriali, prevedendo tuttavia che tali funzioni continuino ad essere esercitate dalle Province stesse fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante. Poiché nelle more dell'effettivo trasferimento le Province hanno continuato ad esercitare le funzioni da trasferire,

supportandone i relativi costi, la disposizione in esame autorizza le Province a coprire, mediante trasferimenti, i debiti che le loro società in house abbiano contratto in esito all'esercizio di tali funzioni nell'attesa dell'effettivo subentro da parte degli altri enti territoriali.

Tanto premesso non si formulano osservazioni, considerato che le Province sono, in ogni caso, soggette ai vincoli di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

Comma 691

(Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni)

Normativa vigente. L'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, ha modificato la disciplina di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 4 del 2022, che consente di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale e provinciale iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. In particolare, la norma in descrizione ha previsto che il periodo massimo d'impiego temporaneo in tali sedi (originariamente, un massimo di dodici mesi prorogabili fino a ventiquattro) non possa essere superiore a ventiquattro mesi complessivi e che, in determinate condizioni, il sindaco possa richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. Inoltre, il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle suddette disposizioni, consegua l'iscrizione nella fascia professionale B²²⁶ (fascia superiore relativa a sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia) è collocato in posizione di disponibilità con il trattamento economico previsto per la fascia professionale C, fascia inferiore prevista per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che gli incarichi di segretario comunale di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, possano essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

²²⁶ Di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001.

in quanto la spesa per gli incarichi dei segretari comunali trova già copertura nei bilanci degli enti locali in relazione alla fascia demografica di appartenenza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che gli incarichi di segretario comunale di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, possano essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate, tra l'altro, che al citato articolo 18-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, così come alla normativa da questo modificata (articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 692 a 694

(Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”)

La norma, introdotta al Senato²²⁷, aggiorna l'elenco delle aree di reperimento contenuto nell'articolo 34, comma 6, della legge quadro sulle aree protette²²⁸, modificando la denominazione di cui alla lettera 1-bis) del predetto comma da “Costa Teatina” a “Costa dei Trabocchi e Teatina”.

Conseguentemente, viene modificato l'articolo 8, comma 3, della legge 93 del 2001 (Disposizioni in campo ambientale), al fine di stabilire che il decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, per l'istituzione del suddetto Parco nazionale “Costa dei Trabocchi e Teatina” preveda anche il parere dei comuni interessati. Viene, altresì, disposta la soppressione dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici della “Costa teatina”, la nomina di un commissario *ad acta* che provveda alla predisposizione e attuazione di ogni intervento all'uopo necessario.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

²²⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 122.0.93 (Testo 2).

²²⁸ Legge n. 394 del 1991.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari, tenuto conto che il Parco della Costa Teatina è già previsto dall'articolo 34, comma 6, lettera l-bis, della legge n. 394 del 1991, e che la Costa dei Trabocchi è una parte della Costa Teatina (e quindi la include). La denominazione non determina comunque un effetto direttamente vincolante sulla specifica estensione del parco, la cui perimetrazione è oggetto di un apposito procedimento tecnico-amministrativo (d'intesa con la Regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 394 del 1991, nonché previo supporto tecnico dell'ISPRA). Si aggiunge altresì che il Parco della Costa Teatina non è stato ancora istituito e che l'iter di perimetrazione del parco e di disciplina delle relative tutele provvisorie è allo stato oggetto di interlocuzioni con la Regione Abruzzo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, aggiorna l'elenco delle aree di reperimento contenuto nell'articolo 34, comma 6, della legge quadro sulle aree protette, modificando la denominazione di cui alla lettera l-bis) del predetto comma da "Costa Teatina" a "Costa dei Trabocchi e Teatina".*

Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale della disposizione, come peraltro desumibile dalla relazione tecnica.

Comma 695

(Misure per l'attuazione del PNRR - Gazzetta amministrativa)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, in attuazione delle Missioni 1, Componente 1, e della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici i comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite, possano avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti finanziari poiché trattasi di una facoltà attribuita agli enti locali, da svolgersi nell'ambito dei relativi bilanci.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, i comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite, possano avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'avvalimento da parte delle amministrazioni comunali è configurata come attività facoltativa, tra l'altro non onerosa e che la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana non è inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Comma 696

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Normativa vigente. L'articolo 13, del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha previsto che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità.

I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti (comma 2).

Si ricorda, altresì, che l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, individua le seguenti materie: sanità; assistenza; istruzione; trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale; ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009.

La norma indica che il Capo III del presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le

metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, chiarisce che la stessa non determina effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame indica che il Capo III del presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, disciplina i livelli essenziali delle prestazioni.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Comma 697

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2011)

La norma fa salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) individuati a legislazione vigente²²⁹ in materia di sanità²³⁰, così come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successivi aggiornamenti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, chiarisce che al finanziamento dei LEA si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame fa salvi, in materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1,*

²²⁹ I livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

²³⁰ Di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2011.

lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2011, i livelli essenziali di assistenza individuati a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Commi da 698 a 705

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza”²³¹ - Prestazioni sociali)

Le norme definiscono i livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 68 del 2011, con particolare riferimento alle prestazioni sociali, commi da 699 a 705, all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità, commi da 706 a 711 (*cfr. infra*) (articolo 698).

In particolare, per quanto concerne le prestazioni sociali, le norme istituiscono un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i Livelli essenziali delle prestazioni (comma 699).

Il citato Sistema garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura:

- le prestazioni di cui all’articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170 della legge n. 234 del 2021;

Si ricorda che l’articolo 1, comma 162, della legge n. 234 del 2021, prevede che i servizi socio-assistenziali per le persone anziane non autosufficienti sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, servizi sociali di sollievo, servizi sociali di supporto.

L’articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, dispone che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA). I PUA sono dotati di *équipe* multidisciplinari composte da personale del Servizio Sanitario Nazionale e degli ATS, specializzate nella valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psicosociale dell’individuo e nella definizione dei Progetti di Assistenza Individuale Integrata (PAI).

L’articolo 1, commi 169 e 170, della legge n. 234 del 2021, demandano ad uno o più decreti interministeriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la definizione dei LEPS negli altri ambiti del sociale,

²³¹ Di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 68 del 2011.

diversi dalla non autosufficienza. In sede di prima applicazione, i LEPS individuati come prioritari sono: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il “dopo di noi” e per la vita indipendente;

- il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023;
Si ricorda che l'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, tra l'altro, destina quota parte del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, previsto dal medesimo comma, al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500;
- ulteriori livelli essenziali delle prestazioni.

Nel dettaglio, deve essere assicurato:

- a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS²³²;
- b) un'*équipe* multidisciplinare²³³, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico²³⁴ ogni 20.000 abitanti;
- c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti (comma 700).

Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri²³⁵, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard²³⁶: siano definiti, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS; siano stabiliti i criteri e gli obiettivi delle summenzionate prestazioni; siano individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori (comma 701).

²³² Come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.

²³³ Come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

²³⁴ Definito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 55 del 2024.

²³⁵ Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

²³⁶ Di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.

È, altresì, demandata, ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali²³⁷, la determinazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dei sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio in ambito di servizi sociali²³⁸.

Entro i successivi 6 mesi sono, inoltre, determinate le modalità di monitoraggio del summenzionato Sistema di garanzia. A tal fine, per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, si prevede che siano considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario (comma 702).

Qualora, a seguito del monitoraggio, non risultino, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, raggiunti gli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge n. 213 del 2023 (comma 703).

Si ricorda che i commi 498 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 prevedono che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa inviti l'ente ad adempiere o a giustificare il mancato raggiungimento. Qualora, perduri l'inadempimento, SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

Al fine di assicurare l'*équipe* multidisciplinare di cui sopra, viene, poi, incrementato, di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi²³⁹ per la parte vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali (comma 704).

Infine, si prevede che al finanziamento del Sistema di garanzia, ad esclusione del finanziamento della summenzionata *équipe* multidisciplinare, concorrano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai richiamati commi 162, 163, 169 e 170 della legge n. 234 del 2021, e le risorse di cui al summenzionato Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi²⁴⁰. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad

²³⁷ Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

²³⁸ Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²³⁹ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²⁴⁰ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 705).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, finalizzato all'ampliamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella materia "Assistenza (comma 704)		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0

La relazione tecnica, sintetizza il contenuto delle norme, e specifica che il comma 700 alla lettera b), introduce specifici obblighi di rafforzamento delle *équipe* multidisciplinari²⁴¹, che comportano un onere stimato pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027. Ai fini della quantificazione di tale onere, si è provveduto all'elaborazione dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alla costituzione di *équipe* integrate multidisciplinari, come esplicitato nella tabella sottostante.

Dotazioni iniziali (tempo indeterminato FTE)		
<i>(rilevazione effettuata dal MLPS per la manifestazione di interesse ATS - dati al 30 giugno 2024)</i>		
Popolazione (pop25)	Psicologi	Educatori socio-pedagogici
58.916.161	173	638

Obiettivi LEPS e incrementi necessari			
LEPS 1:30.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:30.000	LEPS 1:20.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:20.000
Soglia 1:30.000	Psicologi	Soglia 1:20.000	Educatori socio-pedagogici
1.963	1.790	2.945	2.307

Per quanto concerne i costi stimati viene chiarito che, ipotizzando un costo unitario di € 48.000,00 (CCNL Enti Locali - Funzionario Elevata Qualificazione), l'onere complessivo risulta pari a 196.737.000 derivante dalla somma dei costi per gli psicologi pari a € 85.962.000 (€ 48.000,00 x

²⁴¹ Di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

1.790) e per gli educatori socio-pedagogici pari a 110.775.000 (€ 48.000,00 x 2.307).

La relazione rappresenta, inoltre, che:

- le restanti disposizioni del comma 700 non comportano nuovi oneri; le misure, infatti, valorizzano le risorse esistenti, conferendo loro una sistematizzazione funzionale e una chiara direzione strategica, in coerenza con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- il comma 701, non produce effetti finanziari, limitandosi a precisare che il livello di spesa, in quanto parametrato al fabbisogno standard monetario, trova copertura negli stanziamenti statali esistenti e nelle risorse degli enti locali già previste dalla legislazione vigente;
- il comma 702 non produce effetti finanziari, in quanto si limita a stabilire modalità più puntuali nella raccolta dei dati del monitoraggio delle risorse dedicate alla funzione sociale. Per le modalità di monitoraggio si prevede l'integrazione dei sistemi già in uso, senza generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, occorre considerare che per i sistemi di monitoraggio l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive;
- il comma 705 stabilisce che al finanziamento per il raggiungimento del livello di spesa di riferimento per ogni ATS concorrono sia le fonti nazionali, come individuate nella tabella sottostante, oltre a quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale²⁴², sia le risorse che gli enti territoriali già destinano a legislazione vigente.

Il fabbisogno standard monetario sociale comunale trova, quindi, copertura attraverso un sistema articolato che combina la capacità fiscale degli enti territoriali con quote di riparto di diversi fondi nazionali specializzati. Le risorse statali che concorrono al finanziamento comprendono: il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze²⁴³; il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)²⁴⁴; il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale²⁴⁵; il Fondo "Dopo di noi"²⁴⁶; i trasferimenti erogati a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)²⁴⁷; le risorse del Fondo per l'equità e il livello dei servizi (FELS)²⁴⁸.

²⁴² Disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge n. 232 del 2016.

²⁴³ Di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006.

²⁴⁴ Istituito dalla legge n. 449 del 1997, articolo 59, commi 44-46.

²⁴⁵ Di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015.

²⁴⁶ Previsto dall'articolo 3 della legge n. 112 del 2016.

²⁴⁷ Disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge n. 232 del 2016.

²⁴⁸ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

Fondi	Ministero competente	Capitolo	2026	2027	Riparto regioni
Fondo per le non autosufficienze	MPLS	3538	934.570.000	1.108.470.000	RSO FVG SARD SIC VDA
Fondo nazionale per le politiche sociali ²⁴⁹	MPLS	3671	390.925.678	390.925.678	RSO FVG SARD SIC VDA
Fondo “dopo di noi”	MPLS	3553	73.330.996	73.330.996	RSO FVG SARD SIC VDA
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale	MPLS	3550	617.000.000	617.000.000	RSO FVG SARD SIC VDA
Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi	MIN INT	1446	442.923.000	501.923.000	RSO
Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi	MIN INT		77.000.000	87.000.000	SARD SIC

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame definiscono i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale.

A tal fine, si prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i Livelli essenziali delle prestazioni.

Il citato Sistema garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura:

- *le prestazioni di cui all’articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170 della legge n. 234 del 2021;*
- *il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023;*
- *ulteriori livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, viene previsto: un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS; un’équipe multidisciplinare, composta a livello di ATS da uno*

²⁴⁹ Alle regioni 385 + MPLS 5.

psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico²⁵⁰ ogni 20.000 abitanti; un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

I livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli componenti l'ATS, sono definiti con DPCM²⁵¹, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard²⁵².

Al fine di assicurare l'équipe multidisciplinare di cui sopra, viene, altresì, incrementato, di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi²⁵³ per la parte vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali.

È, infine, previsto il monitoraggio del summenzionato Sistema di garanzia.

Al riguardo, con riferimento agli obiettivi previsti dal Sistema di garanzia, che estendono quanto già previsto a legislazione vigente, ad esclusione dell'équipe multidisciplinare, per cui è previsto uno specifico stanziamento, la cui stima risulta verificabile, considerati i dati forniti dalla relazione tecnica²⁵⁴, si rileva l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi a supporto del fatto che gli stessi possano essere assicurati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Infatti, sebbene la relazione tecnica assicuri l'invarianza finanziaria, si osserva che gli oneri in questione sono correlati a diritti soggettivi, per cui la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS con DPCM dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive, dall'altro il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

²⁵⁰ Definito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 55 del 2024.

²⁵¹ Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

²⁵² Di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.

²⁵³ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²⁵⁴ La relazione tecnica riferisce che il numero di psicologi e educatori socio-pedagogici per arrivare all'obiettivo stabilito è, rispettivamente, 1790 e 2307. Ipotizzando un costo unitario di 48.000,00, risulta un onere totale di 196.737.000, di cui 85.962.000 euro per gli psicologi e 110.775.000 euro per gli educatori socio-pedagogici. Al riguardo, si evidenzia che partendo dai dati elementari risulterebbe un onere complessivo di euro 196.656.000 (85.920.000 euro per gli psicologi e 110.736.000 euro per gli educatori socio-pedagogici).

Non si formulano, invece, osservazioni, sul sistema di monitoraggio preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica secondo cui tale attività prevede l'integrazione dei sistemi già in uso, senza generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 706 a 711

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza”²⁵⁵ - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

Le norme definiscono il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva²⁵⁶ (comma 706).

Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Costituisce componente fondamentale del LEP:

- il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)²⁵⁷;
- l'impiego di personale in possesso di specifico profilo professionale nonché il rispetto degli standard qualitativi richiesti dalla normativa vigente²⁵⁸ (comma 707).

Si prevede, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità²⁵⁹, sia alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

²⁵⁵ Di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 68 del 2011.

²⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee Guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

²⁵⁷ Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 66 del 2017.

²⁵⁸ In particolare il personale è individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Gli standard qualitativi sono individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017.

²⁵⁹ Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del n. 162 del 2016.

Viene demandata ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità²⁶⁰, la definizione dei criteri tecnici e delle modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel citato registro nazionale, nonché delle specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale.

Il summenzionato registro nazionale è alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 708).

Nelle more della piena operatività del registro, è introdotto, in via transitoria, per gli anni 2026 e 2027, uno specifico obiettivo di servizio finalizzato a consentire l'avvio graduale del LEP.

Nello specifico, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio (comma 709).

Si prevede, altresì, che le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità²⁶¹, afferenti al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado²⁶², che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 e al successivo raggiungimento del LEP, siano ripartite con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità²⁶³ (comma 710).

²⁶⁰ Di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie.

²⁶¹ Di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

²⁶² Di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²⁶³ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

All'attuazione delle norme summenzionate, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità²⁶⁴, sulle risorse del Fondo equità e livello dei servizi²⁶⁵ e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci (comma 711).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, sintetizza il contenuto delle norme, e specifica che:

- il comma 706 ha natura procedurale e, pertanto, non determina effetti finanziari;
- il comma 707 non determina effetti finanziari poiché, tra l'altro, le ore di assistenza, definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 66 del 2017, sono erogate nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali;
- il comma 708 non determina di nuovi oneri amministrativi o finanziari posto che il registro verrà alimentato dai dati dei PEI, che sono già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti.

Pertanto, il registro nazionale delle ore di assistenza costituisce un punto di raccordo formale per la centralizzazione di dati relativi alle ore di assistenza che sono già raccolti in modalità digitale dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM).

In altri termini, l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive;

- il comma 710 si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Con riferimento al comma 709, la relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nelle more della piena operatività del registro nazionale, che gli enti territoriali siano tenuti ad assicurare mediamente almeno 50 ore annue di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per studente con disabilità certificata. Gli obiettivi di servizio

²⁶⁴ Di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, sulle risorse afferenti al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²⁶⁵ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

hanno natura propedeutica e mirano a rafforzare o attivare i servizi nei contesti territoriali dove essi risultano ancora carenti. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è garantita esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Nel dettaglio, viene riportato che:

- nel primo ciclo di istruzione, il servizio di assistenza agli studenti con disabilità può essere garantito per una media annua non inferiore a 50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro.

In particolare, il Fondo unico per l'inclusione degli alunni con disabilità²⁶⁶, per la finalità relativa all'assistenza e alla comunicazione, ha stanziato, per l'esercizio finanziario 2025, 132 milioni di euro destinati al comparto comunale. Secondo i dati dell'ultimo decreto ministeriale di riparto, il citato Fondo copre 27 ore di assistenza per ciascun studente con disabilità certificato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
243.840	€ 132.000.000	€ 541	27 ore

La seconda componente è costituita dalle risorse già assegnate ai comuni tramite il Fondo equità e livello dei servizi²⁶⁷, che finanzia il LEP della funzione sociale, commisurata a un fabbisogno standard monetario annuo pari a circa 630 euro per studente con disabilità.

La stima di tale parametro è basata sulle indicazioni riportate nella Nota metodologica del 30 settembre 2020, aggiornata in data 1 ° ottobre 2024 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente la definizione del fabbisogno standard monetario del sociale per ciascun comune.

Considerando un costo orario unitario pari a 20 euro, l'importo di 630 euro consente di garantire circa 31 ore annue di assistenza per ciascun studente certificato.

La combinazione delle due citate fonti garantisce, pertanto, la copertura di un obiettivo di servizio non inferiore a 50 ore.

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore

²⁶⁶ Istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

²⁶⁷ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore
Totale stimato	€ 1.171	58 ore

- per il secondo ciclo, la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione²⁶⁸, che, per l'annualità 2025, ha stanziato 128.227.991 euro, destinati alla copertura del servizio per 95.635 studenti certificati.

Pertanto, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva di 67 ore per studente.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
95.635	€ 128.227.991	€ 1.340,81	67 ore

Viene, infine, precisato che, per gli anni 2025 e 2026, la spesa media oraria costituisce un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili - in termini di risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a individuare una soglia condivisa di riferimento, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame definiscono il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva²⁶⁹.

Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale,

²⁶⁸ Come previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²⁶⁹ Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee Guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

che viene assicurato, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In tale ambito, viene, tra l'altro, previsto che, entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto della neutralità finanziaria della disposizione riferita dalla relazione tecnica. La stessa riporta, infatti, che l'attività in parola sia configurabile come una riorganizzazione e armonizzazione di informazioni già trasmesse, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Nelle more della piena operatività del registro, è, altresì, introdotto, in via transitoria, per gli anni 2026 e 2027, uno specifico obiettivo di servizio finalizzato a consentire l'avvio graduale del LEP.

In tale fase, gli enti territoriali assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sull'obiettivo di servizio e sulla definizione del LEP in parola, non si formulano osservazioni considerato che, in entrambe le fattispecie, le norme non fissano parametri rigidi ma prevedono che i servizi siano erogati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che per quanto concerne la fase transitoria, la relazione tecnica rappresenta che con le risorse già stanziare sul Fondo unico per l'inclusione²⁷⁰ e sul Fondo equità e livello dei servizi²⁷¹ è possibile assicurare almeno 50 ore annue di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per studente con disabilità certificata del primo e del secondo ciclo di istruzione.

²⁷⁰ Come previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

²⁷¹ Di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023.

Commi da 712 a 714

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione”²⁷²)

Le norme confermano, in materia di istruzione²⁷³, i livelli essenziali di prestazione definiti all’articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 (comma 712).

Si ricorda che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012, al comma 1, prevede, tra l’altro, che la concessione delle borse di studio sia assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

A tal fine, viene incrementato, di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio²⁷⁴ (comma 713).

Si prevede, infine, che le modalità del monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra siano definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca²⁷⁵ (comma 714).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’art. 18 del D.L. 68/2012 (comma 713)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame confermano i livelli essenziali di prestazione definiti all’articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di erogazione di borse di studio.

²⁷² Di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 68 del 2011.

²⁷³ Di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 68 del 2011.

²⁷⁴ Di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

²⁷⁵ Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

A tal fine, viene, altresì, incrementato, di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio²⁷⁶.

Si prevede, infine, che le modalità del monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra siano definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che i livelli essenziali di prestazione in materia di istruzione (borse di studio) sono erogati, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi 715-716

(Disposizioni in materia di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Le norme dispongono la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa (di parte corrente) relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, negli importi indicati nell'allegato VI al provvedimento in esame per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dal 2028. Con riguardo alla misure in riferimento - che è disposta ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025 - viene, inoltre, previsto che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33, della legge n. 196 del 2009 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le relative riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (comma 715).

Le riduzioni complessive riportate dall'Allegato VI ammontano a 354,9 milioni di euro per il 2026, a 283,9 milioni di euro per il 2027 e a 1.139,9 milioni di euro a decorrere dal 2028 e riguardano esclusivamente dotazioni finanziarie di parte corrente dei Ministeri (Titolo I delle spese). Si riporta a seguire una tabella di sintesi delle riduzioni delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi

²⁷⁶ Di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

indicati nell'Allegato VI, in cui è evidenziata, altresì, la quota parte costituita da riduzioni di dotazioni predeterminate per legge.

(euro)

Importi in milioni di euro	2026		2027		2028	
	MINISTERO	Riduzioni di cui predeterminat e per legge	Riduzioni di cui predeterminat e per legge	Riduzioni di cui predeterminat e per legge	Riduzioni di cui predeterminat e per legge	Riduzioni di cui predeterminat e per legge
Economia e finanze	158,3	56,4	134,0	36,7	986,3	6,6
Imprese e made in Italy *	2,7	1,0	2,5	1,2	2,4	1,2
Lavoro e politiche sociali	5,4	3,5	6,4	4,2	6,6	4,2
Giustizia	7,6	0,4	8,7	0,4	9,1	0,6
Esteri e cooperazione internazionale	19,2	11,1	9,6	1,2	9,9	1,2
Istruzione e merito	16,0	3,7	17,5	4,0	19,7	6,0
Interno	11,7	1,5	12,2	1,5	12,1	1,3
Ambiente e sicurezza energetica	7,0	2,5	8,4	3,1	8,2	3,2
Infrastrutture e trasporti	20,4	9,9	21,3	10,8	21,7	10,7
Università e ricerca	10,7	5,5	11,7	5,7	12,4	6,6
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	7,8	0,4	8,6	0,5	8,4	0,4
Cultura	10,1	6,1	10,2	6,0	10,5	6,0
Salute	77,3	72,6	31,8	26,8	31,8	26,8
Turismo	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2
TOTALE	354,9	174,8	283,9	102,3	1.139,9	74,9

Le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa (di parte capitale) degli stati di previsione dei Ministeri sono, inoltre, ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII al provvedimento in esame. Viene, inoltre, previsto che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio disciplinate dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a

invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 716).

Le riduzioni complessive riportate dall'Allegato VII ammontano a 1.851 milioni di euro per il 2026, a 1.871,7 milioni di euro per il 2027 e a 1.699,6 milioni di euro per il 2028 e riguardano esclusivamente dotazioni finanziarie in conto capitale dei Ministeri (Titolo II delle spese). Si riporta a seguire una tabella di sintesi delle riduzioni delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato VII. Si evidenzia che la gran parte delle riduzioni previste in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 incide su dotazioni finanziarie predeterminate per legge.

(euro)						
<i>Riduzioni, Titolo II (Conto capitale), Importi in milioni di euro</i>	2026		2027		2028	
MINISTERO	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>
Economia e finanze	297,8	160,6	325,1	178,2	347,7	207,2
Imprese e made in Italy	118,3	100,5	119,1	102,4	163,1	154,3
Lavoro e politiche sociali	1,1	-	1,1	-	1,1	-
Giustizia	32,9	23,7	32,3	23,1	10,3	1,1
Esteri e cooperazione internazionale	2,6	0,4	2,6	0,4	3,4	-
Istruzione e merito	125,5	62,6	207,7	144,9	233,9	161,6
Interno	170,0	89,6	274,1	193,0	132,5	94,1
Ambiente e sicurezza energetica	369,8	357,2	271,9	257,2	225,8	217,1
Infrastrutture e trasporti	504,5	433,4	449,0	365,3	349,0	265,0
Università e ricerca	16,3	16,2	16,4	16,4	18,3	18,3
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	68,4	67,6	31,3	30,7	31,2	28,0
Cultura	68,1	66,6	65,5	64,4	158,8	155,3
Salute	12,0	11,8	12,0	11,8	0,4	-
Turismo	63,9	63,6	63,7	63,6	24,2	23,8
TOTALE	1.851,0	1.453,8	1.871,7	1.451,2	1.699,6	1.325,6

Gli incrementi complessivi riportati dall'Allegato VIII ammontano a 1.851 milioni di euro per il 2029, a 1.871,7 milioni di euro per il 2030 e a 1.699,6 milioni di euro per il 2031 e riguardano esclusivamente dotazioni finanziarie in conto capitale dei Ministeri (Titolo II delle spese). Si riporta a seguire una tabella di sintesi degli incrementi delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato VIII. Si evidenzia che gli incrementi riguardano principalmente le dotazioni di spesa predeterminate per legge.

(euro)						
<i>Incrementi, Titolo II (Conto capitale), Importi in euro</i>	2029		2030		2031	
MINISTERO	Incrementi	<i>di cui predetermina te per legge</i>	Incrementi	<i>di cui predetermina te per legge</i>	Incrementi	<i>di cui predetermina te per legge</i>
Economia e finanze	297,8	160,6	325,1	178,2	347,7	207,2
Imprese e made in Italy	118,3	100,5	119,1	102,4	163,1	154,3
Lavoro e politiche sociali	1,1	-	1,1	-	1,1	-
Giustizia	32,9	23,7	32,3	23,1	10,3	1,1
Esteri e cooperazione internazionale	2,6	0,4	2,6	0,4	3,4	-
Istruzione e merito	125,5	62,6	207,7	144,9	233,9	161,6
Interno	170,0	89,6	274,1	193,0	132,5	94,1
Ambiente e sicurezza energetica	369,8	357,2	271,9	257,2	225,8	217,1
Infrastrutture e trasporti	504,5	433,4	449,0	365,3	349,0	265,0
Università e ricerca	16,3	16,2	16,4	16,4	18,3	18,3
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	68,4	67,6	31,3	30,7	31,2	28,0
Cultura	68,1	66,6	65,5	64,4	158,8	155,3
Salute	12,0	11,8	12,0	11,8	0,4	-
Turismo	63,9	63,6	63,7	63,6	24,2	23,8
TOTALE	1.851,0	1.453,8	1.871,7	1.451,2	1.699,6	1.325,6

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese correnti									
Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riduzione della capacità di spesa dell'ente (commi 715-716)				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Maggiori entrate extra tributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello stato di risorse attualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (commi 715-716)	50,0	50,0	50,0						
Minori spese correnti									
Riduzione della spesa dei Ministeri (commi 715-716)	354,9	283,9	1.139,9	354,9	283,9	1.139,9	354,9	283,9	1.139,9
Minori spese in conto capitale									
Riduzione della spesa dei Ministeri (commi 715-716)	1.851,0	1.871,7	1.699,6	948,4	1.349,2	1.642,8	948,4	1.349,2	1.642,8

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riduce le dotazioni, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa di parte corrente dei Ministeri negli importi indicati nell'allegato VI al provvedimento in esame, per un volume complessivamente pari a 354,9 milioni per il 2026, 283,9 milioni per il 2027 e 1.139,9 milioni a decorrere dal 2028, con effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni annui a decorrere dal 2026 (comma 715).

La misura è disposta ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025.

Viene, altresì, disposta una riprogrammazione degli stanziamenti di parte capitale di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nei valori indicati negli allegati VII e VIII al provvedimento in esame. Si tratta di una complessiva riduzione delle dotazioni nel triennio 2026-2028, cui corrisponde un identico incremento delle medesime dotazioni nel triennio 2029-2031 con effetti differenziati in termini di saldo netto e di indebitamento netto e fabbisogno (comma 716).

Nei suddetti Allegati, con riguardo alle riduzioni (Allegato VI) e alle riprogrammazioni (Allegati VII e VIII) vengono, inoltre, evidenziate le relative componenti predeterminate per legge.

Con riferimento, altresì, agli Allegati VII (riduzioni) e VIII (incrementi), premesso che le riprogrammazioni individuate riguardano principalmente quelle predeterminate per legge, si evidenzia che né i suddetti Allegati, né la relazione tecnica, come per altro già accaduto in passato per analoghe disposizioni, forniscono indicazioni in merito ai fattori legislativi effettivamente incisi nell'ambito delle missioni e dei programmi interessati dalle riduzioni e dalle riprogrammazioni.

Al riguardo, rammentando che le misure in oggetto si aggiungono a quanto già risultante dalla legislazione vigente tra l'altro, ivi inclusa la precedente manovra di bilancio (articolo 1, commi 870-874, della legge n. 207 del 2024) che ha prescritto il conseguimento di risparmi di parte corrente e parte capitale nell'ambito di una specifica procedura di revisione della spesa, si rileva l'opportunità di acquisire elementi informativi e di valutazione circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati da disposizioni già vigenti. Andrebbero, inoltre, indicati a quali specifici importi predeterminati con legge si faccia riferimento. Con riferimento, inoltre, alla riprogrammazione delle spese in conto capitale, andrebbero forniti elementi di informazione volti a consentire una valutazione dell'impatto di siffatte misure sull'effettiva esecuzione delle opere.

Con riguardo alla possibilità prevista dalle norme di rimodulare in termini di competenza e di cassa le riduzioni di cui agli allegati VI e VII e gli incrementi di cui all'allegato VIII, anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto ministeriale, si evidenzia che, in tal modo, si consente in via amministrativa di disporre variazioni di programmi di spesa che, costituendo unità di voto parlamentare, potrebbero essere modificate solo con provvedimenti legislativi.

Commi da 717 a 719
(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa in campo previdenziale)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono, a seguito dell'attività di monitoraggio, la riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e, con modifiche intervenute al Senato, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034 (comma 3)²⁷⁷.

L'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 prevede la riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata²⁷⁸, a 41 anni per i lavoratori cosiddetti precoci, vale a dire i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, in possesso di specifici requisiti.

Il successivo comma 203 ha concesso il beneficio nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Viene inoltre ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Detta autorizzazione è volta a concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Viene inoltre abrogato l'articolo 49-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.

²⁷⁷ Pertanto, le modifiche inserite al Senato hanno incrementato la riduzione di 50 milioni per l'anno 2033 (da 90 a 140 milioni di euro) e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2034 (da 90 milioni a 190 milioni di euro).

²⁷⁸ Di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

In base al comma 7 dell'articolo 49-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, per il riconoscimento dell'incentivo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese correnti									
Riduzione delle risorse stanziate per l'anticipo del pensionamento, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (comma 717)		20,0	60,0		20,0	60,0		20,0	60,0
Riduzione risorse destinate al pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (comma 718)									
Abrogazione incentivi sotto forma di parziale esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 (comma 719)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 717, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, per 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, per 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, per 140 milioni di euro per l'anno 2033 e per 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si rende possibile, sulla base dell'attività di monitoraggio, atteso il profilo della stessa autorizzazione di spesa a normativa vigente e degli oneri riscontrati in sede di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa,

senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente. Pertanto, dalla disposizione derivano economie in termini di minore spesa pensionistica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Il comma 718 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dall'anno 2033, per 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Pertanto, dalla disposizione derivano economie, in termini di minore spesa pensionistica per 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2033, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, la quale si rende possibile atteso il profilo della stessa a normativa vigente e gli oneri riscontrati in sede di monitoraggio e in via prospettica conseguenti dal riconoscimento dei relativi benefici, senza compromissione dei medesimi.

Per quanto riguarda il comma 719, la RT ricorda che l'articolo 49-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, prevede il riconoscimento di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche. Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro dall'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, modificate dal Senato, riducono al comma 717 a seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, che prevede la concessione di benefici pensionistici in favore dei lavoratori cosiddetti precoci in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e, con modifiche intervenute al Senato, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Al riguardo, dal momento che la RT assicura si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente, non si formulano in proposito osservazioni.

Viene inoltre ridotta dal comma 718 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente

decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011. Detta autorizzazione è volta a concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività. Al riguardo, dal momento che la RT assicura si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente, non si formulano in proposito osservazioni.

Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 49-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche. Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro dall'anno 2026. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 720

(Riduzione risorse programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato”)

La norma, in relazione al consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, introdotte dal decreto legislativo n. 175 del 2014, riduce di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, relativamente alle attività rese dal 2025, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (nell'ambito del programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato” della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i suddetti risparmi di spesa.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese correnti									
Rideterminazione dei compensi spettanti ai Centri Autorizzati di Assistenza fiscale (CAAF) (comma 720)	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riduce di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025, le dotazioni di bilancio (iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate annualmente a remunerare l'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF). Viene demandato all'adozione di un decreto ministeriale la rideterminazione dei compensi spettanti ai medesimi centri, in misura tale da realizzare i suddetti risparmi di spesa. Come precisato, anche, dalla relazione tecnica l'intervento è giustificato dal consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata. Al riguardo non si formulano osservazioni.

Comma 721

(Versamento all'entrata di somme residue del Fondo sviluppo e coesione)

La norma dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un importo pari a 1.482 milioni nel 2026 (l'importo originariamente previsto dal testo del provvedimento era di 1.100 milioni) e a 1.000 milioni nel 2027 con imputazione (come precisato per effetto di una modifica apportata al Senato) alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi 750-755 del disegno di legge in esame (Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione). Analogamente, al Senato, la norma è stata integrata al fine di prevedere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per ulteriori 50 milioni di euro per il 2026 (per un importo complessivo per il 2026, pertanto di 1.532 milioni) delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, del suddetto Fondo, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo sviluppo e coesione dalla delibera CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n.178 del 2020 ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 2021, n. 152 del 2021 (comma 721).

Si rammenta che l'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n.178 del 2020 ha autorizzato le amministrazioni operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale non dirigenziale, a tempo determinato (nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023) mediante procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione.

L'articolo 31-bis del decreto legge n. 152 del 2021, ha, altresì, autorizzato l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare contratti di collaborazione, con durata non superiore 31 dicembre 2026 - nel limite di spesa di 67 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, di competenza dei medesimi enti, nonché di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Si evidenzia che nel disegno di legge di bilancio in esame sul cap. 8000, riferito allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano, al 31 dicembre 2022, residui per quasi 55 miliardi di euro (54.985,6 milioni), afferenti alle risorse del Fondo sviluppo e coesione autorizzate per i vari cicli di programmazione (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata dei residui FSC 2021-2027 (comma 721)	1.482,0	1.000							
Minori spese in conto capitale									
Versamento all'entrata dei residui FSC 2021-2027 (comma 721)				1.482,0	1.000		1.482,0	1.000	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che gli importi in riferimento sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche intervenute al Senato, la RT precisa che la norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 50 milioni di euro di somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, a valere sulle risorse già assegnate dal CIPE, con la delibera n. 36 del 28 luglio 2020, ad integrazione del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, e non impegnate.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, come modificata dal Senato, dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per gli importi di 1.482 milioni di euro nel 2026 e di 1.000 milioni di euro nel 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riguardo all'importo riferito al 2026, 50 milioni afferiscono a risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Al riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, ovvero che le somme in riferimento sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere che la misura in esame non sia suscettibile di incidere sull'effettivo adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sui medesimi importi interessati dalla disposizione.

Comma 722

(Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta)

La norma, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, dispone la riduzione di 245,5 milioni di euro per il 2026 delle risorse del fondo di parte corrente, di cui al comma 886 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

La summenzionata disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente (capitolo 3079/MEF denominato “fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica”) e uno di parte capitale (capitolo 7594/MEF denominato “fondo in conto capitale per la tutela del rispetto degli

obiettivi programmatici di finanza pubblica”) destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Si evidenzia che Fondi in riferimento sono stati istituiti senza alcuna dotazione di competenza e cassa. Il comma 887 dell’articolo 1 della medesima legge ha, altresì, destinato al fondo di parte corrente una quota parte dei risparmi in termini di indebitamento netto, pari a 1.150 milioni di euro per il 2026, derivanti dalle modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (c.d. credito d’imposta “Transizione 4.0”) disposte dai commi 445-448, della stessa legge. La dotazione del suddetto fondo di parte corrente è stata, da ultimo, incrementata di 245,5 milioni per il 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55 del 2025 mediante l’utilizzo delle maggiori entrate attese nel 2026 (245,5 milioni) in conseguenza della riduzione dell’anticipo IRPEF nel 2025, con corrispondenti effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese correnti									
Utilizzo Fondo di parte corrente per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel PSBMT (comma 722)	245,5			245,5			1.395,5		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che il fondo in questione, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 887 della legge n. 207 del 2024 è stato alimentato in termini di solo indebitamento netto per un importo di 1.150 milioni di euro per il 2026. Successivamente, in base all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55 del 2025 lo stesso fondo è stato incrementato per un importo di 245,5 milioni di euro per il 2026 con corrispondenti effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. Pertanto, dalla disposizione derivano effetti migliorativi per il 2026 pari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno a 245,5 milioni di euro e in termini di indebitamento netto pari a 1.395,5 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DPFP 2025, riduce di 245,5 milioni di euro per il 2026 le risorse del Fondo di parte corrente, di cui al

comma 886 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, finalizzato al conseguimento dei citati obiettivi. In corrispondenza della disposizione, sul prospetto riepilogativo, come confermato anche dalla relazione tecnica, sono ascritti effetti di minore spesa corrente per il 2026 pari, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a 245,5 milioni di euro e, in termini di indebitamento netto, a 1.395,5 milioni di euro. Al riguardo, si evidenzia che a tale fondo, in virtù del comma 887 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, sono state destinate risorse, in termini di indebitamento netto, pari a 1.150 milioni per il 2026. Per effetto, inoltre, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55 del 2025, la sua dotazione è stata incrementata di 245,5 milioni per il 2026 con corrispondenti effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. il Fondo in questione, pertanto, presenterebbe nell'assetto vigente, per il 2026, risorse pari a 245,5 milioni, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, e a complessivi 1.395,5 milioni in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 723-724

(Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici)

La norma prevede che l'INPS accerti, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi sanitari di cui alla legge n. 104 del 1992, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per lo svolgimento di tali verifiche INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 2011 (trattasi delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN) nonché dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma (comma 723). Le pubbliche amministrazioni, al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di astensione dal lavoro di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge, n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, sono tenute ad inserire le informazioni relative

all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce che, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, il sostituto d'imposta trasmette mensilmente all'INPS in via telematica per l'aggiornamento mensile dei dati retributivi e contributivi del lavoratore interessato (comma 724).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che l'INPS, su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, accerti la permanenza dei requisiti sanitari che prevedono la concessione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 nei confronti del proprio personale. Per tale attività l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni e con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei medici della sanità militare (comma 723). Al riguardo, pur considerato il contenuto ordinamentale della disposizione, e la facoltatività per le pubbliche amministrazioni interessate di attivare i suddetti accertamenti, si rileva, comunque, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che gli oneri derivanti dagli stessi accertamenti, che la norma pone espressamente a carico delle medesime amministrazioni, possano essere sostenuti nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.*

Viene, inoltre, previsto che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori che devono essere trasmesse mensilmente all'INPS a normativa vigente, anche le informazioni relative a specifici permessi o congedi fruiti dal lavoratore interessato, beneficiario dell'applicazione di istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno o di congedi parentali (comma 724). Al riguardo, appare opportuno acquisire una valutazione volta ad escludere l'insorgenza di eventuali oneri, correlati alle presumibili esigenze di aggiornamento applicativo delle interfacce informatiche utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e dall'INPS per consentire la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ulteriori dati informativi previsti dalla norma.

Comma 725
(Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA)

Normativa vigente. L'articolo 48-bis, comma 1, (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento e segnalino la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La disposizione non si applica a talune categorie di aziende, società o risparmiatori individuati dalla norma.

La norma, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario intervenuta nel corso dell'esame al Senato²⁷⁹, introduce un nuovo comma (1-ter) all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973²⁸⁰, nel quale si prevede che, relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 48-bis si applichino, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro. In tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

- a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁷⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 129.82 (testo 3).

²⁸⁰ Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione possono derivare effetti positivi, di difficile quantificazione in assenza di dati puntuali e che, prudenzialmente, non vengono stimati.

La RT precisa che la norma in esame prevede che l'applicazione della verifica di cui all'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 da parte delle PP.AA. debitorie di somme che costituiscono redditi di cui all'articolo 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per le prestazioni rese da esercenti arti e professioni, ivi incluse quelle prestate a favore di terzi per gratuito patrocinio, si applichi, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per importi inferiori a 5.000 euro. Si prevede, al riguardo, che qualora in tal caso il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di pagamento di una o più cartelle, il pagamento sia effettuato all'Agente della riscossione fino al pagamento del debito risultante dalla verifica e, per l'eventuale differenza, al beneficiario.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, prevede che a decorrere dal 15 giugno 2026 i pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione agli esercenti arti e professioni per la loro attività professionale, anche svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, saranno soggetti a verifica di inadempienza fiscale anche per importi fino a 5.000 euro, mentre attualmente tale verifica è prevista solo per importi superiori a tale soglia. In caso di presenza di cartelle esattoriali non pagate di qualunque ammontare, l'amministrazione è tenuta a versare le somme dovute direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito fiscale, corrispondendo al professionista solo l'eventuale parte eccedente.

Al riguardo, si osserva che l'estensione dei controlli ad ogni pagamento professionale, indipendentemente dall'importo, appare suscettibile di comportare un significativo incremento dei volumi di verifica per le pubbliche amministrazioni, con potenziale aggravio sulle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse disponibili. Appare pertanto necessario acquisire elementi informativi sia in merito alla possibilità di far fronte a tale attività ad invarianza di oneri sia riguardo al bilanciamento tra l'incremento di gettito che ci si potrebbe attendere dalla misura e il relativo costo di implementazione.

Commi 726-730

(Disposizioni in materia attività di ricerca, soccorso o salvataggio da parte di Guardia di finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Corpo delle Capitanerie di porto)

La norma prevede che per gli interventi di ricerca o soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è, altresì, dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata (comma 726). Viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione dei suddetti corrispettivi, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 727).

Per effetto di una modifica apportata al Senato viene, inoltre, disposto che le suddette prescrizioni si applichino, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, o soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri (comma 728). Per effetto della stessa modifica viene, altresì, novellato il comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 139 del 2006, al fine di prevedere che la corresponsione del corrispettivo ivi previsto, dovuto al Ministero dell'interno, per gli interventi di soccorso effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose, da parte del soggetto o l'ente che lo richiede, sia dovuto, anche qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave del richiedente (comma 729).

In virtù, di ulteriori integrazioni al testo apportate al Senato, le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia (comma 730).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la corresponsione di un corrispettivo per le attività del Corpo della Guardia di finanza (commi 726 e 727), nonché, per effetto di una modifica apportata al Senato, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo delle Capitanerie di porto (commi 728, 729 e 730) in caso di interventi di ricerca, soccorso e salvataggio, a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora lo stesso sia imputabile a dolo o colpa grave, ovvero in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.*

Al riguardo non si formulano osservazioni.

Commi 731-732

(Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà)

La norma prevede che l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato²⁸¹ è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica (comma 731). La disposizione è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (comma 732).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 731 precisa che questo, tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23093 dell'11 agosto 2025, è volto a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni.

²⁸¹ Ai sensi dell'articolo 827 del codice civile.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ex articolo 827 c.c., qualora allo stesso non venga allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica (comma 731).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, prendendosi atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa le finalità della disposizione, volta a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili non conformi alle summenzionate prescrizioni normative.

Comma 733

(Versamento all'entrata di somme residue del Fondo sviluppo e coesione)

La norma, come modificata al Senato, riduce di 300 milioni di euro per il 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione²⁸², periodo di programmazione 2021-2027. La riduzione è imputata alla quota delle risorse del Fondo diversa da quella destinata alle regioni e alle amministrazioni centrali²⁸³ (comma 733).

Si evidenzia che il testo originario della disposizione prevedeva una riduzione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 (comma 733)	300,0	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

Si evidenzia che la RT riferita al testo originario della disposizione affermava che l'autorizzazione di spesa (originariamente 10 milioni di euro per ciascuno

²⁸² Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

²⁸³ Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 178 del 2020.

degli anni del triennio 2026-2028) presentava, sulle annualità interessate, adeguate disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, come modificata al Senato, dispone la riduzione di 300 milioni di euro per il 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, con imputazione alla quota delle risorse del Fondo diversa da quella destinata alle regioni e alle amministrazioni centrali.

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi valutazione volti ad escludere che tale riduzione non incida sull'effettiva realizzazione degli interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

Comma 734

(Rifinanziamento Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016²⁸⁴ ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria" volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche in ambito di informazione digitale. Il comma 2 individua le risorse che, annualmente, confluiscono al Fondo. Si tratta, in particolare:

- a) delle risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica²⁸⁵;
- b) delle risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale²⁸⁶;
- c) di una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione;

²⁸⁴ Recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

²⁸⁵ Di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

²⁸⁶ Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

- d) delle somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di vari soggetti che svolgano raccolta pubblicitaria, operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione.

Si ricorda, altresì che il Fondo è stato oggetto di ulteriori interventi per effetto dell'articolo 1, comma 315, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) il quale, con l'inserimento del comma 6-bis all'articolo 1 della suddetta legge n. 198 del 2016, ha previsto che con DPCM sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria. È altresì disposto che, con regolamento di delegificazione, si provveda alla ridefinizione e alla integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione (commi 316 e 317), fermi restando i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva (comma 322).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁸⁷, rifinanziano il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria in di 60 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento della quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'art. 1, c. 1, della L. 198/ 2016, destinata alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri	60,0			60,0			60,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

²⁸⁷ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 110.0.41 testo 3 e identici e del subemendamento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame rifinanziano il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria per un importo di 60 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare a diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dalla legislazione vigente.

In proposito, non si formulano osservazioni, giacché l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 735

(Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha ridefinito la disciplina della destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione a decorrere dal 2021, precisando che un ammontare pari a 110 milioni di euro annui è versato al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 198 del 2016²⁸⁸. La quota rimanente è destinata al finanziamento della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁸⁹, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge n. 207 del 2024 in materia di contenimento dei costi esterni della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.²⁹⁰, prevedono che la predetta società promuova l'adozione di misure

²⁸⁸ Si tratta delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

²⁸⁹ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 110.0.41 testo 3 e identici e del relativo subemendamento.

²⁹⁰ In particolare, si dispone che la RAI-Radiotelevisione italiana SpA promuova l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne:

- per il 2025, mantenendo tali costi ad un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico;
- per il 2026, realizzando, in relazione ai medesimi costi, una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023;
- per il 2027, elevando la riduzione prevista per il 2026 al 4 per cento.

Inoltre, la predetta società mette in atto, nel corso dell'anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell'anno 2024.

di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi di tale previsione è disposta, per l'anno 2026, una riduzione di 10 milioni di euro dell'ammontare delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla medesima società, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità²⁹¹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

milioni di euro

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese in conto corrente									
Riduzione della quota di entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni destinata a RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.	10,0			10,0			10,0		

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. promuova l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi di tale previsione è disposta, per l'anno 2026, una riduzione di 10 milioni di euro dell'ammontare delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla medesima società.

In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. possa effettivamente realizzare i risparmi previsti dalla disposizione senza pregiudicare il livello dei servizi ad essa normativamente affidati.

²⁹¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera b), della legge n. 178 del 2020.

Comma 736 (Riduzione contributo ACI)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 867, della legge n.207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha disposto che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'Automobile club d'Italia versi all'entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, precisando che tali risorse restano acquisite all'erario.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato²⁹², modificando l'articolo 1, comma 827, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), stabilisce che l'obbligo, per l'Automobile club d'Italia, di versare all'entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro annui sia limitato agli anni 2025 e 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>milioni di euro</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate extratributarie									
Eliminazione, a partire dal 2027, del contributo dell'Automobile Club d'Italia al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di cui art. 1, c. 867, della L. 207/2024		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione comporta un onere di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norma in esame, introdotte dal Senato, modificando l'articolo 1, comma 827, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), limita l'obbligo, per l'Automobile club d'Italia, di versare all'entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro annui agli anni 2025 e 2026.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli oneri relativi alla mancata acquisizione all'erario delle entrate per gli anni

²⁹² Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 110.0.41 testo 3 e indentici.

*successivi al 2026 sono stati coperti dall'emendamento che ha introdotto la disposizione di cui trattasi*²⁹³.

Comma 737

(Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 630-bis, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 71 del 2024²⁹⁴, disciplina, a decorrere dal 2026, il livello di finanziamento del CONI, di Sport e salute S.p.A., nonché NADO Italia²⁹⁵. Il finanziamento complessivo è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le predette risorse sono destinate:

- al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- a NADO Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui;
- a Sport e salute S.p.A. per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui;
- per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri concernenti la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018²⁹⁶.

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei

²⁹³ Cfr. l'emendamento 110.0.41 T3 e identici.

²⁹⁴ Recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

²⁹⁵ L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 ha conferito alla NADO Italia (Organizzazione nazionale antidoping in Italia) personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Si evidenzia che NADO Italia non è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009.

²⁹⁶ L'articolo 1, commi da 634 a 639, della legge n. 145 del 2018 affida ad un provvedimento del diretto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la riforma dei concorsi pronostici sportivi, stabilendone i relativi contenuti. Detto provvedimento, infatti, provvede a definire: la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco secondo specifici criteri stabiliti dalle medesime norme.

corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁹⁷, sostituendo il comma 630-bis e inserendo il comma 630-ter all'articolo 1 della legge di bilancio 2019, incrementano il livello finanziamento nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia). In particolare, fermo restando il livello di finanziamento dei predetti organismi, stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportive, viene innalzato il livello minimo di finanziamento comunque garantito da 410 a 440 milioni (+30 milioni di euro rispetto alla previsione vigente) per l'anno 2026 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 (+40 milioni rispetto alla previsione vigente). Le predette risorse sono destinate:

- al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2027, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana. Pertanto, per effetto della novella recata dalle norme in esame, l'ammontare delle risorse afferenti alla quota destinata al CONI risulta, per l'anno 2026, invariato rispetto all'assetto già vigente, mentre, a decorrere dal 2027, è incrementato di 10 milioni;
- a NADO Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (senza modifiche rispetto alla all'assetto già vigente a decorrere dal medesimo anno);
- a Sport e salute S.p.A., per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (con un incremento di 30 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente a decorrere dal medesimo anno);
- per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri concernenti la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018 (senza modifiche rispetto alla all'assetto già vigente a decorrere dal medesimo anno).

È, altresì, stabilito che, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione

²⁹⁷ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 110.0.41 testo 3 e identici.

sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provveda a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A., in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni annui (viene incrementato l'ammontare delle risorse stanziare di 20 milioni di euro annui rispetto all'assetto vigente).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse destinate a Sport e salute s.p.a. e al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (comma 737)	30,0	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0

La **relazione tecnica** afferma che il comma 737 modifica gli stanziamenti destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 630-bis, della legge n. 145 del 2018 a decorrere dall'esercizio 2026. Gli effetti finanziari ammontano ad una maggiore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Quanto ai predetti 30 milioni, questi sono l'effetto di un incremento della quota spettante a Sport e Salute Spa, di cui 20 milioni da destinate federazioni sportive. Con riferimento ai 40 milioni aggiuntivi a decorrere dal 2027, le risorse vengono destinate per 10 milioni di euro al finanziamento del Coni, e 30 milioni di euro nei termini previsti per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, sostituendo il comma 630-bis e inserendo il comma 630-ter all'articolo 1 della legge di bilancio 2019, incrementano il livello minimo di finanziamento comunque garantito nei confronti di vari organismi del movimento sportivo nazionale da 410 milioni di euro a 440 milioni di euro per l'anno 2026 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le citate risorse aggiuntive sono attribuite, per una somma pari a 385,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (+30 milioni rispetto alla previsione vigente) a Sport e salute Spa, e per una somma pari a 45 milioni di euro annui per il 2026 e a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (+10 milioni rispetto alla previsione vigente a decorrere dal 2027) al CONI, rimanendo invece invariato rispetto alla disciplina vigente l'ammontare delle risorse, a decorrere dal 2026, destinate rispettivamente a NADO Italia,

pari a 7,7 milioni di euro annui, e alla copertura degli oneri concernenti la riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018, pari a 2 milioni di euro. Al contempo, viene incrementata, da 272,3 milioni di euro a 292,3 milioni di euro a decorrere dal 2026, la misura minima iniziale del finanziamento – a valere sulla predetta quota destinata a Sport e salute S.p.A. – destinato alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite.

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della disposizione in una maggiore spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con riferimento ai 30 milioni di euro previsti per il 2026, tali risorse derivano dall'incremento della quota spettante a Sport e Salute S.p.A., di cui 20 milioni di euro da destinare alle federazioni sportive. Quanto ai 40 milioni di euro aggiuntivi a decorrere dal 2027, le risorse sono allocate per 10 milioni di euro al finanziamento del CONI e per i restanti 30 milioni di euro nei termini previsti per l'anno 2026.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'incremento del predetto livello minimo di finanziamento risulti compatibile con la misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente.

Comma 738 **(Piano Italia 1 Giga)**

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 483, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), al fine di allineare il target previsto dal Piano « Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, ha disposto che il soggetto attuatore provveda, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁹⁸, novellando l'articolo 1, comma 483, della legge di bilancio 2025, aggiornano la disciplina vigente – relativa al conseguimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga, di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 2, investimento 3 “Connessioni internet veloci” (banda ultra-larga e 5G) – alla rimodulazione operata da decisioni del Consiglio dell'Unione europea successive a quella dell'8 dicembre del 2023, concernenti la revisione di milestone e target relativi della citata Componente 2, mantenendo fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel suddetto intervento. Inoltre, alla luce della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio, viene rimodulato l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello “a contributo” e superato il vigente criterio di adeguamento del numero dei civici da collegare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera le norme.

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito i contenuti delle norme, afferma che le medesime non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 1, comma 483, della legge di bilancio 2025, aggiornano la disciplina vigente – relativa al conseguimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga, di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 2, investimento 3 “Connessioni internet veloci” (banda ultra-larga e 5G) – alla rimodulazione operata da decisioni del Consiglio dell'Unione europea successive a quella dell'8 dicembre del 2023, concernenti la revisione di milestone e target relativi della citata Componente 2 mantenendo fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel suddetto intervento. Inoltre, alla luce della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio, viene rimodulato il contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello “a contributo”.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che le norme si limitano ad adeguare la vigente disciplina alle più recenti rimodulazioni del PNRR inerenti al Piano Italia a 1 Giga stabilite in ambito europeo e che la rimodulazione dell'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati nell'ambito del medesimo investimento 3 è disposta a risorse complessive invariate.

²⁹⁸ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 110.0.41 testo 3 e identici.

Commi 739 e 740 ***(Fondo nazionale per la connettività)***

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, prevedono che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR, possa affidare a INVITALIA S.p.A. l'attuazione del citato investimento mediante apposita convenzione (comma 739). Agli oneri derivanti da tale previsione, quantificati in 733.402.818 di euro, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento alla predetta società per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle finalità anzidette, si provvede a valere sulle risorse del PNRR destinate al citato investimento 7 (comma 740).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, prevedono che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 della missione 1, componente 2, del PNRR, possa affidare a INVITALIA S.p.A. l'attuazione del citato investimento mediante apposita convenzione. Agli oneri derivanti da tale previsione, quantificati in 733.402.818 di euro, si provvede nei termini stabiliti dalle norme.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento previsto.

Commi 741-743 ***(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)***

Le norme prevedono la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a

disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure (comma 741).

Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge n.178 del 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario (comma 742).

Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità di INVITALIA S.p.A., assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario (comma 743).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese in conto capitale									
Effetti attesi dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - lato spesa (comma 741)				5.695,3	1.257,1		5.695,3	1.257,1	
Maggiori spese in conto capitale									
Effetti attesi dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - lato spesa (comma 741)						0,8			0,8
Maggiori entrate extratributarie									
Effetti derivanti dalla revisione del PNRR - lato entrate (comma 742)	5.943,0	1.000,0	159,0						82,2
Effetti derivanti dalla revisione del PNRR - lato entrate - riversamento risorse INVITALIA s.p.a. (comma 743)	50,0			50,0			50,0		
Minori entrate extratributarie									
Effetti derivanti dalla revisione del PNRR - lato entrate (comma 742)				50,0			969,8	530,2	

La **relazione tecnica**, con riguardo al comma 741, afferma che la revisione del PNRR prevista dalla citata decisione UE, confermandone in 194,4 miliardi di euro la dotazione complessiva, ne modifica i contenuti lungo tre diverse direttrici:

- definanziamento di alcune misure critiche;
- rafforzamento di misure PNRR esistenti;
- finanziamento di nuove misure.

L'invarianza della dimensione finanziaria del Piano è, quindi, ottenuta attraverso la "sostituzione" delle misure definanziate (per circa 14,2 miliardi di euro) in parte con spese riconducibili a misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali (circa 6,5 miliardi di euro, perlopiù già effettuate negli anni precedenti) e, per la parte restante (circa 7,8 miliardi di euro), con nuove misure introdotte nel Piano rivisto, nella maggior parte dei casi caratterizzate dall'istituzione di nuovi strumenti attuativi che permetteranno la diluizione della spesa negli anni successivi a quello di formale chiusura del Piano.

Complessivamente, nel triennio oggetto della manovra di finanza pubblica, le modifiche proposte comportano, dal lato della spesa, effetti migliorativi in termini di indebitamento (escludendo, quindi, le spese di natura finanziaria) pari a circa 5,7 miliardi per il 2026 e a 1,3 miliardi per il 2027. Gli importi appena indicati includono anche la rimodulazione del profilo di spesa associato agli interventi finora inclusi nella misura *M2C412.1.A - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*. In esito alla revisione appena conclusa, tali interventi vengono infatti esclusi dal Piano, per un importo di 910 milioni di euro, continuando a essere finanziati da risorse nazionali, secondo un cronoprogramma aggiornato. A questi importi vanno sommati effetti dal lato delle entrate, derivanti principalmente dalla riallocazione delle due fonti di finanziamento (sovvenzioni a fondo perduto e prestiti) erogate dalla *Recovery and resilience facility* (RRF) sulle varie misure incluse nella versione modificata del Piano: in base ai contenuti della decisione del Consiglio, tali modifiche determinano una riduzione delle entrate in termini di indebitamento netto di circa 0,9 miliardi nel 2026 e di 0,5 miliardi nel 2027, mentre gli effetti sono leggermente positivi (per quasi 0,1 miliardi) sul 2028. Tali importi includono anche la variazione delle entrate derivanti da riallocazioni delle fonti di finanziamento associate a misure del Piano che hanno generato economie.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la rimodulazione del Piano comporterebbe effetti migliorativi sull'indebitamento netto per 4,783 milioni di euro nel 2026, per 727 milioni nel 2027 e per 81 milioni nel 2028. Rispetto agli effetti indicati in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio

(5.071 milioni di euro nel 2026, 718 milioni nel 2027 e 440 milioni nel 2028), stimati in base alle informazioni contenute nel documento approvato dalla cabina di regia PNRR in data 27 settembre 2025, si evidenziano effetti peggiorativi per il 2026 e per il 2028 (rispettivamente pari a 287 e a 358 milioni di euro) e leggermente migliorative per il 2027 (per 9 milioni). Anche per quanto riguarda gli anni successivi al 2028, le modifiche introdotte rispetto alla proposta del 27 settembre scorso comportano un effetto peggiorativo (nella misura di 594 milioni nel 2029, di 774 milioni nel 2030 e di 702 milioni nel 2031), principalmente connesso al profilo di impiego dell'attivazione dei nuovi strumenti attuativi previsti dalla suddetta riprogrammazione.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028
(a) Rimodulazione spese PNRR, di cui	-5.703	-1.457	-399
<i>Definanziamenti</i>	-6.026	-1.992	-1.216
<i>Rifinanziamenti</i>	323	535	817
(b) Rimodulazione entrate PNRR	-920	-530	82
(c) Rimodulazione interventi precedentemente inclusi nella misura M2C4I2.1.A		200	400
(d)=(b)-(a)+(c)] Effetti della rimodulazione Indebitamento netto	4.783	727	81
(e) <i>Effetto sull'Indebitamento netto stimato in DLB</i>	5.070	718	440
(f)=(d)-(e) Effetti differenziali Indebitamento netto rispetto al DLB	-287	9	-358
(g) <i>Rimodulazione di spese per partite finanziarie</i>	8		
(h)=[(a)+(c)+(g)] Effetti della rimodulazione sul fabbisogno	5.695	1.257	-1
(l)=(h)-(e) Effetti differenziali sul fabbisogno rispetto al DLB	625	539	441

Gli effetti sul fabbisogno corrispondono a quelli sopra indicati relativamente alle spese con impatto sull'indebitamento netto, cui vanno sommati algebricamente gli effetti di misure relative a partite finanziarie (prive di impatto sul deficit). Complessivamente la revisione del Piano approvata comporta un miglioramento del fabbisogno della PA pari a 5.695 milioni di euro nel 2026 e a 1.257 milioni nel 2027.

Nel confronto con la stima fornita in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio la revisione tiene conto delle informazioni più dettagliate rispetto ai contenuti della rimodulazione e al trattamento contabile di alcuni flussi. Negli anni successivi gli effetti peggiorativi sono allineati a quelli evidenziati per l'indebitamento netto, fatta eccezione per il 2029, quando l'indebitamento netto registra un minore onere di circa 600 milioni di euro.

Con riguardo al comma 742 la relazione tecnica evidenzia che questo dispone il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per l'importo rispettivamente pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

Il comma 743 dispone il riversamento all'entrata, per 50 milioni di euro nel 2026, di risorse attualmente giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente "in essere" di una misura defanziata (Acquisto bus elettrici).

In termini di saldo netto da finanziare, rispetto agli effetti indicati in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio (pari a 493 milioni nel 2026 e 467 milioni nel 2027), si evidenziano differenze migliorative per 5.500 milioni nel 2026, 533 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028. Tali differenze sono dovute al nuovo profilo dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni sopra richiamate.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente in recepimento della rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025 domanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle relative misure (comma 741). Si dispone, inoltre, il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, per l'importo pari, rispettivamente, a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro. Tali importi restano acquisiti all'erario (comma 742). Sono, altresì, versati all'entrata del bilancio dello Stato e acquisti all'erario 50 milioni di euro nel 2026, riferiti a risorse attualmente giacenti su un conto di tesoreria di INVITALIA S.p.A. correlate alla misura defanziata "Acquisto bus elettrici" (comma 743).*

La relazione tecnica quantifica effetti differenziali derivanti dalla rimodulazione PNRR, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, rispetto a quelli originariamente previsti nel prospetto riepilogativo degli oneri allegato alla relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio ed evidenzia che parte degli effetti economico finanziari derivanti dalla rimodulazione medesima sono ascrivibili a variazioni delle entrate.

Ciò stante, appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo in merito ai seguenti aspetti:

- a quali specifici programmi di investimento siano ascrivibili gli effetti differenziali in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dalla rimodulazione PNRR, rispetto a quelli originariamente previsti nel disegno di legge di bilancio;*
- quali siano le specifiche variazioni delle entrate che derivano dalla rimodulazione PNRR;*

- quali siano gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla rimodulazione PNRR negli anni successivi al triennio di riferimento;
- quali siano le ragioni contabili che motivano la riassegnazione all'entrata nel corso del triennio 2026-2028 delle somme giacenti nei conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR nonché la riassegnazione all'entrata nel 2026 delle risorse giacenti in un conto di tesoreria di INVITALIA S.p.A. correlate alla misura defanziata "Acquisto bus elettrici".

–

Commi da 744 a 746

(Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 738, della legge n. 234 del 2021, al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, attribuisce un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, incrementa il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, di euro 300.000 per l'anno 2026 (comma 744).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 300.000 annui per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (comma 745).

Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 746).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese									
Incremento del contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie di cui all'art. 1, c. 738, L. 234/2021 (comma 744)	0,3			0,3			0,3		
Contributo in favore della FISH APS/ETS - Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (comma 746)	0,6			0,6			0,6		
Minori spese									
Riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	0,3			0,3			0,3		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa il contributo in favore della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, di euro 300.000 per l'anno 2026).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per le medesime finalità, è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In proposito, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Commi 747-749 (Piani di analisi e valutazione della spesa)

La norma prevede che, per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-

2029²⁹⁹, nelle more dell'adeguamento della legge n. 196 del 2009³⁰⁰, alla riforma della *governance* economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizzi, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza (comma 747).

La norma prevede altresì che, per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informi periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio (comma 748).

Viene infine previsto che, per le attività previste dall'articolo in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisca indicazioni metodologiche e assicuri il necessario supporto tecnico ai Ministeri (comma 749).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che le e attività da essa previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e nelle more dell'adeguamento della legge n. 196 del 2009 alla riforma della *governance* economica europea, ciascun Ministero effettui, entro il 30 giugno 2026, realizzi la valutazione di una politica pubblica di propria

²⁹⁹ L'obbligo di valutazione previsto per i Ministeri attua la linea di azione "Miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione della spesa pubblica", prevista dalla citata appendice VI (Tavole di riferimento per le riforme e gli investimenti) del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, presentato alle Camere a settembre 2024 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025. La linea di azione prevede, in particolare, che ogni anno venga adottato un Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, contenente proposte di intervento avanzate da ciascun Ministero a supporto della sostenibilità delle finanze pubbliche. In tale contesto, la norma in esame stabilisce che, nel primo anno di applicazione, ogni Ministero proceda alla valutazione di una propria politica pubblica.

³⁰⁰ Legge di contabilità e finanza pubblica.

competenza nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna area di spesa oggetto di analisi e sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri. La Ragioneria generale dello Stato provvede a coordinare e monitorare le attività previste dalla norma in esame, a fornire indicazioni metodologiche e ad assicurare ai Ministeri il necessario supporto tecnico.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 750-755

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato³⁰¹, prevede che, al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 (Fondo di rotazione) della legge n. 183 del 1987³⁰², possano essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039 (comma 750).

Viene altresì previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procedano, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle

³⁰¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 131.5 testo 3.

³⁰² Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione³⁰³. La ricognizione è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 751).

Sulla base degli esiti della ricognizione, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 1 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge (comma 752).

Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1 (comma 753). La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione³⁰⁴ è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 (comma 754).

La norma prevede, infine, che per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento possa avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del comma in esame è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029 (comma 755).

Il **prospetto riepilogativo**, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

³⁰³ Di cui al citato articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

³⁰⁴ Di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – spesa corrente (comma 755)		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
Maggiori spese in conto capitale									
Adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – conto capitale (comma 755)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica**, afferma che, al fine di garantire che le modalità di gestione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione siano coerenti con le regole della nuova *governance* europea, il comma 750 stabilisce il limite ai trasferimenti di cassa a valere sui cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti. Tale limite è fissato in 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039. A tal fine, il pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato integrato a legislazione vigente, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.

La relazione specifica che il limite indicato nella norma è specificamente riferito all'attuazione delle politiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione ed è, quindi, al netto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge (quali l'articolo 1, comma 8, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge n. 19 del 2024 e l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge maggio n. 65 del 2025) o a esigenze diverse dalle citate politiche. La gestione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987, sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa fissati dalla disposizione e dei corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

I successivi commi 751 e 752 disciplinano la procedura per la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1.

Inoltre, al comma 753, il rispetto del limite ai trasferimenti di cassa è altresì esteso alle future assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, impegnando il Cipess – nella sua attività deliberativa – a tenerne conto, esplicitando i correlati cronoprogrammi dei pagamenti.

Analogamente, ai sensi del comma 754, viene ricondotta al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 750 anche la procedura amministrativa di riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023.

La relazione tecnica sottolinea, infine, che per agevolare la ricognizione di cui al comma 751 e la verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, il comma 755 prevede uno stanziamento di bilancio, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029, per i necessari adeguamenti dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici. In particolare, l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 sarà destinato a spese relative all'implementazione, l'estensione e lo sviluppo dei sistemi informatici, mentre l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 sarà destinato alle spese relative all'attività di gestione corrente dell'infrastruttura.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che, al fine dell'adeguamento alle nuove regole della governance economica europea, la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, stabilisce un limite massimo ai trasferimenti di cassa effettuabili a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) verso la contabilità del Fondo di rotazione (articolo 5 della legge n. 183 del 1987).

I limiti sono fissati per ciascun anno dal 2026 al 2039: entro 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio e la Ragioneria generale dello Stato effettuano, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, una ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del FSC per i cicli di programmazione 2014-2020 e precedenti, e 2021-2027. Sulla base di questa ricognizione, il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del FSC, nei limiti annuali di cassa stabiliti e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il CIPESS approva, per la programmazione 2021-2027, i cronoprogrammi dei pagamenti, sempre entro i limiti annuali di cassa fissati, che devono essere rispettati anche in caso di modifiche ai cronoprogrammi degli Accordi per la coesione.

La norma autorizza infine una spesa per il conseguente necessario adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo che il MEF possa a tal fine avvalersi del supporto tecnico della SOGEI tramite apposite convenzioni.

La spesa autorizzata è di 2 milioni di euro per il 2026, 3 milioni annui per il 2027 e il 2028, e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029.

Con particolare riferimento al limite ai trasferimenti di cassa fissato dalla norma, la relazione tecnica precisa che il pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato integrato a legislazione vigente, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa. Il limite è specificamente riferito all'attuazione delle politiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione ed è, quindi, al netto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge - quali l'articolo 1, comma 8, lettere h) e i) del decreto-legge n. 19 del 2024 e l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge maggio n. 65 del 2025 - o a esigenze diverse dalle citate politiche. La gestione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa fissati dalla disposizione e dei corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso la Ragioneria generale dello Stato, la

relazione tecnica precisa che l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 sarà destinato a spese relative all'implementazione, all'estensione e allo sviluppo dei sistemi informatici, mentre l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 sarà destinato alle spese relative all'attività di gestione corrente dell'infrastruttura.

Al riguardo, si rileva che dall'analisi degli stanziamenti di cassa a legislazione vigente relativi al pertinente capitolo di bilancio di cui al disegno di legge di bilancio in esame (capitolo 8000 - Fondo per lo sviluppo e la coesione, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) emergono importi significativamente superiori ai limiti imposti dalla norma in esame. In particolare:

- anno 2026: a fronte di una dotazione di cassa di circa 12.474 milioni di euro, la norma impone un limite ai trasferimenti di 7.134 milioni, con un differenziale di circa 5.340 milioni di euro;*
- anno 2027: a fronte di una dotazione di cassa di circa 10.882 milioni di euro, il limite è fissato a 8.684 milioni, con un differenziale di circa 2.198 milioni di euro;*
- anno 2028: a fronte di una dotazione di cassa di circa 8.965 milioni di euro, il limite è fissato a 8.954 milioni, con un differenziale di circa 11 milioni di euro.*

A fronte di una così significativa limitazione della capacità di spesa per cassa (oltre 7,5 miliardi di euro), appare necessario un chiarimento in merito ai motivi per cui il prospetto riepilogativo non registri variazioni nel fabbisogno e in merito al possibile accumulo di residui passivi, nonché un quadro informativo più analitico riguardo alle singole componenti che concorrono alla determinazione dei limiti annuali e alle risorse già vincolate che ne sono escluse.

Andrebbero inoltre forniti chiarimenti in merito al collegamento tra il profilo temporale della spesa di cassa proposta e le nuove regole della governance economica europea, indicata quale finalità della norma.

Infine, in merito all'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, pur in presenza di un tetto di spesa, appare necessario acquisire elementi informativi ulteriori a supporto dell'effettiva idoneità della spesa autorizzata a garantire l'adeguamento iniziale e la gestione corrente del meccanismo di monitoraggio prefigurato.

Commi 756 e 757

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

Le norme, introdotte al Senato³⁰⁵, stabiliscono che gli importi da iscrivere nei fondi speciali³⁰⁶ per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B (rispettivamente, per la parte corrente e la parte in conto capitale) allegate al provvedimento in esame (comma 756).

Viene, altresì, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Vengono, altresì, individuate le dotazioni dei seguenti fondi da ripartire, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 757):

- il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;
- il Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, è incrementato di 145 milioni di euro nell'anno 2026, 105 milioni di euro nell'anno 2028, 260 milioni di euro nell'anno 2029, 25 milioni di euro nell'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro nell'anno 2033, 40 milioni di euro nell'anno 2034 e 80 milioni di euro nell'anno 2035;
- il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge n. 207 del 2024, è incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁰⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 132.800.

³⁰⁶ Di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera d), della legge n. 196 del 2009.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A) (comma 756)	160,0	149,7	138,5	160,0	149,7	138,5	160,0	149,7	138,5
Istituzione di un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato (comma 757)			98,9			98,9			98,9
Incremento fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro (comma 757)	145,0		105,0	145,0		105,0	145,0		105,0
Fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (comma 757)									
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B) (comma 756)	0,9	26,5	27,5	0,9	26,5	27,5	0,9	26,5	27,5
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 (comma 757)	28,0	15,0	4,0	28,0	15,0	4,0	28,0	15,0	4,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, modificate al Senato, individua la dotazione di fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri sono limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti.

Comma 758

(Risorse per lavoro straordinario nelle amministrazioni dello Stato)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³⁰⁷, in deroga alle limitazioni sulla retribuzione accessoria di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, determina in euro 32.030.899 a decorrere dal 2026 la dotazione del fondo³⁰⁸ per l'erogazione di compensi di lavoro straordinario svolto a fronte delle eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio delle amministrazioni dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dei Ministeri				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dei Ministeri - effetti riflessi				1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che la medesima determina maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 3.616.693 a decorrere dall'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in commento, introdotta durante l'esame al Senato, stabilisce che la dotazione del fondo³⁰⁸ per l'erogazione di compensi di lavoro straordinario svolto a fronte delle eccezionali e indilazionabili esigenze di

³⁰⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.7 (testo 5).

³⁰⁸ Di cui all'articolo 3 della legge n. 385 del 1978, recante l'adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

servizio nelle amministrazioni dello Stato sia determinata in euro 32.030.899 a decorrere dal 2026, in deroga a vigenti disposizioni limitative dei trattamenti accessori³⁰⁹.

Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione in esame appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti i dati e i parametri sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata, evidenziando, tra l'altro, il numero di ore di straordinario che si prevede potranno essere attribuite dalle amministrazioni interessate.

Commi da 759 a 761

(Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³¹⁰, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze³¹¹, un fondo rotativo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Viene altresì stabilito che il predetto fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore (comma 759).

Viene autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A.³¹² in qualità di soggetto gestore (comma 760).

Viene, inoltre, stabilito che i criteri e le condizioni di accesso al suddetto fondo, nonché, tra l'altro, le modalità di erogazione e le procedure di verifica del rispetto del summenzionato limite di spesa, siano definiti con DPCM (comma 761).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁰⁹ Di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

³¹⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.7 (testo 5).

³¹¹ Per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

³¹² Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Si tratta di una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione di un Fondo rotativo destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che la rotatività del fondo deriva dai recuperi effettuati a seguito della surroga prevista all'ultimo periodo del comma 759. La relazione tecnica chiarisce che, in considerazione della natura eventuale di tali recuperi, la disposizione in commento comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo corrispondente all'autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame al Senato, istituiscono e disciplinano il funzionamento di un fondo rotativo, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, volto a sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole.

Al riguardo, pur considerando che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti a evidenziare la congruità, sotto il profilo quantitativo, dello stanziamento previsto rispetto alle finalità indicate dalla norma.

Commi da 762 a 765

(Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il ristoro dei risparmiatori destinato ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione a specifiche operazioni di investimento da loro poste in essere. Il comma 494 reca la definizione dei soggetti abilitati all'accesso al Fondo, individuati i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché

le microimprese, mentre i commi successivi definiscono la misura e le condizioni per l'erogazione dell'indennizzo. È, inoltre, precisato che il predetto Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Le medesime disposizioni affidano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché dei piani di riparto delle risorse disponibili e l'istituzione di una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del Fondo.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³¹³, permettono ai risparmiatori che avevano presentato tempestivamente la domanda di accesso all'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori, ma che era stata rifiutata anche parzialmente per incompletezza documentale o procedimentale, di ripresentare la domanda alla Commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge di bilancio per il 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi connesso a tale previsione, nonché per gli oneri di cui al successivo comma 765, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per il 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 762). È, altresì, demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la nomina della citata Commissione, composta da tre membri i cui emolumenti, che non possono superare il limite massimo complessivo di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non sono superiori alle misure stabilite da decreto ministeriale del 4 luglio 2019³¹⁴. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026 (comma 763). Inoltre, le norme disciplinano i termini per la conclusione del procedimento e precisano che la medesima Commissione tecnica è competente anche con riferimento ad ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (comma 764). Per l'attuazione delle previsioni testé enunciate è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap S.p.A.³¹⁵ (comma 765).

³¹³ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 7.9.

³¹⁴ L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019 ha stabilito il compenso annuale dei componenti della Commissione tecnica nella misura di 30.000 euro per il Presidente e nella misura di 20.000 euro per gli altri componenti.

³¹⁵ Si rammenta che l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, recante proroga di termini normativi, per i costi sostenuti da Consap S.p.A. per l'attività di segreteria tecnica della Commissione, come disciplinata dall'articolo 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, ha autorizzato la spesa fino all'importo massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo per l'erogazione di indennizzi a favore di risparmiatori connessi alla ripresentazione di domande respinte per incompletezza documentale o procedimentale	80,0								
Maggiori spese in conto corrente									
Incremento del Fondo per l'erogazione di indennizzi a favore di risparmiatori connessi alla ripresentazione di domande respinte in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale				20,0	30,0	30,0	20,0	30,0	30,0
Emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione tecnica per le pratiche di indennizzo dei risparmiatori	0,1			0,1			0,1		
Risorse in favore di CONSAP connesse alle attività relative al pagamento degli indennizzi ai risparmiatori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione tecnica per le pratiche di indennizzo dei risparmiatori - effetti riflessi				0,1			0,1		

La **relazione tecnica** ribadisce i contenuti delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, permettono ai risparmiatori che avevano presentato tempestivamente la domanda di accesso all'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori, ma che era stata rifiutata, di ripresentare la domanda alla Commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge di bilancio per il 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi connesso a tale previsione,

nonché per gli oneri di cui al successivo comma 765, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per il 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 762). È, altresì, demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la nomina della citata Commissione, composta da tre membri i cui emolumenti, che non possono superare il limite massimo complessivo di 120.000 euro per l'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026 (comma 763). Per l'attuazione delle previsioni testé enunciate è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap S.p.A. (comma 765).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 766

(Incremento risorse per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paraolimpiche)

Normativa vigente. L'articolo 5 del decreto-legge n. 96 del 2025³¹⁶ ha disposto la nomina di un Commissario straordinario responsabile processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessaria all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Con riguardo ai profili finanziari di tale previsione, il comma 3 del medesimo articolo 5 dispone, per l'anno 2025, il trasferimento al Commissario straordinario di una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione dei menzionati interventi, di una somma pari a un massimo di euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e di una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Dette risorse, ai sensi del successivo comma 6, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme accertate, pari a 181.506.669 euro nell'anno 2025, di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³¹⁷, incrementa le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche per un importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

³¹⁶ Recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

³¹⁷ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 110.0.41 testo 3 e identici.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 96/2025	60,0			60,0			60,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche per un importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

Comma 767

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro)

Le norme, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni economiche ai superstiti di lavoratori deceduti in seguito a infortuni mortali sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, incrementano ulteriormente il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, c. 1187, della L. 296/2006	30,0	27,0	27,0	30,0	27,0	27,0	30,0	27,0	27,0

La **relazione tecnica** precisa che tra gli infortuni mortali sono compresi, oltre agli infortuni in itinere, anche quelli occorsi a soggetti assicurati ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico). Rimangono esclusi dalla platea dei lavoratori coloro che sono deceduti a causa della contrazione di malattie professionali. La prestazione consiste in un importo *una tantum* da erogare ai familiari dei lavoratori assicurati Inail e non assicurati deceduti a causa di infortunio sul lavoro; l'importo è funzione del numero dei familiari superstiti, di seguito le quattro tipologie previste:

Tipologia	A	B	C	D
Numero dei superstiti	1	2	3	più di 3

I familiari superstiti aventi diritto alla prestazione sono indicati all'articolo 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo Unico e successive modifiche:

- a) coniuge o unito civilmente superstite;
- b) figli fino al raggiungimento dei 18 anni di età, innalzati a 21 anni se il figlio è studente di scuola media superiore o 26 anni se studente universitario;
- c) figli inabili al lavoro finché dura l'inabilità.

In mancanza di superstiti di cui ai punti a), b) e c):

- d) ciascuno degli ascendenti o genitori adottanti, se viventi a carico dell'infortunato;
- e) ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La disposizione in esame prevede una misura a tutela dei superstiti, secondo le differenti tipologie dei nuclei familiari, sulla base di una disponibilità finanziaria per l'anno 2026 pari a euro 40.979.421, tenuto conto del finanziamento di 30 milioni di euro previsto dalla disposizione in esame.

Stima del numero annuo di infortuni con esito mortale per assicurati INAIL e non

Numerosità nucleo familiare superstite				Totale	Di cui non assicurati Inail
1	2	3	più di 3		
477	283	181	59	1.000	100

Nel periodo in esame si è ipotizzato cautelativamente un numero di eventi pari a 1.000 casi annui per una composizione del nucleo familiare superstite invariata nell'anno di riferimento. La prestazione è determinata in funzione della disponibilità finanziaria oltre che dell'andamento infortunistico; come determinata a seguito della disposizione in esame, e gli importi previsti sono riportati nella tabella seguente.

Prestazioni distinte per numerosità del nucleo familiare superstite

	Numerosità nucleo familiare superstite			
	1	2	3	più di 3
Importi	25.700	43.400	61.100	91.000

La spesa prevista per l'erogazione degli indennizzi è pari ad euro 40.969.200 annui. Tale onere risulta compatibile con la dotazione del Fondo, tenendo presente l'incremento di 30 milioni di euro per il 2026 di cui alla norma in esame e l'attuale dotazione pari ad euro 10.979.421. Relativamente alle annualità successive, la dotazione del Fondo in oggetto viene incrementata dalla presente disposizione di 27 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, tenuto conto di un finanziamento a regime già previsto, a normativa vigente, pari a 14 milioni di euro annui, al fine di garantire il finanziamento strutturale della misura.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni economiche ai superstiti di lavoratori deceduti in seguito a infortuni mortali sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, incrementano ulteriormente il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato sia che l'onere è limitato allo stanziamento previsto sia i dati forniti dalla relazione tecnica.

Commi 768 e 769
(Misure a sostegno delle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei)

Normativa vigente. L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 89 del 2024, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, autorizza Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei, nel limite massimo di 500 milioni di euro entro l'anno 2025. Il successivo comma 6 stabilisce che i suddetti finanziamenti sono assistiti da garanzia dello Stato in misura pari all'80 per cento in relazione al singolo intervento, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, il quale istituisce un fondo di garanzia, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando inoltre, per la gestione del fondo, l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato al medesimo Ministero.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³¹⁸, novellando l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 89 del 2024, estendono all'anno 2026 il periodo in cui Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei³¹⁹, fermo restando il limite massimo di 500 milioni di euro previsto dal predetto comma 5.

In proposito, si ricorda che all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 153 del 2024, con cui è stata estesa dal 2024 al 2025 la facoltà per Cassa depositi e prestiti Spa di concedere i predetti finanziamenti, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Viene, altresì, stabilito che agli oneri derivanti dalla garanzia statale di cui al successivo comma 6 del suddetto articolo si faccia fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria intestato al Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del fondo di garanzia di cui al comma 10 del medesimo articolo (comma 768).

Intervenendo, inoltre, sull'articolo 10, comma 6, del decreto-legge in parola, viene soppresso l'inciso in cui è stabilito che la garanzia dello Stato sia limitata alle risorse del fondo di cui al comma 10 del predetto articolo (comma 769).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

³¹⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.1000.

³¹⁹ Di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2023.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione in esame e sottolinea che la modifica è volta a estendere, in particolare, l'operatività della misura, prevedendo che Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) possa concedere i finanziamenti entro l'anno 2026, fermo restando il limite massimo complessivo di 500 milioni di euro. La valutazione dei profili finanziari della disposizione in termini di indebitamento netto effettuata nella norma originaria scontava prudenzialmente l'applicazione delle regole più restrittive previste dal Manuale dei conti nazionali SEC2010, che prevedono, nel caso di garanzie la cui escussione sia ritenuta molto probabile, che l'impatto sia registrato già al momento della concessione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia senza dover attendere l'effettiva escussione. Il ricorrere di tale condizione era stato ipotizzato in considerazione dell'entità della dotazione del fondo di garanzia, pari a 400 milioni di euro, che di fatto coincideva con l'importo garantito dallo Stato, ossia l'80 per cento di 500 milioni.

Rispetto a tale scenario, possono allo stato attuale essere considerati alcuni nuovi elementi, anche alla luce dell'avvio dell'operatività del Fondo, avvenuta nell'anno in corso, con le prime operazioni sottoposte, ai fini della relativa deliberazione, alle valutazioni del Comitato tecnico istituito dal comma 7 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024.

In proposito, si ricorda che nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 89 del 2024 gli effetti della istituzione del citato fondo di garanzia sono stati registrati per intero nel 2024 (anno di stanziamento) sul saldo netto da finanziare e per 200 milioni in ciascuno degli anni 2024 e 2025 su fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo si segnala preliminarmente che, in ogni caso, il mantenimento in capo a CDP del 20 per cento del rischio di ciascun finanziamento fa sì che la Cassa sia tenuta, in base alla normativa applicabile e alle previsioni statutarie, a verificare le iniziative sotto il profilo della sostenibilità economico finanziaria e quindi delle prospettive di rimborso.

A ciò si aggiunge la circostanza che i finanziamenti concessi da CDP nell'ambito del *Plafond* Africa, e in particolare quelle il cui *iter* è stato già avviato, prevedono di regola la compartecipazione di altri 28 istituti di credito o organismi internazionali, a dimostrazione della bancabilità delle operazioni effettuate.

Ciò premesso, le valutazioni riferite alla potenziale rischiosità del *Plafond* Africa, alla luce delle evidenze fornite dall'avvio dell'attività, conducono a una previsione di perdita attesa nell'ordine di grandezza del 37 per cento.

Si può pertanto sostenere che la garanzia dello Stato in esame non sia da sottoporre, ai fini dell'indebitamento netto, alle regole più restrittive sopra richiamate ma possano essere registrate secondo quelle ordinarie previste per le garanzie c.d. *one-off*, ossia con la contabilizzazione degli oneri solo al momento dell'effettiva escussione.

Conseguentemente, la disposizione riduce la dotazione del Fondo di garanzia, al fine di allinearla alla valutazione aggiornata della rischiosità della misura, prevedendo che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite sul conto corrente di tesoreria al 31 dicembre 2025, pari a 250 milioni.

Per le motivazioni sopra espresse, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con le modalità ordinarie di registrazione degli oneri delle garanzie *one-off*.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, novellando l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, estendono dal 2025 al 2026 la facoltà di Cassa depositi e prestiti Spa di concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei, stabilendo che alla garanzia statale che assiste detti finanziamenti non debba provvedersi nei limiti delle risorse del fondo istituito dal predetto articolo, ma con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria intestato al Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del citato fondo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica a sostegno delle neutralità finanziaria delle norme in esame, secondo cui agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni della garanzia potrà farsi fronte con le risorse già affluite sul conto corrente di tesoreria al 31 dicembre 2025, pari a 250 milioni.

Comma 770 **(Fondo per misure a favore delle imprese)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³²⁰, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Viene stabilito che le predette risorse possano essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta³²¹ riconosciuto alle imprese che effettuino investimenti in specifici beni strumentali³²², da usufruire

³²⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 40.1000.

³²¹ Di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

³²² Indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

esclusivamente in compensazione³²³, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione di un fondo destinato ad incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese	1.300,0			1.300,0			1.300,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, istituisce un fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 per l'incremento delle dotazioni di misure a favore delle imprese. Viene stabilito che le predette risorse possano essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta³²⁴ riconosciuto alle imprese che effettuino investimenti in specifici beni strumentali³²⁵, da usufruire esclusivamente in compensazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 771
(Misure in materia di contributi sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³²⁶, novellando il comma 3 dell'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private³²⁷, introduce un

³²³ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
³²⁴ Di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).
³²⁵ Indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
³²⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 40.1000.
³²⁷ Di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

meccanismo di versamento del contributo applicato sui premi delle assicurazioni di responsabilità civile per i veicoli a motore e per i natanti.

Si ricorda che l'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) ha stabilito che sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti si applichi un contributo (c.d. "contributo SSN"), sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

In particolare, viene stabilito che, entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versino un acconto pari all'85 per cento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l'anno precedente. Viene, altresì, stabilito che, per esigenze di liquidità, l'acconto versato in un determinato anno possa essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell'annualità successiva.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate extratributarie									
Modifiche alle modalità di versamento del contributo al Sistema sanitario nazionale da parte delle assicurazioni, di cui all'art. 334, c. 3, del D. Lgs. 209/2005, con introduzione dell'acconto dell'85%	1.300,0			1.300,0			1.300,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione in esame e afferma che il meccanismo di acconto introdotto è conforme alla struttura vigente della contribuzione S.S.N. sui premi RCA. Secondo la relazione tecnica, rispetto al vigente meccanismo di versamento, la previsione genera un maggior gettito positivo derivante dalla quota del predetto contributo di spettanza erariale di circa 1,3 miliardi di euro per il solo 2026, atteso che su tale anno si concentreranno i versamenti previsti a legislazione vigente, oltre all'acconto previsto dalla norma in esame. Dal 2027, il nuovo meccanismo andrebbe a regime senza generare un maggior gettito.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, novellando il comma 3 dell'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private, introduce un meccanismo di versamento del contributo applicato sui premi delle assicurazioni per i veicoli e per i natanti, stabilendo che, entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versino un acconto pari all'85 per cento del predetto contributo dovuto per l'anno precedente.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che, rispetto al vigente meccanismo di versamento, la previsione genererebbe un maggiore gettito di circa 1,3 miliardi di euro per il solo anno 2026, atteso che su tale anno si concentrerebbero i versamenti previsti a legislazione vigente oltre all'acconto previsto dalla norma in esame. Sul punto, appare opportuno che siano acquisiti gli elementi sottostanti la predetta previsione di maggiore gettito quantificato dalla relazione tecnica.

Commi 772 e 773

(Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in diversi settori)

Le norme, introdotte al Senato³²⁸, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale (comma 772)

All'assegnazione delle risorse del fondo si provvede con uno o più decreti ministeriali, a favore di soggetti e finalità individuati con uno o più atti di indirizzo delle Camere (comma 773).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³²⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 132.800.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un Fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale	68,7	67,8		68,7	67,8		68,7	67,8	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, istituiscono un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Commi da 774 a 782 (Fondo sociale per il clima)

Le norme, modificate al Senato³²⁹, dispongono che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 affluiscano sul conto corrente di tesoreria denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione

³²⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 133.1.

per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU*-Italia - Contributi a fondo perduto”³³⁰, che, contestualmente, assume la denominazione “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU*-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee”. Viene, inoltre, stabilito che sul medesimo conto corrente affluiscano le risorse del cofinanziamento nazionale del Piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge n. 183 del 1987 (comma 774).

Viene stabilito che all’assegnazione delle risorse del Piano sociale per il clima si provveda con decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto dalla decisione di approvazione del Piano da parte dell’Unione europea. Viene specificato che la notifica formale alle autorità italiane della predetta decisione europea e l’adozione del citato decreto ministeriale costituiscano la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni si provvede con decreti del Ragioniere generale dello Stato³³¹ (comma 775).

Viene previsto che, nei limiti delle assegnazioni disposte con il suddetto decreto ministeriale, il Ministero dell’economia e delle finanze provveda al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al Piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU* presso la tesoreria dello Stato (comma 776).

Viene previsto che, nelle more dell’acquisizione delle erogazioni da parte dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell’economia e delle finanze provveda ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l’utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria rinominato dal precedente comma 1 come “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU* - Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee”. Al reintegro di tale conto si provvede con le successive erogazioni dell’Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima (comma 777).

³³⁰ Di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

³³¹ Modalità prevista dall’articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Viene stabilito che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedano alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure previste, nell'ambito degli interventi PNRR, dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024 (comma 778).

L'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024 ha stabilito che le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. Sulla base delle attestazioni, le amministrazioni centrali provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

Viene, altresì, disposto che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima provvedano alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sociale e per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS»³³² (comma 779).

Viene precisato che, fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. Viene altresì stabilito che le funzioni di *audit* del Piano sociale per il clima sono svolte³³³ dall'IGRUE³³⁴ in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 780). Viene disposto che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima sono tenute a correggere le

³³² Di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

³³³ In conformità all'allegato III del Regolamento (UE) 2023/955.

³³⁴ Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti coerenti con le finalità stabilite a livello europeo del Fondo Sociale per il Clima (comma 781).

Viene stabilito che le risorse per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, per le iniziative del Piano casa Italia e dai commi dal 613 al 615 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili. Viene, infine, stabilito che le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano Casa Italia dovranno essere addizionali e finalizzate a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal citato Regolamento (UE) 2023/955 (comma 782).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, dal punto di vista finanziario, i commi da 774 a 778 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare il circuito finanziario del quadro nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955. Le disposizioni di cui ai commi 779, 780, 781 definiscono gli obblighi in tema di controllo in capo alle amministrazioni centrali titolari e agli organismi responsabili dell'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, prevedono che le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», e disciplinano le funzioni di audit del Piano; all'attuazione delle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la disposizione di cui al comma 782 ha natura programmatica, limitandosi a individuare alcune finalità per l'utilizzo delle risorse del Piano sociale per il clima.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame individuano i conti correnti di tesoreria in cui affluiscono le risorse,

europee e nazionali, per l'attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955. Vengono, inoltre, specificate le modalità di assegnazione delle predette risorse alle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, nonché quelle di erogazione in favore dei soggetti attuatori. Vengono, inoltre, disciplinati gli obblighi in capo alle amministrazioni e agli organismi responsabili dell'attuazione del Piano in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo, individuando, altresì, i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, la quale, tra l'altro, in relazione agli obblighi posti in capo alle amministrazioni e agli organismi responsabili dell'attuazione del Piano, assicura che alla relativa attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.

Commi 783-784 **(Disposizioni per il Piano casa Italia)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano alcune disposizioni relative al piano casa:

In particolare:

- prevedono che il piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato “Piano casa Italia”, sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del ministro dell'economia e delle finanze;
- inseriscono il comma 402-bis all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevedendo che il Piano individui, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa a specifici sociali.

Si tratta:

- della realizzazione e del recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;
- della realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione;

- inseriscono il comma 402-ter all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevedendo che le iniziative finanziate nell'ambito del Piano siano individuate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;
- modificano l'articolo 1, comma 282, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale siano adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 402 della legge di bilancio 2025, sopra ricordato;
- sostituisce il comma 284 all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che ha istituito il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. La novella autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di contrastare il disagio abitativo, prevedendo che tali risorse contribuiscano alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 403, della legge n. 207 del 2024.

Il suddetto comma 403 autorizza per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- si prevede che il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge n. 207 del 2024, sia adottato anche con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- si prevede che il "Piano casa Italia" individui nuovi modelli di edilizia sociale con particolare riguardo al fabbisogno sociale relativo alla realizzazione e al recupero di alloggi e immobili da destinare a locazione a canoni agevolati riservati a specifiche categorie di utenti. Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica trovando attuazione nell'ambito delle risorse previste per il Piano citato;

- si precisano i criteri di individuazione delle iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia, approvato ai sensi del comma 402 dell'articolo 1 della legge in questione, prevedendo che tali iniziative siano selezionate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021–2027 dei fondi strutturali europei, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, anche con riferimento all'obiettivo specifico relativo alla promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914. La disposizione ha natura programmatica, in quanto si limita a orientare l'attuazione del Piano casa Italia verso un coordinamento strategico con le risorse europee già disponibili nell'ambito dei programmi della politica di coesione 2021–2027.

La RT afferma infine che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni relative al piano casa. In particolare, si prevede che il Piano individui nuovi modelli di edilizia sociale finalizzati alla realizzazione e al recupero di alloggi e immobili da destinare a locazione a canoni agevolati riservati a specifiche categorie di utenti. Vengono inoltre precisati i criteri di individuazione delle iniziative finanziate nell'ambito del Piano, prevedendo che tali iniziative siano selezionate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021–2027 dei fondi strutturali europei.

Viene infine specificato che le risorse di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 213 del 2023 (50 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028), relative al Fondo per il contrasto al disagio abitativo, contribuiscano alle medesime finalità di cui al Piano casa.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le novelle in esame non incrementano le risorse già stanziare a legislazione vigente.

Comma 785

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di

euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei	2.200,0			2.200,0			2.200,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

***In merito ai profili di quantificazione,** si evidenzia che la disposizione in esame istituisce un fondo con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.*

Al riguardo, sebbene l'onere risulti limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, appare necessario che vengano forniti i dati e gli elementi utilizzati al fine della quantificazione del medesimo stanziamento.

Comma 786 **(Accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni, individuati con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Comma 787

(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 251 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha stabilito che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) fosse concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

In seguito, l'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 104 del 2020³³⁵ inserendo nella predetta legge n. 145 del 2018 il comma 251-bis, ha previsto che l'indennità di cui al citato comma 251 potesse essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire la NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020.

³³⁵ Recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Successivamente l'articolo 11, comma 16, lettera a) del decreto legge n. 146 del 2021³³⁶, con l'inserimento nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 del comma 251-ter, ha stabilito che ai lavoratori di cui al menzionato comma 251-bis l'indennità ivi prevista potesse essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. Tale beneficio è stato concesso nel limite di una spesa di 1,39 milioni di euro nel 2021 ai sensi del successivo comma 17 del medesimo articolo 11 citato. La misura in parola è stata, da ultima, prorogata dall'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 4 del 2024³³⁷, il quale ha concesso l'indennità in continuità anche per l'anno 2024, valutando i relativi oneri in euro 973.400 per l'anno 2024. La relazione tecnica riferita all'articolo 3, comma 2-bis, affermava che i lavoratori che si trovavano nella situazione sopra descritta e che potevano continuare a percepire l'indennità in continuità fino al 31 dicembre 2024 erano risultati 52 e per essi era stato considerato un importo mensile della prestazione di 900 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare per i nuclei per i quali tale prestazione nel 2023 risulta ancora in vigore) e una retribuzione di circa 2.000 euro. Considerando per l'anno 2024 una prestazione per 12 mensilità, i costi complessivi dell'intervento erano stimati in 973.000 euro, come somma di compensi a titolo di assegni al nucleo familiare (561.600 euro) e contributi figurativi (411.800 euro).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³³⁸, proroga, sino al 31 dicembre 2026, l'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 4 del 2024. Agli oneri derivanti dalla misura in esame, valutati in 1.332.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione³³⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

³³⁶ Recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

³³⁷ Recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

³³⁸ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 95.0.42.

³³⁹ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Indennità a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, di cui all'art. 1, c. 251, della L. 145/2018 - prestazione	0,7			0,7			0,7		
Indennità a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, di cui all'art. 1, c. 251, della L. 145/2018 - contribuzione figurativa	0,6								
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	1,3			0,9			0,9		

La **relazione tecnica** specifica che la norma dispone la proroga in continuità per gli anni 2025 e 2026, dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia, i quali nel 2020 avevano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI, e nel 2020 avevano presentato domanda di indennità di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 145 del 2018. Dagli archivi dell'Inps, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia, che avevano presentato domanda nel 2020 di indennità di cui al comma 251, prorogata fino al 31 dicembre 2024, e che possono continuare a percepire l'indennità in continuità fino al 31 dicembre 2026, sono risultati 38, e per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 800 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare per i nuclei per i quali tale prestazione nel 2025 e nel 2026 risulta ancora in vigore) e una retribuzione di circa 2.000 euro. Considerando per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una prestazione per 12 mensilità, i costi annui dell'intervento sono indicati nel prospetto che segue.

(Oneri in migliaia di euro)

Numero beneficiari	Prestazioni (compresi ANF)	Contributi figurativi	Totale
38	364,8	301,0	665,8

Pertanto, riferisce la relazione tecnica, dalla disposizione derivano maggiori oneri valutati in 1,332 milioni di euro per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 n. 185 del 2008.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, proroga, sino al 31 dicembre 2026, l'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia in continuità con quanto previsto per l'anno 2024 dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 4 del 2024. Agli oneri derivanti dalla misura in esame, valutati in 1.332.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La relazione tecnica specifica che i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia, che avevano presentato domanda nel 2020 di indennità di cui al comma 251, prorogata fino al 31 dicembre 2024, e che possono continuare a percepire l'indennità in continuità fino al 31 dicembre 2026, sono risultati 38, e per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 800 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare per i nuclei per i quali tale prestazione nel 2025 e nel 2026 risulta ancora in vigore) e una retribuzione di circa 2.000 euro. Considerando per gli anni 2025 e 2026 una prestazione per 12 mensilità, gli oneri complessivi derivanti dall'intervento sono valutati in 1.332.000 euro, come somma di compensi a titolo di assegni al nucleo familiare (364.800 euro) e contributi figurativi (301.000 euro).

Al riguardo, tenuto conto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Comma 788 ***(Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie)***

Normativa vigente. L'articolo 16, comma 1, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche;
- b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, integra il comma 1, dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, inserendovi la lettera a-*bis* in base alla quale le regioni possono "autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento".

La norma inserisce al medesimo articolo 16, comma 1, la lettera a-*ter*) in base alla quale, su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la norma intende modificare l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che attualmente consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola. In particolare, si intende consentire alle Regioni di istituire un terzo tipo di azienda faunistico venatoria, organizzata in forma di impresa individuale o collettiva, in attuazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. Viene precisato che anche per queste aziende viene applicata la tassa di concessione regionale. Trattandosi di una facoltà attribuita alle Regioni, la norma non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, integrando il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 prevedono che le regioni possano autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale.

Al riguardo, alla luce delle informazioni fornite nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Comma 789

(Misure in materia di economia circolare)

Normativa vigente. L'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente) stabilisce che i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sono: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3.

La norma, introdotta al Senato³⁴⁰, novellando l'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. In particolare, viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti e, inoltre, vengono espressamente esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro i seguenti soggetti:

- i Consorzi ovvero i sistemi di gestione³⁴¹, in forma individuale o collettiva, dei rifiuti di imballaggi e di specifiche categorie di rifiuti;
- i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, che includono, tra l'altro, taluni imprenditori agricoli, le imprese che raccolgono e trasportano i proprio rifiuti non pericolosi, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 6-*bis*, del suddetto Testo unico ambiente, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, i cui importi, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento, sono determinati tramite decreti ministeriali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma e a dichiarare che la medesima non determina effetti finanziari

³⁴⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.0.53 (testo 2).

³⁴¹ Di cui all'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

Al riguardo, considerato che l'iscrizione al predetto Registro comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale da parte dei soggetti obbligati, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la riduzione del numero di soggetti tenuti alla predetta iscrizione non infici l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema tramite i citati versamenti.

Comma 790

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili degli enti del Terzo settore e delle onlus)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato³⁴², interviene sulla disciplina del contributo per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili³⁴³ realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, modificando l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 39 del 2024³⁴⁴, con riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4:

- comma 1, che nel testo vigente individua i soggetti beneficiari del contributo mediante rinvio alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020³⁴⁵ **(organizzazioni non lucrative di utilità sociale³⁴⁶, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991³⁴⁷, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000³⁴⁸)**. La novella

³⁴² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 9.0.24 (testo 2).

³⁴³ Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

³⁴⁴ Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

³⁴⁵ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

³⁴⁶ Di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

³⁴⁷ Legge-quadro sul volontariato.

³⁴⁸ Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

introduce, in luogo dell'attuale rinvio, un'indicazione diretta dei beneficiari del contributo, che individua negli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore³⁴⁹ e nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale³⁵⁰ iscritte nella relativa anagrafe.

Viene altresì precisata la destinazione della dotazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, del fondo che finanzia il contributo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo il successivo trasferimento al conto di cui al successivo comma 3, come modificato dalla norma in esame;

- **comma 2**, che nel testo vigente prevede che il contributo sia riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 39 del 2024. La novella sostituisce anche in questo caso il rinvio con l'indicazione diretta dei beneficiari del contributo, individuati negli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe;
- **comma 3**, che nel testo vigente prevede che per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentino, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze. La novella sostituisce integralmente il testo di tale comma, prevedendo che, per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della

³⁴⁹ Di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

³⁵⁰ Di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

sicurezza energetica si avvalga di società *in house*³⁵¹, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse;

- comma 4, che nel testo vigente prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto n. 39 del 2024, siano stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. La novella prevede che con il citato decreto siano invece individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma modifica l'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, al fine di una più chiara definizione dell'ambito soggettivo dei soggetti destinatari del beneficio, nonché di introdurre semplificazioni gestionali, assicurando l'effettivo impiego delle risorse.

Con riferimenti all'allargamento dell'ambito soggettivo a tutti gli Enti del Terzo Settore, ossia gli ETS diversi dalla ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, in coerenza con quanto indicato nel titolo dell'articolo 1-ter, la RT afferma che l'estensione dei soggetti destinatari della disposizione a tutti gli enti del Terzo settore ad oggi esclusi amplia il numero di potenziali beneficiari di circa 30.000 unità, in base ai dati disponibili nel rapporto 2024 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Considerando che la misura è finanziata, attraverso le risorse sopraindicate, nei limiti previsti dalla medesima norma, l'ampliamento della

³⁵¹ Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini).

platea dei beneficiari della misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'assegnazione di attività istruttorie finalizzate all'erogazione del contributo, a società in house specializzata nella gestione istruttoria e finanziaria di misure incentivanti, la RT afferma che tale assegnazione dovrà avvenire previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse stanziare per l'erogazione del contributo, nel limite massimo dell'1,5 per cento.

Relativamente all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 1-ter, comma 4, del predetto decreto-legge n. 39 del 2024, la RT afferma che la norma riveste carattere ordinamentale in quanto interviene sui contenuti del stabilendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Rimanendo comunque fermi i limiti delle risorse finanziarie già stanziare dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge n. 39 del 2024, successivamente ridotte a 90 milioni nel 2025 dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, modificando l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 39 del 2024, con riferimento ai seguenti commi:

- comma 1, che nel testo vigente individua i soggetti beneficiari del contributo mediante rinvio alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (**organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000**). La novella introduce, in luogo dell'attuale rinvio, un'indicazione diretta dei beneficiari del contributo, che individua **negli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo**

settore e nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.

*La novella precisa altresì la destinazione della dotazione del fondo che finanzia il contributo, istituito nello stato di previsione del Ministero **dell'ambiente** e della sicurezza energetica, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, prevedendo il successivo trasferimento al conto di cui al successivo comma 3, come modificato dalla norma in esame;*

- **comma 2**, che nel testo vigente prevede che il contributo sia riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 39 del 2024. La novella prevede, anche in questo caso, un'indicazione diretta dei beneficiari del contributo, che individua negli enti del Terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe;
- **comma 3**, che nel testo vigente prevede che per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentino, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze. La novella sostituisce integralmente il testo del comma, prevedendo che, per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga di società in house, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse;
- **comma 4**, che nel testo vigente prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto n. 39 del 2024, siano stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. La novella prevede che con il citato decreto siano invece individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che la norma non incide sulla dotazione del fondo che finanzia il contributo, né amplia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili, la platea dei beneficiari o l'ammontare del contributo, e considerato che gli eventuali oneri connessi alla gestione del fondo sono posti a carico delle risorse del fondo medesimo entro limiti predeterminati.

Comma 791

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

Normativa vigente

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 368 del 1999³⁵² la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19 comma 11, della legge n. 448 del 2001, nei limiti delle risorse finanziarie ad esse destinate. Si tratta di sostituire a tempo determinato di medici di medicina generale, essere iscritti agli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica e collaborare in modo volontario e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Quest'ultima possibilità è stata introdotta dall'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, inizialmente solo a titolo gratuito e successivamente,

³⁵² Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.

con l'articolo 4, comma 5-ter, decreto-legge n. 215 del 2023, anche in forma di attività libero-professionale. La relazione tecnica riferita all'ultima disposizione citata assicura che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché gli eventuali oneri sarebbero a carico dei predetti enti e associazioni.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, inserendo il comma 1-bis all'articolo 34 del decreto legislativo n. 368 del 1999, autorizza i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, a svolgere visite fiscali per conto dell'INPS, finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali, fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme prevede che i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia che partecipano al corso di formazione specifica in medicina generale possono svolgere, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione, visite fiscali per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) mediante incarichi libero-professionali. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di medicina fiscale sono svolte nei limiti delle risorse finanziarie a queste destinate.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame autorizza i medici in formazione a svolgere visite fiscali per conto dell'INPS, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali, fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, mediante incarichi libero professionali e nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle attività di medicina fiscale.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita l'articolo 4, comma 5-ter, decreto-legge n. 215 del 2023, che consente ai medici in formazione di stipulare contratti libero-professionali con enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, afferma che gli "eventuali oneri derivanti dalla modifica (...) sarebbero a carico dei predetti enti e associazioni". Ciò premesso, alla luce delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Comma 792
***(Disposizioni in materia di procedure concorsuali per il
reclutamento di assistenti amministrativi presso il Ministero
dell'interno)***

La norma integra il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025, al fine di prevedere che, nello svolgimento delle procedure concorsuali previste dal medesimo articolo (al comma 1) per il reclutamento di 200 assistenti amministrativi presso il Ministero dell'interno e per le quali è stata autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025 (al comma 2), le stesse siano organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) (comma 792).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa limitandosi a prevedere una diversa modalità di reclutamento del predetto contingente di personale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, nello svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di 200 assistenti amministrativi presso il Ministero dell'interno, già disciplinate a normativa vigente (articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025), le stesse siano organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione RIPAM.

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai profili applicativi della disposizione, posto che, le procedure concorsuali in riferimento, avrebbero dovuto essere gestite dal medesimo Ministero dell'interno nell'ambito di una specifica autorizzazione di spesa di euro 448.000, a tal fine, disposta per il 2025, dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025.

Comma 793

(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 36 del 2021 che, nel testo vigente, prevede che l'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, venga adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. La nuova disposizione prevede che, qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo sportivo paralimpico della difesa (GSPD), gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel medesimo Gruppo, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, vengano collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto interministeriale, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione (comma 793).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il collocamento nei ruoli del Ministero della difesa del personale del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa non più idoneo all'attività agonistica avverrà nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma sostituisce la disciplina vigente che riconosce agli atleti paralimpici dei gruppi sportivi militari, non più idonei all'attività agonistica, la valorizzazione dell'esperienza maturata, nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, con una procedura di collocamento degli stessi, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali nei ruoli del personale civile del medesimo Ministero.

Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che, ai fini dell'applicazione della disposizione, è espressamente prevista la sua

operatività nell'ambito dei vigenti budget assunzionali riferiti al personale civile della difesa.

Comma 794

(Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)

La norma, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare³⁵³, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, finalizzato ad adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono configurati come limiti massimi di spesa.

³⁵³ Di cui all'articolo 2 della legge n. 201 del 2023 e in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n.119 del 2022.

Comma 795
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione e cura dell'obesità)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, incrementano il Fondo per la prevenzione e cura dell'obesità, di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) in ragione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incrementano il Fondo per la prevenzione e cura dell'obesità, di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 797
(Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo per finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia.*

In proposito, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 798 ***(Efficientamento Poliambulatorio “Montezemolo”)***

Normativa vigente

L'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) prevede che fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo, di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, e di altre amministrazioni indicate nella norma, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza. La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, include la Polizia penitenziaria nell'elenco delle amministrazioni dalle quali il poliambulatorio Montezemolo può attingere, ai sensi dell'articolo modificato, per il

reclutamento di un contingente massimo di 120 unità di personale, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è volta a includere anche il personale della Polizia penitenziaria nel contingente di 120 unità di cui il Poliambulatorio Montezemolo si può avvalere sulla base di appostiti accordi interistituzionali con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, novellando l'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, include la Polizia penitenziaria nell'elenco delle amministrazioni dalle quali il poliambulatorio Montezemolo può attingere per il reclutamento di un contingente di personale, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerati il carattere facoltativo della disposizione modificata e la previsione di appostiti accordi interistituzionali per darvi attuazione.

Commi 799 e 800 **(Disposizioni in materia di genetica agraria)**

Le norme, introdotte al Senato³⁵⁴, intervengono sull'articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023³⁵⁵. In particolare, modificando il comma 1, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. Inoltre, intervenendo al comma 2 del predetto articolo, viene disposto che l'ubicazione e la dimensione dei siti autorizzati alle predette emissioni costituiscano informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione (comma 799).

³⁵⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.0.79 (testo 2) e id. 96.0.40 (testo 2).

³⁵⁵ Recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Viene, altresì, incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026 il finanziamento concesso³⁵⁶ al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per svolgere le suddette attività di ricerca (comma 800).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento del contributo in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di editing genomico, di cui all'art. 1, c. 547, L. 207/2024	1,0			1,0			1,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, stabiliscono che sino al 31 dicembre 2026 continui ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, disponendo altresì che l'ubicazione e la dimensione dei siti autorizzati alle predette emissioni costituiscano informazioni riservate. Viene, inoltre, stabilito che il finanziamento concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per svolgere le attività di ricerca finalizzate alle suddette sperimentazioni sia incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

³⁵⁶ Ai sensi dell’articolo 1, comma 547, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Commi da 801 a 805 **(Contributo ai produttori di acciaio green)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, riconosce, al comma 801, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ai soggetti che producono acciaio inossidabile rispettando talune condizioni, in termini di materie prime utilizzate, intensità energetica e composizione chimica dell'acciaio prodotto, indicate al successivo comma 802. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che ciò non determini una sovracompensazione (comma 803).

Il comma 804 rinvia ad un decreto attuativo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno, la definizione delle modalità di determinazione e erogazione del contributo.

Il comma 805 prevede che ai conseguenti oneri, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provveda:

- quanto a 20 milioni di euro per ciascun anno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme derivanti dall'espletamento delle aste di quote di emissione di CO₂ ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020;
- quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra i diversi Ministeri, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. I citati

articoli 2 e 3 del D.L. n. 22/2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, hanno ridefinito le competenze e la struttura organizzativa dell'attuale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo in favore dei soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo (comma 801)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, di cui all'art. 43, c. 1, del D.L. 34/2020 (comma 805, let. a))	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Riduzione delle risorse relative ai proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ , di cui all'art. 23, c. 7, del D.L. 47/2020 (comma 805, let. b))	15,0			15,0			15,0		
Riduzione delle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, finanziate dal Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 (comma 805, let. c))		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0

La **relazione tecnica**, osserva che la norma riconosce ai produttori di acciaio *green*, che nel processo produttivo utilizzano rottame ferroso, un contributo la cui determinazione è rimessa a un decreto interministeriale, nell'ambito di uno stanziamento di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, che costituisce limite massimo di spesa.

Quanto alle coperture, precisa che a detti oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sul capitolo 8406 piano di gestione 4; quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota iscritta sul capitolo 7660 piano di gestione 5 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, prevede il riconoscimento di un contributo, entro un limite di spesa di 35 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2028, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo, nel rispetto di criteri relativi all'intensità energetica e alla composizione dell'acciaio prodotto.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto 20 milioni di euro per ciascun anno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme derivanti dall'espletamento delle aste di quote di emissione di CO₂ ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020;
- quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

La relazione tecnica, nel commentare la norma, precisa i capitoli e i piani di gestione dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sui quali grava la spesa.

Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Comma 806 **(Vie e Cammini di San Francesco)**

La norma, introdotta al Senato³⁵⁷, autorizza la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

³⁵⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 98.0.12 (testo 2).

Commi da 807 a 811

(Riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità”)

Le norme, inserite durante l’esame al Senato³⁵⁸, introducono il riconoscimento, conferito con decreto del Ministero del turismo, di “Destinazione turistica di qualità” per i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all’uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore alle 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 808 (comma 807).

Viene istituita presso il Ministero del turismo una commissione³⁵⁹ con il compito di predisporre una carta della “Destinazione turistica di qualità”, sulla base dei cui contenuti la medesima commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del suddetto riconoscimento. Viene, altresì, stabilito che, a seguito di istanza dell’ente interessato, la commissione in parola, previa verifica della sussistenza dei requisiti, proponga al suddetto Ministero il conferimento del riconoscimento (comma 808).

Viene, inoltre, previsto che il riconoscimento abbia una durata di due anni e che gli enti ai quali è conferito mantengano i suddetti requisiti, a pena di revoca, durante tutto il biennio. Al fine di monitorare il possesso dei requisiti, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o di ENIT S.p.A. (comma 809).

Viene disposto che all’istituzione e al funzionamento della predetta commissione si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati (comma 810).

Viene stabilito che, per assicurare adeguata pubblicità e visibilità al riconoscimento in parola, ENIT S.p.A. crei e registri segni distintivi comuni alle “Destinazioni turistiche di qualità”, ne curi lo sfruttamento e l’uso commerciale, effettui campagne di valorizzazione e fornisca alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l’accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all’uopo erogate dal Ministero del turismo, autorizzando per le predette finalità una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 (comma 811).

³⁵⁸ Per effetto dell’approvazione dell’emendamento 98.0.13 (testo 2).

³⁵⁹ Presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante di ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Risorse erogate dal Ministero del turismo per assicurare pubblicità e visibilità del riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità" ai comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti di comuni individuati da ENIT S.p.A. (comma 811)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, inserite al Senato, introducono il riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità”, attribuibile con decreto ministeriale e specificando gli enti destinatari. Viene istituita, presso il Ministero del turismo, una commissione con il compito di predisporre una carta della “Destinazione turistica di qualità”, sulla cui base stabilire requisiti e modalità per il conferimento del riconoscimento. Viene, altresì, affidata alla predetta commissione il compito di monitorare che i destinatari del riconoscimento mantengano i requisiti per l'intero periodo di validità della qualifica, di durata biennale. Viene disposto che all'istituzione e al funzionamento della predetta commissione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che ai componenti della medesima non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Viene, inoltre, stabilito che ENIT S.p.A. svolga specifiche attività volte a pubblicizzare e assicurare visibilità al riconoscimento in parola, prevedendo, per tali finalità, uno stanziamento di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

Con riguardo alle norme relative all'istituzione e al funzionamento della commissione, non si formulano osservazioni, posto che le medesimo risultano assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo allo stanziamento previsto per le attività promozionali di ENIT S.p.A., non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere risulta configurato come limite massimo di spesa.

Comma 812
(PSN – Polo Strategico Nazionale)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato³⁶⁰, al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN)³⁶¹, dispone l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato "Fondo PSN" con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un Fondo denominato "Fondo PSN" al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto.

³⁶⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 98.0.14 (testo 2).

³⁶¹ Avvenuta a seguito dell'adesione all'Avviso Pubblico "Investimento 1.1 Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale – PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR".

Commi da 813 a 817
***(Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e Salute” e
fondo per il contrasto al cyberbullismo)***

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato³⁶², al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione e l’estensione del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”, in collaborazione con Sport e salute Spa³⁶³ (comma 813). Sono, altresì, stabilite le finalità delle attività del progetto³⁶⁴ (comma 814) ed è affidata ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la definizione dei criteri di individuazione delle scuole partecipanti, delle modalità di riparto delle risorse e del monitoraggio dei risultati (comma 815). Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 813, pari a euro 2 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 228, della presente legge (comma 816). Si provvede, inoltre, a incrementare di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo³⁶⁵ (comma 817).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

³⁶² Per effetto dell’approvazione dell’emendamento 105.0.36 (testo 3).

³⁶³ Si rammenta che la società Sport e salute S.p.A. rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato.

³⁶⁴ Le attività del progetto sono finalizzate a: a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni; b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

³⁶⁵ Di cui all’articolo 1, commi 671 e 672, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Realizzazione ed estensione del progetto "Educare al rispetto - Sport e Salute" (comma 813)	2,0			2,0			2,0		
Incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 1, cc. 671 e 672, della L. 234/2021 (comma 817)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006 (comma 816)	2,0			2,0			2,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute", in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, affidando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri di individuazione delle scuole partecipanti, delle modalità di riparto delle risorse e del monitoraggio dei risultati. Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Viene, inoltre, incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda l'ammontare degli oneri, giacché gli stessi risultano limitati all'entità degli stanziamenti indicati ed è espressamente prevista l'emanazione di un apposito provvedimento per la definizione dei profili attuativi delle norme in esame. In merito alla riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, appare invece necessario che il Governo assicuri che

l'utilizzo delle citate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati sulle stesse a legislazione vigente.

Commi 818 e 819
(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)

La norma, introdotta al Senato³⁶⁶, autorizza la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976. Viene stabilito che il laboratorio sia realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia per promuovere la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica	0,2			0,2			0,2		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia.

³⁶⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 106.0.31 (testo 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Commi 820 e 821
(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³⁶⁷, autorizzano un contributo di 100.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia Industrie Difesa, destinato alla promozione e al sostegno di attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale (comma 820). Per l'attuazione di tale previsione, viene novellato l'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010³⁶⁸ relativo all'Agenzia Industrie Difesa, con l'inserimento, nell'ambito delle finalità di quest'ultima³⁶⁹, dell'ulteriore scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale (comma 821).

Si rammenta che l'Agenzia industrie difesa (AID), è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministro della difesa, costituito per gestire con approccio industriale e commerciale le unità produttive dell'area tecnico-industriale del medesimo ministero. L'agenzia non è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo a favore dell'Agenzia Industrie Difesa per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale	0,1			0,1			0,1		

³⁶⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.59 (testo 2).

³⁶⁸ Recante codice dell'ordinamento militare – COM.

³⁶⁹ Ai sensi del vigente articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 2010, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, autorizzano un contributo di 100.000 euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e, conseguentemente, novellano le disposizioni in materia di attribuzioni della predetta Agenzia di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere derivante dall'attuazione delle norme risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi 822 - 824

(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale nonché contributi in ambito culturale)

Le norme, inserite durante l'esame al Senato³⁷⁰, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il "Fondo cultura terapeutica e cura sociale", con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale, affidando a un decreto ministeriale il compito di definire i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo (comma 822).

Vengono, altresì, previsti specifici stanziamenti nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità in coerenza con il "Piano Olivetti per la cultura"³⁷¹. In particolare:

- viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 per contribuire alla realizzazione degli interventi del programma di attività relativo alla designazione di Matera quale "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo" [comma 823, lettera a)];

³⁷⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 108.0.30 (Testo 2).

³⁷¹ In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto legge n. 201 del 2024, recante "Misure urgenti in materia di cultura".

- viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il “Premio Mattei per la cooperazione culturale” [comma 823, lettera *b*)];
- viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il “Premio Olivetti per l'accessibilità culturale” [comma 823, lettera *c*)];
- viene assegnato alla Fondazione MAXXI³⁷² un contributo annuo pari a 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del “MAXXI Med”³⁷³ [comma 823, lettera *d*)]

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁷² Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma.

³⁷³ Polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, da realizzarsi nella città di Messina.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale per sostenere gli enti locali, gli enti del terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici (comma 822)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Risorse da destinare alla realizzazione del programma di interventi della città di Matera, designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» [comma 823, lettera a)]	3,0			3,0			3,0		
Istituzione del "Premio Mattei per la cooperazione culturale" con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale [comma 823, lettera b)]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Istituzione del "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale" con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità [comma 823, lettera c)]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Contributo alla Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato "MAXXI Med", da realizzarsi nella città di Messina [comma 823, lettera d)]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, inserite al Senato, istituiscono il “Fondo cultura terapeutica e cura sociale”, con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale. Vengono, altresì, disposte specifiche autorizzazioni di spesa. In particolare, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 per contribuire alla realizzazione degli interventi concernenti alla designazione di Matera quale “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il “Premio Mattei per la cooperazione culturale”. Viene, altresì, autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il “Premio Olivetti per l'accessibilità culturale” e viene assegnato alla Fondazione MAXXI un contributo annuo pari a 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del “MAXXI Med”.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri recati dalle disposizioni in esame configurati come limiti massimi di spesa.

Commi 825-827

(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³⁷⁴, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo (comma 825). Inoltre, le norme definiscono l'ambito applicativo di tale previsione, precisando che per imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale, la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali e per musica popolare contemporanea si intendono

³⁷⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 110.0.17 (testo 2).

forme di espressione musicale³⁷⁵ (comma 826). La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al predetto Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della cultura (comma 827).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano (comma 825)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

La **relazione tecnica** ribadisce i contenuti delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano. Inoltre, viene definito l'ambito applicativo di tale previsione ed è demandata ad un decreto del Ministro della cultura la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al predetto Fondo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento ed è previsto un apposito provvedimento per la disciplina delle condizioni di accesso alle risorse del Fondo istituito dalle norme in esame.

Comma 828

(Disposizioni per la distruzione delle armi chimiche)

La norma autorizza la spesa di euro 850.000 per il 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione

³⁷⁵ Quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

delle armi chimiche e alla manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali (comma 828).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capital									
Risorse per il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e per la manutenzione dei relativi impianti (comma 828)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di euro 850.000 per il 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per attività di neutralizzazione di dispositivi d'arma chimica da parte del Ministero della difesa.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Comma 829

(Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

La norma, introdotta al Senato³⁷⁶, integrando l'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023³⁷⁷, stabilisce che il decreto ministeriale ivi previsto, avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, faccia riferimento anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali

³⁷⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 112.0.35 (Testo 2).

³⁷⁷ Recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Si rammenta che all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, che demanda a un decreto ministeriale la fissazione di una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica non sono stati ascritti effetti finanziari, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma e ad affermare che la stessa ha carattere ordinamentale e che, pertanto, dalla medesima non derivano effetti sulla finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotto al Senato, amplia l'ambito di applicazione del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, contenente una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della disposizione in esame e, inoltre, in considerazione del fatto che al suddetto articolo 48, comma 1, integrato ora dalla norma in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Comma 830 **(Misure in materia di investimenti territoriali)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, nelle more dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità³⁷⁸, sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il così detto "federalismo amministrativo", prevede che, a decorrere dall'anno 2027, i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell'indicatore siano valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

³⁷⁸ L'articolo 1, comma 734, della legge n. 207 del 2024, ha istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato a definire la metodologia di determinazione del citato indicatore di virtuosità.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024, è intervenuto sulla disciplina di cui alla legge n. 145 del 2018, stabilendo che si debbano considerare in equilibrio gli enti che conseguano un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (o del recupero del disavanzo) e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma (differentemente da quanto previsto per il risultato di competenza, di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina effetti finanziari, in quanto si limita a precisare dei criteri di premialità per il riparto di specifiche risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante dal Senato, nelle more dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità³⁷⁹, sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il cosiddetto "federalismo amministrativo, prevede che, a decorrere dall'anno 2027, i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell'indicatore siano valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma opera esclusivamente sui parametri considerati ai fini della determinazione del citato indicatore di virtuosità e, conseguentemente, sui criteri di ripartizione di specifiche risorse senza incidere sulle stesse.

Commi 831 e 832 ***(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)***

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 187, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali³⁸⁰ e l'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, interviene sull'ordine di priorità con cui

³⁷⁹ L'articolo 1, comma 734, della legge n. 207 del 2024, ha istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato a definire la metodologia di determinazione del citato indicatore di virtuosità.

³⁸⁰ Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

può essere utilizzata la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

In particolare, sono posti sul medesimo livello di priorità gli impieghi per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Si ricorda che a legislazione vigente la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente deve essere, invece, impiegata in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per il finanziamento di spese di investimento; per spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 187, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali³⁸¹ e l'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, interviene sull'ordine di priorità con cui può essere utilizzata la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, equiparando l'utilizzo per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione in commento si limita ad intervenire sull'ordine di priorità di impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per tipologie di spese già previste a legislazione vigente.

Comma 833

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

La norma, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, in relazione al concorso pubblico per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, autorizza il Ministero

³⁸¹ Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

dell'interno³⁸² ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione (comma 833).

Si evidenzia che una disposizione di analogo tenore contenuta nella legge n. 197 del 2022 (articolo 1, comma 885) ha autorizzato il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente, ad iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori (103 unità) risultati idonei al termine del corso-concorso bandito nel 2021, per 345 posti. L'iscrizione dei borsisti aggiuntivi all'Albo, per effetto del comma 886 dell'articolo 1 della medesima legge, è stata, comunque, subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell'art. 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, richiamato dalla disposizione.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non comportando l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dei borsisti idonei al citato corso-concorso l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente in materia, ad iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori risultati idonei al termine del corso-concorso bandito per 340 posti nel 2024 (a fronte di 441 borsisti ammessi al medesimo corso-concorso), che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità della disposizione, con specifico riguardo all'affermazione secondo la quale, l'iscrizione all'Albo dei borsisti idonei non comporterebbe l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, andrebbe, comunque, valutata l'opportunità di prevedere che la medesima iscrizione sia comunque

³⁸² In deroga all'articolo 13, comma 6, del DPR n. 465 del 1997 che prevede che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello dei posti per cui è bandito il concorso, maggiorato di una percentuale del 30%. La disposizione prevede, inoltre, che durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, e che al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.

subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente; ciò in coerenza a quanto disposto da precedenti analoghe norme (in particolare i commi 885 e 886 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022).

Comma 834

(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, definisce le procedure di contabilizzazione dei contributi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali, a valere sulle risorse dei due appositi fondi unici perequativi, e delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti.

Nel dettaglio, la norma chiarisce le modalità di contabilizzazione nel bilancio dei citati enti degli importi dei contributi attribuiti a valere sui due fondi perequativi, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, nonché degli importi relativi al concorso alla finanza pubblica ancora a carico delle province e delle Città metropolitane, ai sensi all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-bis della legge n. 56 del 2014, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una regola di contabilizzazione che impone di registrare separatamente in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti e in spesa il concorso alla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, definisce le procedure di contabilizzazione dei contributi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali, a valere sulle risorse dei due appositi fondi unici perequativi, e delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo volto ad escludere che le nuove modalità di contabilizzazione non determinino effetti sulla capacità di spesa degli enti interessati.

Commi da 835 a 839
(Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'interno trattienga:

- il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge n. 213 del 2023;
- le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza³⁸³ (comma 835).

Le citate risorse sono trattenute, prioritariamente, a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale³⁸⁴, per i comuni, e a titolo di Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane³⁸⁵. Le risorse COVID-19 risultanti in eccedenza sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027 (comma 836).

In caso di incapienza, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo³⁸⁶ (comma 837).

In caso di ulteriore incapienza, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge n. 228 del 2012 (comma 838).

Si ricorda l'articolo 1, comma 129, della legge n. 228 del 2012, prevede che, in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le somme dovute, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria³⁸⁷ e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Fermo restando quanto summenzionato, i predetti enti locali accertano in entrata le risorse trattenute e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica e la restituzione delle risorse COVID-19 di cui sopra, provvedendo, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata (comma 839).

³⁸³ A seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1, dell'articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020.

³⁸⁴ Di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.

³⁸⁵ Di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020.

³⁸⁶ A esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023.

³⁸⁷ Di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede, tra l'altro, che, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'interno trattenga:

- il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge n. 213 del 2023;
- le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza³⁸⁸.

Le citate risorse sono trattenute, prioritariamente, a valere sulle somme spettanti: a titolo di Fondo di solidarietà comunale³⁸⁹, per i comuni, e a titolo di Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane³⁹⁰. Le risorse COVID-19 risultanti in eccedenza sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

Fermo restando quanto detto, i predetti enti locali accertano in entrata le risorse trattenute e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica e la restituzione delle risorse COVID-19 di cui sopra

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 840

(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2023 (Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello

³⁸⁸ A seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1, dell'articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020.

³⁸⁹ Di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.

³⁹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020.

spettacolo), in materia di requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità.

In particolare:

- viene modificato il comma 1, lettera *c*), incrementando da 30.000 a 35.000 la soglia di reddito IRPEF al di sotto della quale può essere richiesta l'indennità di discontinuità;
- viene modificato il comma 1, lettera *d*), relativo al numero minimo di giornate di contribuzione (almeno cinquantuno nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, come segue:
 - per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il suddetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
 - nel computo delle giornate di contribuzione eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nell'anno o negli anni presi in considerazione (anziché nell'anno medesimo).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, modifiche mirate alla disciplina dell'indennità di discontinuità prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2023:

- elevando il limite di reddito per l'accesso alla misura da 30.000 a 35.000 euro;
- introducendo una disciplina più favorevole per gli attori cinematografici e audiovisivi, consentendo di soddisfare il requisito ordinario delle 51 giornate anche con 15 giornate nell'anno precedente oppure con 30 giornate complessive nei due anni precedenti la domanda.

Dagli archivi dell'Istituto sono stati estratti tutti i soggetti che, in base alla normativa vigente, avrebbero potuto potenzialmente beneficiare della prestazione con riferimento all'anno 2024. Pertanto, sono stati calcolati gli effetti finanziari sia a normativa vigente sia a normativa modificata. Nella

tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi dal 2026 al 2035.

(milioni di euro)

Anno	Indennità	Contribuzione figurativa	Totale
2026	2,5	0,6	3,1
2027	2,5	0,6	3,1
2028	2,6	0,7	3,3
2029	2,6	0,8	3,4
2030	2,7	0,8	3,5
2031	2,7	0,8	3,5
2032	2,8	0,8	3,6
2033	2,9	0,9	3,8
2034	2,9	0,9	3,8
2035	3,1	0,9	4,0

I dati di monitoraggio indicano una spesa contenuta rispetto agli stanziamenti previsti, che costituiscono limite di spesa, come si può vedere dai dati di monitoraggio dell'INPS.

(euro)

Anno	Prestazione	Contribuzione figurativa	Totale	Stanziamento
2023	25.236.621,56	11.262.862,54	36.499.484,10	90.600.000,00
2024	9.778.824,42	4.873.595,31	14.652.419,73	39.600.000,00
2025	17.269.484,36	8.680.770,52	25.950.254,88	40.700.000,00

I limiti di spesa a legislazione vigente per i successivi anni risultano i seguenti: 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Pertanto, le modifiche proposte possono trovare copertura nell'ambito del limite di spesa previsto a legislazione vigente. Infatti, anche ipotizzando prudenzialmente che dal 2026 la spesa a normativa vigente si collochi al livello massimo del triennio (2023, anno peraltro caratterizzato da una disciplina più favorevole), e tenendo conto dell'evoluzione degli importi sulla base del quadro macroeconomico, l'onere aggiuntivo derivante dalla modifica in esame non comporta eccedenze rispetto al limite di spesa previsto a normativa vigente.

Il limite di spesa a normativa vigente consente, quindi, il riconoscimento dei benefici come conseguenti dalle modifiche in esame senza la necessità di un ulteriore incremento dello stesso. In tali termini, dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano in senso estensivo alcuni dei requisiti richiesti ai lavoratori dello spettacolo per ricevere il beneficio dell'indennità di discontinuità.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023, dispone che le prestazioni per l'indennità di discontinuità sono riconosciute nell'ambito di specifici limiti di spesa, a presidio dei quali è previsto un apposito meccanismo di salvaguardia.

L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede che l'INPS provveda al monitoraggio del limite di spesa e invii la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennità di discontinuità, l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.

La RT fornisce la stima degli effetti finanziari complessivi dal 2026 al 2035, senza peraltro esplicitare i dati e le ipotesi posti alla base della quantificazione.

In proposito, appare necessario acquisire maggiori elementi di dettaglio.

Riguardo invece alla capienza dei limiti di spesa, come definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2023 e riportati dalla RT, che dovrebbero assorbire i predetti effetti finanziari, si prende atto degli elementi forniti sulla base del monitoraggio INPS e non si formulano a tal riguardo osservazioni.

Comma 841

(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo da ripartire con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dal 2026, finalizzato ad incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati (comma 841).

La ripartizione annuale delle risorse del fondo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi

ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata, viene demandata all'adozione di uno o più decreti ministeriali.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata (comma 841)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo da ripartire per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dal 2026.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità della dotazione del nuovo fondo istituito.

Comma 842

(Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura)

La norma, introdotta al Senato³⁹¹, concede all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed *extra*-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁹¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.14 (testo 4).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI), finalizzato ai progetti di educazione alla lettura in ambito didattico e extra-didattico	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, concede all'Associazione degli Editori Indipendenti un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 843

(Istituzione del Fondo per sostegno alla mobilità pediatrica)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica con una con una dotazione di 0,5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.*

In proposito, non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 844

(Contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol)

La norma destina, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro all'associazione alpinistica *Alpenverein Südtirol*³⁹² (AVS), al fine di sostenerne le attività di interesse pubblico svolte, in particolare, nei settori del soccorso alpino, della formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, della manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e della tutela dell'ambiente montano (comma 844).

L'emendamento introduttivo della disposizione in riferimento ha previsto la conseguente riduzione del Fondo di cui al comma 752 (Cfr. *supra*) di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si precisa che tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (comma 844)	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

³⁹² Di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 267 del 1992.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma destina, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo di 100.000 euro all'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol³⁹³ (AVS), al fine di sostenerne le attività di interesse pubblico.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità del disposto contributo.

Comma 845

(Finanziamento di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, autorizzano la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore del Comune di Trento, finalizzato agli interventi di inclusione sociale e di benessere psicofisico	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

³⁹³ Di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 267 del 1992.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Comma 846

(Autorizzazione di spesa in favore della Comunità della Val di Non)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, autorizzano la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, per sostenere le attività di studio, di redazione dello Statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell' "Istituto Anaune di Cultura Ladino-Retica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore della "Comunità della Val di Non", finalizzato al sostegno delle attività di studio, di redazione dello Statuto e di approfondimento normativo	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, per sostenere le attività di studio, di redazione dello Statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Commi 847 e 848

(Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)

La norma, introdotta al Senato³⁹⁴, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, prevedendo che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto ministeriale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, stanZIA 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali.

³⁹⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 42.0.23 (testo 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 849
(Incremento Fondo diritti e pari opportunità)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, per le finalità previste dall'articolo 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, ossia per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006 ³⁹⁵	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006.

In proposito, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

³⁹⁵ Nel prospetto riepilogativo l'incremento è stato registrato in corrispondenza del comma 788, anziché del comma 849.

Comma 850

(Progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, assegnano per ciascuno degli anni 2026 e 2027 un contributo di 300 mila euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame assegnano per ciascuno degli anni 2026 e 2027 un contributo di 300 mila euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Comma 851

(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)

La norma, introdotta al Senato³⁹⁶, autorizza per l'anno 2026 la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con più di 80.000 abitanti per

³⁹⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 110.0.61 (testo 2).

l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità, prevedendo, altresì, che i termini e le modalità per la ripartizione delle predette risorse siano definiti con decreto ministeriale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dei comuni con più di 80.000 abitanti, finalizzato all'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo	0,3			0,3			0,3		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, stanZIA 300.000 euro per l'anno 2026 da ripartire a favore dei comuni con più di 80.000 abitanti per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità..

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 852

(Contributo ai proprietari delle unità immobiliari della “Torre di via Antonini”)

Normativa vigente L'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge n. 207 del 2024, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come “Torre di via Antonini” nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano 1, comma 758, primo periodo, della legge n. 207 del 2024, prorogando anche per l'anno

2026 con una dotazione di 50.000 euro, l'operatività del Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come "Torre di via Antonini" nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse in favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini	0,1			0,1			0,1		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano anche per l'anno 2026, con una dotazione di 50.000 euro, l'operatività del Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come "Torre di via Antonini" nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi 853-856

(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali)

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.

Il richiamato articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono esenti dall'IMU: gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Tale esenzione ha formato oggetto di decisione da parte della Commissione europea. Nello specifico, con la Decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e illecitamente posto in essere dalla Repubblica italiana, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Nello specifico, secondo la Commissione, le nuove norme sull'IMU, che esprimono in modo chiaro che l'esenzione può essere garantita soltanto se non vengono svolte attività economiche, non sono incompatibili con i principi europei concernenti la definizione di attività di natura non economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, a seguito della nuova formulazione delle disposizioni oggi vigenti, non sono più possibili le situazioni ibride create dalla previgente normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale.

Successivamente, la Commissione europea nella Decisione 2023/2103/UE, del 3 dicembre 2023, ha stabilito che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale (ICI) sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, reca delle disposizioni di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

La norma precisa che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali nei seguenti casi:

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a);
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b).

La norma richiama gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, al fine di verificare se lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali o meno.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Con riguardo agli enti non commerciali individuati alla precedente lettera a) la norma stabilisce che tali soggetti beneficiano dell'esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari.

Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, non è rilevante l'inserimento in una specifica categoria catastale degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si conferma, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012.

Si rammenta che l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 dispone, al comma 2, che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista,

l'esenzione dall'IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, il successivo comma 3 stabilisce che l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

Per espressa previsione normativa, con il citato decreto ministeriale n. 200 del 2012 sono state stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali.

Le norme recano un'ulteriore disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, con riguardo alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR).

Nello specifico, ai fini dell'esenzione IMU, le attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (c.d. "CMS") pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 200 del 2012, lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno l'obiettivo di chiarire in via normativa e interpretativa, l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU per gli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono attività assistenziali o sanitarie meritevoli.

In particolare la norma si limita a chiarire che l'esenzione IMU si applica anche in presenza di forme di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, necessarie per garantire la copertura del servizio universale.

Non sono introdotti elementi innovativi, ma la norma si limita a precisare il rinvio all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al Regolamento n. 200 del 2012, confermando la disciplina vigente.

Dal punto di vista finanziario, ne consegue che gli enti locali avrebbero dovuto conformarsi al Regolamento n. 200 del 2012 e, anche in presenza di contenziosi in corso, non potevano considerare tali somme come accertabili ai fini del bilancio.

Pertanto, prosegue la RT, le norme nel limitarsi a confermare una normativa già esistente e consolidata nell'ordinamento non determinando effetti negativi sui bilanci degli enti locali.

Con riferimento alle attività didattiche, la RT precisa che la norma, di natura interpretativa, mira a chiarire il criterio per determinare l'esenzione IMU applicabile agli immobili nei quali si svolgono attività didattiche. In particolare, si stabilisce che tali attività, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, si considerano non commerciali quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (CMS), pubblicato annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, poiché si limita a confermare criteri già previsti dalle istruzioni ministeriali allegate al decreto del Direttore generale delle finanze del 24 aprile 2024, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, del predetto Regolamento.

Pertanto, la norma non introduce nuovi parametri, ma consolida l'interpretazione già fornita dal Dipartimento delle Finanze nelle istruzioni alla dichiarazione IMU-ENC (si vedano le istruzioni approvate con D.M. 26 giugno 2014 e D.M. 24 aprile 2024).

In ogni caso, la disposizione non produce effetti negativi sui bilanci degli enti locali. Infatti, nel caso di contenziosi, le somme oggetto di disputa, in conformità ai principi contabili, sono accantonate nel fondo contenzioso per coprire il rischio di soccombenza. In tutti gli altri casi (crediti di incerta riscossione), le somme sono accantonate, sempre in conformità dei richiamati principi, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca delle disposizioni di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

In particolare, con riguardo agli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali o sanitarie (accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico) si stabilisce che tali soggetti beneficino dell'esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, inoltre non è rilevante l'inserimento in una specifica categoria catastale degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie. Con riguardo alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR), tali attività si intendono svolte con modalità non commerciali ai fini dell'esenzione IMU quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (c.d. "CMS") pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari affermando che le norme di interpretazione autentica confermano quanto già previsto dalla normativa vigente. La RT precisa, inoltre con riferimento agli enti svolgono attività assistenziali o sanitarie meritevoli, che gli enti locali avrebbero dovuto conformarsi alla normativa vigente (di cui al Regolamento n. 200 del 2012) e, anche in presenza di contenziosi in corso, non potevano considerare tali somme come accertabili ai fini del bilancio. Anche con riguardo allo svolgimento delle attività didattiche, la RT precisa La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, poiché si limita a confermare criteri già previsti dalle istruzioni ministeriali allegate al decreto del Direttore generale delle finanze del 24 aprile 2024, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, del predetto Regolamento.

In proposito, si evidenzia che le norme di interpretazione autentica in esame che chiariscono la portata applicativa della disciplina dell'esenzione IMU per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali hanno efficacia retroattiva potrebbero essere suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in termini di gettito dell'imposta municipale. In merito a tale aspetto

appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, anche alla luce di quanto affermato dalla RT circa la possibile insorgenza di contenziosi.

Si rammenta che la RT assicura che la disposizione non produce effetti negativi sui bilanci degli enti locali. Infatti, nel caso di contenziosi, le somme oggetto di disputa, in conformità ai principi contabili, sono accantonate nel fondo contenzioso per coprire il rischio di soccombenza. In tutti gli altri casi (crediti di incerta riscossione), le somme sono accantonate, sempre in conformità dei richiamati principi, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Commi 857 e 858

(Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)

Normativa vigente.

Il decreto legislativo n. 261 del 1999 disciplina il servizio postale universale, cioè il complesso minimo di prestazioni postali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a condizioni determinate (continuità, qualità, accessibilità). In questo quadro, la normativa definisce anche la rete dei punti di accesso (sportelli, cassette postali e altri luoghi fisici di raccolta/accettazione), stabilisce obblighi di qualità e tempi medi di recapito, prevede un sistema di autorizzazioni per specifiche attività e un regime di vigilanza e sanzioni.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, modifica il decreto legislativo n. 261 del 1999, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

In particolare, la norma:

- riscrive la definizione di “punti di accesso”, qualificandoli come “ubicazioni fisiche” – tra cui sportelli e cassette postali – messe a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale. La scelta lessicale tende a rendere più netta la nozione di punto di accesso come elemento della rete che assicura l'accessibilità del servizio³⁹⁷.
- elimina alla definizione di “invio di corrispondenza ordinaria” il richiamo agli obiettivi di recapito “entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale” per l'invio di corrispondenza ordinaria, essenzialmente a fini di coordinamento con

³⁹⁷ Si ricorda che a legislazione vigente i “punti di accesso sono definiti”, ai fini del decreto legislativo modificato, come “ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale”.

la successiva modifica degli standard di recapito [comma 857, lettera a)].

- prevede che, a decorrere dal maggio 2026, la posta prioritaria sia esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione prevista all'articolo 6 del decreto.

Secondo tale disposizione, l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta, per l'appunto, ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.

- incide sui criteri di distribuzione dei punti di accesso, precisando che essi possono includere, oltre ai punti del fornitore del servizio universale, anche punti di accesso di soggetti terzi. Contestualmente, la norma orienta la definizione dei criteri, da parte dell'autorità di regolamentazione, tenendo conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso, della presenza di canali alternativi e, con riferimento alle cassette postali, anche del loro utilizzo effettivo e della necessità di garantirne la prossimità alla rete degli sportelli;
- stabilisce che il recapito degli invii postali universali sia effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo all'inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'Autorità di regolamentazione. Conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 279, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a mente del quale gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria [comma 857, lettera b)].
- è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo modificato, che istituisce e disciplina il Fondo di compensazione, alimentato dai titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali nei casi in cui il fornitore del servizio universale non consegua, dalla prestazione del servizio, entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi a esso gravanti. È altresì abrogata la lettera b) del comma 12 dell'articolo 3, che prevedeva il finanziamento degli oneri del servizio universale anche attraverso il Fondo di compensazione. Ne consegue che tali oneri restano finanziati esclusivamente mediante trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i cui importi sono determinati nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, ai sensi della lettera a) del medesimo comma 12. Infine, è abrogato l'articolo 7, comma 3-quinquies, che

imponendo ai fornitori di servizi postali tenuti a contribuire al Fondo di compensazione l'obbligo di separazione contabile, finalizzato a garantirne il corretto funzionamento. Le abrogazioni sono disposte con effetto anche sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge [comma 857, lettera c)].

- in coerenza con l'abrogazione dell'articolo 10, vengono soppressi, all'articolo 5, comma 2 (Rilascio della licenza individuale) e all'articolo 6, comma 1-bis (Rilascio dell'autorizzazione generale), i riferimenti agli "obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi" previsti proprio dall'articolo 10 [comma 857, lettera d)].
- modificando l'articolo 12 (Qualità del servizio universale), comma 4, del decreto legislativo, viene rafforzato il presidio sulla responsabilità del fornitore del servizio universale. Si precisa infatti che, anche quando il fornitore si avvale di soggetti terzi per l'erogazione di uno o più servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione [comma 857, lettera e)].
- Viene sostituita anche la disposizione sulle sanzioni (articolo 21, comma 1), prevedendo che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, il fornitore è sanzionato con una pena pecuniaria amministrativa da 15.000 a 500.000 euro. La disposizione chiarisce che le violazioni rilevano anche quando si verificano "tramite" i punti di accesso dei soggetti terzi [comma 857, lettera f)].
- viene sostituito l'articolo 23, recante norme transitorie.

Il nuovo articolo 23 dispone che il servizio universale postale sia affidato, dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A., fino al 31 dicembre 2036.

La durata lunga dell'affidamento è però accompagnata da un meccanismo di verifica quinquennale, stabilendosi, per l'appunto, che ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'AGCOM, che:

- l'affidamento rispetti i criteri richiamati dall'articolo 3, comma 11 [lettere da a) a f)];
- nello svolgimento del servizio si registri un miglioramento di efficienza, misurato con indicatori definiti e quantificati dall'Autorità.

Se la verifica ha esito negativo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento.

La norma stabilisce anche che il contratto di programma tra Ministero e Poste per la fornitura del servizio postale universale abbia durata quinquennale – con la precisazione della scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031 – e comunque non superiore alla durata dell'affidamento [comma 857, lettera g)].

Le norme sopprimono il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in base al quale gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria.

Le norme infine stabiliscono che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste Italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea (comma 858).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame dispongono l'affidamento del servizio universale postale a Poste Italiane S.p.A. a decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2036, in continuità con l'attuale affidamento in scadenza il 30 aprile 2026. I suddetti commi, inoltre, modificano parzialmente il perimetro del servizio universale ridefinendo, in particolare, i tempi di consegna ed escludendo dall'ambito del servizio universale la posta prioritaria. Sono incrementate le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, passando da un minimo di 5 mila euro ad un minimo di 15 mila euro e da un massimo di 150 mila euro ad un massimo di 500 mila euro. È inoltre previsto, con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge, l'abrogazione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'onere a carico della finanza pubblica per il servizio universale postale è coperto a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 1502, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle economie e finanze, pari a 262,4 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina del servizio postale universale, tra l'altro:

- escludendovi, dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria, la quale passa a regime autorizzatorio;
- ridefinendo in modo più flessibile la rete dei punti di accesso (anche con punti di soggetti terzi), ma mantenendo ferma la responsabilità del fornitore;

- fissando il recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, con obiettivi medi AGCOM.

- sopprimendo il finanziamento del servizio postale universale attraverso il fondo di compensazione, alimentato da titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali nei casi in cui il fornitore del servizio universale non consegue, dalla prestazione del servizio, entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi a esso gravanti.

Le norme prevedono infine che il servizio universale sia affidato a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036 con verifiche quinquennali e sanzioni rafforzate in caso di violazioni.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'onere a carico della finanza pubblica per il servizio universale postale è coperto a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 1502, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle economie e finanze, pari a 262,4 milioni di euro annui.

In proposito, preso atto delle informazioni fornite dal Governo, non si formulano osservazioni.

Comma 859 ***(Riduzione dell'accisa sulla birra)***

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 da 2,99 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 986, della n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) fissa la misura dell'accisa sulla birra a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra di 0,01 euro per ettolitro e per grado-Plato rispetto a quella prevista dalla normativa vigente - ACCISE	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra di 0,01 euro per ettolitro e per grado-Plato rispetto a quella prevista dalla normativa vigente - IVA	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
Maggiori entrate tributarie									
Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra di 0,01 euro per ettolitro e per grado-Plato rispetto a quella prevista dalla normativa vigente – IRPE/IRES		0,2	0,1		0,2	0,1		0,2	0,1
Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra di 0,01 euro per ettolitro e per grado-Plato rispetto a quella prevista dalla normativa vigente - IRAP		0,04	0,02		0,04	0,02		0,04	0,02
Minori spese correnti									
Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra di 0,01 euro per ettolitro e per grado-Plato rispetto a quella prevista dalla normativa vigente - IRAP		0,04	0,02		0,04	0,02		0,04	0,02

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari connessi alla norma in esame:

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
ACCISE	-1,99	-1,99	0,00	0,00	0,00
IVA	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
IRES/IRPEF	0,00	0,17	0,10	-0,07	0,00
IRAP	0,00	0,04	0,02	-0,02	0,00
TOTALE	-2,29	-2,08	0,12	-0,09	0,00

La RT afferma che la stima degli effetti finanziari della disposizione è stata condotta a partire dal dato sul consumo di birra relativo al 2024 riportato nel report Assobirra 2024-25, che risulta pari a 17,7 milioni di ettolitri. Moltiplicando tali quantitativi per il grado plato medio, considerato pari a 11,27, si ottengono 199 milioni di ettolitri per gradi plato di birra consumata in un anno. Moltiplicando la base imponibile così stimata per la variazione di aliquota prevista dalla disposizione in esame, si ottiene una perdita di

gettito annua in termini di accisa pari a -1,99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 da 2,99 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.*

*La **relazione tecnica** quantifica minori entrate tributarie in 2,29 milioni di euro per il 2026 e 2,08 milioni di euro per il 2027 ed effetti riflessi (sulle altre imposte) di maggiore entrata nel 2028 e minore entrata nel 2029 a causa del meccanismo di saldo e acconto, come riportato nella tabella della stessa RT.*

Sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica si evidenzia che la quantificazione risulta verificabile.

Commi da 860 a 862 **(Estensione di esoneri contributivi)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, recano interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178 del 2020 prevede che per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100 e seguenti, della L. 205/2017³⁹⁸, sia riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In particolare, le disposizioni prevedono che i suddetti commi si interpretino nel senso che, a partire dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici

³⁹⁸ L'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205 del 2017, riconosce, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato I-bis al provvedimento in esame³⁹⁹, ai sensi della decisione della Commissione europea C (2023) 4061 *final*, del 19 giugno 2023⁴⁰⁰.

Si prevede altresì l'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 estende l'applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020⁴⁰¹ fino al 31 dicembre 2029, modulandolo come segue:

- in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

In particolare, le disposizioni prevedono che i suddetti commi si interpretino nel senso che, a partire dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato I-bis alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C (2022) 4499 *final*, del 24

³⁹⁹ Si tratta dei *broker* di assicurazioni degli agenti e sub-agenti di assicurazioni dei produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.

⁴⁰⁰ Nella Circolare INPS n. 57 del 2023 si ricorda che la Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità della misura di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, mentre con la successiva decisione C(2022) 171 *final* dell'11 gennaio 2022 l'organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022.

Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del Temporary Framework al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto limite temporale, in data 15 marzo 2023, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come prorogata dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 *final* del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

⁴⁰¹ Si ricorda che l'articolo 27, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo pari al 30 per cento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro del settore privato, la cui sede di lavoro è situata nelle regioni che presentano determinati parametri di prodotto interno e occupazione.

giugno 2022⁴⁰², recante "Decontribuzione SUD-Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina", e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (commi 860 e 861).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al Supporto per la formazione e il lavoro, istituto previsto nell'ambito dell'applicazione dell'Assegno di inclusione), con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9 del decreto-legge n. 48 del 2023 e quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 862).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica⁴⁰³:

⁴⁰² La misura di aiuto di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020 è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4499 *final* del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

⁴⁰³ Presumibilmente per un mero errore materiale gli effetti finanziari relativi al comma 860 in oggetto sono riferiti nel prospetto riepilogativo al comma 144.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Estensione degli esoneri contributivi Giovani under 36 e decontribuzione Sud, di cui all'art. 1, c. da 10 a 15 e da 161 a 167, della L. 178/2020, anche alle professioni assicurative individuate dalla classe 66.22 del Codice ATECO 2007	21,5	0,4	0,1	21,5	0,4	0,1	21,5	0,4	0,1
Minori spese correnti									
Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del beneficio economico Supporto per la formazione e il lavoro	21,5			21,5			21,5		
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione		0,6	0,2		0,6	0,2		0,6	0,2

La relazione tecnica, oltre a ribadire le norme, afferma che sulla base delle evidenze gestionali relative ai rapporti di lavoro interessati dalla proposta di modifica normativa, si registrano i seguenti oneri:

- Decontribuzione Sud 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- Giovani *under 36* (importi in milioni di euro):

(milioni di euro)

2026	2027	2028
8,6	0,4	0,1

I conseguenti oneri sono pertanto valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 10 a 15 e commi da 161 a 167 della legge n. 178 del 2020 relativo al riconoscimento

di un esonero contributivo, estendendone l'applicazione, dal 1° luglio 2022, ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso esonero, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato I-bis.

Ai relativi oneri, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al Supporto per la formazione e il lavoro e quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, si rileva che la RT quantifica gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, senza esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti alla definizione degli oneri.

In proposito, appare necessario acquisire maggiori elementi di valutazione.

Peraltro, preso atto che la maggior parte dell'onere è riferito all'esercizio 2026, in quanto in esso si sommano le mancate agevolazioni a partire dal 1° luglio 2022, si osserva che l'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 prevede l'erogazione di benefici contributivi anche per il 2029, per il quale, invece, le disposizioni in esame non prevedono né oneri né relative coperture. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Comma 863 **(Fondo per il benessere psicologico)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico.

Le risorse del Fondo sono finalizzate:

- alla promozione di incentivi per le aziende e alle imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti [lettera a)];
- a istituire e implementare servizi e di sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti [lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo per il benessere psicologico ⁴⁰⁴	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico.*

In proposito, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi da 864 a 866 **(Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, per il triennio 2026-2028, ad assumere⁴⁰⁵, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico (4 funzionari e 1 assistente), nonché un assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

L'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità⁴⁰⁶ (commi 864 e 865).

⁴⁰⁴ Nel prospetto riepilogativo l'incremento è stato registrato in corrispondenza del comma 201, anziché del comma 863.

⁴⁰⁵ In deroga a quanto previsto dagli articoli 6, 6-ter e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028).

⁴⁰⁶ In deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto summenzionato si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente Parco maturate e disponibili a legislazione vigente (comma 866).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, per il triennio 2026-2028, ad assumere⁴⁰⁷, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico (4 funzionari e 1 assistente), nonché un assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

L'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità⁴⁰⁸.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma prevede che ai relativi oneri si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente Parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

Commi 867-869

(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome, nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime

⁴⁰⁷ In deroga a quanto previsto dagli articoli 6, 6-ter e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028).

⁴⁰⁸ In deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale (comma 867).

Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica, i dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute (comma 868).

Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato (comma 869).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

Al riguardo, dal momento che le risorse sono limitate allo stanziamento previsto e che il decreto interministeriale di attuazione dovrà prevedere disposizioni volte al rispetto del limite di spesa autorizzato, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 870

(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, specificano che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio Collezioni nazionali di composti chimici e centro *screening* (CNCCS), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

L'articolo 21-ter del decreto-legge n. 25 del 2025 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipi, con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 207 del 2024, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezioni nazionali di composti chimici e centro *screening*), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, specificando che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, specificano che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio Collezioni nazionali di composti chimici e centro *screening* (CNCCS), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

La RT si limita a ribadire la descrizione delle norme.

Al riguardo, pur rilevando che restano ferme le risorse già stanziare a legislazione vigente, si fa presente che l'articolo 21-ter prevedeva per la finalizzazione richiamata dalla norma in esame la quota di 2 milioni di euro,

destinando pertanto i residui 2 milioni di euro più genericamente “per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 207 del 2024⁴⁰⁹”. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che la nuova finalizzazione non pregiudichi lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Comma 871 **(Piano di rientro sanitario della Regione Molise)**

Normativa vigente

L'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge n. 207 del 2024 reca disposizioni dirette ad affrontare la persistente situazione di disavanzo sanitario della Regione Molise, regione sottoposta a piano di rientro sanitario e commissariata per l'attuazione dello stesso. La regione, infatti, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica riferita ai citati commi da 381 a 383, “risulta presentare un disavanzo sanitario non coperto fino al 31 dicembre del 2023 pari a 121,206 milioni di euro, dopo aver utilizzato tutte le coperture previste dalla legislazione vigente a valere sulla fiscalità regionale e le sanzioni previste dalla legislazione vigente relative all'ulteriore maggiorazione delle aliquote fiscali ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 191 del 2009”. In particolare:

- il comma 381 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione Molise, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023;
- il comma 382 reca l'obbligo per la regione Molise di predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 381, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, da recepire nel Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro di cui al comma 383;
- il comma 383 prevede che l'assegnazione delle somme di cui al comma 381 è subordinata alla predisposizione e all'attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della regione Molise, del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nonché del Comitato e del Tavolo tecnico. Il predetto Programma operativo deve, tra l'altro, recepire il piano di cui al comma 382. In sede di

⁴⁰⁹ L'articolo 1, comma 392, della legge n. 207 del 2024 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

verifica del piano di rientro, i predetti Comitato e Tavolo tecnico verificano il rispetto di quanto programmato valutando se le risorse di cui al comma 381 possano essere erogate.

La RT riferita alle norme afferma che il suddetto contributo non ha effetti in termini indebitamento, trattandosi di concorso al ripiano di costi degli anni pregressi.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, sopprime il comma 382, sostituisce il comma 383 e inserisce i commi 383-*bis* e 383-*ter* della legge n. 207 del 2024, prevedendo:

- che la struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma Operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di Rientro sanitario della Regione Molise, anche avvalendosi di AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli Tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma Operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepirsi entro i successivi 30 giorni. A seguito dell'adozione del Programma Operativo da parte della Struttura Commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici ministeriali oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al periodo precedente le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di 60 giorni dalla definitiva approvazione del Programma Operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma Operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma Operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, o in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-*bis*, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381 (nuovo comma 383);
- entro il 28 febbraio 2026, la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire entro 31 dicembre 2027 il disavanzo sanitario residuo (comma 383-*bis*);
- nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, ossia nel caso di assegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 381, in sede di verifica dell'attuazione del Programma Operativo di cui al comma 383, i suddetti Ministeri e i competenti Tavoli tecnici, verificano il rispetto dell'attuazione di quanto programmato da parte della Struttura Commissariale valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023 (comma 383-*ter*).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** è diretta a disciplinare la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Molise. In particolare, dispone che la struttura commissariale adotti entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario, anche avvalendosi di AGENAS, da verificarsi entro il successivo 31 marzo dai competenti Tavoli tecnici e dai Ministeri affiancanti. A seguito dell'adozione del Programma operativo, che deve recepire eventuali prescrizioni vincolanti formulate dai suddetti Tavoli, e della definitiva positiva valutazione dello stesso, le risorse di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari complessivamente a 90 milioni di euro, sono assegnate ed erogate alla regione nella misura del 50 per cento. La restante quota viene erogata progressivamente sulla base degli esiti delle successive verifiche dei Tavoli tecnici, concernenti l'effettiva attuazione del richiamato Programma operativo. Viceversa, in caso di mancata adozione del Programma operativo o di valutazione negativa dello stesso o di mancata adozione di un piano finalizzato alla copertura dei disavanzi pregressi entro il 28 febbraio 2026, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame modifica le condizioni per l'erogazione del contributo statale di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a favore della Regione Molise per il ripiano delle perdite sanitarie pregresse al 31 dicembre 2023, previsto all'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge n. 207 del 2024. La modifica introdotta al Senato sopprime l'obbligo di un autonomo piano di copertura (comma 382) e ridefinisce le condizioni di accesso alle risorse, legandole all'adozione entro febbraio 2026 di un nuovo Programma Operativo 2026-2028 da parte della struttura commissariale, valutato dai Ministeri e dai Tavoli tecnici. L'erogazione delle risorse avviene in modo progressivo: il 50 per cento dopo la valutazione positiva del Programma e la restante parte a seguito delle verifiche sull'effettiva attuazione. La Regione è tenuta comunque ad adottare entro il 28 febbraio 2026 un piano per la copertura del disavanzo residuo entro il 2027.*

In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che la norma si limita a modificare le condizioni per l'erogazione del contributo al disavanzo sanitario della regione Molise, la cui entità rimane invariata.

Commi 872-874 (Misura a sostegno alla mobilità)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità (comma 872).

Le risorse del Fondo sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

- interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
- acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
- parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei suddetti contributi, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa (comma 874).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo per il sostegno alla mobilità per le persone con disabilità	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che il decreto interministeriale di attuazione dovrà definire, tra l'altro, criteri e modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Commi 875 e 876

(Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free)

Le norme, introdotte al Senato⁴¹⁰, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie”, con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, prevedendo che alla suddetta attuazione si provveda con decreto ministeriale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle predette risorse.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione del Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i> , senza uso di gabbie	0,5	1,0		0,5	1,0		0,5	1,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, istituiscono il “Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie”, con

⁴¹⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 94.0.76 (Testo 2).

una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa.

Comma 877 **(Rifinanziamento distretti del cibo)**

La norma, introdotta al Senato⁴¹¹, incrementa di 1.400.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo⁴¹².

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse finalizzato agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, di cui all'art. 13, c. 6, del D.Lgs. 228/2001	1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, incrementa di 1.400.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

⁴¹¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 96.0.13.

⁴¹² Di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

Commi 878-881 ***(Disposizioni in materia di garanzie)***

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁴¹³, prevede che le risorse finanziarie, libere da impegni, apportate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁴¹⁴ ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, siano utilizzate per la concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 878).

L'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 ha istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzato a favorire l'accesso al credito mediante il rilascio di una garanzia pubblica a copertura parziale dei finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari alle piccole e medie imprese. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Successivamente, il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 73 del 2021, adottato in relazione all'emergenza COVID-19, ha disposto, in deroga alla citata disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996, specifiche misure per la concessione di garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine concessi a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimento. Per tali finalità, il comma 2 ha incrementato la dotazione del Fondo di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

Mediante l'introduzione di un nuovo comma (260-bis) all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, viene altresì previsto che, al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ferma restando la percentuale massima di copertura della garanzia pari al 70 per cento⁴¹⁵, la misura effettiva di tale percentuale sia determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità. La sussistenza del grado di addizionalità è valutata da SACE S.p.A. sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio⁴¹⁶ (comma 879).

⁴¹³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 36.0.27 (testo 2).

⁴¹⁴ Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

⁴¹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 260, lettera e), primo periodo, della legge n. 213 del 2023.

⁴¹⁶ Di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 213 del 2023.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 259, della legge n. 213 del 2023 ha autorizzato SACE a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il comma 260 dispone, tra l'altro, che le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Il comma 261 prevede, tra l'altro, che gli impegni siano assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio, che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

La norma prevede altresì che, al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo (v. sotto), ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (comma 880).

La norma interviene infine sull'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, che disciplina il Fondo di garanzia per la prima casa, introducendo la previsione secondo cui tale Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro (comma 881).

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie. Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Il **comma 878** prevede lo svincolo delle risorse libere da impegni destinate dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a garantire grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento. Le risorse rivenienti dallo svincolo sono destinate alle garanzie, sempre in favore di portafogli di finanziamenti, concesse ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione non ha effetti aggiuntivi sul fabbisogno finanziario annuo del fondo come quantificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il piano annuale di attività e sistema dei limiti di rischio redatto per il 2026 già contempla, infatti, una stima di impegno pari a 294 milioni di euro per garanzie di portafogli. La disposizione in questione non è, quindi, suscettibile di incrementare tale stima, avendo unicamente l'effetto di rendere maggiormente flessibili le modalità di impiego delle risorse già stanziare in favore del fondo con il citato decreto-legge n. 73 del 2021.

Il **comma 879** introduce una misura volta al contenimento della dinamica della percentuale di copertura massima della garanzia accordata nello schema Archimede di cui all'articolo 1, commi da 259 a 268 della legge 20 dicembre 2023, n. 213, fermo restando il limite massimo del 70 per cento, già fissato

per legge. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 880 è volto a potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, prevedendo che ciascun gestore di tali garanzie comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla sua copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 881 introduce il principio dello *Statutory cover limit* nello schema di garanzia sui mutui concessi per l'acquisto della prima casa, riconducendo il tasso di crescita del livello di esposizione massima dello Stato, per garanzie concesse, entro il limite stabilito annualmente nella legge di bilancio, fissando tale limite, per l'anno 2026, in 43.000 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che le risorse finanziarie, libere da impegni, apportate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, siano utilizzate per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 878).

La norma introduce inoltre un meccanismo di modulazione della percentuale di copertura delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a sostegno di investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ferma restando la misura massima del 70 per cento, la copertura effettiva sia determinata da SACE S.p.A. in funzione del grado di addizionalità dell'intervento, valutato sulla base di una specifica metodologia allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio (comma 879).

È altresì rafforzato il monitoraggio delle garanzie pubbliche, mediante l'obbligo per i gestori di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati necessari alla quantificazione dell'esposizione, del profilo di rischio e degli impatti di finanza pubblica, secondo modalità definite con decreto del medesimo Ministero (comma 880).

Infine, la norma introduce, per il Fondo di garanzia per la prima casa, un limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato

annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento, quantificando per l'anno 2026 tale limite in 43.000 milioni di euro (comma 881).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, limitatamente alle norme che provvedono, con riferimento alle citate garanzie pubbliche, alla rifinalizzazione di risorse già stanziata e disponibili a legislazione vigente (comma 878), alla definizione di criteri di selettività per l'accesso (comma 879), al rafforzamento del monitoraggio dei profili di rischio (comma 880). Per quanto riguarda invece la fissazione di limiti quantitativi certi agli impegni assumibili su base cumulata, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il limite massimo degli impegni assumibili, fissato in 43.000 milioni di euro per l'anno 2026, risulti coerente con le risorse scontate nei tendenziali di finanza pubblica (comma 881).

Comma 882

(Destinazione di risorse ai progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med”)

La norma, introdotta al Senato⁴¹⁷, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto “Grande Maxxi” di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del progetto “Maxxi Med”.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo finalizzato agli interventi relativi al progetto "Grande Maxxi" di Roma e all'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto "Maxxi Med"		0,5			0,5			0,5	

⁴¹⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 99.53 (Testo 2).

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto “Grande Maxxi” di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del progetto “Maxxi Med.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 883

(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)

La norma, introdotta al Senato⁴¹⁸, autorizzata a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), finalizzato al potenziamento dei percorsi formativi e didattici nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

⁴¹⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 106.0.36 (Testo 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, autorizza a favore dell'INDIRE la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Commi 884-894 **(Disposizioni in materia di housing universitario)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza il Ministero dell'Università e della Ricerca ad affidare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 "Student Housing Fund" della Missione 4, Componente 1 del PNRR. L'affidamento avviene sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate, per un importo complessivo di 599 milioni di euro (comma 884).

La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 885 a 894:

- i soggetti beneficiari dell'investimento [comma 885, lettera a)];
- la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento [comma 885, lettera b)];
- l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari [comma 885, lettera c)];
- le fasi di esecuzione dell'investimento [comma 885, lettera d)];
- la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse [comma 885, lettera e)];
- gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti [comma 885, lettera f)];
- le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. [comma 885, lettera g)];
- l'entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884 [comma 885, lettera h)];
- le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro

dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, in attuazione della l.riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR (M4C1 R1.7) [comma 885, lettera i)];

Il decreto ministeriale n. 481 del 2024 reca l'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. L'avviso, che attua la Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è rivolto a soggetti pubblici e privati che intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, ed è finalizzato alla creazione di 60.000 posti letto entro 2026. Le risorse complessive disponibili per il conseguimento dell'obiettivo sono pari a 1.2 miliardi di euro⁴¹⁹.

- ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura [comma 885, lettera l)].

L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato (comma 886).

L'investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il quindici per cento [comma 887, lettera a)];
- il trenta per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 [comma 887, lettera b)];
- non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888 [comma 887, lettera c)].

Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di Investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di Presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento, sono individuati tra soggetti, estranei al

⁴¹⁹ Ulteriori dettagli sull'avviso sono disponibili sul sito del Ministero dell'Università e della ricerca: <https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario/avviso-housing>.

Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'Albo professionale degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'Albo professionale degli Ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale.

Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera *h*), del presente articolo (comma 888).

L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del Demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui comma 885 lettera *h*), del presente articolo (comma 889).

Le candidature presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

- rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui al presente articolo [comma 890, lettera *a*)] ;
- domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione del target M4CI-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 [comma 890, lettera *b*)];
- domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4CI-R1. 7, così come ridotta a seguito della rimodulazione del target M4CI-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 [comma 890, lettera *c*)].

Nell'ipotesi di rinuncia volontaria alla candidatura all'avviso ai sensi del DM 481/2024 o di domande incompatibili con una messa a disposizione dei posti

letto entro il 15 luglio 2026, di cui al comma 7, lettere *a)* e *b)*, i candidati concorrono all'avviso di cui al presente articolo per l'ammissione ad un contributo ridotto, che sarà dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione.

Con riferimento ai casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 7, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'Università e del merito n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili (comma 891).

Con riferimento alle domande per le quali sia già intervenuto il provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4Cl-Rl.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'Investimento il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4Cl-Rl.7 (comma 892).

A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4Cl-Rl.7. Ai predetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi da 8 a 12 (agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che ricevono i contributi per gli alloggi universitari)⁴²⁰, all'articolo 1-*quater*⁴²¹ (semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie) e all'articolo 2-*bis*⁴²² (impignorabilità e inesquestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari) della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).

Il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-*bis*) della medesima legge, che disciplina il credito d'imposta per le residenze universitarie⁴²³, è aggiornato entro 60 giorni dall'entrata in vigore

⁴²⁰ Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

⁴²¹ Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

⁴²² Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. d), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

⁴²³ Decreto ministeriale 29/12/2022, n. 1439/202.

della presente legge al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro previsto dal quarto periodo del medesimo comma.

Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione, i termini di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo, da 30 a 20 giorni (comma 893).

Il citato articolo 3, comma 2, prevede che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Le norme, inoltre, destinano l'importo di 56.434.065 euro al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali, con particolare riferimento alle tecnologie quantistiche, *all'high performance computing* (HPC) e all'intelligenza artificiale, al fine di rafforzare le macro-filiere strategiche della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con le politiche di investimento e di riforma del PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le risorse provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca sulla base della delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 (comma 894).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica dichiara che le previsioni di cui ai commi da 884 a 893 sono preordinate a consentire il tempestivo raggiungimento del traguardo M4C1-31, in scadenza al 31 dicembre 2025, che prevede espressamente la sottoscrizione di un "*implementing agreement*" tra il Ministero dell'Università e della ricerca e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., individuato quale soggetto attuatore della misura, nonché le modalità di attuazione dell'investimento per il conseguimento degli obiettivi della Missione 4 – Componente 1, Investimento 5 del PNRR in tema di *housing* universitario.

Il comma 884 prevede che, al fine di consentire l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 5 - "Fondo per gli alloggi destinati agli

studenti” del PNRR, il Ministero dell’università e della ricerca possa affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A. - in qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - l’esecuzione della citata misura, per l’importo di 599 milioni di euro, a carico delle risorse PNRR destinate all’investimento dell’housing universitario, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento delle società da essa controllate. Tale previsione attua quanto espressamente previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025.

Il comma 885 definisce puntualmente le finalità e gli obiettivi della convenzione di cui al comma 884, in coerenza con quanto previsto dalla citata decisione. Alla lettera *h*), in particolare, viene prevista l’entità del compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A., stabilito entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro, previa apposita rendicontazione, compenso che grava sulle risorse PNRR destinate all’investimento come individuate al comma 884.

Il comma 886 specifica che l’Investimento di cui al comma 884 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

Il comma 887 prevede che l’investimento PNRR di cui al comma 884 sarà attuato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente (canone di locazione per gli studenti fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15%, riserva di nuovi posti letti agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi pari al 30%), con la previsione espressa di esclusione dal finanziamento di alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al successivo comma 888.

Il comma 888 disciplina la procedura di assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886. La verifica di ammissibilità delle relative richieste è affidata ad un Comitato di Investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso onnicomprensivo di cui al comma 885, lettera *h*) riconosciuto a Cassa Depositi e prestiti S.p.A.

Il comma 889 prevede che l’erogazione del contributo spettante ai soggetti beneficiari sarà subordinata alla verifica dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti da parte dell’Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in

conformità alle condizioni e prescrizioni imposte dalla norma stessa. Le spese sostenute dall'Agenzia del Demanio per le predette attività sono a carico del compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h) riconosciuto a Cassa Depositi e prestiti S.p.A.

I commi 890, 891 e 892 prevedono le singole fattispecie di ammissibilità al contributo, di cui ai commi da 884 a 893 del presente articolo, per le candidature presentate in precedenza sul bando disciplinato dal decreto ministeriale n. 481 del 2024. Gli oneri discendenti dai commi da 884 a 892 sono integralmente coperti dalle risorse previste dalla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 5 - “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” del PNRR, pari ad euro 599.000.000.

Il comma 893 dispone la preclusione della facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4.C1.R1.7 a decorrere dal 28 febbraio 2026 e precisa che, agli interventi previsti dall'applicazione di cui ai commi da 884 a 892 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi da 8 a 12, all'articolo 1-*quater* e all'articolo 2-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di agevolazioni fiscali e semplificazioni urbanistiche. Ciò comporta che anche ai soggetti aggiudicatari di risorse a valere su “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, ovvero ai proprietari dei relativi immobili ove non coincidenti con i primi, sia riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU) in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti, al pari di quanto già previsto dall'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000. A tale riguardo, per assicurare l'invarianza degli oneri concernenti l'estensione dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 1-*bis* della citata legge 14 novembre 2000, n. 338, il medesimo comma 893 prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sia adottato l'aggiornamento del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-*bis*, della medesima legge n. 338 del 2000. In ogni caso, si evidenzia che il rispetto del *plafond* complessivo previsto di tale ultima norma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, viene comunque assicurato dal MUR in considerazione del fatto che tale credito è riconosciuto esclusivamente in favore di quei soggetti che per primi daranno avvio alla gestione dello studentato, così come selezionati nell'ambito delle due procedure di selezione (MUR e CDP) e fino ad esaurimento del *plafond* stesso. Il credito d'imposta viene riconosciuto su base annuale, e per l'intero periodo di 12 anni per i quali è obbligatorio il vincolo di destinazione d'uso, a seguito di verifiche condotte dal MUR che accertano l'effettivo svolgimento

dell'attività di residenzialità studentesca. Tale verifica viene condotta sia sugli immobili selezionati nell'ambito della procedura gestita direttamente dal MUR, sia per quelli selezionati da CDP. Inoltre, al fine di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della missione 4, componente 1, del PNRR, relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, è previsto che i termini di registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui ai commi 884-885 sono ridotti di un terzo.

Il comma 894 destina una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate al Ministero dell'università e della ricerca ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito della programmazione 2021-2027, al potenziamento di macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la norma, nell'ambito dell'Accordo per la coesione, in via di definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destina l'importo di euro 56.434.065 allo sviluppo e al potenziamento delle infrastrutture strategiche di ricerca e delle iniziative progettuali nel campo delle tecnologie ad alto contenuto innovativo, con particolare riferimento ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'high performance computing (HPC) e dell'intelligenza artificiale (IA). Con il citato Accordo di coesione verrà dato conto della finalizzazione delle risorse previste dalla norma. La finalità della disposizione non si pone in contrasto con la proposta di Accordo di coesione ma individua, nell'ambito delle linee di azione ivi definite, la destinazione in via prioritaria delle risorse per lo sviluppo e il potenziamento di macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. La norma operando nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già imputate al Ministero dell'università e della ricerca con la predetta delibera CIPESS, oggetto di registrazione da parte della Corte dei Conti, non comporta alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una nuova modalità di attuazione dell'investimento denominato "Student housing fund", inserito nella Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi e posti letto per studenti delle istituzioni della formazione superiore. La disposizione autorizza il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento, per un importo complessivo pari a 599 milioni di euro. L'affidamento avviene sulla base di un'apposita convenzione tra il MUR e CDP, che può prevedere il coinvolgimento di

società controllate. Tale convenzione definisce, per quanto non disciplinato direttamente dalle norme in esame, i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili, i criteri di selezione, l'entità dei contributi, le fasi di esecuzione dell'investimento, nonché le modalità di istruttoria, valutazione, controllo e monitoraggio delle domande. Essa stabilisce inoltre obblighi e responsabilità delle parti, le modalità di gestione e trasferimento delle risorse, che costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello di CDP, e l'entità del compenso onnicomprensivo spettante a CDP, entro il limite massimo di 20 milioni di euro, previa rendicontazione. Il compenso grava direttamente sulle risorse destinate all'investimento.

A tal proposito, dal momento che la norma prevede che entro il limite massimo di 20 milioni di euro debbano anche essere finanziati i compensi del Comitato di investimento nominato da CDP, composto da cinque membri, cui è affidata la verifica di ammissibilità delle domande del contributo e il rimborso delle attività di verifica dell'effettiva realizzazione degli alloggi da parte dell'Agenzia del demanio, appare opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo sulla congruità delle risorse destinate dalla norma a tali finalità.

Le norme recano inoltre disposizioni di coordinamento tra questa nuova procedura e quella già disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, adottato in attuazione della Riforma 1.7 della stessa Missione 4, Componente 1 del PNRR e stabiliscono che:

- agli interventi si applicano le disposizioni della legge n. 338 del 2000 in materia di agevolazioni fiscali, semplificazioni urbanistiche, impignorabilità delle risorse e credito d'imposta per le residenze universitarie;*
- il decreto attuativo sul credito d'imposta dovrà essere aggiornato entro 60 giorni per rispettare il limite di spesa di 5 milioni di euro;*
- i termini per la registrazione della convenzione da parte degli organi di controllo sono ridotti di un terzo.*

In proposito, alla luce delle informazioni forniti dalla relazione tecnica sui meccanismi posti a garanzia del rispetto del plafond per il credito di imposta, non si formulano osservazioni.

Comma 895
(Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights)

La norma, introdotta al Senato⁴²⁴, autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 finalizzata a sostenere l'attività del Siracusa *International Institute for Criminal Justice and Human Rights*⁴²⁵.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse finalizzato al sostegno delle attività del Siracusa <i>International Institute for Criminal Justice and Human Rights</i>	0,3			0,3			0,3		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 per sostenere l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 896
(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR)

La norma, introdotta al Senato⁴²⁶, attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema

⁴²⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.103 (Testo 3).

⁴²⁵ Ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

⁴²⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.117 (testo 2).

della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario	1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, attribuisce al CNR un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 897 **(Finanziamento in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴²⁷, rifinanzia l'autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona⁴²⁸ per un importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

In proposito, si rammenta che l'articolo 2, comma 1-*quiquies*, della legge n. 238 del 2012, come novellata dall'articolo 1 della legge n. 80 del 2024⁴²⁹, ha previsto l'assegnazione di un contributo di un milione di euro per ciascuno degli

⁴²⁷ Per effetto dell'approvazione della riformulazione degli emendamenti 108.9 e 109.6.

⁴²⁸ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*quiquies*, della legge n. 238 del 2012 recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

⁴²⁹ Recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

anni 2024, 2025 e 2026 a favore della predetta Fondazione per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Contributo in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, di cui all'art. 2, c. 1-quinquies della L. 238/2012 (comma 897)			1,0			1,0			1,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame rifinanzia l'autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona per un importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 898 ***(Finanziamento Fondazione I Pomeriggi Musicali)***

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴³⁰, assegna un contributo di 500.000 euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴³⁰ Per effetto dell'approvazione della riformulazione degli emendamenti 108.9 e 109.6.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Contributo in favore della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" (comma 898)	0,5			0,5			0,5		

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame assegna un contributo di 500.000 euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 899 e 900 **(Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci)**

La norma, introdotta al Senato⁴³¹, stanZIA 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, affidando a un decreto ministeriale il compito di definire i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette iniziative.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore delle celebrazioni per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci		0,3			0,3			0,3	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

⁴³¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 108.0.24 (Testo 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, stanZIA 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 901 **(Contributi in materia di divulgazione culturale)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴³², autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico, canali e piattaforme televisive specializzate, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Contributo per la realizzazione di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione

⁴³² Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 110.0.32.

con gruppi editoriali di servizio pubblico, canali e piattaforme televisive specializzate, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale.

Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere, anche con un successivo provvedimento, la definizione di criteri e modalità per l'accesso al contributo oggetto dell'autorizzazione disposta dalla norma, ai fini del rispetto del limite di spesa.

Commi 902 e 903

(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)

La norma, introdotta al Senato⁴³³, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, affidando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di promozione e di coordinamento delle predette iniziative.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore delle celebrazioni per la ricorrenza del centenario dalla nascita di Pio La Torre	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

⁴³³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 110.0.50 (Testo 3).

Comma 904
(Rifinanziamento del progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato⁴³⁴, rifinanzia l’autorizzazione di spesa per il progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana” di cui all’articolo 1, comma 381, della legge n. 160 del 2019 per l’anno 2026 per l’importo di euro 200.000.

Al riguardo si rammenta che l’articolo 1, comma 381, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), come novellata dall’articolo 1, comma 545, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di implementare il progetto Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, ha autorizzato la spesa di 750.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro per l’anno 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse per il progetto "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana", di cui all'art. 1, c. 381, della L. 160/2019	0,2			0,2			0,2		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame rifinanzia l’autorizzazione di spesa per il progetto “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana” per l’anno 2026 per l’importo di euro 200.000.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l’onere risulta limitato all’entità dello stanziamento previsto.

⁴³⁴ Per effetto dell’approvazione della riformulazione dell’emendamento 110.0.55.

Comma 905
(Contributo in favore del Festival dei due Mondi)

Le norme, introdotte al Senato⁴³⁵, stanziavano 1 milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione "Festival dei due Mondi" al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore della Fondazione "Festival dei due Mondi" di Spoleto	1,0			1,0			1,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, inserite al Senato stanziavano 1 milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione "Festival dei due Mondi".

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa.

Comma 906
(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 7-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, da ultimo, ha incrementato di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011⁴³⁶, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Il predetto articolo 7, comma 7-ter, del decreto-legge n. 198 del

⁴³⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 110.0.75 (Testo 2).

⁴³⁶ Recante disposizioni urgenti in favore della cultura.

2022 ha, altresì, stabilito la ripartizione del predetto incremento in parti eguali tra i menzionati enti beneficiari, affidandola ad un decreto del Ministro della cultura.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴³⁷, novellando l'articolo 7, comma 7-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022⁴³⁸, incrementa da 2,7 a 3 milioni di euro (+300.000 euro) per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, per la parte finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse finalizzato alla prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'art. 7, c. 7-ter, del D.L. 198/2022	0,3			0,3			0,3		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, novellando l'articolo 7, comma 7-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, incrementa da 2,7 a 3 milioni di euro, per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto.

⁴³⁷ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 110.0.76.

⁴³⁸ Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Comma 907
(Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali)

La norma, introdotta al Senato⁴³⁹, autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale, prevedendo che l'importo assegnato ad ogni singola azienda non possa superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo in favore del Comune di Altavalle, finalizzato alla ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, stanZIA in favore del Comune di Altavalle 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

⁴³⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 112.0.31 (Testo 2).

Comma 908

(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013⁴⁴⁰ ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, le cui risorse possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle predette risorse, nonché i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi sono demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La medesima disposizione precisa, altresì, che le risorse del Fondo sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁴¹, incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'art. 6, c. 5, del D.L. 102/2013	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

⁴⁴⁰ Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

⁴⁴¹ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 112.0.42.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 909

(Misure per il programma di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 702, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica, nonché per le connesse attività strumentali, ha assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), il successivo comma 706 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁴², incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, alla sua informatizzazione e alle relative attività strumentali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴⁴² Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 112.0.59.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse per il completamento del Programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia, alla sua informatizzazione e alle relative attività strumentali.*

Al riguardo, pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, andrebbero comunque forniti elementi idonei a comprovare l'adequatezza dello stanziamento rispetto alla finalità previste dalla norma.

Comma 910

(Contributo in favore del Comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della Pubblica Amministrazione)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore del Comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della Pubblica Amministrazione, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il *back office*.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore del Comune di Trento, finalizzato alle attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della Pubblica Amministrazione	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore del Comune di Trento per sostenere attività di digitalizzazione e innovazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 912

(Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)

La norma, introdotta al Senato⁴⁴³, concede all'Osservatorio Carta Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁴³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 132.3 (Testo 2).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Osservatorio Carta Penna & Digitale istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, finalizzato alle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, concede all'Osservatorio Carta Penna & Digitale un contributo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 913

(Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁴⁴, in coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 160 del 2019 e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, attribuisce, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴⁴⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 134.0.700.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal senato, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione dell'opera dei Presidenti della Repubblica, attribuisce, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 914

(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASVIS)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁴⁵, prevede la concessione di un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile⁴⁴⁶ (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴⁴⁵ Per effetto dell'approvazione della riformulazione degli emendamenti 133.0.10 e 133.0.11.

⁴⁴⁶ L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma 'Tor Vergata', è una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS, per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile	0,3			0,3			0,3		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la concessione di un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile, la pubblicazione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi da 915 a 921

(Benefici in favore dei superstiti di vittime civili della violenza politica)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, riconoscono ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979⁴⁴⁷, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di 200.000 euro, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 206 del 2004⁴⁴⁸. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso

⁴⁴⁷ Come individuati dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990.

⁴⁴⁸ L'articolo 5, comma 5, della legge n. 206 del 2004 prevede che l'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge n. 302 del 1990, sia corrisposta nella misura di 200.000 euro. Il suddetto articolo 4, comma 1, prevede altresì che ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di euro 200.000. Il successivo articolo 12, comma 3,

di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava (comma 915).

Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma I sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari (comma 916).

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel suddetto limite di spesa. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa, non vengono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) (comma 917).

L'elargizione non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, né con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili (commi 918 e 919).

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 920).

Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte di Consap

prevede infine che gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione siano soggetti a riliquidazione.

S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario (comma 921).

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte di Consap S.p.A., di quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso	10,0								
Maggiori spese correnti									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte di Consap S.p.A., di quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso	10,0			10,0			10,0		

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono volte a consentire la corresponsione di un beneficio economico in favore dei superstiti delle vittime civili decedute in conseguenza di atti criminosi di matrice politica, compiuti in danno di cittadini italiani, sul territorio nazionale, nel periodo 1970-1979. Tale beneficio viene previsto nella misura massima di euro 200.000, anche in caso di concorso di più beneficiari, analogamente alla speciale elargizione in favore delle vittime degli atti di terrorismo di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 206 del 2004.

Ai fini della determinazione degli oneri, è stato stimato che l'intervento interessi un numero di cinque vittime decedute per ciascuna annualità del periodo preso in considerazione dalla norma, per un totale di 50 vittime decedute rientranti nel campo di applicazione del beneficio. Al riguardo, tale

stima è prudenziale rispetto a quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto in 1^a Commissione Senato in riferimento all'AS 991. Nel corso delle suddette audizioni, l'Associazione internazionale vittime del terrorismo (AIVIT), nel proprio documento presentato, ha individuato, per il decennio di interesse, un elenco di 26 vittime decedute a causa di eventi di matrice politica, alle quali non sono stati riconosciuti i benefici economici di legge. In ragione di quanto sopra, pertanto, può prevedersi un onere complessivo stimato in euro 10.000.000 determinato come segue: € 200.000 (importo del beneficio economico previsto dal Nuovo Testo del disegno di legge, anche in presenza di più superstiti beneficiari) x 50 (numero di potenziali vittime relative agli anni considerati dalla norma) = € 10.000.000 (oneri complessivi connessi all'attuazione della proposta emendativa).

Per l'attuazione dei commi da 915 a 919, il comma 920 prevede un incremento pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2026, delle risorse relative agli "asseggni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. In merito alla copertura finanziaria dei relativi oneri, il comma 921 stabilisce che si provvede mediante corrispondente versamento da parte di CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili. Si tratta delle risorse stanziati dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici".

Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2017 prevede che "L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge".

Con particolare riferimento al pagamento degli indennizzi per tali fattispecie relative ai cd. reati pregressi (riferiti cioè al periodo 30 giugno 2005 - 23 luglio 2016) l'articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017 individua i relativi oneri finanziari in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018 (40 milioni di euro complessivi *una tantum*). Gli importi erogati dall'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, alla data del 24 settembre 2025, ammontano complessivamente ad euro 29.137.000 circa, di cui 17.300.000 circa corrisposti per i reati pregressi, a valere sui predetti 40 milioni una tantum stanziati con la legge 167/ 2017.

Le delibere adottate dal 2020 ad oggi sono state così ripartite:

Anno	Delibere reati pregressi	Totale delibere
2020	86	138
2021	139	221
2022	125	271
2023	65	235
2024	78	241
2025	48	193

Si rappresenta, inoltre, che l'importo delle istanze pendenti per i reati pregressi alla data del 24 settembre 2025, risulta pari a 10.430.000 circa. Inoltre, si precisa che l'articolo 10-ter del decreto 29 settembre 2023 n. 132, inserito dalla legge di conversione 27 novembre 2023 n. 170, ha prorogato fino alla data del 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze per i reati pregressi, da indennizzare a valere sui 40 milioni di cui alla legge 167/2017. A seguito della predetta riapertura del termine, nei primi nove mesi del 2025 sono pervenute istanze relative a 59 vittime per i reati pregressi per euro 2.060.000; presumibilmente nel corso del quarto trimestre del 2025 perverranno istanze per un ammontare pari ad un terzo della predetta somma, e quindi per circa euro 686.000.

Pertanto, il totale del deliberato (pari a 17.300.000 di euro circa) e del fabbisogno calcolato per eccesso ove tutte le istanze pendenti e presumibilmente presentate fossero accolte, (10.430.000 milioni di euro circa più 686.000, per un totale di 11.116.000 euro circa), risulta pari ad euro 28.416.000 circa. Residuano, quindi, rispetto ai 40 milioni stanziati con la predetta legge n. 167 del 2017, circa 11.584.000 euro. Tali risorse, sulla base della precedente stima, sono quindi tali da garantire la copertura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame,, introdotte dal Senato, riconoscono l'elargizione di 200.000 euro, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 206 del 2004, ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni d

i cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa, non vengono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

Al riguardo, si osserva che la RT riporta la platea stimata (50 soggetti). Preso atto di tali elementi, non si formulano al riguardo osservazioni.

Peraltro, si prevede che ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" siano incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento da parte della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – (CONSAP S.p.a.), soggetto incluso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce i dati e gli elementi volti a confermare la capienza delle risorse stanziare dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017 a coprire gli oneri in questione.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha unificato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Tale Fondo è gestito dalla CONSAP. Alla luce di tali elementi, non si formulano osservazioni al riguardo.

Commi 922-924

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

Normativa vigente L'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 novella il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. La novella prevede che pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, possano ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E insigniti di medaglia d'oro al valor militare. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un

accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

A tal fine, gli articoli 2 e 3 della legge n. 288 del 2002 prevedono l'istituzione di un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile, per il quale è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003.

L'articolo 1 della legge n. 44 del 2026, in relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 ha fissato la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità:

- in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E;
- in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

Il beneficio spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Tali disposizioni sono state sistematicamente prorogate, da ultimo dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 202 del 2025, che ha altresì reso permanente a partire dall'esercizio 2025 l'erogazione dell'assegno.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano al comma 922 la disciplina relativa all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, sostituendo integralmente l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002. In particolare, si prevede la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra, individuandoli nell'ambito della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. La norma poi specifica che, tra questi, per alcuni la misura dell'assegno è fissata in euro 1.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026⁴⁴⁹, per gli altri tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ La norma fa riferimento, nello specifico, agli affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Si tratta di soggetti affetti da cecità, perdita anatomica di quattro arti, lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi, alterazioni delle facoltà mentali (lettera A)), soggetti che hanno riportato la perdita di ambo gli art superiori o la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione (lettera A-bis).

⁴⁵⁰ La norma fa riferimento, nello specifico, agli affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia

L'assegno spetta altresì ai grandi invalidi per servizio (ovvero quelli affetti dalle medesime invalidità in precedenza richiamate, di cui alla richiamata tabella E) - nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare – affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Sostanzialmente la disposizione stabilizza quanto già disposto dall'articolo 1 della legge n. 44 del 2006 e dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 184 del 2009, incrementando la misura degli assegni da 900 a 1.000 euro mensili e da 450 a 500 euro mensili.

Le ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla normativa vigente, il pagamento dell'assegno avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Viene abrogato l'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, inizialmente descritto, che disciplina al momento la materia dell'assegno sostitutivo in questione (comma 923).

Agli oneri, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 288 del 2002.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge n. 288 del 2002 ha istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la

di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, soggetti con lesioni del sistema nervoso centrale (lettera B n.1), soggetti che hanno riportato la perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato (lettera C) o l'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza (lettera D), soggetti con alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi (lettera E, n.1)

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (comma 924).

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (comma 922)				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 924)				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica, per quanto riguardo gli effetti finanziari derivanti dal comma 922, si precisa quanto segue.

La disposizione riguarda una platea che, alla data del 30 settembre 2025, è pari a 452 invalidi di guerra. Ai fini della stima degli effetti finanziari, per ragioni strettamente prudenziali, i calcoli che seguono sono stati effettuati sulla base di tale platea. Considerato che, dal complesso del comma 922, per ciascun beneficiario del provvedimento è riconosciuto un incremento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare pari a 1.200 euro annui, corrispondente all'aumento dell'importo mensile da 900 a 1.000 euro (per un incremento mensile pari a 100 euro), l'onere complessivo annuo è stato determinato applicando tale maggiorazione unitaria alla platea di riferimento, secondo l'andamento stimato della medesima nel periodo di proiezione.

Ai fini della stima degli oneri complessivi, la proiezione decennale del numero dei beneficiari è stata elaborata tenendo conto dell'andamento storico registrato nel triennio 2023–2025, durante il quale il numero di beneficiari è

passato da 513 (anno 2023) a 452 (anno 2025), con un tasso medio annuo di riduzione pari a -6,13 per cento e ipotizzando il mantenimento di un ritmo medio di riduzione annuale analogo a quello rilevato nel periodo considerato. La base di partenza della proiezione decennale è rappresentata dalla platea di beneficiari stimata per l'anno 2025, pari a 452 persone, e lo stesso valore è stato adottato prudenzialmente anche per l'anno 2026. A partire dal 2027, è stato applicato il suddetto tasso di riduzione annua costante per ciascuna annualità successiva, fino al 2035.

Tale andamento riflette il *trend* demografico naturale di progressiva diminuzione del numero di grandi invalidi aventi diritto all'assegno e costituisce il parametro utilizzato per proiettare la consistenza della platea negli anni successivi, consentendo di stimare in modo prudenziale l'andamento della spesa nel medio-lungo periodo. L'impatto finanziario è determinato moltiplicando il numero di beneficiari previsto per l'incremento annuo dell'assegno pari a euro 1.200 annui pro capite, senza applicare ulteriori rivalutazioni, come rappresentato nella tabella di cui *infra*.

(euro)

Anno	Beneficiari previsti	Spesa aggiuntiva annua
2026	452	542.400
2027	424	508.800
2028	398	477.600
2029	374	448.800
2030	351	421.200
2031	329	394.800
2032	309	370.800
2033	290	348.000
2034	272	326.400
2035	255	306.000

La RT ribadisce che l'impatto finanziario è determinato moltiplicando il numero di beneficiari previsto per euro 1.200 annui per ciascun anno, senza applicare ulteriori rivalutazioni. Stimando un numero dei beneficiari nell'anno 2026 pari a 452 unità, cui spetta un incremento annuo dell'assegno pari a 1.200 euro annui pro capite, il maggior onere complessivo su base annua ammonta a 542.400 euro, assunto prudenzialmente a decorrere dal 2026.

Il comma 924 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'attuazione del comma 922, valutati in euro 542.400 a decorrere dall'anno 2026, a cui si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 288 del 2002.

Come riportato nelle proiezioni sopra specificate, risulta una riduzione, negli anni, del personale beneficiario dell'assegno da cui derivano risparmi di spesa adeguati a coprire i maggiori oneri connessi all'incremento dell'assegno. Pertanto, le somme disponibili nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze sono sufficienti a coprire la spesa complessiva per gli accompagnatori sul saldo netto da finanziare. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, modificano la disciplina relativa all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, sostituendo integralmente l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002. In particolare, si prevede la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra, individuandoli nell'ambito della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Tra questi, per alcuni la misura dell'assegno è fissata in euro 1.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli altri tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. L'assegno spetta altresì ai grandi invalidi per servizio (ovvero quelli affetti dalle medesime invalidità in precedenza richiamate, di cui alla richiamata tabella E) - nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare - affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Sostanzialmente la disposizione stabilizza quanto già disposto dall'articolo 1 della legge n. 44 del 2026 e dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 184 del 2009, incrementando la misura degli assegni da 900 a 1.000 euro mensili e da 450 a 500 euro mensili.

Le ragioni territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Agli oneri, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sul Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 288 del 2002. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, la RT riporta le ipotesi e gli elementi utilizzati per la quantificazione degli oneri, in base ai quali la quantificazione risulta corretta, nonché improntata a carattere di prudenzialità.

Con riferimento alle ragioni territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero agli enti di previdenza competenti, cui compete la verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti in capo ai beneficiari dell'assegno, appare utile acquisire conferma che la stessa sia svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente alle modalità di copertura, si osserva che le stesse sembrano presupporre risorse in eccesso sul Fondo apposito (capitolo n. 1316 del MEF). Preso atto di quanto affermato dalla RT circa la disponibilità del Fondo a coprire la spesa complessiva per gli accompagnatori sul saldo netto da finanziare, non si formulano osservazioni. Il loro utilizzo, in ogni caso, necessita di specifica compensazione, con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, a cui le norme provvedono mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Commi 925 e 926

(Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto la concessione di un credito d'imposta per il periodo d'imposta 2020 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, tra le quali, figurano anche quelli effettuati delle imprese per le attività di design e ideazione estetica, operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai sensi del successivo comma 203-*quater*, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento di specifici obblighi di

certificazione. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità specifiche categorie di spese contemplate dalla medesima disposizione. La relazione tecnica riferita, con riferimento alla concessione dei crediti d'imposta concessi per le diverse categorie di investimenti, tra i quali quelli nelle attività di design e di ideazione estetica, stimava gli effetti complessivi pari a circa 681,2 milioni di euro, ripartiti in tre quote annue pari a circa 227,1 milioni di euro, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Tali effetti erano stati stimati considerando le dichiarazioni dei redditi 2018 anno di imposta 2017-relativamente al quadro RU (crediti di imposta concessi a favore delle imprese), con specifiche ipotesi relative all'attribuzione delle spese per le diverse tipologie di spese agevolate in una quota pari al 75% per le attività di R&S e in una quota pari al 25% per le attività di innovazione, di cui il 15% alle attività di innovazione e altre e per il 10% alle attività da innovazione ecologica) e l'effettuazione di una microsimulazione in capo a ogni singolo contribuente.

Le norme, inserendo il comma 203-*quater* alla legge di bilancio 2020, per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202 della citata legge di bilancio, riconoscono il credito d'imposta già previsto per le medesime attività, anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui all'articolo 1, comma 204, della menzionata legge di bilancio 2020⁴⁵¹. Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero (comma 925). Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante

⁴⁵¹ Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023, concernente il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica (comma 926).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga per l'anno 2026 del credito d'imposta del 10% per le attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, c. 203-quater, della L. 160/2019		60,0			60,0			60,0	
Minori spese in conto capitale									
Riduzione delle risorse del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, di cui all'art. 5, c. 1 del D.L. 104/2023		60,0			60,0			60,0	

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire i contenuti delle norme, afferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023, ridotta per provvedere alla copertura della misura di cui al comma 925 per un importo pari a 60 milioni di euro per il 2027, presenta le necessarie disponibilità atteso che non ha trovato attuazione per la mancata adozione del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, inserendo il comma 203-quater all'articolo 1 della legge di bilancio 2020, riconoscono il credito d'imposta previsto dalla predetta legge per le attività di design e ideazione estetica, anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale. Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo

credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con apposito provvedimento (comma 925). Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023, concernente il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica (comma 926).

La RT afferma che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità atteso che non ha trovato attuazione per la mancata adozione del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella RT e considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi da 927 a 931 **(Contributi a favore di enti del Terzo settore e organismi** **rappresentativi delle persone con disabilità)**

La norma concede i seguenti contributi:

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS) al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia (comma 927);
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS APS per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali (comma 928);
- 516.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS APS ETS) per la concessione del contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, nella medesima misura spettante alle persone giuridiche privatizzate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (comma 929);

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979 (comma 930);
- 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (comma 931);

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dell'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS) per la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse (comma 927)	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
Contributo in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS APS per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali (comma 928)	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
Concessione del contributo per sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale di cui all'art. 75, c. 2, del D.Lgs. 117/2017, anche in favore dell'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS APS ETS) (comma 929)	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Contributo in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (comma 930)	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
Contributo in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens, di cui all'art. 1, c. 455, L. 160/2019 (comma 931)	0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone contributi pluriennali a favore di enti e associazioni

rappresentative delle persone con disabilità per il sostegno di attività di inclusione sociale, assistenza, formazione, riabilitazione, prevenzione e innovazione digitale, per un importo complessivo di 4,466 milioni di euro.

In proposito, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 932

(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

Normativa vigente. L'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, si applichi una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.

Il comma 695 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone, tuttavia, che tale ritenuta non si applica nei confronti dei soggetti che abbiano versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692, configurando un regime alternativo rispetto alla ritenuta.

Si fa presente che l'articolo 1, commi 692-698, della legge n. 145 del 2018 ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari a 100 euro annui, per i redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (quali funghi e tartufi) e di piante officinali spontanee. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione o da enti subordinati ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.

Sono esclusi dal versamento dell'imposta i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. L'attività di raccolta si considera svolta in via occasionale qualora i corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti non superino il limite annuo di 7.000 euro.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁴⁵², interviene sull'articolo 1, comma 697, della legge n. 145 del 2018⁴⁵³, modificando il contenuto del documento d'acquisto che il soggetto acquirente è tenuto a emettere per le operazioni effettuate senza applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695 del medesimo articolo, relative alla raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. In particolare, la novella prevede che, tra le informazioni da indicare nel documento d'acquisto, sia inserita anche l'indicazione della regione in cui è avvenuta la

⁴⁵² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 25.0.2 testo 2.

⁴⁵³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

raccolta del prodotto, in aggiunta agli elementi già previsti dalla disciplina vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione, incidendo su adempimenti di carattere documentale, non reca effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 1, comma 697, della legge n. 145 del 2018⁴⁵⁴, modificando il contenuto del documento d'acquisto che il soggetto acquirente è tenuto a emettere per le operazioni effettuate senza applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695 del medesimo articolo, relative alla raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. In particolare, la novella prevede che, tra le informazioni da indicare nel documento d'acquisto, sia inserita anche l'indicazione della regione in cui è avvenuta la raccolta del prodotto, in aggiunta agli elementi già previsti dalla disciplina vigente.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

Comma 933

(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 70 del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevedendo che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale siano tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati *ex novo* sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del

⁴⁵⁴ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno il suddetto obbligo di connessione di terzi.

Gli atti di regolazione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

- stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;
- prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici e compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;
- definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;
- stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto ovvero di distribuzione, e del 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto ovvero di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi di connessione ricada in capo ai produttori;
- prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
- fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
- sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

- definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;
- prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
- prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, vincolanti fra le parti;
- stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica contiene disposizioni finalizzate a consentire il raggiungimento del traguardo M7-6 del PNRR, correlata alla Riforma 3 - “Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano”, da rendicontare al 31 dicembre 2025.

La disposizione è finalizzata ad agevolare ulteriormente l’inclusione del biometano nel sistema e nel mercato dell’energia e creare nuove capacità di produzione di biometano sostenibile in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili e i relativi atti delegati, al fine di favorire la flessibilità e l’efficienza della rete del gas naturale agevolando la conversione al biometano. In particolare, tale comma reca la riformulazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che regola il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale.

Il nuovo articolo 20, al comma 1, obbliga gli operatori delle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo, sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall’ARERA. **La disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Al comma 2 del nuovo articolo 20 è previsto che ARERA, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della norma, aggiorni la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del

gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione. Si tratta di previsione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 del nuovo articolo 20 dettaglia i contenuti degli atti di regolazione ARERA adottati ai sensi del comma precedente. Anche tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di chiarire la neutralità dell'articolo in rassegna dal punto di vista finanziario, si precisa che l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sarà improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale in maniera tale che non verranno gravate maggiormente le aree con maggiore intensità di impianti di produzione di biometano. L'operatore principale di trasporto di gas ha condotto una stima degli investimenti necessari per abilitare capacità annue crescenti di produzione di biometano coerenti con gli obiettivi. In tale ambito, sono stati analizzati circa 1.700 impianti di biogas/biometano presenti nel database GSE di cui alla procedura di mappatura prevista dalle deliberazioni ARERA 220/2023/R/gas e 131/2024/R/gas ed è stata effettuata adeguata valutazione delle distanze di tali impianti dalla rete di trasporto con relativa stima dei costi di connessione mediante applicazione dei costi standard. È stato definito un Indice di Costo sintetico per tutti gli impianti, espresso come rapporto tra costi di investimento e capacità di produzione di biometano [€/Sm³/g], ai fini di una possibile prioritizzazione delle connessioni economicamente più efficienti. Pertanto, sono state individuate due soglie significative utilizzabili come possibile riferimento nell'ambito della definizione dei meccanismi di supporto alla connessione previsti dalla normativa in discussione:

- con una soglia di indice di costo fissato pari a 25 €/Sm³/g, si abilitano circa 1.200 MSm³/anno di produzione potenziale di biometano con un costo di connessione pari a circa 500 M€ (che andrebbe ripartito tra sistema e produttori secondo quanto previsto dalla norma);
- con una soglia di indice di costo fissato pari a 40 €/Sm³/g, si abilitano invece circa 1.500 MSm³/anno di produzione potenziale di biometano con un costo di connessione pari a circa 1.000 M€ (anche essi da ripartire secondo quanto previsto dalla norma).

Vi è altresì la possibilità di abilitare ulteriori volumi di biometano considerando la realizzazione di derivazioni al servizio di più impianti. In ogni caso, la metodologia delle soglie di costo sintetico consentirà la realizzazione e la sopportazione dei relativi costi delle soluzioni di connessioni efficienti.

I costi rappresentati dagli indicatori sopra rappresentati, che verranno ripagati attraverso coefficienti inclusi nelle tariffe di trasporto e di distribuzione gas,

costituiscono tuttavia un limite superiore, in quanto non considerano nel dettaglio la possibilità di connessione di molti impianti di biometano alle reti di distribuzione, generalmente più vicine al singolo punto di immissione del gas, con conseguenti minori costi per la realizzazione delle opere necessarie alla connessione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che le imprese, che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale, siano tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). L'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

Viene precisato in particolare che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete, specificando altresì la ripartizione delle quote dei suddetti costi tra i gestori dei sistemi di trasporto ovvero di distribuzione e i produttori, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC).

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT. Ciò premesso, appare comunque utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che l'ARERA, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, possa svolgere gli adempimenti alla stessa attribuiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 934 - 936

(Semplificazioni in materia di IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

Normativa vigente. L'articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche

l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'UE, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina del c.d. *tax free shopping*, ossia lo sgravio dell'IVA sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.

In particolare, la norma, aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 (in materia di emissione elettronica delle fatture per il *tax free shopping*) dispone che al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Viene inoltre esteso da quattro a sei mesi il termine (di cui all'articolo 38-*quater* del d.P.R. n. 633 del 1972) per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto dal momento di compimento dell'operazione.

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma in esame in quanto incidendo su adempimenti di natura meramente amministrativa non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT chiarisce che la norma è finalizzata a semplificare il processo per l'ottenimento dell'esenzione fiscale nell'ambito del regime di Tax Free Shopping di cui all'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, permettendo ai viaggiatori di ottenere la validazione di tutte le fatture degli acquisti Tax Free in un'unica soluzione. Al momento, infatti, costoro devono richiedere il rimborso dell'IVA delle fatture dei beni acquistati svolgendo diverse procedure, con ognuno degli intermediari Tax Free e, a volte, con gli uffici delle Dogane. La disposizione, al riguardo, introduce un nuovo comma 2-bis al citato articolo 38-quater il quale prevede che con provvedimento da emanarsi di concerto tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, sono disposte modalità semplificate di applicazione del Tax Free shopping, uniformando la relativa disciplina a pratiche già in uso in altri paesi UE.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell'IVA sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. In particolare, la norma demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Inoltre, si estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma in esame in quanto incidendo su adempimenti di natura meramente amministrativa non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere procedurale delle disposizioni, rilevato anche dalla relazione tecnica.

Comma da 937 a 939 **(Disposizioni urgenti in materia di sanità)**

Normativa vigente.

L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 155 del 2024 consente l'utilizzo (entro il 31 dicembre 2025) delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa⁴⁵⁵.

⁴⁵⁵ La norma fa riferimento in particolare alle risorse erogate ai sensi dei seguenti atti normativi:

Le regioni e province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure straordinarie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La relazione tecnica afferma che, tenuto conto che le somme in esame risultano scontate nei tendenziali di finanza pubblica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 155 del 2024:

- proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui è consentito l'utilizzo delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa [comma 937, lettera a)];
- estende al 2026 la facoltà per le regioni e province autonome di avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 234 del 2021 [comma 937, lettera b)].

Le misure previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 consentono alle Regioni di adottare misure straordinarie, anche mediante il coinvolgimento di strutture private accreditate e in deroga ai tetti di spesa ordinariamente previsti, al fine di recuperare i ricoveri ospedalieri e le prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogati a causa dell'emergenza pandemica.

L'articolo 1, comma 277, della legge n. 234 del 2021 rafforza tali interventi, autorizzando le Regioni e le Province autonome a coinvolgere ulteriormente le strutture private accreditate per il perseguimento delle medesime finalità, in deroga ai limiti ordinari di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie, entro un incremento massimo di spesa pari a 150 milioni di euro complessivi su base nazionale.

-
- del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia");
 - del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ("Decreto Rilancio");
 - del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ("Decreto Agosto");
 - della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2020);
 - del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ("Decreto sostegni");
 - del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ("Decreto sostegni-bis").

La norma inoltre consente alle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, di continuare ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517⁴⁵⁶, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8 , comma 2, del medesimo decreto legislativo, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliere-universitarie. La norma fa salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale (comma 938).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 517 prevedeva del 1999, per un periodo transitorio di quattro anni, un'articolazione delle aziende ospedaliere-universitarie, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

- a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

L'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevede che la realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN e di nuovi policlinici universitari non statali deve essere preventivamente autorizzata con decreto dei Ministri competenti (Università e Sanità), sentita la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo nazionale e della distribuzione delle strutture esistenti. La costituzione formale di tali aziende avviene tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri della Sanità e dell'Università. Per le stesse aziende, al termine di un periodo quadriennale, lo stesso decreto stabilisce anche le modalità di nomina del direttore generale e del presidente dell'organo di indirizzo.

La norma inoltre:

- proroga fino al 31 dicembre 2029, la previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023⁴⁵⁷, concernente l'esercizio temporaneo in deroga, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore;

⁴⁵⁶ Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419.

⁴⁵⁷ *Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.*

- proroga fino al 31 dicembre 2029, il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge n. 34 del 2023, che riproduce sostanzialmente l'ultimo periodo della disposizione introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 198 del 2022⁴⁵⁸, stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-quater (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁴⁵⁹ si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Le norme inoltre, con una norma di interpretazione autentica, precisa che il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale (comma 939).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che:

- Il comma 937 è diretto a prevedere che le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2026 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a stabilire le modalità di utilizzo di risorse già acquisite nel perimetro sanitario dei bilanci regionali e, nelle more del loro utilizzo, poste in accantonamento.
- Il comma 938 prevede che le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio per le quali non sia stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiesto ai sensi dell'articolo 8

⁴⁵⁸ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

⁴⁵⁹ Decreto legislativo n. 286 del 1998.

del decreto legislativo del 21 dicembre 1999 n. 517, continuano, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliere-universitarie, ad operare sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, salvaguardando i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le citate aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale continueranno a svolgere le loro attività in virtù dei protocolli d'intesa con le università e sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo. I rapporti giuridici già in essere, derivanti dall'attuazione di questi protocolli, restano validi, a condizione, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate le normative vigenti in materia di contratti di lavoro e di spesa per il personale.

- Il comma 939 proroga, fino al 31 dicembre 2029, la disposizione in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero e consente il rinnovo, di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 34 del 2023, dei contratti di lavoro libero professionali o di lavoro subordinato ivi previsti prorogati fino alla scadenza del riconoscimento regionale dei relativi titoli di studio purché siano stati conferiti nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, prorogano fino al 31 dicembre 2026 il termine entro cui è consentito l'utilizzo delle risorse per il Covid non ancora spese (2020-2021) presenti nei bilanci sanitari regionali, consentendone l'impiego per il recupero delle liste d'attesa.

In proposito, non si formulano osservazioni, posto che alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

Le norme inoltre estendono al 2026 la possibilità per regioni e province autonome di avvalersi delle misure straordinarie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 234 del 2021. In proposito, considerato che si tratta di misure in deroga ai tetti di spesa previsti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate e in deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive, appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo che le norme

possano essere attuate nel rispetto dell'equilibrio economico del Servizio sanitario delle regioni interessate.

Le norme inoltre consentono la prosecuzione dell'operatività delle aziende ospedaliero-universitarie basate su protocolli con le università anche in assenza del DPCM previsto, nelle more della riforma della disciplina. In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

Infine, le norme prorogano fino al 31 dicembre 2029 le deroghe per l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifiche conseguite all'estero e precisano, con una norma di interpretazione autentica, che l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale della qualifica conseguita all'estero.

In proposito, non si formulano osservazioni, posto che la norma opera nell'ambito dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Comma 940

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge il comma 8-ter all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante la disciplina dei rapporti di lavoro per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Viene previsto che, al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali possano, ai sensi dell'articolo in esame, essere inquadrati nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

Tale possibilità riguarda i medici che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di un incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e che sono in possesso del titolo di specializzazione necessario per l'accesso all'area funzionale di destinazione.

L'inquadramento, subordinato al previo giudizio di idoneità, da espletarsi mediante le procedure comparative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, avviene a domanda dell'interessato ed è disposto dalle aziende e dagli enti del Servizio

sanitario nazionale. Ai medici inquadrati si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari.

L'inquadramento deve avvenire nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale, che sono corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa che non può essere superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata.

Tali ore rese indisponibili derivano dalle cessazioni annuali conseguenti al nuovo inquadramento previsto dal presente comma. In alternativa, rilevano le ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme i effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per trentotto ore settimanali presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, possono essere, a domanda, inquadrati nei ruoli dirigenziali delle predette Aziende ed enti, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto gli inquadramenti che verranno disposti in applicazione della norma dovranno avvenire nel rispetto dei piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nel limite di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a

seguito delle cessazioni annuali derivanti dagli stessi inquadramenti ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame consente ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti, di essere inquadrati nei ruoli dirigenziali veterinari, al fine di rafforzare la capacità di risposta alle emergenze epizootiche. L'inquadramento avviene su domanda, previo giudizio di idoneità e nel rispetto dei piani dei fabbisogni di personale, che sono corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa che non può essere superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata. Le regioni sono tenute a rendicontare annualmente gli inquadramenti effettuati e le risorse impiegate.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la norma opera nei limiti di una spesa "non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni".

Commi 941 e 943 **(Misure per le dimissioni ospedaliere protette)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di ridurre il rischio di infezioni e di complicanze post-operatorie e di diminuire le ospedalizzazioni evitabili, prevede che l'assistenza domiciliare integrata sia prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta dei pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente (comma 941).

Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni ovvero a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta, nonché le modalità con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le

centrali operative territoriali, i programmi di dimissione protetta gestiti dal livello distrettuale (comma 942).

Alle attività previste dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 943).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che i commi 941 e 942 sono volti a sviluppare l'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, secondo quanto già previsto dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, con particolare riferimento ai percorsi di dimissione protetta a seguito di ricoveri e alla prevenzione di ricoveri evitabili attraverso idonee forme di domiciliarità, al fine di dare piena attuazione alla transizione dall'ospedale al domicilio, con effetti concreti sulla riduzione delle ospedalizzazioni evitabili, sul contenimento delle complicanze post-operatorie e sul miglioramento della presa in carico dei pazienti cronici complessi. In particolare, si propone di garantire, attraverso la stesura di linee guida per le dimissioni protette, l'applicazione omogenea in tutto il territorio nazionale di un modello assistenziale la cui attuazione è ancora frammentata nei diversi territori. Come indicato dal comma 943, alle attività di cui ai suddetti commi si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, orienta l'assistenza domiciliare integrata alle dimissioni protette dei pazienti cronici complessi, per ridurre infezioni, complicanze post-operatorie e ospedalizzazioni evitabili, anche mediante telemonitoraggio e adeguati presidi domiciliari, sulla base di linee guida nazionali definite con decreto ministeriale per garantire l'omogeneità dei percorsi di dimissione protetta e il coordinamento tra ospedale e territorio. Alle attività previste si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la norma si limita a disporre un orientamento delle attività di assistenza domiciliare integrata, senza prevedere nuovi obblighi a carico delle strutture assistenziali.

Commi da 944 a 946
***(Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle
strutture private accreditate nonché dei ceramisti)***

Normativa vigente.

L'articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, introduce, a partire dall'anno 2025, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario⁴⁶⁰ erogati agli infermieri dipendenti delle Aziende e enti del Servizio sanitario nazionale. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi⁴⁶¹, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

La relazione tecnica, applicando un'aliquota marginale media Irpef del 35 per cento, considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5 per cento, su un ammontare di compensi interessati dalla norma, al netto della quota contributiva, di circa 176,5 milioni di euro, stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa 61,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,1 e 1,2 milioni di euro. Gli oneri stimati ammontano quindi complessivamente a 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni di euro per il 2026 e a 57,3 milioni di euro per il 2027, considerando una stima dell'imposta sostitutiva pari a 8,8 milioni di euro.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento - già prevista per i compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti del SSN dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 - anche ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS e agli analoghi compensi per lavoro straordinario erogati al personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ACOP, nonché ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali socio-

⁴⁶⁰ di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021

⁴⁶¹ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

assistenziali associate all'AIOP, erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (comma 944).

L'imposta sostitutiva di cui al comma 944 è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 945).⁴⁶²

Le norme, infine, istituiscono, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di arti colti in ceramica e terracotta (comma 946).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

Comma 947

(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

Le norme, introdotte al Senato, apportano una serie di modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge n. 69 del 2023 riguardante le procedure dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

⁴⁶² Le norme, nella parte consequenziale dell'emendamento che le ha introdotte, provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, nella misura di 15,8 milioni di euro per il 2026, 17 milioni di euro per il 2027 e 16,9 milioni di euro a decorrere dal 2028, mediante una riduzione dell'incremento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato disposto al comma 333. Viene ridotta in parte la quota destinata al comma 334 al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile (2 milioni di euro per il 2027 e 16,9 milioni di euro a decorrere dal 2028) e in parte la quota destinata dal comma 337 all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (15,8 milioni nel 2026 e 17 milioni nel 2027).

In particolare, aggiungendo la lettera *c-bis*) al comma 3 del predetto articolo, viene introdotta la possibilità per il produttore di richiedere l'inserimento, nella proposta transattiva formulata dal predetto organismo, delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel registro nazionale debiti⁴⁶³, facendo comunque salva la facoltà del produttore di aderire ad una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo [lettera *a*)].

Viene, altresì, prevista, novellando il comma 4 del suddetto articolo, la possibilità per il produttore di rateizzare la somma oggetto della proposta transattiva per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali [lettera *b*)].

Viene quindi novellato il comma 6 dell'articolo in parola, in modo da consentire al debitore di procedere, successivamente al ricevimento del verbale, contenente la proposta transattiva, trasmesso dall'organismo, con il pagamento della sola prima rata del predetto piano di rateizzazione sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione del precedente comma *b*) [lettera *c*)].

Viene, inoltre, aggiornato il comma 7 del menzionato articolo, aumentando la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva riformulata dall'organismo in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante, disponendo che tale riduzione passi dal 10 per cento al 15 per cento [lettera *d*)].

Viene, altresì, novellato il comma 9 del predetto articolo, consentendo lo svincolo delle somme del produttore oggetto di pignoramento, anche presso terzi, al solo fine del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, nel periodo compreso fra la data di presentazione dell'istanza e i 120 giorni successivi alla ricezione del verbale sottoscritto dall'organismo [lettera *e*)].

Vengono, infine, inseriti due nuovi commi successivamente al comma 10 dell'articolo in parola. In particolare, introducendo il comma 10-*bis*, viene stabilito che la comunicazione del ricalcolo degli importi, effettuata attraverso la proposta transattiva, sostituisca la comunicazione prevista in capo ad AGEA⁴⁶⁴ in caso di sottoscrizione della stessa, precisando inoltre che tale ricalcolo non è impugnabile. Viene, inoltre, con l'inserimento del comma 10-*ter*, introdotto l'obbligo in capo ad AGEA di procedere, entro 90 giorni, alla escussione delle fidejussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende, al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie, con l'obbligo

⁴⁶³ Istituito ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge n.5 del 2009.

⁴⁶⁴ Dal comma 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2023.

di notificare all'organismo l'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni. Nel caso di transazione con rateazione, l'AGEA disporrà l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione, che sarà iscritto nuovamente in caso di mancato pagamento [comma f)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la previsione di cui alla lettera a) non comporta effetti finanziari, in quanto attiene esclusivamente alle modalità di formulazione della proposta transattiva da parte dell'Organismo, nell'ambito delle funzioni già attribuite allo stesso, senza incidere sull'ammontare complessivo delle somme dovute allo Stato né sulla struttura dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo.

La relazione tecnica dichiara, inoltre, che nel complesso, alla disposizione, volta a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la definizione delle posizioni debitorie pendenti, non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, sotto il profilo della riscossione, in quanto oltre il 40 per cento dei carichi afferenti a quote latte è riferito a posizioni con caratteristiche di peculiare criticità (quali debitori persone fisiche decedute, società cessate o soggetti privi di possidenze rilevabili in anagrafe tributaria sulle quali poter svolgere azioni esecutive o cautelari) e che, a seguito dell'attività di riscossione coattiva, sono stati registrati ingenti volumi di contenzioso amministrativo radicato, cosicché nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono stati prudenzialmente stimati incassi derivanti dal recupero coattivo delle cd. "quote latte".

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, introdotte al Senato, apportano una serie di modificazioni all'articolo 10-ter del decreto-legge n. 69 del 2023 relativamente alle procedure dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Viene, tra l'altro, introdotta la possibilità per il produttore di richiedere l'inserimento, nella proposta transattiva formulata dal predetto organismo, delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel registro nazionale debiti, nonché inserita la facoltà di rateizzare la somma oggetto della predetta proposta transattiva, per una durata non superiore a dieci anni (con applicazione degli interessi legali). Viene, inoltre, incrementata la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva riformulata dall'organismo in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte del produttore istante, portata dal 10 per cento al 15

per cento rispetto alla precedente proposta transattiva. Viene, altresì, introdotto l'obbligo in capo ad AGEA di procedere, entro 90 giorni, alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende, al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie, con l'obbligo di notificare all'organismo l'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni.

Al riguardo, pur rilevando che le disposizioni in esame appaiono finalizzate al recupero delle somme di problematica esazione, considerato tuttavia che alcune norme appaiono suscettibili di determinare una dilazione nel recupero delle somme dovute, nonché una eventuale riduzione delle stesse, appare opportuno che il Governo assicuri che le tali disposizioni non determinino effetti negativi sulle entrate scontate a legislazione vigente nei saldi di finanza pubblica. La richiesta appare altresì opportuna anche alla luce delle prescrizioni previste in sede europea, la cui eventuale deroga potrebbe determinare profili sanzionatori per l'Italia.

Commi 948 e 949 **(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca)**

La norma, introdotta al Senato⁴⁶⁵, prevede che Consip S.p.A. realizzi, anche mediante creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinarsi in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possano avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Viene stabilito che le modalità con cui Consip S.p.A. svolga le predette funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica siano disciplinate con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 948).

Per le suddette attività, viene disposto un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento di Consip S.p.A. (comma 949).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁶⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.49 (testo 3).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Realizzazione, presso Consip S.p.A., di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca	1,0			1,0			1,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, prevede che Consip S.p.A. realizzi una specifica infrastruttura tecnica da destinarsi in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale possano avvalersi le università e gli enti di ricerca, disponendo allo scopo un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento di Consip S.p.A.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 950

(Misure in favore della minoranza linguistica slovena nel Friuli-Venezia Giulia)

La norma, introdotta al Senato⁴⁶⁶, incrementa di 0,5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 il fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena⁴⁶⁷.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁶⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 110.0.59 (testo 3).

⁴⁶⁷ Di cui all'articolo 16 della legge n. 38 del 2001.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo per il sostegno alle attività della minoranza slovena, di cui all'art. 16, della L. 38/2001	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, incrementa di 0,5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 il fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 951

(Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, dispone che la Regione Abruzzo adotti, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio.

Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli Tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepirsi entro i successivi 10 giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, la Regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 86 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 stabilisce che, nel caso in cui venga accertato, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, l'aliquota dell'Irap e l'aliquota dell'addizionale all'Irpef siano incrementate rispettivamente nella misura fissa

di 0,15 punti percentuali e di 0,30 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti,

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che trattandosi di disposizione di natura procedurale, che si inserisce comunque nel vigente ordinamento che garantisce la copertura dei disavanzi sanitari, non comporta effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, dispone che la Regione Abruzzo adotti, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio.

A seguito dell'approvazione definitiva del citato programma operativo⁴⁶⁸, la Regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025.

Restano fermi gli incrementi dell'aliquota dell'Irap e dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef previsti dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario.

Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa gli effetti sulla capacità di spesa della Regione derivanti dai provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025 che la Regione stessa dovrà adottare.

Commi 952 e 953

(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di

⁴⁶⁸ Comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi *screening* neonatali (comma 952).

Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening* neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 167 del 2016 (comma 953).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Fondo l'implementazione di nuovi screening neonatali	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	2,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali e definiscono le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni.

In proposito, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi da 954 a 956

(Screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale (comma 954).

Lo *screening* è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione

mirati. con particolare riferimento alle aree definite "siti di interesse nazionale per le bonifiche" (SIN) sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità (comma 955).

Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni (comma 956).

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale. Con decreto interministeriale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi da 957 a 959 (Fondi per Vibo Valentia)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁶⁹, autorizza la spesa, rispettivamente, di 300.000 di euro, per l'anno 2026, per l'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "Parrocchia S. Maria del Soccorso" con sede in Vibo Valentia, di 400.000 di euro per il 2027, ai fini della realizzazione di una scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore" del comune di Vibo Valentia e di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Associazione "Il

⁴⁶⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 122.0.64 testo2.

Dono" del comune di Jonadi, per la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo in favore dell'Ente "Parrocchia S. Maria del Soccorso" con sede in Vibo Valentia (VV), finalizzato all'ammodernamento dell'oratorio (comma 957)	0,3			0,3			0,3		
Contributo finalizzato alla realizzazione di una scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore" del Comune di Vibo Valentia (comma 958)		0,4			0,4			0,4	
Contributo in favore dell'Associazione "Il Dono", finalizzato alla realizzazione del centro sportivo e dell'area giochi nel Comune di Vibo Valentia (comma 959)	0,2			0,2			0,2		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa, rispettivamente, di 300.000 di euro, per l'anno 2026, per l'ammodernamento dell'oratorio della "Parrocchia S. Maria del Soccorso" di Vibo Valentia, di 400.000 di euro per il 2027, ai fini della realizzazione di una scuola primaria di Vena Superiore (Vibo Valentia), e di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Associazione "Il Dono" del comune di Jonadi, per la realizzazione di un centro sportivo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Commi 960-961

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu)

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2024 che ha istituito il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu. In particolare la disposizione:

- modificando il comma 2, trasferisce la struttura di supporto al Commissario dal Ministero dell'ambiente a quello dell'agricoltura [comma 960, lettera a)];
- sostituisce con un nuovo testo il comma 3, disciplinante la composizione della suddetta struttura. Rispetto al testo vigente viene introdotta un'unità di livello dirigenziale non generale, da individuare tra quelle in servizio presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura e viene ridotto di 4 unità il personale non dirigenziale assegnato, dipendente di altre amministrazioni (da 7 a 3 unità) [comma 960, lettera b)];
- inserisce il comma 3-bis che stabilisce che il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, per la gestione della contabilità e la rendicontazione delle spese [comma 960, lettera c)].

Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 961).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e con riferimento alla prescrizione d'invarianza finanziaria di cui al comma 961 riferisce che l'intera struttura continuerà a operare utilizzando esclusivamente personale e risorse già disponibili a legislazione vigente, senza prevedere incrementi di organico, spese aggiuntive o nuove unità organizzative. A tal fine, le risorse già stanziato allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un ammontare complessivo pari a 5.245.571 di euro nel 2026, sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Anche le attività contabili e di rendicontazione svolte tramite l'Ufficio PEMAC IV saranno assicurate mediante l'impiego delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali esistenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina relativa al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2024. In particolare viene disposto il trasferimento della Struttura di supporto al Commissario dal Ministero dell'ambiente a quello dell'agricoltura [comma 960, lettera a)]. Viene, inoltre, modificata la composizione di tale struttura, introducendo un'unità dirigenziale non generale, da individuare tra quelle in servizio presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura e riducendo da 7 a 3 unità il personale non dirigenziale assegnato, in mobilità da altre amministrazioni [comma 960, lettera b)]. È, quindi stabilito che il Commissario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, per la gestione della contabilità e la rendicontazione delle spese [comma 1, lettera c)]. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 961).

Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la struttura continuerà a funzionare, in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse già stanziata a tale scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per un ammontare pari a 5.245.571 di euro nel 2026; risorse che verranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura. Al riguardo, pur preso atto di quanto testé riferito, si rileva l'opportunità che vengano, comunque, evidenziati gli effetti finanziari derivanti dall'assegnazione alla struttura di una posizione dirigenziale non generale e dalla riduzione di quattro unità del personale non dirigente già in servizio presso la medesima struttura; ciò al fine di poterne valutare l'incidenza relativa, posto che le due misure sembrerebbero funzionalmente tra loro correlate allo scopo di assicurare la compensatività dei rispettivi opposti effetti finanziari.

Comma 962 e 965

(Credito d'imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁴⁷⁰, riconoscono un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il 2026 e utilizzabile solo in compensazione⁴⁷¹, alle imprese rientranti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a

⁴⁷⁰ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 94.88.

⁴⁷¹ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

forte consumo di gas naturale⁴⁷², in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa⁴⁷³ nelle misure stabilite dall'articolo 38, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge n. 19 del 2024 (commi 962 e 963).

Si rammenta che l'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, con l'istituzione e la disciplina del piano Transizione 5.0, ha riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 hanno effettuato nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. Con riguardo alle condizioni per l'accesso alla predetta misura agevolativa, il medesimo articolo 38 dispone che:

- sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento (comma 4);
- sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, nonché le spese per la formazione del personale⁴⁷⁴ finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni stabilite dalle medesime norme⁴⁷⁵ (comma 5);
- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per

⁴⁷² Istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

⁴⁷³ Si tratta dei beni materiali elencati nell'Allegato A (relativo ai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") di cui all'articolo 1, comma 9, nonché dei beni immateriali elencati nell'Allegato B di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 232 del 2016, la cui acquisizione a titolo di investimento comporta specifici regimi di iper-ammortamento.

⁴⁷⁴ Previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

⁴⁷⁵ Nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria⁴⁷⁶ (comma 7);

- la citata misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata: a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui al comma 4; b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei predetti beni (comma 8).

Inoltre, le norme affidano ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del credito d'imposta in argomento, anche ai fini del rispetto del menzionato limite di spesa (comma 964), precisando che a tale misura agevolativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, eccetto quelle di cui al comma 6, concernenti gli investimenti non agevolabili⁴⁷⁷ (comma 965).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴⁷⁶ Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016 utilizzati mediante soluzioni di *cloud computing*, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

⁴⁷⁷ L'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n. 19 del 2024 stabilisce che non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale che investono in beni materiali e immateriali (comma 962)	10,0			10,0			10,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della disposizione, specificando che la medesima determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 10 milioni di euro nel 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il 2026, alle imprese rientranti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa nelle misure stabilite dall'articolo 38, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge n. 19 del 2024. È, altresì, demandata ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del credito d'imposta in argomento, anche ai fini del rispetto del menzionato limite di spesa.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in quanto l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento e le norme prevedono espressamente un'apposita procedura per il rispetto di tale limite.

Comma 966

(Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁷⁸, assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il Comune di Latina, per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'orchestra sinfonica di Milano.

⁴⁷⁸ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 94.88.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Contributo in favore dell'Orchestra Sinfonica di Milano	2,0			2,0			2,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il Comune di Latina, per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'orchestra sinfonica di Milano.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 967

(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

Normativa vigente. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016⁴⁷⁹ disciplina un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico dell'assetto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni dirette o indirette, anche mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione con l'introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di mancata attuazione di tale meccanismo di verifica e monitoraggio. Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'AG 297 della XVII legislatura (provvedimento che ha originato il citato decreto legislativo) rilevava che le disposizioni del menzionato articolo 20, mirando al riassetto delle società partecipate secondo criteri di efficienza economica e contenimento dei costi di funzionamento, sarebbero state suscettibili di determinare risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁸⁰, inserendo il comma 9-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, esclude l'applicazione

⁴⁷⁹ Recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

⁴⁸⁰ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 94.88.

delle previsioni del medesimo articolo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate – comprese le società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, nonché le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati – e alle partecipazioni da queste ultime detenute.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, inserendo il comma 9-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, esclude l'applicazione del medesimo articolo concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate.

Al riguardo, si osserva che il meccanismo di verifica e monitoraggio periodico orientato alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche predisposto dal citato articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 è suscettibile di determinare risparmi di spesa, sebbene quantificabili solo a consuntivo, come peraltro evidenziato a suo tempo dalla relazione tecnica a corredo dell'AG 297, che ha originato il citato decreto legislativo, presentato nella XVII legislatura.

Ciò stante, appare necessario che il Governo chiarisca se siano stati successivamente scontati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica sulla base dell'effettiva applicazione della citata disciplina, posto che, in tal caso, la disposizione in esame, compromettendo la realizzazione di parte dei risparmi medesimi sarebbe suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 968

(Misure di potenziamento delle reti del servizio idrico integrato)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico Livenza Tagliamento Acque S.p.A., al fine di sostenere gli interventi per la riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato,

mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione⁴⁸¹ (FSC), nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del CIPESS, previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
potenziamento delle reti del servizio idrico integrato delle regioni Veneto e FVG	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico Livenza Tagliamento Acque S.p.A., al fine di sostenere interventi di potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzazione delle citate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

⁴⁸¹ Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Comma 969 **(Programma Tourism Digital Hub)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁸², al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal Programma *Tourism Digital Hub* (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo "Tourism Digital Hub - TDH" (comma 969)	4,2	3,5	3,5	4,2	3,5	3,5	4,2	3,5	3,5

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, al fine di garantire la continuità operativa dal Programma *Tourism Digital Hub* (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti.

⁴⁸² Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 98.0.17.

Commi 970 e 971
(Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Pescara)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁴⁸³, estendono all'aeroporto di Pescara le disposizioni in materia di continuità territoriale di cui all'articolo 82, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) (comma 970). Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati con gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, con proprie risorse, al finanziamento degli oneri derivanti al finanziamento degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, da definire in apposita conferenza di servizi, che dovrà altresì individuare il contenuto dei predetti oneri di servizio pubblico, sulla base delle risorse qui individuate (comma 971).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali (comma 971)	0,5	2,5	2,5	0,5	2,5	2,5	0,5	2,5	2,5

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, autorizzano la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 per l'estensione delle disposizioni in materia di continuità territoriale

⁴⁸³ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 98.0.17.

all'aeroporto di Pescara. La regione Abruzzo può concorrere, con proprie risorse, al finanziamento degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara (comma 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti e tenuto conto che il concorso al finanziamento dei citati oneri da parte della regione Abruzzo è configurata come mera facoltà.

Comma 972 **(Rifinanziamento distretti del cibo)**

La norma, introdotta al Senato⁴⁸⁴, attribuisce un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale denominati Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia⁴⁸⁵ e Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca⁴⁸⁶, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore dello I.U.S.S. di Pavia e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, finalizzato ad incrementare la quota base del Fondo di funzionamento ordinario	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire che la disposizione in esame attribuisce un contributo pari a 2 milioni di euro complessivi a decorrere dall'anno 2026, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005 per l'incremento della quota base

⁴⁸⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 107.0.75 come riformulato.

⁴⁸⁵ Di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005.

⁴⁸⁶ Di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005.

del Fondo di funzionamento ordinario al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, attribuisce un contributo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale denominati Istituto universitario di studi superiori di Pavia e Scuola IMT Alti Studi di Lucca.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 973 **(Clausola di salvaguardia)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni del presente provvedimento si applichino nelle regioni e nelle province a statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma specificando che la stessa non determina effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni del presente provvedimento si applichino nelle regioni e nelle province a statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma in parola.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Riduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali dal 15% al 5% di cui all'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali - IRPEF	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Riduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali dal 15% al 5% di cui all'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali - addizionale regionale					0,8	0,8		0,8	0,8

Riduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali dal 15% al 5% di cui all'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali - addizionale comunale					0,4	0,3		0,4	0,3
Maggiori entrate									
Riduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali dal 15% al 5% di cui all'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali - imposta sostitutiva	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Maggiori spese									

Riduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali dal 15% al 5% di cui all'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali - addizionale regionale		0,8	0,8						
Riduzione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali dal 15% al 5% di cui all'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali - addizionale comunale		0,4	0,3						

La **relazione tecnica** ricorda che il comma 944 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n.207, con aliquota pari al 5%, anche ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 59 del CCNL vigente per il personale dipendente delle strutture sanitarie accreditate e associate di cui all'articolo 52 del CCNL vigente per il personale dipendente delle RSA (residenze sanitarie assistenziali) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali accreditate e associate, erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate. Il successivo comma 945

prevede che l'imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto di imposta sui compensi erogati a decorrere dal 2026, fatta salva l'applicazione dell'articolo 51, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso di applichino le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Sulla base di dati pervenuti dal competente Ministero della Salute, l'ampliamento della platea dei soggetti interessati dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n.207 del 2024 determina una perdita complessiva di gettito pari al 30% degli importi indicati nella medesima agevolazione introdotta con la LB 2024 sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2026	2027	2028	dal 2029
IRPEF	18,4	18,4	18,4	18,4
Addizionale regionale	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Imposta sostitutiva	2,6	2,6	2,6	2,6
Totale	-15,8	-17,0	-16,9	-16,9

La relazione tecnica afferma che alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale di cui ai commi 334 e 338.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, estendono l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con un'aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, anche ai compensi per lavoro straordinario⁴⁸⁷ erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, con le stesse modalità previste dal citato articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024.

⁴⁸⁷ di cui all'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e al l'ARIS e agli analoghi compensi per la voro straordinario erogati al personale di pendente delle strutture sanitarie asso ciate all'ACOP, nonché ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all'AIOP

La relazione tecnica quantifica gli oneri in 15,8 milioni di euro per il 2026, 17 milioni di euro per il 2027 e 16,9 milioni di euro a decorrere dal 2028 e indica la riduzione dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale come copertura.

In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi circa le ipotesi assunte per la determinazione della platea di infermieri posta a base della stima dell'onere, al fine di consentire una verifica della plausibilità della perdita di gettito derivante dalla norma.

Le norme, infine, istituiscono, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

In proposito, dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che ai componenti del Tavolo non siano dovuti gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che il predetto Ministero possa provvedere alle attività del medesimo Tavolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.